

**legge 183**  
**per il mezzogiorno**  
e norme  
di attuazione

edizione  
aggiornata  
al 15 gennaio  
1979

646  
534  
717  
160  
205  
853  
**183**

# IASM NOTIZIE

Anno XII  
Spedizione in abbonamento postale  
Gruppo I - 70%  
Suppl. a IASM NOTIZIE n. 4 - 1979

DOCUMENTI  
SUL  
MEZZOGIORNO



legge 183 per il mezzogiorno e norme di attuazione 1962

IASM



**IASM**  
ISTITUTO  
PER L'ASSISTENZA  
ALLO SVILUPPO  
DEL MEZZOGIORNO

**Sede centrale**  
Viale Pilsudski, 124  
00197 Roma  
Tel. 06/8472  
Telex 680232 IASM ROMA  
Teleg. IASM ROMA

Lo **IASM** fornisce, gratuitamente e senza alcuna formalità, agli **imprenditori industriali e turistici** che vogliono realizzare nel Mezzogiorno nuove iniziative produttive o ampliare ed ammodernare quelle ivi già esistenti:

- informazioni sulle agevolazioni esistenti e la normativa di applicazione;
- informazioni ubicazionali;
- informazioni relative ai mercati ed agli aspetti tecnico-economici dei diversi comparti produttivi;
- collaborazione nella stesura di progetti tecnici e di piani economici e finanziari;
- assistenza nella impostazione delle richieste di finanziamento e contributo e nei rapporti con le Amministrazioni, gli organismi e gli enti centrali e locali per il godimento delle diverse agevolazioni e la formazione della mano d'opera e dei quadri;
- collaborazione nella soluzione di problemi di gestione aziendale;
- assistenza per una migliore commercializzazione dei beni e servizi prodotti nel Mezzogiorno.

Al fine di renderne l'azione più adeguata alle esigenze dello sviluppo industriale e turistico, lo **IASM** offre alle **Regioni** e alle **Amministrazioni locali meridionali** la collaborazione, sempre a titolo gratuito, di esperti e tecnici per l'esame e l'impostazione di problemi connessi alla progettazione e gestione delle opere, all'efficienza interna delle Amministrazioni stesse e ai loro rapporti con le autorità centrali, alle diverse funzioni politico-amministrative di tali Amministrazioni, con particolare riferimento a quelle concernenti la pianificazione del territorio e la promozione dello sviluppo economico locale.

---



## Importanti modificazioni al sistema di incentivazione industriale nel Mezzogiorno (Decreti Legge n. 20 e n. 23 del 30 gennaio 1979)

*Mentre la pubblicazione «Legge 183 per il Mezzogiorno e norme di attuazione» era in avanzata fase di stampa il Governo, in data 30 gennaio 1979, ha emanato due Decreti-legge che introducono rilevanti innovazioni al sistema di incentivazione alle iniziative industriali nel Mezzogiorno.*

*In materia di sgravio degli oneri sociali, il Decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20 porta (art. 2) a 10 anni il periodo massimo della fiscalizzazione totale degli oneri sociali per i nuovi assunti nelle aziende meridionali.*

*In materia di incentivi finanziari il Decreto-legge 20 gennaio 1979, n. 23, introduce in particolare le seguenti innovazioni:*

- *tra le iniziative ammesse ad usufruire del contributo in conto capitale è stato inserito — con effetto dall'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183 — l'ammmodernamento dell'impianto (in precedenza le iniziative considerate riguardavano solo la costruzione, la riattivazione e l'ampliamento);*
- *la misura del contributo in conto capitale per le iniziative che realizzano o raggiungono investimenti fissi superiori a 15 miliardi è elevata al 20 per cento e con riferimento all'intero ammontare delle spese ammissibili;*
- *possono usufruire dei finanziamenti a tasso agevolato anche le iniziative con investimenti superiori a 15 miliardi di lire (limitatamente ai primi 30 miliardi di lire), le cui domande siano state presentate dopo l'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183.*

*Altre modifiche riguardano disposizioni normative contenute nella legge 2 agosto 1977, n. 675.*

*Considerata l'importanza delle norme introdotte si riproducono integralmente i testi dei due provvedimenti per i quali in Parlamento è iniziato il previsto iter di conversione in legge.*

*In margine i lettori troveranno un puntuale rinvio alle leggi e alle disposizioni contenute nella pubblicazione «Legge 183 per il Mezzogiorno e norme di attuazione». Si ricorda che ora tale complesso di norme è raccolto nel nuovo Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, emanato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (\*).*

### DECRETO-LEGGE 30 GENNAIO 1979, N. 20 — PROROGA AL 30 GIUGNO 1979 DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTENIMENTO DEL COSTO DEL LAVORO NONCHÉ NORME IN MATERIA DI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI

(Gazzetta Ufficiale n. 30, del 31 gennaio 1979)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente le norme relative al contenimento del costo del lavoro nonché di prevedere un termine più ampio per consentire ai datori di lavoro di adempiere, con completezza ed esattezza, agli obblighi contributivi loro imposti dalle disposizioni vigenti in materia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della marina mercantile;

#### DECRETA

##### Art. 1

Il termine di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, convertito, con modificazioni, nella legge 5 agosto 1978, n. 502, è ulteriormente prorogato per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno

(\*) Il nuovo «Testo Unico» è stato stampato a cura dell'Ufficio del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Una ristampa dello stesso volume è stata curata dallo IASM, al quale gli interessati possono richiederlo.

1979. Per tale periodo la riduzione contributiva si applica altresì alle imprese che, costitutesi come società per azioni, esercitano in forma industriale, mediante una complessa organizzazione tecnico-amministrativa, l'attività di progettazione di impianti industriali, alle aziende idrotermali, anche se non annesse ad imprese alberghiere, nonché alle imprese di distribuzione e noleggio di films e di esercizio delle sale cinematografiche.

Le norme del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, convertito, con modificazioni, nella legge 5 agosto 1978, n. 502, nonché quelle del presente decreto non si applicano agli apprendisti.

#### Art. 2

Il periodo massimo di applicazione dello sgravio contributivo di cui agli artt. 59, nono comma, 126, primo comma, e 129, primo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è stabilito in 10 anni a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore.

Art. 14 L. n.  
183/1976  
(pag. 22)

#### Art. 3

Il termine per il versamento dei contributi di cui all'art. 6, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, è fissato al venticinquesimo giorno del mese successivo a quello nel quale è compresa la scadenza dei periodi di paga ai quali i contributi si riferiscono.

#### Art. 4

All'onere derivante dall'applicazione degli artt. 1 e 2 del presente decreto, valutato in lire 904 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 30 gennaio 1979

**PERTINI**  
ADREOTTI-SCOTTI  
MALFATTI-MORLINO  
PANDOLFI-PRODI-COLOMBO

### **DECRETO-LEGGE 30 GENNAIO 1979, N. 23 — MODIFICAZIONI ED INTERGRAZIONI ALLA VIGENTE DISCIPLINA IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI AL SETTORE INDUSTRIALE**

(*Gazzetta Ufficiale* n. 30, del 31 gennaio 1979)

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre modifiche ed integrazioni alla vigente disciplina in materia di agevolazioni al settore industriale, allo scopo di conseguire una più incisiva operatività della medesima;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

#### DECRETA

##### Art. 1

L'art. 69, primo alinea, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è sostituito dal seguente, con effetto dall'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183:

Art. 10, c. 1°,  
L. n. 183/1976  
(pag. 17)

«Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, alla riattivazione, all'ampliamento e all'ammodernamento di stabilimenti industriali, può essere concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno un contributo in conto capitale nelle misure appresso indicate con riferimento ai seguenti scaglioni di investimenti fissi:»

##### Art. 2

Al primo comma dell'art. 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato Idem

con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, il punto 4) è sostituito dal seguente:

«4) per le iniziative che realizzano o raggiungono investimenti fissi superiori a 15 miliardi la misura del contributo in conto capitale è pari al 20 per cento riferito all'intero ammontare delle spese ammissibili».

#### Art. 3

Il terzo comma dell'art. 69 del richiamato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è sostituito, con effetto dall'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183, dal seguente:

Idem, c. 3°

«In caso di ampliamento, ammodernamento e riattivazione di stabilimenti preesistenti, l'appartenenza delle iniziative agli scaglioni di investimenti di cui ai precedenti commi del presente articolo, e quindi la misura del contributo in conto capitale, è determinata tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici, ai quali vanno sommati i nuovi investimenti; nell'ipotesi di riattivazione sono ammessi a contributo soltanto i nuovi investimenti».

#### Art. 4

Il primo comma dell'art. 63 del menzionato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è sostituito, per domande di agevolazione presentate successivamente all'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183, dai seguenti commi:

D.P.R. n. 902  
1976 (pag. 62)

«Sono ammissibili al finanziamento a tasso agevolato di cui all'art. 63 del presente testo unico le iniziative dirette alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali ovvero all'ampliamento, alla riattivazione o all'ammodernamento di stabilimenti esistenti, indipendentemente dall'ammontare degli investimenti in impianti fissi.

Il finanziamento anzidetto è concedibile limitatamente ai primi 30 miliardi di lire di investimenti in impianti fissi nel caso di nuovi stabilimenti; nel caso di ampliamento, riattivazione o ammodernamento di stabilimenti esistenti, il finanziamento è limitato all'importo risultante dalla differenza tra il limite di 30 miliardi e l'ammontare degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e della rivalutazione per conguaglio monetario; il relativo tasso di interesse, comprensivo di ogni onere, accessorio e spese, sui finanziamenti agevolati di cui alla presente rubrica, è fissato nella misura del 30 per cento del tasso di riferimento.

Il limite dei 15 miliardi di cui al secondo comma del citato art. 63 è elevato a 30 miliardi».

#### Art. 5

La disposizione contenuta nell'art. 18 della legge 2 agosto 1977, n. 675, limitatamente alle iniziative localizzate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, dirette alla costruzione, riattivazione, ampliamento ed ammodernamento di stabilimenti industriali, continua ad applicarsi con le medesime modalità sino al 31 dicembre 1981.

Nota (38)  
(pag. 22)

#### Art. 6

All'art. 60 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per le iniziative di ristrutturazione e riconversione industriale, nonché per i nuovi impianti e gli ampliamenti di qualsiasi dimensione, conformi ai programmi finalizzati di cui al quarto comma dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, localizzate nei territori di cui all'art. 1 del presente testo unico, le agevolazioni finanziarie, previste da tale legge, sono cumulabili, a valere sulle disponibilità del Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale di cui al primo comma dell'art. 3 della predetta legge, con il contributo di cui all'art. 69, primo comma, del presente testo unico, nei limiti del 70 per cento del costo globale preventivo del progetto»;

Idem

b) il terzo comma è soppresso;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Le imprese di cui al comma decimo dell'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per i progetti di ristrutturazione e di riconversione localizzati nel centro-nord possono accedere alle agevolazioni previste dalla legge stessa allorchè i progetti previsti nei programmi complessivi di cui al richiamato decimo comma risultino conformi ai programmi finalizzati per la parte di essi rientrante e prevedano che almeno il 40 per cento del costo globale preventivo dei programmi complessivi stessi sia da realizzarsi nei territori di cui all'art. 1 del presente testo unico».

#### Art. 7

Il decimo comma dell'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è sostituito dal seguente:

«Le imprese, il cui capitale sociale sia pari o superiore a lire 30 miliardi, per accedere alle agevolazioni di cui alla presente legge, sono tenute a comunicare al CIPI, oltre quanto disposto dall'art. 4 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito, con modificazioni, nella legge 24 maggio 1976, n. 350, i programmi complessivi degli investimenti comprendenti i progetti di nuovi impianti e di ampliamento, nonché i progetti di ristrutturazione e di riconversione ammissibili ai benefici della presente legge, di cui si presume l'inizio della realizzazione entro l'anno successivo a quello della presentazione delle richieste di agevolazioni. Si dovrà indicare in particolare: l'oggetto delle iniziative; i progetti di ristrutturazione e riconversione; il periodo di tempo di attuazione dei progetti stessi; il relativo piano di finanziamento e l'entità finanziaria complessiva; la manodopera per la quale sono richieste agevolazioni alla mobilità, con la specificazione delle categorie e delle qualifiche nonché delle quote di occupazione femminile e giovanile; i processi di decentramento produttivo che prevedono di attuare; le previsioni di integrazione nell'ambito aziendale delle attività decentrate; i livelli complessivi di occu-

L. n. 350/1976  
(pag. 141)

pazione finale; la prevista localizzazione delle iniziative contenute nei progetti; gli eventuali fabbisogni infrastrutturali. Tali programmi devono altresì essere comunicati alla presidenza della commissione parlamentare di cui al successivo art. 13».

#### Art. 8

Dopo il settimo comma dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono inseriti i seguenti:

«Ai membri del comitato tecnico sarà corrisposto un compenso mensile *pro capite* non superiore a lire 100.000, oltre il rimborso delle spese di trasporto e l'indennità di missione. Le predette spese gravano sui fondi di cui al quarto comma dell'art. 16.

Al fine di coordinare l'opera degli esperti di cui al secondo comma dell'art. 16 possono costituirsi presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato appositi gruppi di lavoro. Le spese per missioni e viaggio da corrispondere al personale facente parte dei predetti gruppi di lavoro sono a carico del fondo di cui al quarto comma dell'art. 16».

#### Art. 9

Il terzo comma dell'art. 16 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è sostituito dai seguenti:

«Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può inoltre affidare incarichi per studi e ricerche di particolare complessità e specializzazione ad enti o istituti particolarmente qualificati in attività di studio o di ricerca. La spesa relativa all'affidamento di tali incarichi non potrà superare lire 300 milioni annue.

Per sopperire agli oneri di cui ai commi precedenti, compresi quelli per missioni degli esperti e funzionamento, e di cui ai commi ottavo e nono del precedente art. 4, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad utilizzare le disponibilità del «Fondo per la ricostruzione e riconversione industriale», fino ad un ammontare massimo di lire 1.650 milioni per ciascuno degli anni dal 1978 al 1980».

#### Art. 10

Il quarto comma dell'art. 6 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è sostituito dal seguente:

«La gestione delle agevolazioni di cui alla lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 4, nonché dei contributi in conto capitale di cui al secondo comma dell'art. 60 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, può essere affidata all'istituto di credito a medio termine di cui al primo comma del presente articolo in base ad apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro».

#### Art. 11

Alle iniziative ubicate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che hanno ottenuto il finanziamento agevolato ai sensi della legge 8 agosto 1972, n. 464, o della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, e non anche il contributo in conto capitale di cui alla legge 6 ottobre 1971, n. 853, e non ammissibili ai benefici di cui al decreto-legge 14 aprile 1978, n. 113, convertito, con modificazioni, nella legge 10 giugno 1978, n. 272, può essere concesso il contributo in conto capitale nella misura prevista dall'art. 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sulla base dei criteri e delle modalità di cui alla legge 6 ottobre 1971, n. 853.

#### Art. 12

Il primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, è sostituito dal seguente:

«La concessione del credito agevolato nei casi previsti dagli artt. 5, 6 e 8 del presente decreto, a favore delle imprese che realizzano nel centro-nord progetti comportanti un investimento globale superiore a lire 1.500 milioni è subordinata all'autorizzazione da parte del CIPE ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito, con modificazioni, nella legge 24 maggio 1976, n. 350».

Dalle spese ammissibili alle agevolazioni previste dalle leggi relative agli incentivi finanziari a favore di iniziative industriali si intendono esclusi gli interessi intercalari.

#### Art. 13

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 30 gennaio 1979

**PERTINI**  
**ANDREOTTI-PANDOLFI**  
**PRODI-DE MITA**

Art. 4  
D.P.R. n. 902  
1976 (pag. 38)



# sintesi degli incentivi alle iniziative industriali nel mezzogiorno

Al fine di fornire all'operatore un orientamento immediato sulle opportunità esistenti per investimenti industriali nel Mezzogiorno, riportiamo una sintesi delle agevolazioni previste dalla Legge 183 e dalle precedenti leggi ancora in vigore. Ogni punto segnalato potrà essere approfondito con i testi integrali dei provvedimenti riportati nella pubblicazione «Legge 183 per il Mezzogiorno e norme di attuazione».

## TERRITORI AGEVOLATI

In base alle disposizioni vigenti i territori meridionali agevolati comprendono: le *regioni* Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, nonché le provincie di Frosinone e Latina; i *comuni della provincia di Roma* compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina: Anzio; Ardea; Ariccia; Lanuvio; Nettuno; Pomezia; (in parte: Albano Laziale; Genzano; Roma; Velletri). I comuni della provincia di Rieti compresi nell'ex Circondario di Cittaducale: Accumoli; Amatrice; Antrodoco; Borbona; Borgorose; Borgo Velino; Cantalice; Castel Sant'Angelo; Cittaducale; Cittareale; Fiamignano; Leonessa; Micigliano; Pescorocchiano; Petrella Salto; Posta; Vazia; *in Toscana*, le Isole d'Elba, del Giglio e di Capraia; I *comuni della provincia di Ascoli Piceno* inclusi nel comprensorio di bonifica del Tronto: Acquasanta Terme; Acquaviva Picena; Appignano del Tronto; Arquata del Tronto; Ascoli Piceno; Castel di Lama; Castignano; Castorano; Colli del Tronto; Comunanza; Follignano; Force; Grottammare; Maltignano; Monsampolo del Tronto; Montegallo; Montepandone; Offida; Palmiano; Ripatransone; Roccafluvione; Rotella; Spinetoli; Venarotta; (in parte: S. Benedetto del Tronto).

## INCENTIVI FINANZIARI

### Finanziamenti a tasso agevolato

**Scopo** - Costruzione, ampliamento, ammodernamento e riattivazione di impianti industriali (1), con investimenti fissi complessivi non superiori a 15 miliardi di lire;

**Durata** - 15 anni per le nuove iniziative e 10 anni per gli ampliamenti, gli ammodernamenti e le riattivazioni;

**Tasso** - Comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, sarà pari al 30 per cento del tasso di riferimento che viene fissato ogni due mesi con decreto del Ministro del Tesoro;

**Spese ammesse** - Terreno, opere murarie, allacciamenti, macchinari e attrezzature, nonché scorte di materie prime e semilavorati (queste ultime nel limite massimo del 40 per cento degli investimenti fissi);

**Misura** - 40 per cento dell'investimento globale (investimenti fissi e scorte).

**Prefinanziamento** - Le iniziative comportanti investimenti fissi complessivi inferiori a 15 miliardi possono ottenere un prefinanziamento, al tasso del 30 per cento del tasso di riferimento (2) e della durata di 2 anni, per un ammontare non superiore al finanziamento deliberato dall'Istituto finanziatore.

### Contributo a fondo perduto

**Scopo** - Costruzione, ampliamento e riattivazione di impianti industriali;

**Spese ammesse** - Opere murarie, allacciamenti, macchinari e attrezzature;

**Misura** - Le percentuali sono applicate per scaglioni di investimenti fissi:

● fino a 200 milioni	40% (3)
● da 200 a 2 miliardi	40%
● sull'ulteriore quota eccedente i 2 miliardi e fino a 7 miliardi	30%
● sull'ulteriore quota eccedente i 7 miliardi e fino a 15 miliardi	20%
● sull'ulteriore quota eccedente i 15 miliardi	15%

**Supplemento** - Il contributo è aumentato di un quinto sia per le aziende che si localizzano nelle zone riconosciute particolarmente depresse, sia per i settori prioritari. I settori prioritari sono stati specificati in un'apposita delibera del CIPE (4).

**NOTA** - Il complesso delle agevolazioni finanziarie (finanziamento a tasso agevolato e contributo a fondo perduto, escluso il supplemento) non potrà superare il 70 per cento degli investimenti fissi.

Le aziende richiedenti dovranno dimostrare la disponibilità di un ammontare di capitale proprio, da destinare all'iniziativa, non inferiore al 30 per cento degli investimenti fissi.

Per investimenti superiori a 15 miliardi è riconosciuto il solo contributo.

### Agevolazioni per gli uffici delle imprese industriali e per le imprese di progettazione

Per la realizzazione o l'ampliamento di uffici direzionali, amministrativi, commerciali e tecnici delle imprese industriali e delle imprese di progettazione industriale, qualora essi abbiano una dimensione occupazionale non inferiore a 50 addetti, è prevista la concessione del contributo a fondo perduto segnalato al precedente paragrafo (non sono ammesse a contributo le spese relative ad immobili per gli uffici).

### Agevolazioni per i centri di ricerca

Per l'impianto, l'ampliamento e lo sviluppo di centri di ricerca scientifica e tecnologica può essere concesso un contributo in conto capitale nella misura del 50 per

cento, e un finanziamento a tasso agevolato, purchè il centro dia occupazione a non meno di 25 ricercatori. Sulla materia il CIPE ha emanato apposite direttive (5).

### Presentazione delle domande

La richiesta di ammissione al credito agevolato e al contributo a fondo perduto va presentata dall'operatore, contemporaneamente e con unica domanda, ad uno degli Istituti abilitati ad esercitare il credito a medio termine nel Mezzogiorno (6), al Ministero per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno (Via Boncompagni, 30 - 00187 Roma) e alla Cassa per il Mezzogiorno (Piazzale Kennedy, 20 - 00144 Roma).

La domanda, compilata su apposito modulo (7), va documentata (8) con le necessarie informazioni sull'iniziativa (elementi tecnico-economici, piano finanziario, situazione e prospettive di mercato, ubicazione dell'impianto, numero di dipendenti, fabbisogni energetici, infrastrutture specifiche, impianti antinquinamento, ecc.) (9).

**Per la predisposizione di tale documentazione l'operatore può avvalersi dei servizi gratuiti di assistenza tecnica dello IASM.**

### INCENTIVI FISCALI

● Esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi (ILOR);

● Esenzione dall'imposta locale sui redditi (ILOR) sulla parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dalla società, direttamente impiegati, anche sino alla concorrenza del costo delle opere e degli impianti, in iniziative industriali.

L'esenzione sugli utili reinvestiti non spetta alle imprese minori ammesse alla tenuta della contabilità semplificata, che non abbiano optato per il regime ordinario.

● Riduzione decennale, del 50 per cento, dall'imposta sulle persone giuridiche (IRPEG).

● Riduzione allo 0,50 per cento dell'imposta di registro sugli atti di fusione tra società.

● Riduzione del 50 per cento dell'imposta di consumo sull'energia elettrica per forza motrice.

### SGRAVIO DEGLI «ONERI SOCIALI»

Fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1986, alle aziende costituite dopo l'1 luglio 1976 (ed alle aziende già costituite, ma per i soli dipendenti nuovi assunti in soprannumero dalla stessa data), è concesso lo sgravio totale dei contributi, dovuti all'INPS, calcolati sulle retribuzioni assoggettate alle contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (10). I contributi sono quelli a carico dei datori di lavoro e lo sgravio si applica ai dipendenti assunti nel periodo 1 luglio 1976-31 dicembre 1980 dalle aziende artigiane, dai centri di ricerca scientifica e tecnologica e dalle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE (11).

Per i dipendenti in forza alla data del 30 giugno 1976 è conservata fino al 31 dicembre 1980 la riduzione dei contributi assicurativi dovuti all'INPS, fino ad un massimo del 30 per cento delle retribuzioni assoggettate all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

### PARTECIPAZIONI FINANZIARIE

#### INSUD - Nuove iniziative per il Sud

La INSUD - Nuove Iniziative per il Sud SpA (Via Silvio D'Amico, 40 - 00145 Roma - Tel. 06/546891), è una società finanziaria costituita dall'EFIM e dalla Cassa per il Mezzogiorno. Essa opera secondo una logica imprenditoriale, assicurando a qualificati operatori italiani e stranieri il 50 per cento del capitale di rischio per le nuove iniziative nel settore manifatturiero. L'INSUD e il socio procedono alla costituzione di una *joint-venture* (con partecipazione paritetica) alla quale l'INSUD assicura ogni necessaria assistenza nella scelta e nell'acquisto dei terreni e nei contatti con gli istituti specializzati e con la Cassa per il Mezzogiorno per l'ottenimento dei contributi a fondo perduto e dei finanziamenti a tasso agevolato. L'INSUD cura inoltre l'organizzazione dei corsi di formazione e riqualificazione del personale finanziati direttamente dal Fondo sociale europeo. Una volta che la nuova società abbia superato la fase di avviamento, il *partner* può procedere al riscatto della partecipazione azionaria dell'INSUD, sulla base di condizioni prefissate (in base ai conferimenti in conto capitale effettuati dall'INSUD, sui quali viene applicato il tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti), scomputando eventualmente dal prezzo di acquisto gli utili già distribuiti.

#### FIME — Finanziaria meridionale

La FIME — FINANZIARIA MERIDIONALE SpA (Presidenza e Direzione generale: Via Valadier, 37/b - 00193 Roma - Tel. 06/311741 - Telex 611630; Divisione partecipazioni: Lungotevere Raffaello Sanzio, 15 - 00153 Roma - Tel. 06/5897931) può assumere partecipazioni azionarie non di controllo nel capitale sociale di imprese industriali, specie di medie e piccole dimensioni. La FIME fornisce assistenza tecnica, amministrativa ed organizzativa alle sue collegate, curando in particolare i rapporti con la Cassa per il Mezzogiorno e gli istituti di credito ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni finanziarie. La peculiarità dell'intervento della FIME consiste nell'assicurare ai soci che formano la maggioranza la responsabilità della gestione, e nella possibilità di riservare ad essi la facoltà di riscatto della partecipazione FIME a condizioni predefinite.

#### FINAM - Finanziaria agricola per il Mezzogiorno

La FINAM - Finanziaria agricola per il Mezzogiorno SpA (Via Abruzzi, 3 - 00187 Roma - Tel. 06/4754157 - Telex 611165) promuove e favorisce lo sviluppo dell'agricoltura nel Mezzogiorno, assumendo partecipazioni al capitale di rischio di cooperative e loro consorzi e di società di piccoli e medi imprenditori agricoli, comprese le imprese di prima trasformazione dei prodotti agricolo-alimentari, e con priorità per gli interventi previsti nell'ambito dei progetti speciali e dei progetti regionali di sviluppo. Le partecipazioni non debbono configurare posizioni di controllo, salvo che si tratti di partecipazioni assunte in concorso con gli enti di sviluppo e altri organismi sottoposti alla vigilanza delle Regioni.

### LOCAZIONE FINANZIARIA (12)

#### A) Leasing d'impianto

Iniziativa industriali di piccole e medie dimensioni possono essere realizzate con il ricorso alla locazione finanziaria agevolata. Le spese ammesse comprendono il terreno, le opere murarie ed i macchinari. Il canone di locazione è fortemente ridotto, in quanto è calcolato sul costo dell'investimento, dedotti i contributi concessi dalla Cassa per il Mezzogiorno ed i canoni anticipati.

Il riscatto dell'impianto può effettuarsi per un importo pari all'uno per cento degli investimenti fissi. Le operazioni di locazione finanziaria sono eseguite dalla FIME LEASING SpA (Lungotevere Raffaello Sanzio, 15 - 00153 Roma - Tel. 06/5897931, Telex 611630).

### B) Leasing di macchinari

Stabilimenti industriali o centri di ricerca scientifica e tecnologica possono acquisire macchinari nuovi di fabbrica per un ammontare massimo di 100 milioni con il ricorso alla locazione finanziaria agevolata.

Le operazioni sono svolte da società finanziarie convenzionate con la Cassa per il Mezzogiorno (13).

---

## OPPORTUNITÀ UBICAZIONALI

---

Nel Mezzogiorno sono stati costituiti 48 Consorzi i quali gestiscono 176 «agglomerati industriali». In tali agglomerati si realizzano, secondo quanto preordinato dagli specifici Piani regolatori, le infrastrutture e i servizi necessari per una razionale localizzazione delle iniziative manifatturiere.

I Consorzi sono in grado di fornire (direttamente o tramite lo IASM) ogni utile notizia concernente le zone di loro competenza e cioè: disponibilità, caratteristiche e costi dei terreni, stato degli interventi infrastrutturali (in corso, esistenti o previsti), sia con riferimento a quelli aventi carattere nazionale e incidenti sull'area (linee ferroviarie, reti stradali, porti ed aeroporti, scuole professionali), sia con specifico riferimento all'attrezzatura dei singoli agglomerati industriali (opere stradali, di elettrificazione e antinquinamento, approvvigionamento e smaltimento di acque bianche e reflue), disponibilità di manodopera.

---

## RISERVA DI FORNITURE OCCORRENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

---

Le aziende industriali ed artigiane operanti con stabilimenti e impianti fissi nei territori agevolati, hanno la possibilità di partecipare a speciali gare di appalto, ad esse riservate, indette dalle Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, dalle Aziende autonome e dagli Enti pubblici (14); dagli Enti di Gestione, dalle Aziende a partecipazione statale, dagli Enti di sviluppo agricolo, dai Consorzi industriali del Mezzogiorno, per il 30 per cento di tutte le forniture e lavorazioni occorrenti alle Amministrazioni stesse.

---

## ASSISTENZA TECNICA

---

Gli imprenditori industriali possono usufruire gratuitamente dell'assistenza tecnica dello IASM - Istituto per l'Assistenza allo Sviluppo del Mezzogiorno (Sede Centrale - Viale Pilsudski, 124 - 00197 Roma - Tel. 06/8472 - Telex 680252). Lo IASM — anche attraverso propri Uffici e una serie di Delegazioni operanti nel Mezzogiorno (15) — fornisce: informazioni sulle agevolazioni esistenti; informazioni relative ai mercati ed agli aspetti tecnico-economici dei diversi comparti produttivi; assistenza nelle scelte ubi-cazionali; collaborazione nella predisposizione e nell'esame di progetti tecnici e di piani economici e finanziari; assistenza nell'impostazione delle richieste di finanziamenti e contributi (la pratica viene seguita fino al completo ottenimento delle agevolazioni previste), e nei rapporti con le Amministrazioni centrali e locali; collaborazione per migliorare l'efficienza aziendale e introdurre innovazioni tecnologiche e gestionali; assistenza nella commercializzazione dei prodotti in Italia e all'estero; assistenza per la costituzione e l'avviamento di forme associative e consortili.

---

## ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

---

Per la formazione professionale dei lavoratori dell'industria nelle regioni meridionali esistono 656 centri

specializzati, con 42 mila posti-lavoro allievi. Dieci centri operano nelle Marche (provincia di Ascoli Piceno), 35 nel Lazio (Frosinone, Latina e parte di Rieti), 18 nel Molise, 153 nella Campania, 115 nelle Puglie, 33 nella Basilicata, 77 in Calabria, 104 in Sicilia, 60 in Sardegna.

A Chieti Scalo, S. Nicola la Strada (Caserta), Bari, Crotone, Catona (Reggio Calabria), Palermo, Priolo (Siracusa), Cagliari, operano da alcuni anni i CIAP - Centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria, promossi dalla Cassa per il Mezzogiorno ed ora dipendenti dai rispettivi Enti regionali.

---

## FORMAZIONE DEI QUADRI DIRETTIVI E INTERMEDI

---

Il FORMEZ - Centro di Formazione e Studi per il Mezzogiorno (Napoli - Mostra d'Oltremare - Tel. 081/615155; Roma - Via Salaria 229 - Tel. 06/841101) predispone progetti per la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento dei quadri direttivi e intermedi delle imprese, incluse le cooperative, operanti nei vari settori economici.

I servizi gratuiti del FORMEZ vengono riservati con priorità alle imprese di piccole e medie dimensioni e alle loro forme associative e consortili, con riferimento soprattutto ai temi della efficienza aziendale, dell'ammmodernamento dell'organizzazione e della produzione, dell'innovazione gestionale e tecnologica, nonché della commercializzazione dei beni e servizi prodotti.

---

## ISTITUTI ABILITATI AL CREDITO A MEDIO TERMINE

---

ISVEIMER - Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale (Via Nuova Marina - Via G. Cortese - 80133 Napoli - Tel. 081/315469)

IRFIS - Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia (Via Giovanni Bonanno, 47 - 90143 Palermo - Tel. 091/266200)

CIS - Credito Industriale Sardo (Corso Vittorio Emanuele, 68 - 09100 Cagliari - Tel. 070/656371)

BANCO DI NAPOLI - Sezione di credito Industriale (Via Roma, 402 - 80134 Napoli - Tel. 081/405977)

BANCO DI SICILIA - Sezione di credito Industriale (Via Ruggero VII - 90141 Palermo - Tel. 091/588184)

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - Sezione speciale per il credito industriale (P.za S. Bernardo, 101 - 00187 Roma - Tel. 06/4734)

IMI - Istituto Mobiliare Italiano (V.le dell'Arte, 25 - 00144 Roma - Tel. 06/54501)

CENTROBANCA - Banca Centrale di Credito Popolare (Corso Europa, 20 - 20122 Milano - Tel. 02/7781)

MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario (Via Filodrammatici, 10 - 20121 Milano - Tel. 02/8829)

INTERBANCA - Banca per finanziamenti a medio termine (Corso Venezia, 56 - 20121 Milano - Tel. 02/7731)

EFIBANCA - Ente Finanziario Interbancario (Via Po, 28 - 00198 Roma - Tel. 06/85991)

ICIPU - Istituto di Credito per le Imprese di Pubblica Utilità (Via Quintino Sella, 2 - 00187 Roma - Tel. 06/47711)

CONSORZIO NAZIONALE PER IL CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO - Viale Castro Petrorio, 118 - 00185 Roma - Tel. 06/464534

Per le imprese localizzate nelle zone del Lazio, della Toscana e delle Marche comprese nei territori in cui opera la Cassa per il Mezzogiorno, i finanziamenti sono anche concessi, rispettivamente, dall'istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Lazio (Piazzale Belle Arti 2 - Tel. 06/3601641 - 00196 Roma), dall'istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Toscana (V. Leonardo da Vinci, 22 - Tel. 055/579741 - 50132 Firenze) e dall'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Marche (Via Palestro 6/b - Tel. 071/53023 - 60100 Ancona).

**SOCIETA' DI LEASING CONVENZIONATE CON LA CASA PER IL MEZZOGIORNO (LEASING DI MACCHINARI)**

AGRILEASING SpA  
P.za L. Sturzo, 23 - 00144 Roma - Tel. 06/5913872

CENTRO LEASING SpA  
Via Bufalini, 6 - 50122 Firenze - Tel. 055/27791

FEDERLEASING SpA  
Via G.G. Belli, 86 - 00193 Roma - Tel. 06/388458

FISCAMBI LEASING SpA  
P.za Diaz, 7 - 20123 Milano - Tel. 02/8570

ITALEASE SpA  
Via S. Maria Fulcorina, 5 - 20123 Milano -  
Tel. 02/867515

LOCAFIT SpA  
Via Vittor Pisani, 15 - 20124 Milano - Tel. 02/665071

LOCAT SpA  
Via Cernaia, 30 - 10122 Torino - Tel. 011/512012

LOCATRICE ITALIANA SpA  
Via Nazionale 230 - 00184 Roma - Tel. 06/482101

SAVA LEASING SpA  
Corso G. Matteotti, 39 bis - 10121 Torino -  
Tel. 011/537222

SPEI LEASING SpA  
Viale dell'Arte, 68 - 00144 Roma - Tel. 06/5916541

SUD LEASING SpA  
C.so V. Emanuele, 52 - 70122 Bari

**NOTE:**

(1) Gli incentivi per i progetti di ristrutturazione e riconversione industriale sono regolati dalla legge 12 agosto 1977, n. 675 - «Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore».

(2) L'art. 19, comma terzo, del D.P.R. n. 902 del 1976 prevede una percentuale del 40 per cento del tasso di riferimento che in sede di Testo Unico delle leggi per l'intervento nel Mezzogiorno (DPR 6 marzo 1978, n. 218, art. 66, comma terzo) è stata portata al 30 per cento.

(3) Per investimenti fino a 200 milioni la concessione dei contributi e dei finanziamenti sarà effettuata dalla Sezione autonoma di credito dell'ex ENAPI (Via Vittoria Colonna, 39 - 00193 Roma - Tel. 06/3604841), in base a convenzione già stipulata con la Casa per il Mezzogiorno.

(4) La delibera del CIPE sui settori prioritari è riportata a pag. 97 della pubblicazione «Legge 183 per il Mezzogiorno e norme di attuazione» (supplemento a IASM NOTIZIE n. 4 - gennaio 1979). Quella per le zone particolarmente depresse non è stata ancora emanata.

(5) Vedi op. cit., pag. 116.

(6) L'elenco degli Istituti abilitati ad esercitare il credito a medio termine nel Mezzogiorno è riportato più avanti, a pag. III.

(7) Il fac-simile del modulo è riprodotto in op. cit., pag. 189 (può essere utilizzato in fotocopia).

(8) Vedi op. cit., pag. 64, allegato A del decreto ministeriale sulle procedure.

(9) Vedi articolo 2 del decreto ministeriale segnalato nella nota precedente (pag. 56).

(10) Il «Piano triennale 1978-81», presentato dal governo al Parlamento il 15 gennaio 1979, al paragrafo 194 prevede la proroga di dieci anni dello sgravio contributivo per i nuovi assunti nelle aziende artigiane e industriali entro il 1981. Tale proroga dovrà essere ora definita da un apposito provvedimento legislativo.

(11) Vedi op. cit., pag. 115.

(12) Per le direttive del CIPE in materia vedi op. cit., pag. 111.

(13) L'elenco delle società finanziarie convenzionate con la Casa per il Mezzogiorno è riportato a pag. IV.

(14) Vedi op. cit., pagg. 165-172.

(15) L'elenco degli uffici dello IASM e delle Delegazioni nel Mezzogiorno è riportato a pag. IV.



**Sede centrale**  
Viale Pilsudski, 124  
00197 Roma  
Tel. 06/8472  
Telex 680232 IASMRM I  
Teleg. IASM ROMA

**uffici e delegazioni**

**Ufficio di Milano**  
Via Ariosto 24  
20145 Milano  
Tel. 02/48.76.36  
Telex 332125 IASM MILANO

**Ufficio di Francoforte (RFT)**  
Neue Mainzer Strasse 40-42  
6000 Frankfurt am Main 1  
Tel. 0611/29.24.65  
Telex 0412139 BMA

**DELEGAZIONI NEL MEZZOGIORNO  
PER L'ASSISTENZA TECNICA  
ALLE PICCOLE E  
MEDIE INDUSTRIE**  
(al 1° gennaio 1979)

**Delegazione di L'Aquila**  
Via XX Settembre, 29  
67100 L'Aquila  
Tel. 0862/65840

**Delegazione di Campobasso**  
Viale Elena, 45  
86100 Campobasso  
Tel. 0874/96748

**Delegazione di Avellino**  
Via Circonvallazione  
Galleria Ciardiello, 2  
83100 Avellino  
Tel. 0825/21692

**Delegazione di Lecce**  
Piazza del Partigiano  
(ang. via Papatotero)  
73100 Lecce  
Tel. 0832/57423

**Delegazione di Potenza**  
Vico Siani, 2  
(via Pretoria)  
85100 Potenza  
Tel. 0971/29774

**Delegazione di Cosenza**  
Via Piave, 70  
87100 Cosenza  
Tel. 0984/75007

**Delegazione di Ragusa**  
Viale del Fante  
(Palazzo Provincia)  
97100 Ragusa  
Tel. 0932/20850

**Delegazione di Nuoro**  
Via Papandrea, 8  
Palazzo CCIAA  
08100 Nuoro  
Tel. 0784/38565

**IASM**  
**ISTITUTO**  
**PER L'ASSISTENZA**  
**ALLO SVILUPPO**  
**DEL MEZZOGIORNO**

**LEGGE 183**  
**PER IL MEZZOGIORNO**  
**E NORME DI**  
**ATTUAZIONE**

**edizione aggiornata al 15 gennaio 1979**



THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

1950

## SOMMARIO

Avvertenza .....	Pag. 5
------------------	--------

### TESTI LEGISLATIVI

I — <i>Legge 2 Maggio 1976, n. 183</i> — Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80 .....	" 9
II — <i>Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976 N. 902</i> — Disciplina del credito agevolato al settore industriale .....	" 35
III — <i>Decreto legge 14 aprile 1978, N. 113</i> — Acceleramento delle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali nel Mezzogiorno, convertito, con modificazioni, nella <i>legge 10 giugno 1978, n. 272</i> .....	" 52

### DECRETI DI ATTUAZIONE

<i>Decreto ministeriale 22 gennaio 1977</i> — Procedure per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 2 maggio 1976, N. 183, alle iniziative industriali con investimenti fissi non superiori a 15 miliardi .....	" 55
<i>Decreto ministeriale 24 gennaio 1977</i> — Procedure per la concessione del contributo in conto capitale di cui all'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, alle iniziative industriali con investimenti fissi superiori a 15 miliardi .....	" 67
<i>Decreto ministeriale 14 gennaio 1977</i> — Determinazione del tasso agevolato d'interesse, ai sensi dell'art. 18, terzo e quinto comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183, recante disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80. ....	" 77
<i>Decreto ministeriale 19 marzo 1977</i> — Determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito industriale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. ....	" 78
<i>Decreto Ministeriale 1 agosto 1977</i> — Concessione di agevolazioni ai Centri di ricerca scientifica e tecnologica ubicati nel Mezzogiorno .....	" 81
<i>Decreto Ministeriale 4 agosto 1977</i> — Determinazione del tasso di attualizzazione del contributo in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria ai sensi dell'art. 17 della legge 2 maggio 1976, n. 183, recante la disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80. ....	" 85
<i>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 agosto 1978</i> — Disposizioni per la ristrutturazione e il riordinamento degli Enti collegati alla Cassa per il Mezzogiorno .....	" 87

### DIRETTIVE DEL CIPE

Approvazione del programma per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980. ....	" 95
Direttive per la ripartizione degli stanziamenti previsti dal programma di intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980 .....	" 96
Direttive per la concessione dei contributi in conto capitale e dei finanziamenti a tasso agevolato .....	" 97
<i>Allegato: Elenco dei settori industriali cui si riconosce la maggiorazione del contributo in conto capitale</i> .....	" 105
Deliberazione del CIPI 16 novembre 1978 — Integrazioni e precisazioni interpretative alla delibera CIPE del 31 maggio 1977 concernente la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, e dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al D.P.R. n. 902. ....	" 108
Direttive per la concessione del contributo in conto canoni per le operazioni di locazione finanziaria di impianti industriali. ....	" 111
Direttive inerenti le aziende industriali che possono beneficiare dello sgravio degli oneri sociali di cui all'art. 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183. ....	" 115

Direttive per la concessione del contributo in conto capitale e del finanziamento a tasso agevolato per i Centri di ricerca scientifica e tecnologica .....	” 116
Direttive per l'adeguamento del parere di conformità rilasciato ad iniziative industriali per le quali vengano indicate variazioni di spesa .....	” 119
<b>DIRETTIVE DEL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO</b>	
Direttive per la ripartizione dei fondi, ai sensi dell'art. 22, comma ottavo, della legge n. 183 del 1976 e dell'art. 1 del D.P.R. N. 902 del 1976 .....	” 123
Direttive per l'attuazione del programma quinquennale per il Mezzogiorno .....	” 125
<b>CIRCOLARI DEL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO</b>	
Circolare ministeriale N. 3311 dell'8 marzo 1978 sulle procedure per usufruire degli incentivi industriali definite dai Decreti ministeriali del 22 e 24 gennaio 1977 .....	” 133
Circolare ministeriale N. 12011 del 9 ottobre 1978 sulle procedure per usufruire degli incentivi industriali definite dai Decreti ministeriali del 22 e 24 gennaio 1977 .....	” 137
<b>APPENDICI</b>	
<b>AUTORIZZAZIONE PER PROGETTI DI INVESTIMENTO DI RILEVANTI DIMENSIONI</b>	
<i>Decreto-legge 30 aprile 1976, N. 156, convertito nella legge 24 maggio 1976, n. 350 .....</i>	” 141
<i>Decreto ministeriale 11 giugno 1977 — Modalità di applicazione degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 aprile 1976, N. 156, convertito nella legge 24 maggio 1976, n. 350, che modificano la disciplina normativa di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, concernente l'obbligo per gli operatori economici di sottoporre i progetti di investimento di rilevanti dimensioni ad autorizzazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica .</i>	” 143
<i>Deliberazione del CIPE 12 maggio 1977 — Criteri di valutazione dei progetti di investimento di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito nella legge 24 maggio 1976, N. 350 .....</i>	” 150
<b>FONDO DI SVILUPPO REGIONALE DELLA CEE</b>	
<i>Decreto ministeriale 27 luglio 1976 — Determinazione delle procedure per le domande di contributo del «Fondo europeo di sviluppo regionale» .....</i>	” 152
<i>Allegato: Regolamento n. 724/75 del Consiglio delle Comunità Europee che istituisce il «Fondo europeo di sviluppo regionale» .....</i>	” 155
<b>RISERVA AL MEZZOGIORNO DEL 30 PER CENTO DELLE FORNITURE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>	
<i>Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1967, n. 478 — Approvazione del regolamento di esecuzione delle norme sulla riserva del 30 per cento delle forniture e lavorazioni delle amministrazioni e degli enti pubblici .....</i>	” 165
<i>Allegato: Elenco degli Enti pubblici tenuti alla osservanza della riserva del 30 per cento .....</i>	” 171
<b>ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI INDUSTRIALI</b>	
<i>Legge 3 gennaio 1978, n. 1 — Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali .....</i>	” 173
<b>COMPETENZA DELLE REGIONI IN MATERIA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AD INTERVENTI PUBBLICI NEL MEZZOGIORNO .....</b>	
	” 186
<b>MODULO PER LA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE PER IL SETTORE INDUSTRIALE .....</b>	
	” 189

## AVVERTENZA

*Esaurita anche la seconda edizione (gennaio 1978) della raccolta delle norme di attuazione della legge 2 maggio 1976, n. 183, lo IASM provvede a pubblicare questa terza edizione, aggiornata al 15 gennaio 1979, in considerazione dell'opportunità di rendere note agli operatori altre disposizioni — con le quali di fatto si completa il quadro normativo della legge — emanate nel frattempo in materia, o modifiche a precedenti disposizioni.*

*Tra i nuovi testi inseriti si segnalano: la legge n. 272 sull'acceleramento delle procedure; il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla ristrutturazione degli Enti collegati; la delibera del CIPI che contiene integrazioni e precisazioni interpretative sulle direttive del CIPE in materia di agevolazioni finanziarie. In un capitolo a parte vengono riportate due circolari ministeriali, che forniscono chiarimenti sulle procedure per l'ottenimento degli incentivi al settore industriale.*

*Altre modifiche a precedenti disposizioni sono state puntualmente ed integralmente segnalate in nota al testo, allo scopo di fornire con immediatezza al lettore i mutamenti intervenuti nella materia in oggetto.*

*Un importante documento che per la sua mole non ha potuto trovare posto nella presente pubblicazione, è il nuovo «Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno», emanato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (\*).*

*Occorre tener presente che, per gli investimenti di ristrutturazione e riconversione industriale, la legge 183 è stata integrata dalla legge 12 agosto 1977 n. 675; tale complesso provvedimento, che nel 1979 dovrebbe finalmente diventare operativo, prevede una serie di vincoli e di riserve in favore del Mezzogiorno e soprattutto costituisce un punto di riferimento essenziale per la politica industriale del Paese, e in quanto tale va visto come strettamente correlato alla legge 183. Non appena le autorità competenti avranno emanato le norme per la sua concreta attuazione, lo IASM conta di dedicare al provvedimento un'apposita pubblicazione.*

*Allo scopo infine di fornire agli operatori economici una immediata panoramica delle agevolazioni esistenti, si è nuovamente predisposto un inserto contenente una sintesi degli incentivi allo sviluppo industriale del Mezzogiorno, corredandolo con una serie di informazioni sui diversi strumenti operativi dell'intervento straordinario.*

*Man mano che gli organi responsabili definiranno nuove disposizioni applicative, o aggiorneranno quelle oggi vigenti, lo IASM provvederà tempestivamente a pubblicarne i relativi testi, attraverso appositi inserti al settimanale IASM NOTIZIE che i lettori potranno così unire al presente volume.*

Roma, 15 gennaio 1979

---

(\*) Il nuovo «Testo Unico» è stato stampato a cura dell'Ufficio del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Una ristampa dello stesso volume è stata curata dallo IASM, al quale gli interessati possono richiederlo.

Il presente documento è stato redatto in data 15 gennaio 1952 e riguarda l'attività svolta dal Gruppo di lavoro per la preparazione del Piano quinquennale.

Il Gruppo di lavoro, costituito in data 15 gennaio 1952, ha l'onore di riferire al Comitato di direzione l'attività svolta dal Gruppo di lavoro per la preparazione del Piano quinquennale.

Il Gruppo di lavoro ha l'onore di riferire al Comitato di direzione l'attività svolta dal Gruppo di lavoro per la preparazione del Piano quinquennale.

Il Gruppo di lavoro ha l'onore di riferire al Comitato di direzione l'attività svolta dal Gruppo di lavoro per la preparazione del Piano quinquennale.

Il Gruppo di lavoro ha l'onore di riferire al Comitato di direzione l'attività svolta dal Gruppo di lavoro per la preparazione del Piano quinquennale.

Il Gruppo di lavoro ha l'onore di riferire al Comitato di direzione l'attività svolta dal Gruppo di lavoro per la preparazione del Piano quinquennale.

Il Gruppo di lavoro ha l'onore di riferire al Comitato di direzione l'attività svolta dal Gruppo di lavoro per la preparazione del Piano quinquennale.

Il Gruppo di lavoro ha l'onore di riferire al Comitato di direzione l'attività svolta dal Gruppo di lavoro per la preparazione del Piano quinquennale.

Il Gruppo di lavoro ha l'onore di riferire al Comitato di direzione l'attività svolta dal Gruppo di lavoro per la preparazione del Piano quinquennale.

Il Gruppo di lavoro ha l'onore di riferire al Comitato di direzione l'attività svolta dal Gruppo di lavoro per la preparazione del Piano quinquennale.

## TESTI LEGISLATIVI

- I - LEGGE 2 MAGGIO 1976, N. 183
- II - D.P.R. 9 NOVEMBRE 1976, N. 902
- III - LEGGE 10 GIUGNO 1978, N. 272

TEST LEGISLATIVI

I - LEGGE 2 MARZO 1982 N. 181

II - LEGGE 15 NOVEMBRE 1982 N. 882

III - LEGGE 10 GIUGNO 1982 N. 372

**LEGGE 2 MAGGIO 1976, n. 183 – DISCIPLINA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO PER IL QUINQUENNIO 1976-80**

(Gazzetta Ufficiale n. 121, dell'8 maggio 1976)

**TITOLO I – PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON LE REGIONI**

• **Art. 1 – (Programmazione quinquennale per il Mezzogiorno)**

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE, nel quadro di indirizzi programmatici per l'economia nazionale, approva, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica, sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 2, e tenuto conto delle indicazioni e proposte del Comitato di cui all'articolo 3, il programma quinquennale (1) contenente gli obiettivi generali e specifici dell'intervento straordinario e l'indicazione dei loro effetti sulla occupazione, la produttività ed il reddito, nonchè:

- a) l'elencazione e la descrizione dei progetti speciali da realizzare nei territori meridionali con l'indicazione degli obiettivi economici e delle dimensioni finanziarie, temporali e territoriali dei progetti stessi;
- b) le direttive generali per gli interventi finanziari ed infrastrutturali di uso collettivo necessari alla localizzazione delle attività industriali;
- c) le direttive per l'intervento ordinario e straordinario nel Mezzogiorno, con le relative priorità settoriali e territoriali, e per il loro coordinamento con gli interventi regionali;
- d) i criteri e le priorità per la predisposizione da parte delle Regioni meridionali di progetti regionali per interventi di sviluppo economico e sociale di competenza regionale di cui all'articolo 7, lettera c);
- e) l'aggiornamento e la revisione dei progetti speciali già approvati con particolare riferimento all'attività avviata, agli obiettivi da conseguire, alle dimensioni finanziarie, ai tempi di realizzazione ed alle priorità da osservare a livello tecnico-esecutivo;
- f) le direttive per l'attuazione del programma quinquennale alla Cassa per il Mezzogiorno e agli Enti ad essa collegati, anche in relazione al successivo articolo 9, con l'indicazione dei mezzi finanziari necessari.

Per le deliberazioni riguardanti gli interventi straordinari nei territori meridionali nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione (2), il CIPE è integrato di volta in volta dal presidente della Regione direttamente interessata.

(1) Il programma quinquennale 1976-1980 è stato approvato dal CIPE il 31 maggio 1977. Il testo è stato pubblicato dalla Cassa per il Mezzogiorno in: "Programma quinquennale per il Mezzogiorno e direttive d'attuazione", Roma 1977.

(2) *Art. 117 della Costituzione:* "La Regione emana, per le seguenti materie, norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foresta; artigianato; altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione".

segue art. 2

Il programma, lo stato di attuazione e gli aggiornamenti annuali, illustrati in apposite relazioni, vengono presentati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno al Parlamento e comunicati alle Regioni meridionali. 3

Il programma impegna i Ministeri interessati, le Aziende autonome, la Cassa per il Mezzogiorno e gli Enti ad essa collegati ad adottare i provvedimenti necessari alla sua attuazione. 4

● **Art. 2** — (*Commissione parlamentare per il Mezzogiorno*)

E' costituita una Commissione parlamentare permanente composta da 15 senatori e 15 deputati, nominati in rappresentanza proporzionale dei vari Gruppi parlamentari, per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno. 1

La Commissione esprime altresì pareri sui provvedimenti legislativi all'esame del Parlamento, in ordine alla loro coerenza con l'obiettivo dello sviluppo delle Regioni meridionali. 2

A richiesta della Commissione, il Governo fornisce dati ed elementi sull'attuazione del programma e dei singoli progetti di competenza delle Amministrazioni statali, degli Enti pubblici e delle imprese pubbliche e private. La Commissione può convocare il presidente della Cassa per il Mezzogiorno per acquisire direttamente dati o informazioni. 3

● **Art. 3** — (*Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali*)

Al fine di garantire la partecipazione delle Regioni Lazio, Campania, Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna alla determinazione delle linee direttive dell'intervento straordinario, è costituito un comitato composto dai presidenti delle giunte delle suddette Regioni e da due rappresentanti di ciascuna di esse, eletti dai rispettivi Consigli regionali (2 bis). Il comitato si riunisce almeno una volta al mese. 1

Il comitato, entro il termine di quaranta giorni dalla richiesta, esprime pareri sulle iniziative legislative e su tutte le decisioni da sottoporre al CIPE che comunque riguardino lo sviluppo del Mezzogiorno, nonché su tutte le questioni concernenti il coordinamento dell'intervento straordinario con gli interventi dei Ministeri e delle Regioni. I pareri del comitato possono essere inviati al Parlamento. 2

Il comitato di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1971, numero 853 (3), è soppresso. 3

● **Art. 4** — (*Attività della Cassa per il Mezzogiorno e degli Enti collegati a richiesta delle Regioni*)

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato di cui al 1

(2) La legge 5 agosto 1978, n. 480 — Conversione in legge del decreto legge 21 luglio 1978, n. 383, ha modificato la composizione del comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali come segue: "Il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali è composto dai presidenti delle giunte delle suddette regioni e da tre consiglieri di ciascuna di esse, eletti dai rispettivi consigli regionali con voto limitato a due e in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 9 del presente testo unico il comitato esprime, entro trenta giorni, il proprio parere sui programmi annuali della Cassa per il Mezzogiorno, e degli enti collegati, da sottoporre all'approvazione del Ministro".

(3) Legge 6 ottobre 1971, n. 853, art. 1, comma terzo: "Al fine di garantire la partecipazione delle Regioni meridionali alla determinazione degli interventi previsti dalla presente legge è costituito, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, un Comitato composto dai Presidenti delle Giunte delle Regioni meridionali o da assessori incaricati, che formula proposte ed esprime pareri su tutte le questioni che il Ministro, ai sensi della presente legge, deve sottoporre al CIPE".

segue art. 4

precedente articolo 3, può autorizzare la Cassa e gli Enti collegati a prestare alle Regioni meridionali, che ne facciano richiesta, consulenza ed assistenza tecnica mediante la predisposizione di progettazioni e di studi, indagini e ricerche connesse, concernenti progetti regionali ed interventi di sviluppo economico e sociale di competenza regionale.

Con la stessa procedura, e soltanto a richiesta delle Regioni, degli Enti locali e dei loro consorzi nonché delle comunità montane, la Cassa e gli Enti collegati possono essere autorizzati a realizzare, con le modalità da stabilire in apposite convenzioni, gli interventi di cui al precedente comma, utilizzando i mezzi finanziari delle Regioni meridionali interessate. 2

Ferma restando l'autorizzazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, i limiti ed i contenuti della consulenza ed assistenza tecnica saranno definiti secondo le modalità che verranno stabilite in apposite convenzioni da stipulare con le Regioni competenti. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può altresì autorizzare la Cassa e gli enti collegati a svolgere le attività necessarie per l'acquisizione e l'archiviazione dei dati inerenti lo sviluppo economico, sociale e territoriale delle Regioni meridionali, nonché a prevedere progetti volti alla elaborazione dei dati di interesse degli organi regionali e degli enti dipendenti. 3

La Cassa per il Mezzogiorno e gli Enti collegati possono avvalersi, per l'espletamento di tale specifica attività, anche delle istituzioni già operanti nel Mezzogiorno. 4

● **Art. 5** – *(Ristrutturazione organizzativa e funzionale della Cassa per il Mezzogiorno)*

La Cassa per il Mezzogiorno attua esclusivamente gli interventi statali previsti nel programma approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 1 e gli interventi regionali che ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 della presente legge, possono essere ad essa affidati dalle Regioni meridionali nelle materie di loro competenza. 1

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Cassa per il Mezzogiorno, sulla base delle direttive all'uopo formulate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (3 bis), sentito il Comitato di cui all'articolo 3 della presente legge, provvederà alla propria ristrutturazione organizzativa e funzionale finalizzata all'espletamento dei compiti di cui al precedente comma realizzando la massima utilizzazione di tutto il personale in servizio, anche attraverso l'istituzione di corsi di riconversione e riqualificazione, di formazione e di aggiornamento. 2

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge si procederà alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, di cui all'articolo 10 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 formato dal Presidente e da 18 membri scelti tra esperti di particolare competenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Consiglio dei ministri, previa comunicazione dei nominativi alla Commissione di cui all'articolo 2. (4) 3

(3 bis) Le direttive del ministro sono state formulate con lettera dell'8 agosto 1977, n. 3691

(4) Il decreto legge 21 luglio 1978, n. 383, convertito nella legge 5 agosto 1978, n. 480, modifica la composizione del Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno come segue: "La Cassa per il Mezzogiorno è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un presidente e da sette membri, scelti tra esperti di particolare

*segue art. 5*

Dei membri del consiglio, nove saranno designati dalle Regioni Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna (5). 4

Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e tre supplenti e dura in carica tre anni. I suoi componenti possono essere riconfermati per un altro triennio. 5

● **Art. 6** – *(Completamento e trasferimento di opere alle Regioni)*

Le opere di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 16 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 (6), e all'articolo 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modifiche, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868 (7), incluse nei programmi approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla data del 6 marzo 1976 e corredate dai relativi progetti esecutivi, sono realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 (8), mediante concessione agli Enti locali e agli enti pubblici interessati. 1

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata altresì, in deroga alle norme procedurali vigenti, a completare direttamente o mediante concessione agli Enti locali interessati, gli interventi di cui all'articolo 30 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 (9), e della legge 27 gennaio 1962, n. 7 (10), ivi compresi i restauri conservativi di edifici destinati a pubblici servizi, per un 2

---

e riconosciuta competenza ed esperienza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Consiglio dei Ministri, previa comunicazione dei nominativi alla Commissione parlamentare per il Mezzogiorno di cui all'art. 4".

(5) Tale disposizione è decaduta con il decreto legge segnalato alla precedente nota (4).

(6) Legge 6 ottobre 1971, n. 853, art. 16, commi primo, secondo e terzo:

"La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a proseguire gli interventi nelle materie che saranno trasferite alle Regioni, ai sensi del primo comma del precedente articolo 4.

Agli interventi di cui al comma precedente, per almeno 600 miliardi di lire, da impegnare con priorità per l'intervento straordinario nell'agricoltura e nelle opere civili di cui all'articolo unico della legge 15 aprile 1971, n. 205, la Cassa provvede con la dotazione complessiva autorizzata dal successivo articolo 17 in favore della Cassa medesima per il quinquennio 1971-75. Le somme non impegnate alla data del trasferimento delle funzioni alle Regioni, saranno destinate al Fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per essere utilizzate ai sensi del precedente articolo 4 a favore delle regioni meridionali.

La Cassa per il Mezzogiorno, sulla base delle direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è tenuta a provvedere alla completa realizzazione dei programmi approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 6, primo comma, lettera a) del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, nonché alla definizione delle domande di contributo nei settori dell'artigianato e della pesca, presentante, ai sensi degli articoli 118 e 120 del citato testo unico, entro il termine del 31 dicembre 1970".

(7) La legge 27 dicembre 1973, n. 868, concerne "Interventi a favore delle popolazioni dei comuni interessati dalla infezione colerica dell'agosto e settembre 1973". In particolare, l'art. 9 disciplina gli interventi inerenti alla costruzione, adeguamento o ripristino di reti idriche interne e fognarie, nonché di impianti di depurazione e di trattamento di rifiuti solidi urbani.

(8) L'art. 32 del T.U. 30 giugno 1967, n. 1523, riguarda i sistemi di esecuzione delle opere di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.

(9) La legge 5 febbraio 1970, n. 21, concerne "Provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e 1968". In particolare, il riferimento riguarda gli interventi per l'attuazione del risanamento delle zone e dei mandamenti delimitati dal piano regolatore generale di Palermo.

(10) Legge 27 gennaio 1962, n. 7, concernente "Provvedimenti a favore del Comune di Napoli".

*segue art. 6*

ammontare massimo di nuova spesa, rispettivamente, di 40 miliardi e 80 miliardi di lire. La Cassa per il Mezzogiorno è altresì autorizzata a completare gli interventi di cui agli articoli 16, 17 e 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 (11), e successive modifiche, entro il limite massimo di 15 miliardi di lire.

Al finanziamento delle opere di cui ai precedenti commi e delle iniziative alberghiere, ai sensi dell'articolo 125 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 (12), già in esercizio alla data del 6 marzo 1976 e non previste al primo comma, lettera b) dell'articolo 7, si provvede con l'assegnazione, a carico dello stanziamento di cui all'articolo 22, della somma di lire 1.600 miliardi. 3

Il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo 16 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 (13), sono soppressi. 4

Tutte le opere già realizzate e collaudate ed ancora gestite dalla Cassa, sono trasferite alle Regioni entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con i criteri e le modalità indicate dal Comitato di cui all'articolo 3. Analogamente verranno trasferite alle Regioni le opere che saranno successivamente ultimate e collaudate. 5

La Cassa è autorizzata altresì a fornire alle Regioni un contributo finanziario una tantum di lire 35 miliardi a favore degli Enti di bonifica, destinato al risanamento delle passività pregresse derivanti dall'esecuzione di opere ed attività pubbliche. 6

Le Regioni, a loro volta, provvederanno al conseguente eventuale passaggio delle opere stesse ai soggetti destinatari. La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata per non oltre un quadriennio dalla data del trasferimento, a fornire assistenza tecnica e contributi finanziari per la manutenzione e gestione delle opere anzidette, sulla base dei criteri indicati dal Comitato di cui all'articolo 3. 7

Il personale periferico della Cassa per il Mezzogiorno impegnato nell'esercizio delle opere anzidette è anch'esso trasferito alle Regioni, con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le Regioni interessate. Esso conserva i diritti acquisiti sotto forma di assegno personale assorbibile dai futuri miglioramenti, ai sensi del terzo e quarto comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (14), e comunque le posizioni economiche e di carriera, nonché la complessiva anzianità di servizio maturata. 8

Al personale di cui al comma precedente si applicano le normative transitorie previste dalle singole Regioni in ordine al primo inquadramento del personale statale trasferito alle Regioni. 9

---

(11) La legge 5 ottobre 1962, n. 1431, concerne "Provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962" nelle provincie di Avellino e di Caserta. In particolare, gli articoli 16, 17 e 21 riguardano: a) la costruzione, ricostruzione o riparazione di fabbricati rurali e di annesse pertinenze; b) opere pubbliche ed espropriazioni connesse alla realizzazione di piani di ricostruzione.

(12) L'art. 125 del T.U. 30 giugno 1967, n. 1523, concerne le agevolazioni finanziarie per iniziative alberghiere (finanziamenti a tasso agevolato e contributi a fondo perduto).

(13) Vedi nota (6).

(14) Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, concerne "Nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo".

• **Art. 7** – *(Interventi delle Regioni e relativi stanziamenti)*

L'intervento delle Regioni finanziato con la presente legge si attua mediante: 1

a) la realizzazione delle opere incluse nei programmi approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla data del 6 marzo 1976, non ancora corredate da progetto esecutivo, trasferite alle Regioni competenti per territorio ai fini della loro esecuzione;

b) la concessione da parte delle Regioni delle agevolazioni di cui all'articolo 125 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 riguardante le iniziative alberghiere per le quali non sia intervenuta decisione di ammissione ad istruttoria bancaria alla data del 6 marzo 1976;

c) i progetti regionali di sviluppo per la realizzazione di iniziative organiche a carattere intersettoriale per lo sviluppo di attività economiche in specifici territori e settori produttivi.

Al finanziamento degli interventi di cui alle lettere precedenti, si provvede con l'assegnazione, a carico dello stanziamento di cui all'articolo 22, di lire 2.000 miliardi, la cui ripartizione tra le Regioni interessate viene effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro per le Regioni, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 3, nonché con il fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (15). 2

Nella utilizzazione dello stanziamento di cui al precedente comma saranno considerate prioritariamente le esigenze dell'agricoltura meridionale. 3

Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo della celerità di attuazione dei progetti di sviluppo regionali, nonché delle altre opere di competenza regionale, finanziate con i fondi di cui alla presente legge, le Regioni interessate hanno facoltà di avvalersi delle procedure di cui all'articolo 29 e, per quanto applicabili, agli articoli 30, 31 e 32 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 (16), anche in deroga alle vigenti leggi dello Stato in materia di contabilità regionale. 4

• **Art. 8** – *(Progetti speciali)*

I progetti speciali di cui all'articolo 1, aventi natura interregionale o rilevante interesse nazionale, prevedono la realizzazione di interventi organici a carattere intersettoriale per lo sviluppo di attività economiche e sociali in specifici territori e settori produttivi. Essi possono comprendere l'esecuzione di infrastrutture, anche per la localizzazione industriale, e interventi per l'utilizzazione e la salvaguardia delle risorse naturali e dell'ambiente anche con iniziative di interesse scientifico e tecnologico; l'attuazione di complessi organici di opere e servizi relativi all'attrezzatura di aree metropolitane e di nuove zone di sviluppo; la realizzazione ed il potenziamento di strutture commerciali per la valorizzazione delle produzioni meridionali, specie per i prodotti agricolo-alimentari; lo svolgimento 1

(15) Si tratta del "Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo".

(16) Gli articoli richiamati concernono la "Dichiarazione di pubblica utilità delle opere" (art. 29), la "Progettazione, direzione e collaudo delle opere" (art. 30), la "Approvazione dei progetti" (art. 31), e la "Esecuzione delle opere" (art. 32).

segue art. 8

di attività di promozione e di sostegno tecnico-finanziario a favore di forme associative tra piccoli produttori, ed ogni altra iniziativa ritenuta necessaria alla attuazione delle finalità del progetto direttamente collegata agli obiettivi produttivi ed occupazionali (17).

I progetti speciali debbono osservare le destinazioni del territorio stabilite dai piani urbanistici e, in mancanza, dalle direttive dei piani regionali di sviluppo. 2

I progetti speciali sono predisposti, in attuazione del programma di cui all'articolo 1, dalle 3

(17) Per l'attuazione di progetti speciali nel settore dell'agricoltura, sono da segnalare alcune disposizioni legislative — precedenti alla legge 183 — contenute nel decreto legge 24 febbraio 1975, n. 26 — Disposizioni urgenti per il credito all'agricoltura, convertito nella legge 23 aprile 1975, n. 125; e nella legge 16 ottobre 1975, n. 493. Di tali provvedimenti si riproducono gli articoli interessati.

*Decreto-legge 24 febbraio 1976, n. 26; artt. 13 e 13 bis:*

**art. 13** — "In relazione all'attuazione dei progetti speciali in agricoltura previsti dall'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, alle imprese agricole, singole o associate, possono essere concessi, nei casi non previsti dall'art. 141 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, prestiti di esercizio a tasso agevolato nonché le anticipazioni finanziarie di cui al terzo comma dell'art. 75 del testo unico medesimo e anticipazioni a tasso agevolato su contributi statali, regionali o delle Comunità europee.

I tassi di interesse su tali operazioni sono fissati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Per consentire l'applicazione dei tassi di interesse nelle misure fissate, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a concedere agli istituti di credito, con i criteri e le modalità determinate dal Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, un concorso negli interessi sulle singole operazioni di prestito e di anticipazione, oppure a costituire fondi di rotazione regolati da apposite convenzioni in conformità del settimo comma dell'art. 141 del citato testo unico.

I prestiti di cui al presente articolo sono assistiti, nei casi consentiti, dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia, di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, con i criteri e le modalità previste dalle stesse disposizioni.

La trattenuta dello 0,20 per cento che gli istituti di credito, ai sensi della lettera a), comma nono, dell'art. 141 del predetto testo unico operano all'atto della prima somministrazione sull'importo originario dei mutui assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario, viene ridotta allo 0,10 per cento per le operazioni di prestito di esercizio previste dal presente articolo e non viene ripetuta nel caso di proroga o rinnovo dell'operazione medesima".

**art. 13 bis** — "Per la realizzazione di opere di carattere privato per il rimboschimento, il miglioramento, la ricostruzione e la trasformazione boschiva, comprese le connesse opere di viabilità, di recinzione e di prevenzione degli incendi, necessarie all'attuazione dei progetti speciali di cui all'articolo 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, riguardante la forestazione, la Cassa per il Mezzogiorno concede contributi in conto capitale nella misura del 75 per cento della spesa ammissibile. L'erogazione del contributo viene effettuata in relazione allo stato di avanzamento dei lavori rilasciata dagli uffici competenti, con trattenuta del 25 per cento da erogarsi dopo il collaudo.

Per la parte di spesa non coperta dal contributo in conto capitale, sono concessi mutui a tasso agevolato da parte degli istituti di credito agrario all'uopo designati dal Ministro per il tesoro. Il tasso di interesse è determinato con le modalità fissate al secondo comma del precedente articolo 13.

Ai titolari dei provvedimenti di concessione dei contributi di cui al primo comma del presente articolo possono essere concesse anticipazioni a tasso agevolato la cui misura, i criteri e le modalità sono fissati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Per consentire l'applicazione del tasso di interesse sui mutui e sulle anticipazioni previsti rispettivamente dai commi secondo e terzo del presente articolo, la Cassa è autorizzata a provvedere con gli stessi criteri indicati al terzo comma del precedente articolo 13".

*Legge 16 ottobre 1975, n. 493:*

**art. 13** — "Per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, con precedenza per quelli suscettibili di immediata esecuzione, è autorizzato a favore della Cassa medesima lo stanziamento di lire 1.000 miliardi.

Ferma restando la facoltà per la Cassa per il Mezzogiorno di poter assumere impegni fino a concorrenza dello stanziamento anzidetto, alla iscrizione nel bilancio dello Stato delle somme da trasferire alla Cassa si procederà in relazione alle esigenze di pagamento indicate, semestralmente, dalla Cassa medesima al Ministero del tesoro.

Dello stanziamento medesimo saranno riservate per il settore agricolo le seguenti somme:

- a) lire 200 miliardi per l'esecuzione di opere di irrigazione;
- b) lire 50 miliardi per la concessione di contributi e di anticipazioni finanziarie a favore di cooperative agricole e loro consorzi, enti di sviluppo ed associazioni di produttori agricoli, per la promozione ed il potenziamento delle strutture di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, purché in ogni caso negli organi deliberanti la maggioranza sia riservata ai produttori agricoli;
- c) lire 50 miliardi per interventi straordinari finalizzati alla protezione del suolo con particolare riguardo alla forestazione.

La individuazione delle spese e degli interventi di cui al precedente comma sarà effettuata dalla Cassa per il Mezzogiorno, d'intesa con le Regioni meridionali.

In ogni caso una quota non inferiore alla metà dell'intero stanziamento di cui al primo comma, dovrà essere destinata alla realizzazione di interventi previsti nei progetti speciali".

*segue art. 8*

Regioni meridionali o dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, previa elaborazione progettuale e tecnica della Cassa e degli Enti ad essa collegati.

I progetti sono sottoposti dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno al CIPE, il quale adotta le conseguenti delibere ivi comprese le definitive determinazioni territoriali, temporali e finanziarie e quelle relative ai tempi per l'esecuzione, stabilendo criteri e modalità per la realizzazione dei progetti stessi anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di procedure amministrative, nonché l'indicazione di massima, fatte salve le competenze regionali, dei principali soggetti pubblici e privati direttamente interessati alla realizzazione dei singoli interventi. 4

All'attuazione delle deliberazioni del CIPE previste nel precedente comma provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il quale approva altresì i programmi annuali della Cassa per l'esecuzione dei progetti speciali. 5

La realizzazione dei progetti speciali è affidata alla Cassa per il Mezzogiorno, la quale è autorizzata ad eseguire a suo totale carico, anche in deroga alla legislazione vigente, tutti gli interventi previsti nei progetti stessi. 6

La Cassa per il Mezzogiorno può affidare, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, anche in forma unitaria, la progettazione e l'esecuzione delle opere, ove occorra in deroga a disposizioni vigenti in materia di procedura, mediante confronto concorrenziale tra le diverse soluzioni tecniche ed economiche. 7

Gli articoli 2 e 3 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 (18), sono soppressi. 8

● **Art. 9** — *(Delega per la ristrutturazione delle attività degli enti collegati)*

Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, disposizioni per la ristrutturazione e il riordinamento delle attività attribuite dalla legislazione vigente alle società finanziarie Nuove iniziative per il Sud S.p.A. (INSUD), Finanziaria agricola meridionale S.p.A. (FINAM) e Finanziaria meridionale S.p.A. (FIME), nonché all'Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM) e al Centro di formazione e studi (FORMEZ), in conformità dei seguenti criteri: 1

- a) revisione delle funzioni svolte dai predetti organismi ai fini di una effettiva promozione dello sviluppo nei territori meridionali;
- b) adeguamento dei criteri di attribuzione delle funzioni medesime in relazione alle esigenze di un efficace coordinamento tra le attività dei predetti organismi;
- c) possibilità di utilizzare per le attività di promozione e di assistenza delle iniziative produttive nel Mezzogiorno mezzi finanziari anche esteri, sulla base delle direttive del programma di cui all'articolo 1;
- d) previsione di adeguati raccordi con gli interventi di competenza delle Regioni;

(18) Gli articoli 2 e 3 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, concernono disposizioni sui progetti speciali di interventi organici e sulle relative procedure di approvazione ed esecuzione.

segue art. 9

e) necessità di un più organico coordinamento fra le attività svolte dai predetti organismi nel Mezzogiorno e l'attività svolta da organismi simili nelle restanti parti del territorio nazionale:

f) attribuzione al CIPE delle decisioni relative ai programmi ed ai conferimenti finanziari agli organismi medesimi.

Le disposizioni di cui al comma precedente sono adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e del tesoro, sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 2 della presente legge (18 bis). 2

## TITOLO II — INCENTIVAZIONE DELLE INIZIATIVE INDUSTRIALI

### ● Art. 10 — (Contributo in conto capitale alle iniziative nel Mezzogiorno)

Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, alla riattivazione ed all'ampliamento di stabilimenti industriali, il contributo in conto capitale previsto dall'articolo 102 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 (19), può essere concesso nelle misure appresso indicate con riferimento ai seguenti scaglioni di investimenti fissi: 1

- 1) da 200 milioni e fino a 2 miliardi di lire: 40 per cento;
- 2) sull'ulteriore quota eccedente i 2 miliardi di lire e fino a 7 miliardi: 30 per cento;
- 3) sull'ulteriore quota eccedente i 7 miliardi di lire e fino a 15 miliardi: 20 per cento;
- 4) sull'ulteriore quota eccedente i 15 miliardi di lire: 15 per cento.

Il contributo di cui al numero 1) del comma precedente è esteso alle iniziative industriali, ivi comprese quelle promosse da imprese artigiane, che realizzino o raggiungano investimenti fissi inferiori a 200 milioni di lire, con le modalità previste dall'articolo 10, comma ventitreesimo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853 (20). 2

In caso di ampliamento e riattivazione di stabilimenti preesistenti, l'appartenenza delle iniziative agli scaglioni di investimenti di cui ai precedenti commi del presente articolo, e quindi la misura del contributo in conto capitale, è determinata tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici, ai quali vanno sommati i nuovi investimenti; nell'ipotesi di riattivazione sono ammessi a contributo soltanto i nuovi investimenti. 3

X Il contributo in conto capitale di cui ai primi due commi del presente articolo, può essere aumentato di un quinto a favore di specifici settori da sviluppare prioritariamente nel Mezzogiorno, indicati periodicamente dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (21). 4

(18 bis) Vedi pag. 87. "Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 12 agosto 1978 — Disposizioni per la ristrutturazione ed il riordinamento degli Enti collegati alla Cassa per il Mezzogiorno".

(19) L'art. 102 del T.U. 30 giugno 1967, n. 1523, riguarda i "Contributi per la realizzazione e l'ampliamento di impianti industriali".

(20) Legge 6 ottobre 1971, n. 853, art. 10, comma ventitreesimo: "Per tali iniziative, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a stipulare — per i servizi di assistenza tecnica, commerciale e per i finanziamenti — apposite convenzioni con l'Ente nazionale per l'artigianato e la piccola industria (ENAPI)".

(21) Vedi pag. 105.

segue art. 10

Un ulteriore aumento del contributo, sempre nella misura di un quinto, può essere concesso alle iniziative che si localizzano nelle zone riconosciute particolarmente depresse con la stessa procedura di cui al precedente comma, previa delimitazione effettuata dalle Regioni sulla base di indicatori oggettivi, quali il tasso di emigrazione, il tasso di popolazione attiva occupata ed il rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente, desumibili dai dati dei due ultimi censimenti ISTAT (22). 5

Il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, può altresì deliberare la sospensione temporanea o l'esclusione dell'ammissibilità a contributo nei confronti di nuove iniziative in specifici settori o in determinate zone in relazione a considerazioni oggettive o a valutazioni di opportunità settoriale (23). 6

Le sopraindicate misure del contributo in conto capitale sono riferite agli investimenti fissi comprendenti le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature, comprese quelle per la conservazione e il trasporto dei prodotti. Il contributo può essere altresì concesso per gli impianti commerciali e di servizi, ubicati nel Mezzogiorno, costituenti complessi organici o strutture ed infrastrutture polivalenti, anche intersettoriali, a tecnologia avanzata, secondo i criteri e le modalità fissati dal CIPE (24), anche per quanto riguarda il coordinamento con le agevolazioni creditizie previste dalla legislazione vigente. 7

I complessi industriali articolati in più stabilimenti sono considerati unitariamente, ai fini della misura del contributo, quando gli stabilimenti siano ubicati nello stesso comune, ovvero siano contigui. Lo stesso criterio si applica anche nel caso che tali stabilimenti ubicati nello stesso comune ovvero contigui, facciano capo a imprese giuridicamente distinte, ma con collegamenti di carattere tecnico, finanziario e organizzativo che configurino l'appartenenza ad un medesimo gruppo. 8

• Art. 11 – (Condizioni di ammissibilità al contributo, disciplina del parere di conformità e istruttoria delle domande)

La concessione del contributo di cui al precedente articolo 10 per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a 2 miliardi di lire è deliberata dalla Cassa per il Mezzogiorno, previa istruttoria tecnico-finanziaria degli istituti di credito a medio termine abilitati, in conformità delle direttive emanate dal CIPE (25), su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. 1

La Cassa per il Mezzogiorno comunica mensilmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno le iniziative ammesse a contributo a norma del comma precedente; l'erogazione viene effettuata se il Ministro entro 30 giorni dalla comunicazione non si esprime in senso contrario. 2

(22) La direttiva del CIPE per le zone riconosciute particolarmente depresse non è stata ancora emanata. Al punto 15 delle direttive del suddetto Comitato per la concessione delle agevolazioni finanziarie (vedi pag. 102), si dispone che nella determinazione di tali zone le Regioni "terranno conto dell'esigenza di adottare criteri che evitino una ingiustificata parcellizzazione delle aree".

(23) Vedi punto 3 (pag. 98) delle direttive del CIPE per la concessione delle agevolazioni finanziarie.

(24) Vedi punto 24 (pag. 103) delle direttive del CIPE per la concessione delle agevolazioni finanziarie.

(25) Vedi pagg. 97-104.

*segue art. 11*

Per le iniziative con investimenti fissi superiori a 2 miliardi di lire e fino all'importo di 15 miliardi, l'ammissione al contributo di cui al precedente articolo 10 è subordinata al preventivo accertamento della conformità della singola iniziativa, sia ai criteri fissati dal CIPE, sia alle destinazioni territoriali previste nei piani urbanistici predisposti ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti, ivi compresi i piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale. 3

A tale accertamento provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno entro il termine fissato dal decreto di cui al decimo comma del presente articolo, avvalendosi della Cassa per il Mezzogiorno e degli Enti ad essa collegati anche per la valutazione delle infrastrutture necessarie, nonché degli istituti di credito a medio termine abilitati, i quali ultimi dovranno effettuare una valutazione tecnico-economica dell'iniziativa, con particolare riguardo alla consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa promotrice e alla congruità dei mezzi finanziari all'uopo destinati. 4

Nel caso in cui l'accertamento abbia esito positivo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno rilascia il parere di conformità nel quale sono indicati sia la misura del contributo riconosciuta all'iniziativa industriale e le eventuali infrastrutture necessarie alla localizzazione dei relativi impianti da realizzarsi a carico della Cassa per il Mezzogiorno e di altre amministrazioni interessate, sia gli impegni finanziari che la Cassa medesima deve assumere a valere sui propri fondi di bilancio. 5

Il parere con l'esito dell'accertamento di conformità è comunicato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, oltre che alla Cassa per gli adempimenti di competenza previsti dall'articolo 102 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 (26), anche agli istituti di credito e agli interessati. Il primo comma dell'articolo 103 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 (27), è soppresso. 6

Le determinazioni assunte nel parere di conformità sono vincolanti nei confronti della Cassa, degli enti collegati e di tutte le amministrazioni interessate. 7

Il parere di conformità ha validità di 24 mesi e decade se entro tale termine la realizzazione della iniziativa non ha raggiunto un avanzamento pari almeno al 20 per cento degli investimenti fissi. 8

Lo stato di realizzazione dell'iniziativa viene accertato dalla Cassa per il Mezzogiorno. 9

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, saranno definite le procedure per la concessione del contributo di cui al precedente articolo, in modo da assicurare, sia la massima snellezza e rapidità delle procedure, anche mediante l'indicazione della documentazione necessaria e la fissazione dei termini per il compimento dei singoli atti, sia la effettuazione delle erogazioni delle somme, dovute sulla base degli stati di avanzamento dei lavori (28). 10

---

(26) Si tratta degli adempimenti per la concessione dei contributi a fondo perduto per la realizzazione di impianti industriali.

(27) Il primo comma dell'art. 103 del T.U. 30 giugno 1967, n. 1523, prevedeva che l'ammissione alle agevolazioni fosse subordinata "al preventivo accertamento della conformità dei singoli progetti ai criteri fissati dal piano di coordinamento" e che all'accertamento provvedesse "il Ministro per gli interventi Straordinari nel Mezzogiorno, sentito, limitatamente alla concessione dei finanziamenti, il Ministro per l'industria, commercio ed artigianato".

(28) Vedi pagg. 55-66: "Decreto ministeriale 22 gennaio 1977" — Procedure per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, alle iniziative industriali con investimenti fissi non superiori a 15 miliardi".

*segue art. 11*

Entro sei mesi dalla presentazione della documentazione relativa all'ultimazione dei lavori si procede, sulla base di collaudo, alla liquidazione del saldo. 11

Ai fini della concessione del contributo di cui al precedente articolo, sono escluse le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della domanda di ammissione al contributo stesso o della richiesta di parere di conformità corredate dalla documentazione necessaria. 12

• **Art. 12** — *(Procedura per l'ammissibilità al contributo delle iniziative di grandi dimensioni e per l'esecuzione delle infrastrutture)*

Per le iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori ai 15 miliardi di lire l'ammissione al contributo previsto al precedente articolo 10, viene deliberata dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, previa istruttoria della Cassa che si avvale degli istituti di credito a medio termine abilitati. Tale delibera definisce anche i termini, da osservare a pena di decadenza, per la costruzione degli stabilimenti, nonché sentita la Regione interessata, le infrastrutture che devono essere realizzate a carico della Cassa per il Mezzogiorno, i termini per la loro esecuzione e gli impegni finanziari che la Cassa deve assumere a valere sui propri fondi di bilancio. 1

Con la stessa delibera, ove le iniziative non abbiano ancora ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 (29), il CIPE esprime la propria valutazione sulla loro conformità rispetto agli indirizzi di programmazione economica e in relazione al livello di congestione della zona di prevista localizzazione degli impianti, congiuntamente o alternativamente alla disponibilità di manodopera nella zona medesima. 2

All'attuazione della delibera di cui ai precedenti commi provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con i criteri e le modalità, in quanto applicabili, di cui al precedente articolo 11. 3

La Cassa per il Mezzogiorno ogni sei mesi invia al Ministro per il Mezzogiorno una relazione sullo stato di esecuzione delle infrastrutture previste dai pareri di conformità con la indicazione degli impegni finanziari assunti e delle erogazioni effettuate, dei tempi previsti e di quelli osservati nella esecuzione delle opere. 4

Per accelerare la esecuzione delle infrastrutture industriali nelle Aree e nei Nuclei di sviluppo industriale, i consorzi di cui all'articolo 144 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 (30), possono avvalersi di consorzi di imprese, o di singole imprese, ivi comprese 5

(29) L'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, che riguarda l'autorizzazione a nuovi impianti industriali o l'ampliamento di quelli preesistenti, è stato modificato dall'articolo 3 del Decreto Legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito nella legge 24 maggio 1976, n. 350 (vedi *Allegato*, pagg. 141-149).

(30) L'art. 144 del T.U. 30 giugno 1967, n. 1523, stabilisce che, allo scopo di favorire nuove iniziative industriali di cui sia prevista la concentrazione in una determinata zona, i comuni, le provincie, le Camere di Commercio e gli altri enti interessati possono costituirsi in Consorzi, al fine di assicurare l'esecuzione, in concessione, delle opere di attrezzatura della zona di competenza della Cassa per il Mezzogiorno e di quelle di competenza dei Consorzi stessi, nonché di svilupparle e di gestirle.

segue art. 12

le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui alla presente legge, sulla base di apposite convenzioni anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di procedure, salvo il confronto concorrenziale tra le diverse soluzioni tecniche ed economiche.

● **Art. 13** — *(Agevolazioni per gli uffici delle imprese industriali, per le imprese di progettazione, per i centri di ricerca)*

Gli uffici direzionali, amministrativi, commerciali e tecnici delle imprese con stabilimenti industriali operanti in territori meridionali, se localizzati nei territori medesimi, anche a seguito di decentramento, ed anche se disgiunti dagli impianti industriali, nonché le imprese di progettazione industriale che si localizzano nei territori suddetti, sono parificati agli impianti industriali ai fini della concessione del contributo in conto capitale di cui al precedente articolo 10, qualora abbiano una dimensione occupazionale non inferiore a 50 addetti. 1

La concessione del contributo di cui al comma precedente è disciplinata dalle norme di cui agli articoli 11 e 12. Non sono ammesse a contributo le spese relative ad immobili per gli uffici. 2

Per l'impianto, l'ampliamento e lo sviluppo di centri di ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riguardo a quelli finalizzati ad attività produttive, anche se collegati a imprese ed anche se realizzati in forma consortile, può essere concesso un contributo in conto capitale nella misura del 50 per cento, purchè il centro dia occupazione a non meno di 25 ricercatori. 3

La concessione del contributo di cui al comma precedente è subordinata: 4

- a) al parere di conformità rilasciato a norma degli articoli 11 e 12, se gli investimenti superano i 2 miliardi di lire;
- b) al vincolo di destinazione degli immobili di durata non inferiore a 15 anni e delle attrezzature per una durata variabile in funzione del tipo di attrezzatura e della eventuale finalità specifica della ricerca.

Sulla base delle direttive del CIPE il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con proprio decreto (31) da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, stabilisce i criteri e le procedure per la concessione del contributo ai centri di ricerca, nonché le modalità per la determinazione delle spese ammissibili e per l'espletamento di specifici controlli, anche periodici, da parte della Cassa. 5

Per i centri di ricerca di cui al terzo comma del presente articolo, è concesso lo sgravio contributivo di cui all'articolo 14 della presente legge, limitatamente agli oneri a carico del datore di lavoro. 6

(31) Le direttive del CIPE sono riportate nelle pagg. 116-118. Il decreto ministeriale 10 agosto 1977 — Concessione di agevolazioni ai Centri di ricerca scientifica e tecnologica ubicati nel Mezzogiorno — è riportata a pag. 81.

● **Art. 14** — *(Sgravio sugli oneri contributivi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale)*

Per i nuovi assunti dal 1° luglio 1976 al 31 dicembre 1980, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 giugno 1976 nelle aziende artigiane e nelle imprese alberghiere come tali classificate a norma della legge 30 dicembre 1937, n. 2651 (32), modificata con legge 18 gennaio 1939, n. 382 (33), nonché nelle aziende industriali operanti nei settori che saranno indicati dal CIPE (34), lo sgravio contributivo di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (35), e successive modificazioni e integrazioni, è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, sino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986 sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS (36).

● **Art. 15** — *(Delega per il coordinamento degli incentivi nazionali e meridionali)*

Il Governo della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 2, è delegato ad emanare su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per il tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni (37) occorrenti per unificare e riordinare la disciplina vigente in materia di credito agevolato per il settore industriale, con esclusione di quello relativo alla riorganizzazione, ricostruzione e riconversione (37 bis) anche coordinando gli incentivi industriali in vigore per altri territori e per specifici settori con gli incentivi previsti per le iniziative industriali nel Mezzogiorno e modificando a tal fine le norme vigenti sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituzione di un fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, destinato nella misura del 65 per cento ai territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 (38) e nella misura del 35 per cento al restante territorio

(32) La legge 30 dicembre 1937, n. 2651, concerne "Norme per la classificazione degli alberghi e delle pensioni".

(33) La legge 18 gennaio 1939, n. 382, concerne modifiche alla normativa (vedi nota precedente) per la classificazione degli alberghi e delle pensioni.

(34) Le direttive in materia, deliberate dal CIPE il 31 maggio 1977, sono riportate a pag. 115.

(35) Si tratta dello sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, dalle aziende industriali ed artigiane che impiegano dipendenti nei territori rientranti nell'area di intervento della Cassa per il Mezzogiorno.

(36) Per i dipendenti in forza alla data del 30 giugno 1976 è conservata fino al 31 dicembre 1980 la riduzione dei contributi assicurativi dovuti all'INPS fino ad un massimo del 30% delle retribuzioni assoggettate dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

(37) Vedi pag. 35: "Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976 — Disciplina del credito agevolato al settore industriale".

(37 bis) Questo ambito d'intervento è ora regolato dalla legge 12 agosto 1977, n. 675 — "Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore".

(38) In base alle disposizioni vigenti i territori meridionali agevolati — cui si fa riferimento anche in numerosi altri articoli della legge — comprendono: le regioni Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, nonché: le provincie di Frosinone e Latina; i comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina (Roma - in parte; Ardea; Pomezia; Albano Laziale - in parte; Ariccia; Genzano - in parte; Lanuvio; Velletri - in parte; Anzio; Nettuno); i Comuni della provincia di Rieti compresi nell'ex Circondario di Cittaducale (Accumoli; Amatrice; Cittareale; Leonessa; Posta; Borbona; Cantalice; Micigliano, Antrodoto; Castel S. Angelo; Cittaducale; Borgo Velino; Rieti - limitatamente alla frazione di Vazia; Petrella Salto; Fiamignano; Pescorocchiano; Borgorese); in Toscana, le isole d'Elba, del Giglio e di Capraia; i Comuni della provincia di Ascoli Piceno, inclusi nel comprensorio di bonifica del Tronto (Grottammare; Ripatransone; S. Benedetto del Tronto - in parte, Monteprandone; Acquaviva Picena; Monsampolo del Tronto; Offida; Castorano; Spinetoli; Colli del Tronto; Castel di Lama; Maltigliano; Appignano del Tronto; Castignano; Folignano; Ascoli Piceno; Rotella; Force; Venarotta; Roccafiuvione; Palmiano; Comunanza; Acquasanta; Montegallo; Arquata del Tronto).

*segue art. 15*

nazionale, con stanziamenti iscritti in separati capitoli del bilancio dello Stato; concessione del contributo in conto interessi sulla base, rispettivamente, delle norme del suddetto testo unico e della legge 6 ottobre 1971, n. 853 (39) per i territori meridionali e della legge 30 luglio 1959, n. 623 (40) e successive modificazioni ed integrazioni per il restante territorio nazionale, apportando anche, nell'ambito delle rispettive procedure, le modifiche necessarie a rendere più sollecita l'erogazione;

b) riserva del credito agevolato alle sole imprese con capitale investito non superiore a 7 miliardi di lire che realizzino programmi di investimento per nuove iniziative, ampliamenti e ammodernamenti non superiore a 5 miliardi di lire, nelle zone di cui alla lettera f); alle sole imprese con capitale investito non superiore a 4 miliardi di lire che realizzino programmi di investimento per nuove iniziative, ampliamenti e ammodernamenti non superiore a 3 miliardi di lire nelle zone di cui alla lettera g); alle sole imprese con capitale investito non superiore a 4 miliardi di lire che realizzino programmi di investimento, limitatamente agli ammodernamenti, non superiore a 2 miliardi di lire nelle zone di cui alla lettera h); relativamente alle iniziative localizzate nel Mezzogiorno, ivi compresi i centri di ricerca di cui all'articolo 13, con riserva del credito agevolato alle imprese, quale che sia la loro dimensione in termini di capitale investito, che realizzino nuovi stabilimenti con investimenti fissi non superiori a 15 miliardi o programmi di ampliamento o di ammodernamento di stabilimenti preesistenti, fino alla concorrenza di un investimento complessivo di 15 miliardi. I complessi industriali articolati in più stabilimenti sono considerati unitariamente, ai fini delle misure di agevolazioni, quando gli stabilimenti siano ubicati nello stesso comune, ovvero siano contigui. Lo stesso criterio si applica anche nel caso che tali stabilimenti, ubicati nello stesso comune ovvero contigui, facciano capo a imprese giuridicamente distinte, ma con collegamenti di carattere tecnico, finanziario e organizzativo che configurino l'appartenenza ad un medesimo gruppo;

c) attribuzione al CIPE e, per quanto di competenza al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, della definizione delle direttive, dei criteri e delle modalità per la concessione del credito agevolato, nonché della definizione delle procedure per assicurare sia la massima snellezza e rapidità, sia il coordinamento tra la concessione del contributo in conto interessi e del contributo di cui all'articolo 10 della presente legge, per le imprese ubicate nei territori meridionali, anche mediante la fissazione della documentazione necessaria (41) e la indicazione di termini per il compimento dei singoli atti;

d) concessione del credito agevolato a tassi di interesse che saranno fissati in percentuale rispetto al tasso di riferimento e nella misura prevista dalle successive lettere del presente comma. Il tasso di riferimento sarà determinato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Le variazioni del tasso di riferimento saranno determinate automaticamente con riferimento al variare del costo di provvista dei fondi da parte degli istituti di credito a medio termine, secondo le modalità fissate con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (42);

(39) Si tratta delle norme contenute (art. 10) nella legge per il Mezzogiorno 6 ottobre 1971, n. 853, concernente il "Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-75 ed integrazioni al Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno".

(40) La legge 30 luglio 1959, n. 623, concerne "Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato". L'ultima modifica è contenuta nel Decreto Legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 15 ottobre 1975, n. 493. Vedi nota (1), pag. 35.

(41) Vedi pag. 97.

(42) Vedi pag. 78.

● **Art. 14** — (*Sgravio sugli oneri contributivi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale*)

Per i nuovi assunti dal 1° luglio 1976 al 31 dicembre 1980, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 giugno 1976 nelle aziende artigiane e nelle imprese alberghiere come tali classificate a norma della legge 30 dicembre 1937, n. 2651 (32), modificata con legge 18 gennaio 1939, n. 382 (33), nonché nelle aziende industriali operanti nei settori che saranno indicati dal CIPE (34), lo sgravio contributivo di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (35), e successive modificazioni e integrazioni, è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, sino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986 sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS (36).

● **Art. 15** — (*Delega per il coordinamento degli incentivi nazionali e meridionali*)

Il Governo della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 2, è delegato ad emanare su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per il tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni (37) occorrenti per unificare e riordinare la disciplina vigente in materia di credito agevolato per il settore industriale, con esclusione di quello relativo alla riorganizzazione, ricostruzione e riconversione (37 bis) anche coordinando gli incentivi industriali in vigore per altri territori e per specifici settori con gli incentivi previsti per le iniziative industriali nel Mezzogiorno e modificando a tal fine le norme vigenti sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituzione di un fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, destinato nella misura del 65 per cento ai territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 (38) e nella misura del 35 per cento al restante territorio

(32) La legge 30 dicembre 1937, n. 2651, concerne "Norme per la classificazione degli alberghi e delle pensioni".

(33) La legge 18 gennaio 1939, n. 382, concerne modifiche alla normativa (vedi nota precedente) per la classificazione degli alberghi e delle pensioni.

(34) Le direttive in materia, deliberate dal CIPE il 31 maggio 1977, sono riportate a pag. 115.

(35) Si tratta dello sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, dalle aziende industriali ed artigiane che impiegano dipendenti nei territori rientranti nell'area di intervento della Cassa per il Mezzogiorno.

(36) Per i dipendenti in forza alla data del 30 giugno 1976 è conservata fino al 31 dicembre 1980 la riduzione dei contributi assicurativi dovuti all'INPS fino ad un massimo del 30% delle retribuzioni assoggettate dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

(37) Vedi pag. 35: "Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976 — Disciplina del credito agevolato al settore industriale".

(37 bis) Questo ambito d'intervento è ora regolato dalla legge 12 agosto 1977, n. 675 — "Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore".

(38) In base alle disposizioni vigenti i territori meridionali agevolati — cui si fa riferimento anche in numerosi altri articoli della legge — comprendono: le regioni Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, nonché: le provincie di Frosinone e Latina; i comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina (Roma - in parte; Ardea; Pomezia; Albano Laziale - in parte; Ariccia; Genzano - in parte; Lanuvio; Velletri - in parte; Anzio; Nettuno); i Comuni della provincia di Rieti compresi nell'ex Circondario di Cittaducale (Accumoli; Amatrice; Cittareale; Leonessa; Posta; Borbona; Cantalice; Micigliano, Antrodoto; Castel S. Angelo; Cittaducale; Borgo Velino; Rieti - limitatamente alla frazione di Vazia; Petrella Salto; Fiamignano; Pescorocchiano; Borgorese); in Toscana, le isole d'Elba, del Giglio e di Capraia; i Comuni della provincia di Ascoli Piceno, inclusi nel comprensorio di bonifica del Tronto (Grottammare; Ripatransone; S. Benedetto del Tronto - in parte, Montepandone; Acquaviva Picena; Monsampolo del Tronto; Offida; Castorano; Spinetoli; Colli del Tronto; Castel di Lama; Maltigliano; Appignano del Tronto; Castignano; Folignano; Ascoli Piceno; Rotella; Force; Venarotta; Roccafluvione; Palmiano; Comunanza; Acquasanta; Montegallo; Arquata del Tronto).

*segue art. 15*

nazionale, con stanziamenti iscritti in separati capitoli del bilancio dello Stato; concessione del contributo in conto interessi sulla base, rispettivamente, delle norme del suddetto testo unico e della legge 6 ottobre 1971, n. 853 (39) per i territori meridionali e della legge 30 luglio 1959, n. 623 (40) e successive modificazioni ed integrazioni per il restante territorio nazionale, apportando anche, nell'ambito delle rispettive procedure, le modifiche necessarie a rendere più sollecita l'erogazione;

b) riserva del credito agevolato alle sole imprese con capitale investito non superiore a 7 miliardi di lire che realizzino programmi di investimento per nuove iniziative, ampliamenti e ammodernamenti non superiore a 5 miliardi di lire, nelle zone di cui alla lettera f); alle sole imprese con capitale investito non superiore a 4 miliardi di lire che realizzino programmi di investimento per nuove iniziative, ampliamenti e ammodernamenti non superiore a 3 miliardi di lire nelle zone di cui alla lettera g); alle sole imprese con capitale investito non superiore a 4 miliardi di lire che realizzino programmi di investimento, limitatamente agli ammodernamenti, non superiore a 2 miliardi di lire nelle zone di cui alla lettera h); relativamente alle iniziative localizzate nel Mezzogiorno, ivi compresi i centri di ricerca di cui all'articolo 13, con riserva del credito agevolato alle imprese, quale che sia la loro dimensione in termini di capitale investito, che realizzino nuovi stabilimenti con investimenti fissi non superiori a 15 miliardi o programmi di ampliamento o di ammodernamento di stabilimenti preesistenti, fino alla concorrenza di un investimento complessivo di 15 miliardi. I complessi industriali articolati in più stabilimenti sono considerati unitariamente, ai fini delle misure di agevolazioni, quando gli stabilimenti siano ubicati nello stesso comune, ovvero siano contigui. Lo stesso criterio si applica anche nel caso che tali stabilimenti, ubicati nello stesso comune ovvero contigui, facciano capo a imprese giuridicamente distinte, ma con collegamenti di carattere tecnico, finanziario e organizzativo che configurino l'appartenenza ad un medesimo gruppo;

c) attribuzione al CIPE e, per quanto di competenza al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, della definizione delle direttive, dei criteri e delle modalità per la concessione del credito agevolato, nonché della definizione delle procedure per assicurare sia la massima snellezza e rapidità, sia il coordinamento tra la concessione del contributo in conto interessi e del contributo di cui all'articolo 10 della presente legge, per le imprese ubicate nei territori meridionali, anche mediante la fissazione della documentazione necessaria (41) e la indicazione di termini per il compimento dei singoli atti;

d) concessione del credito agevolato a tassi di interesse che saranno fissati in percentuale rispetto al tasso di riferimento e nella misura prevista dalle successive lettere del presente comma. Il tasso di riferimento sarà determinato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Le variazioni del tasso di riferimento saranno determinate automaticamente con riferimento al variare del costo di provvista dei fondi da parte degli istituti di credito a medio termine, secondo le modalità fissate con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (42);

(39) Si tratta delle norme contenute (art. 10) nella legge per il Mezzogiorno 6 ottobre 1971, n. 853, concernente il "Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-75 ed integrazioni al Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno".

(40) La legge 30 luglio 1959, n. 623, concerne "Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato". L'ultima modifica è contenuta nel Decreto Legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 15 ottobre 1975, n. 493. Vedi nota (1), pag. 35.

(41) Vedi pag. 97.

(42) Vedi pag. 78.

*segue art. 15*

e) per le iniziative localizzate nei territori meridionali indicati dall'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 (43), il tasso annuo di interesse comprensivo di ogni onere accessorio e spese sui finanziamenti agevolati è fissato nella misura del 30 per cento rispetto al tasso di riferimento; la misura del finanziamento a tasso agevolato sarà pari al 40 per cento dell'investimento globale; in ogni caso la somma percepita dall'imprenditore a titolo di finanziamento agevolato per investimenti fissi e di contributo previsto dal precedente articolo 10 non dovrà superare la misura del 70 per cento degli investimenti fissi. Detta aliquota massima è aumentabile solo per le maggiorazioni previste dai commi quarto e quinto dell'articolo 10;

f) per le iniziative di cui alla precedente lettera b) ubicate nelle Regioni Toscana, Marche, Umbria e Lazio in aree, da determinare anche con riferimento ai programmi di assetto territoriale predisposti dalle Regioni interessate, che risultino insufficientemente sviluppate in base al tasso di emigrazione, al tasso di popolazione attiva occupata ed al rapporto fra occupazione industriale e popolazione residente desumibili dai dati dei due ultimi censimenti ISTAT, il tasso di interesse sarà fissato nella misura del 40 per cento del tasso di riferimento e la quota dell'investimento ammissibile al finanziamento agevolato sarà pari al 60 per cento dell'investimento globale;

g) per le iniziative di cui alla precedente lettera b) ubicate nel rimanente territorio nazionale, nelle aree, da determinare anche in riferimento ai programmi di assetto territoriale predisposti dalle Regioni interessate, che risultino insufficientemente sviluppate in base al tasso di emigrazione e al tasso di popolazione attiva occupata ed al rapporto fra occupazione industriale e popolazione residente desumibili dai dati dei due ultimi censimenti ISTAT, il tasso di interesse sarà fissato nella misura del 60 per cento del tasso di riferimento e la quota dell'investimento ammissibile al finanziamento agevolato è pari al 60 per cento dell'investimento globale;

h) concessione di finanziamento agevolato alle iniziative di cui alla lettera b), ubicate nelle altre province del territorio nazionale ad un tasso di interesse pari al 60 per cento del tasso di riferimento e ad una quota dell'investimento ammissibile al finanziamento agevolato pari al 50 per cento dell'investimento globale;

i) le spese ammissibili al finanziamento dovranno comprendere il terreno, le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature, nonchè le scorte di materie prime e di semilavorati nel limite massimo del 40 per cento degli investimenti fissi, adeguato alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa. La durata massima dei finanziamenti agevolati sarà fissata in 10 anni, comprensivi dei periodi di utilizzo e preammortamento non superiori a tre anni; per i nuovi impianti ubicati nei territori meridionali la durata massima dei finanziamenti è elevata a 15 anni comprensivi del periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a cinque anni;

l) le altre agevolazioni creditizie dell'industria che potranno essere elaborate con successive leggi, dovranno tener conto delle esigenze di unificazione del sistema nazionale di credito agevolato ed assicurare un congruo differenziale per il Mezzogiorno.

Saranno altresì previste, anche in relazione allo snellimento delle procedure di cui alla lettera c) del presente articolo, apposite norme per eventuali operazioni di prefinanziamento a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni. 2

Sarà inoltre previsto che per i progetti di investimenti realizzati nei territori non meridionali dalle società o dalle imprese di cui all'articolo 14 della legge 6 ottobre 1971, 3

(43) Vedi precedente nota (38).

segue art. 15

n. 853 (44), la concessione delle predette agevolazioni sia subordinata all'autorizzazione prevista dal menzionato articolo, anche per i progetti di importo inferiore ai 7 miliardi di lire.

Sarà infine previsto che il Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Comitato interministeriale del credito e del risparmio, possa, con proprio decreto, in caso di eccezionale variazione in aumento del tasso di riferimento, modificare la misura del tasso di interesse agevolato rispetto a quelle fissate dalle lettere di cui al primo comma, ferma restando la proporzione tra le diverse zone. 4

Resta confermata la facoltà di concedere agli istituti meridionali di credito a medio termine, di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298 (45), il contributo in conto interessi sulle emissioni obbligazionarie, limitatamente ai mezzi di provvista destinati ai finanziamenti a favore delle medie e piccole industrie. 5

Fino all'emanazione dei decreti delegati di cui al presente articolo, restano in vigore le disposizioni sul credito agevolato a favore delle iniziative industriali contenute nelle leggi 30 luglio 1959, n. 623 (46), e successive modificazioni e integrazioni, nella legge 6 ottobre 1971, n. 853 (47), e nel testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 (48). I termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623 (49), prorogati da ultimo con l'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 (50), sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1976 per la presentazione delle domande di finanziamento e al 31 ottobre 1977 per la stipulazione dei relativi contratti. 6

Ai fini della costituzione del fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, di cui al precedente primo comma, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.200 miliardi, che sarà iscritta in appositi capitoli del bilancio dello Stato a partire dall'anno 1976, secondo quote annuali determinate con i decreti delegati di cui al presente articolo. La quota dell'anno 1976 resta determinata in lire 20 miliardi. 7

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede quanto a lire 20 miliardi — relative all'anno 1976 — con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e, quanto al restante importo, anche mediante operazioni di ricorso al mercato 8

(44) Vedi precedente nota (29).

(45) Si tratta dell'ISVEIMER (Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale), dell'IRFIS (Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia), e del CIS (Credito Industriale Sardo).

(46) Vedi precedente nota (40).

(47) Si tratta delle disposizioni contenute (art. 10) nella precedente legge per il Mezzogiorno 6 ottobre 1971, n. 853, concernente il "Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-'75 ed integrazioni al Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno".

(48) Si tratta degli articoli 101, 102, 103 e 104 del T.U. 30 giugno 1967, n. 1523, concernenti "Interventi finanziari della Cassa per il Mezzogiorno a favore di iniziative industriali".

(49) La legge 30 luglio 1959, n. 623, successivamente modificata, fissava i termini entro i quali i contratti di mutuo a tasso agevolato dovevano essere stipulati.

(50) Con tale legge i termini erano stati fissati al 31 marzo 1976.

*segue art. 15*

che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare nelle forme e modalità stabilite nei decreti delegati medesimi.

Al fondo nazionale anzidetto sono attribuite le somme disponibili, alla data di entrata in vigore dei decreti delegati, sulle autorizzazioni di spesa disposte con precedenti provvedimenti legislativi ai fini dell'applicazione della legge 30 luglio 1959, n. 623 (51), e successive modificazioni e integrazioni. 9

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 10

• **Art. 16** — *(Coordinamento tra leggi statali e regionali)*

Le leggi emanate dalle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e dalle province di Trento e Bolzano nelle materie di propria competenza saranno coordinate ai sensi dell'articolo 117 (52), primo comma, della Costituzione, dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dell'articolo 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, degli articoli 4 e 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, degli articoli 14 e 17 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, degli articoli 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (53), con i principi e le norme fondamentali in materia di incentivi alle attività industriali stabiliti dalla presente legge. 1

In particolare le leggi regionali non possono introdurre tipi di agevolazioni diversi da quelli previsti per i medesimi territori dai precedenti articoli, nè stabilire disposizioni agevolative che consentano di superare, anche se in concorso con le agevolazioni previste dalla legge statale, i limiti massimi determinati ai sensi della presente legge relativamente alle categorie di imprese ed alle iniziative ammesse ai benefici, al tasso di interesse ed all'entità dell'investimento ammissibile a finanziamento agevolato. 2

Per le leggi regionali in vigore si applica il disposto dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (54). 3

• **Art. 17** — *(Norme concernenti la locazione finanziaria di attività industriali)*

La società finanziaria meridionale costituita ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 ottobre 1

(51) Vedi precedente nota (40).

(52) Vedi nota (2).

(53) Si tratta delle leggi costituzionali concernenti, rispettivamente, gli Statuti delle Regioni: Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Sicilia. Gli articoli citati contengono l'elenco delle materie in cui le rispettive Regioni hanno potestà legislativa.

(54) L'art. 10 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62, concernente la "Costituzione ed il funzionamento degli organi regionali", prevede che le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali nelle materie in cui le Regioni possono emanare norme legislative, abrogano le leggi regionali che risultano in contrasto con esse.

*segue art. 17*

1971, n. 853 (55), è autorizzata a costituire una società per azioni per l'esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali (56), per la cui realizzazione può essere concesso il contributo di cui al precedente articolo 10 sulla base dei criteri e modalità fissati dal Comitato previsto allo stesso articolo (57).

Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili e immobili acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito. 2

La Cassa per il Mezzogiorno, per le operazioni realizzate dalla società di cui al primo comma, è autorizzata a concedere, in unica soluzione, al momento della registrazione del contratto di locazione finanziaria stipulato tra la società locatrice ed il conduttore, un contributo in conto canoni di valore equivalente alla somma dei contributi in conto capitale e dei contributi agli interessi di cui le operazioni godrebbero se realizzate con un mutuo agevolato. 3

L'importo equivalente ai contributi sugli interessi di cui al comma precedente, è determinato ad un tasso di attualizzazione fissato con decreto del Ministro per il tesoro, tenendo conto del valore residuale del bene stabilito in contratto (57 bis). 4

La Società di cui al primo comma dovrà ridurre i canoni a carico del conduttore in misura equivalente alla somma da essa ricevuta ai sensi del terzo comma. 5

Alla scadenza del contratto, gli impianti oggetto della locazione finanziaria di cui al primo comma, possono essere acquistati dal conduttore per un importo pari all'uno per cento del loro valore di acquisto. Ove gli impianti fossero stati costruiti su aree di proprietà della Finanziaria meridionale, l'acquisto, per l'importo predetto, si estende alle aree medesime. 6

In caso di insolvenza del conduttore, il contratto di locazione finanziaria è sciolto e la società di cui al primo comma è autorizzata a locare gli impianti ad un diverso conduttore purchè essi rimangano nell'ambito di territori meridionali. Il nuovo conduttore fruisce delle medesime agevolazioni ed è tenuto al versamento dei residui canoni gravanti sul precedente, salvi gli interessi passivi venuti a maturazione per l'insolvenza di questi, che sono a suo carico. 7

(55) Legge 6 ottobre 1971, n. 853, art. 9:

"Su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il CIPE può autorizzare la costituzione, anche con la utilizzazione delle strutture e delle disponibilità patrimoniali delle esistenti società finanziarie pubbliche operanti nel o per il Mezzogiorno, di una finanziaria meridionale, avente un capitale di almeno 200 miliardi di lire, per la partecipazione al capitale di rischio delle imprese, anche ai fini della loro ristrutturazione, e per la realizzazione di iniziative volte al sostegno diretto o indiretto delle imprese, specie piccole e medie".

(56) Si tratta della FIME-LEASING SpA costituita il 2 giugno 1977. Al capitale sociale di 10 miliardi partecipano la FIME (60 per cento), l'IMI (20 per cento) e l'ISVEIMER (20 per cento).

(57) Vedi pag. 111. "Direttive per la concessione del contributo in conto canoni per le operazioni di locazione finanziaria di impianti industriali".

(57 bis) Vedi pag. 85.

*segue art. 17*

Ai contratti di locazione finanziaria stipulati si applicano, ai fini dell'opponibilità ai terzi e della registrazione, le disposizioni vigenti in materia di iscrizione in pubblici registri e d'imposta di registro. 8

Il contratto di locazione finanziaria è soggetto all'imposta fissa di registro di lire 5.000. 9

Alle operazioni di locazione finanziaria di macchinari diverse da quelle realizzate dalla società di cui al primo comma e poste in essere da altre società esercenti la locazione finanziaria, potranno essere estese le agevolazioni previste dal presente articolo. A tal fine la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a stipulare con dette società apposite convenzioni (57 tris). 10

### TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E TRANSITORIE

#### • Art. 18 – *(Decorrenza delle agevolazioni e norme transitorie)*

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, alle iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori a 15 miliardi sono concedibili esclusivamente i contributi di cui all'articolo 10. 1

Per le iniziative che realizzino o raggiungano un ammontare di investimenti fissi inferiore ai 15 miliardi, sino alla entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 15, si applicano le disposizioni della legge 6 ottobre 1971, n. 853, relativamente ai contributi in conto interesse e a quelli in conto capitale. A decorrere dall'entrata in vigore dei decreti delegati si applicano le disposizioni dell'articolo 10 relativamente al contributo in conto capitale e le disposizioni dei decreti anzidetti per il credito agevolato. 2

Per le iniziative industriali di qualsiasi dimensione, alle quali sia stato rilasciato il parere di conformità ai sensi delle precedenti leggi, ivi comprese la legge 26 giugno 1965, n. 717 (58) e la legge 6 ottobre 1971, n. 853 (59), prima dell'entrata in vigore della presente legge, gli incentivi sono determinati in base alla disciplina vigente al momento della emanazione del parere di conformità e per i tassi di interesse agevolato si fa riferimento a quelli che saranno all'uopo fissati con decreto del Ministro per il tesoro. 3

Il parere di conformità rilasciato alle imprese industriali prima dell'entrata in vigore della presente legge, decade automaticamente se entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima la realizzazione dell'iniziativa non ha raggiunto un avanzamento, ivi compresi gli ordini di acquisto di impianti e macchinari, pari almeno al 50 per cento dell'investimento fisso programmato. In tal caso le agevolazioni concesse sono sospese. Lo stato di realizzazione dell'iniziativa viene accertato dall'Istituto di credito o dalla Cassa per il Mezzogiorno nel caso di solo contributo in conto capitale. 4

Alle iniziative industriali in corso di realizzazione, per le quali sia presentata domanda di adeguamento del parere di conformità, già rilasciato in base alle precedenti leggi, per variazioni di spesa derivanti da lievitazioni di prezzi e da aggiornamenti tecnologici, si 5

(57 tris) Una convenzione tra Cassa per il Mezzogiorno e un gruppo di società di leasing (Agrileasing, Centro Leasing, Feder-leasing, Fiscambi Leasing, Italease, Locafit, Locat, Locatrice italiana, Sava Leasing, Spei Leasing e Sud leasing) è stata sottoscritta nel novembre 1978.

(58) La legge 26 giugno 1965, n. 717, concerne la "Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno" nel quinquennio 1965-1969.

(59) La legge 6 ottobre 1971, n. 853 concerne "Il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno nel quinquennio 1971-'75 ed integrazioni al Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno".

segue art. 18

applicano le disposizioni di cui al terzo comma del presente articolo; per le variazioni di spesa derivanti da impianti antinquamento e servizi vari si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 10 (60).

Per le iniziative industriali che all'entrata in vigore della presente legge hanno ottenuto il parere di conformità ma nessun provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie, è data facoltà di optare per il contributo di cui al precedente articolo 10, a condizione che la relativa domanda sia presentata entro il termine improrogabile di sei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima. 6

• **Art. 19** — *(Norme finali e finanziarie)*

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano gli interventi straordinari della Cassa per il Mezzogiorno previsti dagli articoli 125, 126 e 127 del testo unico 30 giugno 1967, numero 1523 (61). I commi ventiquattro, venticinque e ventisei dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 (62), sono soppressi. 1

Alla concessione del contributo di cui al secondo comma dell'articolo 10 si provvede previa istruttoria tecnica e finanziaria della sezione autonoma di credito dell'ENAPI, il cui consiglio di amministrazione è integrato dagli assessori delle regioni meridionali delegati per l'artigianato. La sezione autonoma di credito dell'ENAPI è autorizzata a concedere alle imprese artigiane ubicate nei territori meridionali crediti agevolati a medio termine fino all'importo massimo di 200 milioni. A tal fine presso detta sezione è istituito un fondo di dotazione dell'ammontare di 5 miliardi di lire a carico dello stanziamento di cui all'articolo 22 della presente legge. Le Regioni meridionali possono partecipare al predetto fondo con propri apporti finanziari a valere sullo stanziamento di cui al precedente articolo 7. La sezione autonoma di credito dell'ENAPI è autorizzata a compiere le operazioni previste dall'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (63). La Cassa è autorizzata a concedere sui finanziamenti erogati dalla sezione autonoma di credito dell'ENAPI, a valere sui fondi che non siano stati forniti o garantiti dallo Stato o attinti presso il 2

(60) Vedi pag. 17.

(61) Gli articoli citati dal T.U. 30 giugno 1967, n. 1523, riguardano la concessione da parte della Cassa per il Mezzogiorno: di agevolazioni finanziarie — finanziamenti a tasso agevolato e contributi in conto capitale — alle iniziative alberghiere (art. 125) e la maggiorazione, per il Mezzogiorno, dei contributi sui mutui per iniziative alberghiere, previste da alcune leggi nazionali (art. 126); la partecipazione della stessa Cassa in enti per lo sviluppo turistico, al fine di realizzare opere di interesse turistico (art. 127).

(62) I commi ventiquattro, venticinque e ventisei della legge 6 ottobre 1971, n. 853, concernono la concessione di finanziamenti agevolati per la costruzione, rinnovo, conversione, ecc. di impianti, attrezzature e locali per la distribuzione commerciale.

(63) L'art. 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concernente "Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione", autorizza l'ENAPI a compiere con gli istituti di credito operazioni riguardanti: a) il riscontro degli effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute a favore di medie e piccole imprese; b) l'effettuazione di finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari; c) l'assunzione da solo o in consorzio di titoli obbligazionari e buoni pluriennali emessi dagli istituti di credito, in corrispondenza delle operazioni di finanziamento a medio termine, a medie e piccole imprese.

*segue art. 19*

Medio credito centrale o comunque già agevolati, il contributo in conto interessi previsto all'articolo 101 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 (64).

Per la realizzazione di un programma straordinario di interventi a favore delle università meridionali, è destinata la somma di 200 miliardi di lire a carico dello stanziamento di cui all'articolo 22 della presente legge. Tale somma sarà ripartita, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal CIPE che fisserà altresì i criteri e le modalità per l'impiego della somma medesima. 3

Gli istituti meridionali di credito a medio termine di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298 (65) sono espressamente abilitati ad operare, oltre che a favore della media e piccola industria, anche a favore di imprese industriali di maggiori dimensioni nell'area di competenza. Tuttavia, i mezzi utilizzati devono essere riservati almeno per il 60 per cento degli impieghi a favore della media e piccola industria. 4

Gli istituti anzidetti sono espressamente autorizzati altresì ad operare, oltre che a tasso agevolato, anche per concedere finanziamenti industriali a medio termine a tasso di mercato. 5

• **Art. 20** — *(Norme concernenti i prestiti esteri)*

I prestiti contratti dalla Cassa per il Mezzogiorno con la Banca europea per gli investimenti (BEI) non sono soggetti all'approvazione di cui all'articolo 25 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 (66), e sono garantiti dallo Stato alle condizioni e con le modalità da stabilirsi con apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e la BEI. Fino alla stipulazione di tale convenzione anche per i prestiti della BEI continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 25 del testo unico medesimo. 1

Ferme restando le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 26, nonché dell'articolo 27 del testo unico citato (67), la garanzia dello Stato sui prestiti concessi dalla BEI si estende a tutte le obbligazioni di natura pecuniaria assunte dalla Cassa per il Mezzogiorno. 2

Il ricavo dei prestiti che la Cassa ha contratto con la BEI può essere utilizzato per il finanziamento diretto e indiretto di iniziative da realizzare nei territori meridionali nei settori industriali delle infrastrutture e dei servizi, nonché per il finanziamento dei progetti speciali. 3

(64) L'art. 101 del T.U. 30 giugno 1967, n. 1523, stabilisce le modalità per la cessione di finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative industriali, con il concorso sugli interessi della Cassa per il Mezzogiorno.

(65) Vedi precedente nota (45).

(66) L'art. 25 del T.U. 30 giugno 1967, n. 1523, stabilisce che le condizioni per la contrazione di prestiti all'estero, definite dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, debbano essere approvate con decreto del Ministro per il Tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio.

(67) Il terzo comma dell'art. 26 del T.U. 30 giugno 1967, n. 1523, stabilisce che la garanzia statale sui prestiti contratti all'estero dalla Cassa per il Mezzogiorno è valida anche per il periodo posteriore alla cessazione della Cassa stessa. A sua volta l'art. 27 dello stesso T.U. stabilisce che la garanzia di cambio, e gli oneri derivati alla Cassa per il Mezzogiorno in dipendenza dei prestiti esteri, fanno carico al Tesoro dello Stato, il quale ne rivarrà la Cassa medesima mediante la corresponsione di una somma, da stabilirsi con apposita convenzione, soggetta a revisione di triennio in triennio.

*segue art. 20*

La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministro per il tesoro, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di interventi, può contrarre prestiti con la BEI, il cui onere, per capitali ed interessi, sarà assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitali ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il controvalore netto in lire dei prestiti sarà portato a scomputo dell'assegnazione disposta in favore della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 22 della presente legge. 4

• **Art. 21** — (*Aggiornamento del testo unico delle leggi per il Mezzogiorno*)

Il Governo della Repubblica sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 2, è autorizzato a procedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 (68), mediante l'inserimento di tutte le disposizioni al momento vigenti in materia di interventi straordinari nel Mezzogiorno, apportandovi le modifiche necessarie al loro coordinamento. 1

• **Art. 22** — (*Finanziamento degli interventi*)

Ai sensi dell'articolo 16, primo comma, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 (69), per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno — compreso l'importo di lire 2.000 miliardi destinato alle Regioni meridionali ai sensi del precedente articolo 7, per il quinquennio 1976-1980 e quello di lire 1.500 miliardi destinato allo sgravio contributivo ai sensi del precedente articolo 14 — è autorizzato a favore della Cassa medesima l'ulteriore apporto complessivo di lire 14.500 miliardi comprensivo della somma di lire 1.000 miliardi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 (70). La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata altresì ad assumere impegni nell'anzidetto periodo 1976-1980, in eccedenza alla predetta somma di lire 14.500 miliardi, fino alla concorrenza dell'ulteriore importo di lire 1.500 miliardi. 1

L'assegnazione disposta con il precedente comma in favore della Cassa per il Mezzogiorno per l'anzidetto periodo 1976-1980 è al netto, per il periodo stesso, delle somme di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 8 aprile 1969, n. 160 (71), nonché delle somme di cui al sesto ed ultimo comma dell'articolo 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 (72). L'assegnazione medesima è comprensiva della quota destinata alle spese necessarie per la predisposizione e l'aggiornamento dei progetti speciali di cui all'articolo 8 2

(68) Il nuovo Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno è stato approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del 29 maggio 1978, n. 146.

(69) Il primo comma dell'art. 16 del T.U. 30 giugno 1967, n. 1523, stabilisce che "La Cassa per il Mezzogiorno ha durata fino al 31 dicembre 1980".

(70) L'art. 13 della legge 16 ottobre 1975, n. 493, stabilisce che "Per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno è autorizzato a favore della Cassa medesima lo stanziamento di lire 1.000 miliardi".

(71) Si tratta delle somme iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro dal 1971 al 1978 e dal 1978 al 1980.

(72) Si tratta della dotazione finanziaria della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

*segue art. 22*

della presente legge, e per lo svolgimento delle altre attività connesse con la programmazione e l'attuazione degli interventi. Tale quota di spesa è determinata ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1969, n. 160 (73). L'assegnazione stessa è altresì comprensiva degli eventuali maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi per interventi ed opere in corso o da realizzare.

Della somma di lire 14.500 miliardi, il fabbisogno per la concessione dello sgravio contributivo, di cui all'articolo 14, nonché quello per le agevolazioni a favore delle iniziative industriali, di cui agli articoli 10 e 15, relativo al periodo successivo al quinquennio 1976-1980, determinato, rispettivamente, in lire 1.000 miliardi e lire 2.500 miliardi, sarà iscritto nel bilancio dello Stato in ragione di complessive lire 400 miliardi annui in ciascuno degli anni dal 1981 al 1985 e di complessive lire 300 miliardi annui in ciascuno degli anni dal 1986 al 1990. La risultante somma, tenuto conto dell'importo di lire 1.000 miliardi già stanziati ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377 (74), sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 950 miliardi nell'anno finanziario 1976, di lire 1.500 miliardi nell'anno finanziario 1977, di lire 2.000 miliardi nell'anno finanziario 1978, di lire 2.500 miliardi nell'anno finanziario 1979 e di lire 3.050 miliardi nell'anno finanziario 1980. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1977 al 1980, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui al presente comma che potrà essere coperta con operazioni di ricorso al mercato finanziario che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno con la stessa legge, di volta in volta, stabilite.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1976, si provvede quanto a lire 930 miliardi mediante riduzione per un corrispondente importo del fondo di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, e quanto a lire 20 miliardi con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare nello stesso anno 1976 mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzato, in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, oppure con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di certificati speciali di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394 (75). Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie anzidette, si farà fronte nell'anno finanziario 1976, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 6856 e 9516 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Dalle somme annualmente iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro ai sensi del precedente terzo comma verranno prelevate:

(73) L'art. 2 della legge 8 aprile 1969, n. 160, concernente "Finanziamento degli interventi per il Mezzogiorno", fa riferimento alla quota di spesa necessaria allo svolgimento delle attività connesse con la programmazione e l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, comprensiva delle spese di studio, progettazione e direzione lavori.

(74) Vedi precedente nota (70).

(75) La legge 4 agosto 1975, n. 394, concerne l'"Ulteriore aumento del capitale della Società per la gestione partecipazioni industriali GEPI Società per Azioni". I commi citati nell'art. 2 si riferiscono a modalità tecniche relative ai mutui ed alla emissione di Buoni del Tesoro per la copertura degli oneri comportati dalla legge.

*segue art. 22*

a) sulla base delle deliberazioni del CIPE e fino alla concorrenza dell'importo di lire 2.000 miliardi di cui al precedente articolo 7, le somme destinate alle Regioni che verranno versate ad appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale, dai quali le Regioni effettueranno i prelevamenti su richiesta di accredito a favore del tesoriere regionale;

b) sulla base degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS, le somme da versare all'INPS stesso per lo sgravio contributivo di cui al precedente articolo 14.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 6

Agli impegni che ai sensi del precedente primo comma la Cassa del Mezzogiorno è autorizzata ad assumere nel quinquennio 1976-1980 in eccedenza all'assegnazione prevista in favore della Cassa medesima per lo stesso periodo, si farà fronte mediante iscrizione nello stato di previsione del Ministero del tesoro dello stanziamento di lire 450 miliardi nell'anno finanziario 1981, di lire 400 miliardi nell'anno finanziario 1982, di lire 350 miliardi nell'anno finanziario 1983, di lire 200 miliardi nell'anno finanziario 1984 e di lire 100 miliardi nell'anno finanziario 1985. 7

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvede alla ripartizione delle somme di cui al primo comma, tra gli interventi relativi ai progetti speciali e gli interventi infrastrutturali e finanziari relativi alla incentivazione alle attività produttive. 8

Il contributo in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno — SVIMEZ —, di cui all'articolo 11 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 (76), è elevato, per il quinquennio 1976-1980, da lire 250 milioni a lire 600 milioni. All'onere relativo si fa fronte con le disponibilità di cui al primo comma del presente articolo. 9

Ai fini del versamento all'INPS degli importi relativi allo sgravio contributivo concesso per il periodo 1973-1980 ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, convertito in legge 4 agosto 1971, n. 589 (77), il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare — a partire dall'anno 1977 — operazioni di ricorso al mercato finanziario, fino alla concorrenza degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri Istituti di credito a medio e lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizione di legge e di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del tesoro, o di certificati di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394 (78). 10

(76) L'art. 11 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, stabilisce la concessione allo SVIMEZ di un contributo annuale di 250 milioni a partire dall'esercizio 1972 fino a tutto l'esercizio 1975.

(77) La legge 4 agosto 1971, n. 589, concernente "Proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane nel Mezzogiorno", al 3° comma dell'art. 1 stabilisce che "con successivo provvedimento legislativo sarà determinato l'importo delle somme che, a carico del bilancio dello Stato, dovranno essere versate in favore dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria gestita dall'INPS, a partire dal 1973".

(78) Vedi precedente nota (75).

● **Art. 23** — (*Entrata in vigore della legge*)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. 1

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 2

Data a Roma, addì 2 maggio 1976

LEONE  
MORO-ANDREOTTI-STAMMATI-COLOMBO-DONAT-CATTIN

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 NOVEMBRE 1976, N. 902 – DISCIPLINA DEL CREDITO AGEVOLATO AL SETTORE INDUSTRIALE**

(Gazzetta Ufficiale n. 8, dell'11 gennaio 1977)

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 15 della legge 2 maggio 1976, n. 183, concernente la disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80;

Sentita la Commissione parlamentare prevista dall'art. 2 della legge predetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per il tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

**DECRETA****TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI****● Art. 1 – (Costituzione del fondo e sua destinazione)**

E' costituito il fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale con una dotazione complessiva di lire 3.200 miliardi da destinare alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti accordati ai sensi del presente decreto.

Al fondo nazionale anzidetto sono altresì attribuite le somme disponibili, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sulle autorizzazioni di spesa disposte con precedenti provvedimenti legislativi ai fini dell'applicazione della legge 30 luglio 1959, n. 623 (1), e successive modificazioni e integrazioni. La disponibilità delle somme da trasferire è determinata al netto

(1) Legge 30 luglio 1959, n. 623 (artt. 1, 2, 3 e 4):

**Art. 1** - "Per la realizzazione di iniziative intese a promuovere lo sviluppo di attività produttive ed a valorizzare risorse economiche e possibilità di lavoro possono essere concessi, nei termini ed alle condizioni stabilite con i successivi artt. 2 e 3 della presente legge, finanziamenti speciali a favore di medie e piccole imprese, d'importo non superiore a 500 milioni di lire per la costruzione di nuovi impianti industriali, e d'importo non superiore a 250 milioni di lire per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti industriali già esistenti, ad un tasso annuo di interesse non superiore al 5 per cento comprensivo di ogni onere accessorio e spese.

Per le operazioni destinate ad impianti da realizzare nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 645, e successive modificazioni ed integrazioni, i limiti d'importo di cui al precedente comma sono stabiliti in 1.000 milioni di lire per la costruzione di nuovi impianti industriali, e 500 milioni di lire per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti già esistenti, ed il tasso d'interesse non può essere superiore al 3 per cento.

In casi singoli, con motivata deliberazione del Comitato di cui al successivo art. 5, i limiti d'importo per la costruzione di nuovi impianti, stabiliti nel primo comma del presente articolo in 500 milioni di lire, e nel secondo comma in 1.000 milioni di lire, possono essere elevati rispettivamente sino a 1.000 ed a 1.500 milioni di lire".

**Art. 2** - "I finanziamenti di cui al precedente articolo sono accordati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, dagli Istituti e Aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Per i territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, detti finanziamenti potranno essere accordati dagli Istituti di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, e da tutti gli altri Istituti di credito che possono fruire del contributo di cui all'art. 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

degli impegni sui finanziamenti per i quali sia stata espressa proposta favorevole dal comitato di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623 (2).

Le disponibilità del fondo sono destinate nella misura del 65 per cento ai territori meridionali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 (3), e sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, ai sensi del successivo art. 25 (4) e assegnate alla Cassa per il Mezzogiorno, relativamente al quinquennio 1976-80,

I finanziamenti stessi non potranno avere durata superiore a dieci anni, ed a quindi anni nei territori di cui al secondo comma dell'art. 1.

I tassi di interesse indicati nell'articolo precedente potranno essere applicati ai finanziamenti le cui domande, corredate dei progetti esecutivi, perverranno agli Istituti ed Aziende di credito nel periodo dal 1° agosto 1959 al 30 giugno 1961, ed i cui contratti saranno stipulati entro il 31 dicembre 1961.

Nel caso che gli stanziamenti di cui al successivo art. 9 non risultassero completamente impegnati, i termini di cui al precedente comma potranno essere prorogati, al massimo per un biennio, con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio".

**Art. 3** - "I finanziamenti di cui al precedente art. 1 non potranno superare il 70 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei progetti ivi comprese, nel limite di un quinto di dette spese, quelle relative alla formazione delle scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione".

**Art. 4** - "Allo scopo di porre gli Istituti in condizione di praticare i tassi di interesse di cui al precedente art. 1, il Ministro per l'industria e il commercio - su proposta del Comitato interministeriale di cui al successivo art. 5 e nei limiti degli stanziamenti previsti dall'art. 9 - corrisponderà agli istituti stessi un contributo annuo posticipato in relazione alla differenza tra: a) la rata prevista nel piano d'ammortamento calcolato al tasso che l'istituto pratica per operazioni similari, tenuto conto delle altre agevolazioni e contributi di cui l'Istituto stesso gode a carico dello Stato, delle Regioni, della Cassa per il Mezzogiorno e del Medio credito centrale, e b) la rata prevista nel piano d'ammortamento calcolato al tasso stabilito ai sensi dell'art. 1.

Tale contributo decorre dalla data della stipulazione del contratto.

In casi di estinzione anticipata del mutuo ovvero di fallimento della impresa mutuataria, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione e dalla data del riparto finale dell'attivo".

*Le norme suddette sono state modificate ed integrate - sia per quanto concerne la proroga dei termini fissati dal terzo comma dell'art. 2, sia per quanto concerne l'ammontare dei finanziamenti ed altre disposizioni - dalla legge 25 luglio 1961, n. 649, che ha elevato al 30 per cento il limite per il finanziamento delle scorte; dalla legge 14 agosto 1963, n. 1065; dalla legge 29 marzo 1965, n. 219; dalla legge 15 febbraio 1967, n. 38; dal D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034; dalla legge 24 dicembre 1974, n. 713. Da ultimo la legge è stata modificata ed integrata dal D.L. 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, di cui si riproducono gli artt. 1, 2 e 2 bis:*

**Art. 1 (Proroga dei termini e aumento degli stanziamenti)** - I termini di cui al quarto comma dell'art. 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623, prorogati da ultimo con l'art. 1 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, sono ulteriormente prorogati al 31 marzo 1976 per la presentazione delle domande di finanziamento ed al 31 dicembre 1976 per la stipulazione dei relativi contratti.

Lo stanziamento previsto dall'art. 9, primo comma, della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente aumentato di lire 15 miliardi per il 1975, lire 85 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1978, lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1979 e 1980, lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1981 e 1982 e lire 50 miliardi per l'anno 1983.

Le somme non impegnate nei singoli anni potranno essere utilizzate negli anni successivi.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1974, n. 713".

**Art. 2 (Contributo in conto interessi)** - "Per i contratti di mutuo stipulati dagli istituti di credito a medio termine prima del 17 settembre 1974 ad un tasso d'interesse a carico del mutuatario superiore al 9 per cento annuo, in relazione a domande di finanziamento ad essi presentate a valere sulla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni, il contributo in conto interessi è pari al 4 per cento, aumentato al 6 per cento per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni, restando a carico del mutuatario il tasso agevolato pari alla differenza tra il tasso d'interesse stabilito nel contratto di mutuo ed il suddetto contributo del 4 o del 6 per cento".

**Art. 2 bis** - "Fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976 i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

I tassi agevolati annui d'interesse stabiliti a norma del comma precedente si applicano ai finanziamenti per i quali la stipula del contratto interviene successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

E' abrogata ogni norma di legge in contrasto con le disposizioni di cui ai precedenti commi".

(2) L'art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623 stabilisce che il contributo in conto interessi per i finanziamenti previsti dalla stessa legge è concesso con decreto del Ministro per l'Industria, su proposta di un Comitato interministeriale di cui lo stesso articolo indica la composizione.

(3) Vedi nota (38), pag. 22

(4) Vedi pag. 48.

per i fini e secondo le modalità di cui al presente decreto. Per le assegnazioni si applica l'art. 28 del testo unico anzidetto (5).

Le disponibilità del fondo destinate al restante territorio nazionale nella misura pari al 35 per cento sono assegnate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'utilizzazione secondo i fini e con le modalità di cui al presente decreto. A tal fine presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzata una gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (6). I relativi stanziamenti, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'art. 585 del regolamento di contabilità dello Stato (7) e art. 1223, lettera b), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro. I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o di un suo delegato. Entro il mese di maggio di ogni anno il rendiconto della gestione dell'anno precedente viene trasmesso alla ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti per l'esame e la dichiarazione di regolarità.

● **Art. 2** — (*Attribuzioni del CIPE e del CICR*)

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, definisce le direttive, i criteri e le modalità per la concessione del

(5) T.U. 30 giugno 1967, n. 1523:

**Art. 28** (*Conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato*) - "Le disponibilità della Cassa per il Mezzogiorno sono tenute in conto fruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato. Il relativo tasso d'interesse è stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Nel limite d'importo stabilito dal Ministro per il tesoro, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, potranno essere prelevate dal suddetto conto e depositate presso aziende ed istituti di credito le somme accessorie per le esigenze ricorrenti della Cassa medesima".

(6) Legge 25 novembre 1971, n. 1041:

**Art. 9** - "Tutte le gestioni fuori bilancio comunque denominate ed organizzate, compresi i fondi di rotazione, regolate da leggi speciali sono condotte con le modalità stabilite dalle particolari disposizioni che le disciplinano, salvo quanto disposto in materia di controllo e di rendicontazione dai commi successivi.

Per le gestioni fuori bilancio di cui al comma precedente, il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale è soggetto al controllo della competente ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Per i comitati, le commissioni e gli altri organi in seno alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che, in base a particolari disposizioni di legge, gestiscono fondi anche in parte non stanziati nel bilancio dello Stato, il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale della gestione è soggetto al controllo di cui al comma precedente.

La ragioneria centrale e la Corte dei conti hanno facoltà di disporre gli accertamenti diretti che riterranno necessari. I rendiconti annuali saranno allegati al rendiconto generale dello Stato.

Per la gestione delle somme dovute a norma di legge a personale delle Amministrazioni statali per attività istituzionali esplicate per conto e nell'interesse di terzi o di altre Amministrazioni anche oltre l'orario normale di ufficio o fuori dei luoghi di ordinario svolgimento del servizio, devono essere presentati rendiconti trimestrali, da assoggettare al controllo di cui al secondo comma.

I rendiconti o i bilanci di cui al presente articolo devono essere resi anche se non previsti dalle leggi speciali e comunicati al Parlamento nel termine dell'anno finanziario successivo a quello cui si riferiscono. Detti rendiconti o bilanci sono riuniti in unico documento a cura della Ragioneria generale dello Stato. Il Ministro del tesoro ha facoltà di disporre gli accertamenti che ritenga necessari, anche durante il corso della gestione.

(7) R.D. 23 maggio 1924, n. 827 — *Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*:

**Art. 585** - "Le somme versate nelle sezioni di tesoreria da speciali amministrazioni o da funzionari, per formare fondi dei quali possano disporre mediante ordini di pagamento, costituiscono la contabilità speciali.

Non possono essere versati a tali contabilità fondi di bilancio, salvo che ciò sia autorizzato da speciali disposizioni legislative. Nessuna contabilità speciale può essere tenuta dai tesoreri senza autorizzazione della direzione generale del tesoro.

Gli uffici di controllo della Sezione di Tesoreria debbono tenere in appositi registri i conti correnti delle somme versate, e di quelle pagate per ciascuna amministrazione o funzionario autorizzati a tenere contabilità speciali".

credito agevolato, nonché le ulteriori procedure per assicurare sia la massima snellezza e rapidità sia il coordinamento fra la concessione del credito agevolato e la concessione del contributo in conto capitale di cui all'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183 (8), sia il coordinamento dei predetti contributi con il contributo in conto canoni di cui all'art. 17 della citata legge, per le imprese ubicate nei territori meridionali, anche mediante l'indicazione della documentazione necessaria e dei termini per il compimento di singoli atti; entro il termine suddetto il CIPE definisce, altresì, criteri e modalità per l'attuazione della locazione finanziaria di attività industriali, di cui al citato art. 17 (9).

Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, in correlazione con gli adempimenti di cui al comma precedente, emana le direttive di competenza con particolare riferimento agli aspetti tecnici della concessione del credito. Restano, comunque, ferme nei riguardi del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio le competenze e le attribuzioni previste dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

● **Art. 3** – (*Istituti autorizzati ad esercitare il credito a medio termine*)

I finanziamenti agevolati previsti dal presente decreto sono effettuati dagli istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro. In attesa dell'emanazione di tale decreto restano valide le designazioni degli istituti in precedenza effettuate (10).

● **Art. 4** – (*Autorizzazioni per nuovi investimenti*)

La concessione del credito agevolato nei casi previsti dagli articoli 5, 6 e 8 del presente decreto, a favore delle imprese che realizzano nel centro-nord progetti comportanti un investimento globale superiore a 500 milioni di lire, è subordinata all'autorizzazione da parte del CIPE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge 24 maggio 1976, n. 350 (11).

In tali casi l'autorizzazione è richiesta contestualmente alla domanda di credito agevolato presentata ai sensi dell'art. 9 del presente decreto.

Per le iniziative da realizzare nei territori meridionali per le quali sono richieste le agevolazioni finanziarie del presente decreto e dell'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183 (12), la domanda di autorizzazione per i progetti comportanti investimenti comunque superiori a 10 miliardi, come previsto dal primo comma dell'art. 3 del citato decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge 24 maggio 1976, n. 350 (13), va fatta contestualmente alla richiesta delle agevolazioni stesse.

---

(8) Vedi pag. 17.

(9) Le direttive del CIPE per l'attuazione della locazione finanziaria sono riportate a pag. 111.

(10) L'elenco di tali Istituti è riportato a pag. IV dell'inserto "Sintesi delle agevolazioni alle iniziative industriali del Mezzogiorno", contenuto nella presente pubblicazione.

(11) Vedi pag. 141.

(12) Vedi pag. 17.

(13) Vedi pag. 141.

## TITOLO II – DISPOSIZIONI PER IL CENTRO-NORD

● **Art. 5** – *(Agevolazioni nelle aree insufficientemente sviluppate dell'Italia centrale)*

Alle imprese con capitale investito non superiore a 7 miliardi di lire che realizzino progetti di nuovi impianti o di ampliamenti o di ammodernamenti per un investimento globale non superiore a 5 miliardi di lire nelle aree insufficientemente sviluppate delle regioni Toscana, Marche, Umbria e Lazio, indicate dal CIPE in base all'art. 7 del presente decreto, il tasso d'interesse per la concessione del credito agevolato è fissato nella misura del 40 per cento del tasso di riferimento, comprensivo di ogni onere accessorio e spese; la misura del finanziamento agevolato è pari al 60 per cento dell'investimento globale comprendente gli investimenti fissi e, nella misura massima del 40 per cento di detti investimenti, le scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa.

La durata massima del finanziamento agevolato è fissata in 10 anni, comprensivi dei periodi di utilizzo e di preammortamento non superiori a 3 anni.

● **Art. 6** – *(Agevolazioni per le aree insufficientemente sviluppate dell'Italia settentrionale)*

Alle imprese con capitale investito non superiore a 4 miliardi di lire, che realizzino progetti di nuovi impianti o di ampliamenti o di ammodernamenti per un investimento globale non superiore a 3 miliardi di lire nelle aree insufficientemente sviluppate del centro-nord non comprese nel precedente articolo, indicate dal CIPE in base all'art. 7 del presente decreto, il tasso di interesse per il credito agevolato, concesso ai sensi del presente decreto, è fissato nella misura del 60 per cento del tasso di riferimento comprensivo di ogni onere accessorio e spesa; la misura del finanziamento agevolato è pari al 60 per cento dell'investimento globale, comprendente gli investimenti fissi e, nella misura massima del 40 per cento di detti investimenti, le scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e delle attività dell'impresa.

La durata del finanziamento agevolato è fissata in 10 anni, comprensivi dei periodi di utilizzo e di preammortamento non superiore a 3 anni.

● **Art. 7** – *(Determinazione delle aree insufficientemente sviluppate del centro-nord)*

Il CIPE provvede ad individuare le aree insufficientemente sviluppate, anche con riferimento ai programmi di assetto territoriale predisposti dalle regioni interessate (13 bis).

L'individuazione di dette aree dovrà essere fatta, tenendo presente il tasso di emigrazione, il tasso di popolazione attiva occupata ed il rapporto occupazione industriale e popolazione residente secondo i dati dei due ultimi censimenti ISTAT, rapportati ai relativi dati medi del centro-nord.

● **Art. 8** – *(Agevolazioni nei restanti territori dell'Italia centro-settentrionale)*

Alle imprese con capitale investito non superiore a 4 miliardi di lire che realizzino progetti di

(13 bis) La relativa delibera è stata approvata il 21 dicembre 1977 dal CIPI (subentrato in questa materia al CIPE, secondo quanto previsto dalla legge 12 agosto 1977, n. 675).

ammodernamento che comportino investimenti globali non superiori a 2 miliardi di lire, nelle restanti aree del centro-nord che non risultino insufficientemente sviluppate, il tasso di interesse è fissato nella misura del 60 per cento del tasso di riferimento, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa.

La misura del finanziamento agevolato è pari al 50 per cento dell'investimento globale comprendente gli investimenti fissi e, nella misura massima del 40 per cento di detti investimenti, le scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa.

La durata massima del finanziamento agevolato è fissata in 10 anni, comprensivi dei periodi di utilizzo e di preammortamento non superiori a tre anni.

● **Art. 9** – (*Domanda e procedura*)

La domanda di credito agevolato va presentata ad uno degli istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine, di cui al precedente art. 3.

Ai fini della concessione del credito agevolato alle imprese previste dal presente titolo, l'istituto di credito che abbia ricevuto la domanda, dopo aver deliberato il finanziamento concedibile, trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la domanda di ammissione al contributo in conto interessi, corredata da un modulo di notizie predisposto dal Ministero stesso, nonché l'estratto della delibera e una apposita relazione.

La domanda, di cui al primo comma, è altresì trasmessa dall'Istituto di credito alla Regione interessata, che può esprimere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il termine perentorio di 30 giorni, il proprio motivato parere con riferimento all'assetto territoriale e alla programmazione regionale.

La relazione di cui al precedente secondo comma dovrà illustrare la posizione dell'azienda sul mercato, i riflessi occupazionali, l'andamento evolutivo economico-finanziario dell'azienda in relazione al progetto presentato.

Il contributo in conto interesse è deliberato sulle singole operazioni dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, su proposta di un comitato interministeriale composto:

- 1) dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, presidente;
- 2) dal Sottosegretario di Stato, designato dal Ministro per il tesoro, vice presidente;
- 3) dal direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- 4) da un dirigente del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro);
- 5) da un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- 6) da un dirigente del Ministero del bilancio;
- 7) da un dirigente del Ministero del commercio con l'estero;
- 8) da un dirigente del Ministero delle partecipazioni statali;
- 9) da un funzionario designato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;
- 10) da otto esperti in materia di attività industriale, designati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di cui due da scegliersi fra rappresentantidei lavoratori ed uno in rappresentanza della cooperazione.

Per i membri di cui ai numeri da 3) a 9) si provvederà anche alla nomina dei sostituti, che interverranno in caso di assenza dei titolari.

Il comitato si riunisce almeno una volta al mese.

Pervenuti i contratti dei mutui relativi alle operazioni stipulate dagli istituti di credito, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, con proprio atto assume il necessario impegno definitivo sul fondo, emettendo i necessari ordini di pagamento.

Le spese per il funzionamento del comitato e della segreteria sono a carico degli istituti di credito secondo le quote stabilite dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro.

I relativi versamenti affluiranno ad appositi capitoli dello stato di previsione delle entrate e correlativamente verranno disposti appositi stanziamenti sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

● **Art. 10** — (*Erogazione dei contributi per il centro-nord*)

Su ogni singola operazione di mutuo viene concesso all'istituto di credito mutuante un contributo in conto interessi pari alla differenza tra la rata di ammortamento, calcolata al tasso di riferimento e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato a tasso agevolato.

La liquidazione ed il pagamento del contributo negli interessi verranno effettuati a semestralità posticipate in corrispondenza delle scadenze fissate nel piano di ammortamento (30 giugno, 31 dicembre), sulla base di elenchi contenenti gli estremi dei contratti di mutuo trasmessi da ciascun istituto di credito al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

● **Art. 11** — (*Controlli dell'esecuzione dei lavori per il centro-nord*)

All'atto della richiesta di liquidazione dei contributi sugli interessi, gli istituti di credito debbono dichiarare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che le somme da essi erogate in favore delle industrie beneficiarie di finanziamenti a tasso agevolato ai sensi del presente decreto, sono state utilizzate per l'attuazione dei programmi per i quali sono state emanate le concessioni dei contributi in conto interessi da parte del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o di programmi modificati o integrati su richiesta dell'impresa interessata inoltrata dall'istituto di credito e debitamente approvata dal predetto Ministero. Al termine dell'erogazione del mutuo, gli istituti debbono attestare che i programmi sono stati realizzati.

Le dichiarazioni e le attestazioni che gli istituti di credito debbono produrre all'atto della richiesta di liquidazione dei contributi sugli interessi e al termine della erogazione del mutuo, sono sostitutive di ogni diverso adempimento prescritto dalle norme sulla contabilità di Stato, in particolare dagli articoli 277 e 291 del regolamento di contabilità di Stato, approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (14).

(14) R.D. 23 maggio 1924, n. 827:

**Art. 277** - "La liquidazione delle spese deve essere appoggiata a titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dai creditori dello Stato, e compilati nelle forme stabilite dal presente regolamento e da quelli speciali per vari servizi.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato potrà disporre verifiche presso le imprese, allo scopo di controllare l'esatto espletamento dei programmi per i quali è stato concesso il contributo in conto interessi.

### TITOLO III – MEZZOGIORNO

#### • Art. 12 – (*Soggetti beneficiari*)

Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali con investimenti in impianti fissi non superiori a 15 miliardi di lire, ovvero all'ampliamento, alla riattivazione o all'ammodernamento di stabilimenti sino al raggiungimento tra investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e della rivalutazione per conguaglio monetario e nuovi investimenti, dell'importo di 15 miliardi di lire, il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese sui finanziamenti agevolati di cui al presente decreto, è fissato nella misura del 30 per cento del tasso di riferimento.

Nei casi di riattivazione sono ammessi al credito agevolato di cui al presente decreto soltanto i nuovi investimenti fissi fino al raggiungimento, valutato con i criteri di cui al primo comma, dell'importo di 15 miliardi di investimenti fissi.

Le stesse agevolazioni sono concedibili anche ai centri di ricerca di cui all'art. 13 della legge 2 maggio 1976, n. 183 (15).

Per consentire l'applicazione del tasso di interesse nella misura anzidetta, la Cassa per il Mezzogiorno:

a) è autorizzata a concedere a tutti gli istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine un contributo sugli interessi relativi alle singole operazioni, pari alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata di ammortamento calcolata al tasso di interesse agevolato; b) ha facoltà di concedere su loro richiesta e limitatamente agli istituti speciali di credito meridionali Isveimer, Irfis e Cis, un contributo in conto interessi sulle emissioni obbligazionarie limitatamente ai mezzi di provvista destinati ai finanziamenti alla piccola e media industria.

---

I conti dei fornitori da unirsi a corredo della liquidazione di spese per provviste del materiale mobile che viene affidato ai consegnatari di cui è menzione all'art. 22 del presente regolamento, debbono portare a corredo un certificato del consegnatario stesso attestante il ricevimento del materiale e la iscrizione di esso nei relativi inventari.

L'esemplare dei documenti sui quali è basata la liquidazione della spesa e che devono corredare il titolo di spesa, deve essere munito delle volute certificazioni comprovanti i diritti dei creditori. L'altro o gli altri esemplari che l'amministrazione deve conservare nei propri atti, debbono sempre rilasciarsi in forma di semplici copie autentiche.

La emissione di duplicati di tali documenti può solo aver luogo in casi eccezionali e d'imprescindibile necessità, e con forme e cautele tali da togliere la possibilità di un duplicato pagamento".

**Art. 291** - "I titoli di spesa sono trasmessi dalla ragioneria alla Corte dei conti, o al funzionario all'uopo da questa distaccato presso la ragioneria medesima, per il suo visto.

A corredo dei titoli stessi debbono trasmettersi alla Corte dei conti tutti i documenti giustificativi.

La Corte può richiedere l'invio o la comunicazione di tutti quegli altri documenti che reputi necessari.

I documenti trasmessi per semplice comunicazione, e che non sono ritenuti dalla Corte necessari alla giustificazione preventiva ai sensi del precedente comma, sono restituiti alle amministrazioni. Gli altri sono trattenuti dalla Corte.

(15) Vedi pag. 21.

La misura del finanziamento a tasso agevolato è fissata nel 40 per cento dell'investimento globale comprensivo degli investimenti fissi e, nella misura massima del 40 per cento di detti investimenti, delle scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e delle attività dell'impresa. La durata massima del finanziamento è fissata in 15 anni, comprensivi del periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a 5 anni per i nuovi impianti e in 10 anni per gli ampliamenti, la riattivazione e gli ammodernamenti degli impianti esistenti, comprensivi del periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a 3 anni.

L'importo del finanziamento agevolato concesso per gli investimenti fissi, maggiorato del contributo in conto capitale previsto dall'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183 (16), non può superare il limite del 70 per cento della spesa prevista per gli investimenti fissi.

Tale limite è elevabile solo per le maggiorazioni di contributo in conto capitale ai sensi dei commi quarto e quinto del citato art. 10.

● **Art. 13** — (*Presentazione della domanda di finanziamento*)

Al fine di realizzare il coordinamento della concessione ed erogazione dei contributi in conto capitale e del finanziamento agevolato, le agevolazioni anzidette sono richieste dall'operatore con unica domanda, da presentare ad uno degli istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine nel Mezzogiorno, nella quale deve essere precisato — in via definitiva — se si intende usufruire di entrambe le agevolazioni o soltanto di una di esse.

La domanda deve essere compilata su apposito modulo adottato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nel quale saranno indicati gli elementi, le notizie e la documentazione necessari per l'istruttoria (17), ferma restando la facoltà degli istituti di credito di richiedere ogni altro elemento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria. Il predetto modulo di domanda viene presentato altresì al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e alla Cassa per il Mezzogiorno.

● **Art. 14** — (*Procedura per l'ammissibilità alle agevolazioni*)

Ai fini dell'ammissibilità al credito agevolato di cui al presente decreto, l'istituto di credito a medio termine che abbia ricevuto la domanda di credito agevolato e/o di contributo in conto capitale a norma del precedente art. 13, procede per entrambe le agevolazioni ad una unica istruttoria della iniziativa rivolta a valutare la validità tecnica, finanziaria ed economica dell'iniziativa stessa, con particolare riguardo alla condistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa promotrice e alla congruità dei mezzi finanziari all'uopo destinati. L'istruttoria deve riferirsi alla prospettive di mercato, agli effetti occupazionali del progetto, ai preventivi finanziari ed economici e agli obiettivi da realizzare in termini di capacità produttiva e di produzione conseguibili.

---

(16) Vedi pag. 17.

(17) Un fac-simile del modulo è riprodotto a pag. 189.

I risultati dell'istruttoria contenuti in apposita relazione con la delibera di finanziamento sono inviati al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, e, unitamente alla documentazione progettuale, anche alla Cassa.

La domanda di cui al primo comma è altresì trasmessa dall'istituto di credito alla regione interessata, che può esprimere al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il termine perentorio di 30 giorni, il proprio motivato parere con riferimento all'assetto territoriale e alla programmazione regionale.

L'ammissione al credito agevolato e/o al contributo in conto capitale per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a 2 miliardi di lire, è subordinata all'accertamento, da parte della Cassa per il Mezzogiorno della rispondenza delle singole iniziative alle direttive che saranno all'uopo emanate dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (18). La Cassa per il Mezzogiorno comunica mensilmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno le iniziative per le quali è stato deliberato il finanziamento a tasso agevolato e/o la concessione del contributo in conto capitale. Il contributo in conto interessi e il contributo in conto capitale s'intendono concessi se il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno entro 30 giorni dalla comunicazione non si esprime in senso contrario.

Per le iniziative con investimenti fissi superiori a 2 miliardi di lire e fino all'importo di 15 miliardi di lire, l'ammissione al credito agevolato di cui al presente decreto e, ove richiesto, al contributo di cui all'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183 (19), è subordinata all'accertamento della conformità della singola iniziativa, sia ai criteri fissati dal CIPE, sia alle destinazioni territoriali previste nei piani urbanistici predisposti ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti, ivi compresi i piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale.

A tale accertamento provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai sensi del decimo comma dell'art. 11 della citata legge n. 183 (20), avvalendosi della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad essa collegati anche per la valutazione delle infrastrutture necessarie, nonché della documentazione inviata ai sensi del secondo comma dagli istituti di credito.

Nel caso in cui l'accertamento abbia esito positivo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno rilascia il parere di conformità, nel quale sono indicati, oltre gli elementi di conoscenza che caratterizzano l'iniziativa, la misura del credito agevolato e/o del contributo in conto capitale riconosciuti all'iniziativa industriale e le eventuali infrastrutture necessarie alla localizzazione dei relativi impianti da realizzarsi a carico della Cassa per il Mezzogiorno e di altre amministrazioni interessate, l'ammontare degli investimenti fissi ammissibili, l'occupazione prevista, i termini per la realizzazione dell'impianto e delle eventuali infrastrutture necessarie, nonché gli impegni finanziari che la Cassa medesima deve assumere a valere sui propri fondi di bilancio.

Il parere con l'esito dell'accertamento di conformità è comunicato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, oltre che alla Cassa ai fini delle erogazioni dei contributi, anche agli istituti di credito e agli interessati.

---

(18) Vedi pag. 97.

(19) Vedi pag. 17.

(20) Vedi pag. 19.

La concessione del contributo in conto capitale e in conto interessi è deliberata dalla Cassa con un unico provvedimento.

La Cassa è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito interessati per assicurare che le erogazioni del contributo in conto capitale abbiano luogo per stato di avanzamento, in concomitanza con le erogazioni del credito agevolato.

Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni dei decreti ministeriali emanati ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183, in materia di contributi in conto capitale (21).

● **Art. 15** – (*Norme riguardanti l'opzione*)

L'opzione effettuata ai sensi dell'art. 18, ultimo comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183 (22), per il contributo di cui all'art. 10 della predetta legge, s'intende effettuata anche per il finanziamento agevolato.

Tale opzione è esercitata validamente a condizione che, nella normativa di attuazione, permanga come ammissibile alla agevolazione il comparto produttivo e il tipo di attività nei quali rientra l'iniziativa oggetto di opzione.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI COMUNI

● **Art. 16** – (*Spese ammissibili al credito agevolato*)

Le spese ammissibili al credito agevolato dovranno, comunque, comprendere il terreno, le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature nonché le scorte di materie prime e semilavorate nel limite massimo del 40 per cento degli investimenti fissi, adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa.

Ai fini della concessione del credito agevolato sono escluse le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni all'istituto di credito.

● **Art. 17** – (*Determinazione del capitale investito*)

Il capitale investito nelle imprese operanti nel centro-nord e gli investimenti in impianti fissi negli stabilimenti insediati nel Mezzogiorno, da valutare per la concessione del credito agevolato ai sensi degli articoli precedenti, sono costituiti dalle immobilizzazioni tecniche al netto dei relativi ammortamenti e, in conformità della legge 2 dicembre 1975, n. 576, delle rivalutazioni per conguaglio monetario.

(21) Vedi pagg. 55 e 67 rispettivamente per le iniziative con investimenti fissi non superiori e superiori ai 15 miliardi.

(22) Vedi pag. 28.

Tale accertamento sarà effettuato sulla base del bilancio, del libro dei cespiti da ammortizzare, delle scritture della contabilità delle imprese all'inizio della realizzazione del programma di investimento oggetto del credito agevolato.

● **Art. 18** – (*Valutazione unitaria delle iniziative*)

I complessi industriali articolati in più stabilimenti sono considerati unitariamente, ai fini delle misure di agevolazione, quando gli stabilimenti siano ubicati nello stesso comune ovvero siano contigui. Lo stesso criterio si applica anche nel caso che tali stabilimenti, ubicati nello stesso comune ovvero contigui, facciano capo a imprese giuridicamente distinte, ma con collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo che configurino l'appartenenza ad un medesimo gruppo.

● **Art. 19** – (*Prefinanziamenti*)

Gli istituti di credito a medio termine che effettuino operazioni di credito agevolato ai sensi del presente decreto sono autorizzati, anche in deroga a norme di legge e di statuto, a compiere operazioni di prefinanziamento a favore delle imprese con capitale investito inferiore a 4 miliardi di lire per il centro-nord e delle iniziative che realizzino o raggiungano investimenti in impianti fissi netti inferiori a 15 miliardi di lire per il Mezzogiorno.

Gli istituti di credito, deliberato il finanziamento ed in attesa che questo venga erogato, possono accordare immediatamente, a richiesta dell'imprenditore, un prefinanziamento di importo non superiore al finanziamento deliberato ed erogarlo nella stessa proporzione dell'impiego dei mezzi propri.

Il prefinanziamento, di durata non superiore a due anni, è accordato ad un tasso d'interesse agevolato pari al 40 per cento del tasso di riferimento per le iniziative di cui al precedente art. 12; al 55 per cento del tasso di riferimento per le iniziative di cui al precedente art. 5 e all'80 per cento per le iniziative di cui ai precedenti articoli 6 e 8. Per consentire l'applicazione di tali tassi agevolati il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e la Cassa per il Mezzogiorno concedono, con la stessa deliberazione del contributo in conto interessi sul finanziamento, a valere sulle dotazioni di cui all'art. 1 e con decorrenza dalla erogazione del prefinanziamento, un contributo in conto interessi pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed i suddetti tassi agevolati.

Qualora non venga concesso il contributo in conto interessi sul finanziamento, all'operazione di prefinanziamento si applicherà il tasso d'interesse ordinario.

Qualora il prefinanziamento dovesse avere una durata superiore a due anni non essendo nel frattempo intervenuta la concessione del contributo in conto interessi, per tutto il periodo eccedente il mutuatario dovrà corrispondere un tasso pari a quello di riferimento.

● **Art. 20** – (*Determinazione del tasso di riferimento*)

Il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (23).

---

(23) Vedi pag. 78.

Successivamente, tale tasso di riferimento si modificherà automaticamente e periodicamente in connessione con il variare del costo di provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuti dagli istituti di credito a medio termine.

Le modalità delle variazioni automatiche del tasso di riferimento sono fissate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Qualora il tasso di riferimento per effetto delle variazioni automatiche di adeguamento al costo del denaro dovesse eccezionalmente aumentare in misura superiore del 20 per cento a quella inizialmente stabilita, il Ministro per il tesoro con proprio decreto, previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, modificherà, ferma restando la proporzione tra le diverse zone, la misura dei tassi agevolati d'interesse prevista nei precedenti articoli.

Ai fini del parere o della deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, si applica, nei casi d'urgenza, l'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 (24), e successive modificazioni e integrazioni.

• **Art. 21** — (*Dichiarazione delle imprese sulla manodopera*)

Per il periodo indicato nell'atto di concessione delle agevolazioni finanziarie o nel parere di conformità, e comunque non prima dell'inizio della data di ammortamento del finanziamento, le imprese beneficiarie per ottenere l'erogazione dei contributi debbono presentare rispettivamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno una certificazione dell'ispettorato provinciale del lavoro attestante il numero dei dipendenti in costanza di rapporto di lavoro.

Per il caso che il numero dei dipendenti sia inferiore di oltre il 20 per cento a quello indicato nell'atto di concessione o nel parere di conformità, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno dispone, previa contestazione e fissazione di un termine per le controdeduzioni, la sospensione dell'erogazione dei contributi fino alla scadenza del periodo indicato nell'atto predetto, salvo che l'impresa beneficiaria non provi che l'inosservanza sia stata determinata da causa ad essa non imputabile.

Qualora sia stato ripristinato il numero dei lavoratori indicato nell'atto di concessione o nel parere di conformità, i contributi sono nuovamente erogati a decorrere dalla prima rata con scadenza successiva alla data di presentazione della relativa certificazione dell'ispettorato provinciale del lavoro.

---

(24) R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375:

**Art. 14** - Ferme restando le disposizioni concernenti la vigilanza del Ministro per il Tesoro sull'Istituto di emissione a norma dell'art. 108 del Testo Unico 28 aprile 1910, n. 204, tutte le attribuzioni già deferite ai Ministri per le Finanze, per l'Agricoltura e Foreste e per le Corporazioni, concernenti la materia del risparmio e del credito e la ingegneria e sorveglianza agli enti che esercitano le funzioni di cui all'art. 1, sono devolute al Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio di cui all'art. 12 ed i provvedimenti relativi sono emanati con decreto del Ministro per il Tesoro, sentito il Comitato Interministeriale. Alla esecuzione di tali decreti e in generale a tutte le funzioni di carattere esecutivo provvede l'ispettorato.

I provvedimenti per i quali, a tenore della presente legge, è necessaria la deliberazione del Comitato Interministeriale possono, in caso di urgenza, essere adottati dal Ministro per il Tesoro; di essi sarà data comunicazione al Comitato Interministeriale nella sua prima adunanza.

● **Art. 22** – (*Anticipata estinzione del finanziamento*)

In caso di estinzione anticipata volontaria totale di un finanziamento concesso ai sensi del presente decreto o di cessazione definitiva dell'attività ovvero di fallimento di una impresa finanziata, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione, di cessazione o di dichiarazione del fallimento.

In caso di estinzione volontaria parziale di un finanziamento l'entità del contributo erogato è limitata alla parte residua.

In caso di cessazione temporanea dell'attività dell'impresa, salvo quanto previsto dal precedente art. 21, l'erogazione del contributo è sospesa con provvedimento rispettivamente del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o della Cassa per il Mezzogiorno.

Il contributo in conto interessi cessa nel caso in cui l'operatore distolga, senza esplicita autorizzazione, dall'uso previsto nel provvedimento di concessione delle agevolazioni o nel parere di conformità, i macchinari e gli impianti nei cinque anni successivi alla data di erogazione del credito agevolato, o destini senza esplicita autorizzazione, ad altro uso le opere murarie nei 10 anni successivi alla data di erogazione del credito agevolato.

● **Art. 23** – (*Centro di raccolta dati*)

Presso la segreteria di cui al precedente art. 9 è costituito un centro elettronico per la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla concessione di agevolazioni finanziarie a carico dello Stato.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato stabilisce gli elementi conoscitivi che le amministrazioni pubbliche statali e gli enti pubblici competenti in materia di agevolazione finanziarie all'industria devono trasmettere con riferimento alle singole operazioni.

● **Art. 24** – (*Controllo del Parlamento*)

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno devono presentare al Parlamento ogni anno una relazione analitica sullo stato di attuazione del presente decreto relativamente alle richieste di finanziamento, a quelle accolte e alla realizzazione dei programmi per i quali sono stati concessi i finanziamenti medesimi.

● **Art. 25** – (*Onere finanziario*)

Il fondo di cui all'art. 1 è costituito:

a) dalla somma complessiva di lire 3.200 miliardi così ripartita:  
per gli interventi nei territori meridionali, lire 2.080 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 13 miliardi nell'anno finanziario 1976; di lire 65 miliardi nell'anno finanziario 1977; di lire 135 miliardi nell'anno finanziario 1978; di lire 173 miliardi negli anni finanziari dal 1979 al 1986; di lire 133 miliardi

nell'anno finanziario 1987; di lire 93 miliardi nell'anno finanziario 1988; di lire 70 miliardi negli anni finanziari 1989 e 1990; di lire 57 miliardi nell'anno finanziario 1991; di lire 45 miliardi nell'anno finanziario 1992; di lire 15 miliardi nell'anno finanziario 1993;

per gli interventi nel restante territorio nazionale, lire 1.120 miliardi da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ragione di lire 7 miliardi nell'anno finanziario 1976; di lire 35 miliardi nell'anno finanziario 1977; di lire 120 miliardi nell'anno finanziario 1978; di lire 164 miliardi nell'anno finanziario 1979; di lire 130 miliardi nell'anno finanziario 1980; di lire 106 miliardi nell'anno finanziario 1981; di lire 93 miliardi negli anni finanziari dal 1982 al 1986; di lire 62 miliardi nell'anno finanziario 1987; di lire 31 miliardi nell'anno finanziario 1988;

b) dalle somme di cui al secondo comma dell'art. 1.

Con decreto del Ministro per il tesoro possono essere apportate variazioni compensative nell'ambito di ciascuna delle suddette ripartizioni annuali.

Le annualità relative agli impegni assunti a carico delle dotazioni di cui al primo comma fanno carico interamente alle dotazioni stesse.

Le somme non erogate nei singoli esercizi sono utilizzate negli esercizi successivi.

● **Art. 26** – (*Copertura dell'onere*)

All'onere di lire 20 miliardi recato dalla presente legge nell'anno finanziario 1976, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere di lire 100 miliardi derivante dalla presente legge nell'anno finanziario 1977 si provvede con lo stanziamento di cui al cap. 8904 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni dal 1978 al 1993, sarà stabilita la quota degli stanziamenti di cui al precedente art. 25 che potrà essere coperta con operazioni di ricorso al mercato finanziario che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno con la stessa legge, di volta in volta, stabilite.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**TITOLO V** – **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

● **Art. 27** – (*Imprese operanti nel Polesine e nei comuni di Ancona e Falconara Marittima*)

Alle imprese operanti nei territori del Polesine di cui alla legge 20 dicembre 1961,

n. 1427 (25), si applicano dall'entrata in vigore del presente decreto le stesse norme previste per le zone insufficientemente sviluppate del centro-nord.

E' confermata la data del 31 dicembre 1977 per la concessione delle particolari agevolazioni creditizie previste per le imprese che operano nei comuni di Ancona e Falconara Marittima, dal decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 (26); le somme necessarie saranno imputate al fondo di cui all'art. 1, ferme restando le riserve previste allo stesso articolo.

• **Art. 28** – *(Coordinamento tra le agevolazioni previste dalle altre leggi statali e regionali)*

Le agevolazioni creditizie previste dal presente decreto non sono cumulabili con quelle previste da altre leggi statali.

Le agevolazioni creditizie previste da leggi regionali possono concorrere con quelle previste dal presente decreto a condizione che non vengano superati i limiti massimi in esso previsti.

Per i territori meridionali le agevolazioni creditizie previste dal presente decreto possono cumularsi con le agevolazioni di cui all'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183 (27), semprechè non venga superato il limite di cui al penultimo e ultimo comma dell'art. 12 del presente decreto.

Le norme previste dal presente decreto si estendono anche agli incentivi agli investimenti industriali, previsti dalle leggi vigenti in materia, ivi comprese quelle riguardanti il Mediocredito centrale, per le quali si applicano le riserve di fondi previste nella misura del 65 e del 35 per cento, rispettivamente a favore del Mezzogiorno e del centro-nord; le dette leggi sono modificate dalle norme del presente decreto.

Restano escluse dalla disposizione di cui al comma precedente le leggi relative alla ristrutturazione e alla riconversione industriale, al credito per l'esportazione, alla ricostruzione di impianti industriali danneggiati o distrutti da particolari calamità naturali, le disposizioni relative al fondo di rotazione per le iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia, le disposizioni relative alla zona del Vajont, la legge 6 giugno 1976 n. 172, recante provvedimenti per l'editoria, le leggi 27 dicembre 1973, n. 878 e 23 dicembre 1972, n. 720, recanti agevolazioni a favore della costruzione e trasformazione di navi mercantili, la legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante agevolazioni a favore dell'industria cinematografica, la legge 30 aprile 1976, n. 374, recante provvidenze per i consorzi e le società consortili tra piccole e medie industrie, la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, recante norme per il finanziamento della ricerca applicata, la legge 14 luglio 1969, n. 471, per il finanziamento dell'acquisto all'estero di strumenti scientifici e di beni strumentali di tecnologia avanzata e la legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili.

A decorrere dalla emanazione del presente decreto sono soppresse le disposizioni concernenti il

(25) La legge prevedeva la concessione di finanziamenti agevolati al tasso d'interesse del 4 per cento annuo.

(26) Il provvedimento concerne tra l'altro la concessione di agevolazioni creditizie alle imprese che realizzino iniziative nei comuni di Ancona e Falconara Marittima: il tasso di interesse sui finanziamenti è stabilito nella misura del 4 per cento.

(27) Vedi pag. 17.

credito agevolato contenute nella legge 6 ottobre 1971, n. 853, nella legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni, nella legge 22 luglio 1966, n. 614 e nella legge 20 dicembre 1961, n. 1427.

● **Art. 29** – (*Norma transitoria*)

Le domande di agevolazione presentate ai sensi delle precedenti leggi e che non siano state ancora esaminate dal comitato di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623 (28), o che non siano state ancora oggetto di parere di conformità, saranno esaminate a norma del presente decreto (29).

Ai fini delle necessarie priorità dell'istruttoria e delle altre valutazioni previste dal presente decreto, viene considerata valida a tutti gli effetti la data di presentazione della domanda originaria agli istituti di credito.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1976

LEONE  
ANDREOTTI-DONAT-CATTIN-STAMMATI-DE MITA

(28) Vedi nota (2) del presente decreto.

(29) Il Decreto legge 14 aprile 1978, n. 113, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 272 (vedi pag. 51), introduce una deroga al suddetto disposto stabilendo che "alle iniziative industriali meridionali con investimenti fissi inferiori a 15 milioni di lire, le cui domande di agevolazioni siano state presentate prima del 31 maggio 1977 e i cui lavori siano stati completati o avviati a realizzazione alla data medesima, possono essere concesse le agevolazioni finanziarie di cui all'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183 e all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sulla base dei criteri e delle modalità di cui alla legge 6 ottobre 1971, n. 853".

DECRETO LEGGE 14 APRILE 1978, N. 113 - ACCELERAMENTO DELLE PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE ALLE INIZIATIVE INDUSTRIALI NEL MEZZOGIORNO, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 10 GIUGNO 1978, N. 272

( *Gazzetta Ufficiale* n. 110, del 20 aprile 1978)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione,

Ritenuta la necessità e l'urgenza di accelerare la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali nel Mezzogiorno,

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Decreta.

Art. 1

In deroga al primo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 (1), alle iniziative industriali meridionali con investimenti fissi inferiori a 15 miliardi di lire, le cui domande di agevolazioni siano state presentate prima del 31 maggio 1977 e i cui lavori siano stati completati o avviati a realizzazione alla data medesima, possono essere concesse le agevolazioni finanziarie di cui all'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183 (2) e all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 (3), sulla base dei criteri e delle modalità di cui alla legge 6 ottobre 1971, n. 853; i relativi provvedimenti di ammissibilità sono adottati ai sensi dell'art. 14, quarto e quinto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 904 (4). Restano ferme tutte le altre disposizioni vigenti in materia, ivi comprese quelle riguardanti il prefinanziamento e la contestuale erogazione del contributo in conto interessi ed in conto capitale.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano fino al 31 ottobre 1978 (5).

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1978

LEONE  
Andreotti-De Mita

(1) Vedi pag. 51.

(2) Vedi pag. 17.

(3) Vedi pag. 42.

(4) Vedi pag. 43.

(5) In sede di conversione di legge il termine è stato spostato al 31 gennaio 1978.

Faint paragraph of text in the upper section.

Faint paragraph of text in the middle section.

Faint paragraph of text in the lower middle section.

Faint paragraph of text in the lower section.

**DECRETI  
DI ATTUAZIONE**

DECRETO LEGGE 14 APRILE 1978, N. 113 - ACCELERAMENTO DELLE PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE ALLE INIZIATIVE INDUSTRIALI: N. 113 - APPROVATO CON IL N. 113 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1978, N. 113

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Il Presidente della Repubblica ha autorizzato il Presidente del Consiglio a disporre, in attuazione dell'art. 17 della Costituzione, del presente decreto legge, che entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In deroga al primo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 (1), alle iniziative industriali meridionali con ammontare complessivo a 15 miliardi di lire, le cui domande di agevolazioni siano state presentate prima del 31 maggio 1977 e i cui lavori siano stati completati o avviati a realizzazione alla data medesima, possono essere concesse le agevolazioni finanziarie di cui all'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183 (2) e all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 (3), sulla base dei criteri e delle modalità di cui alla legge 6 ottobre 1971, n. 853, i relativi provvedimenti di ammissibilità sono adottati ai sensi dell'art. 14 quarto e quinto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, ferme tutte le altre disposizioni vigenti in materia, ivi comprese quelle riguardanti il prefinanziamento e la contestuale erogazione dei contributi sul conto corrente e sul conto capitale.

Il presente decreto legge, in quanto al primo comma si applica fino al 31 ottobre 1978 (5).

Art. 2

Il presente decreto legge, in quanto al primo comma si applica a partire dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale fino al 31 ottobre 1978.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. È fatto obbligo ai competenti uffici di farne osservare.

Fatto a Roma, addì 14 aprile 1978

LEO TOSCANI  
Industria - Mita

DECRETI  
DI ATTUAZIONE

1. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. 2. Legge 2 maggio 1976, n. 183. 3. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. 4. Legge 6 ottobre 1971, n. 853. 5. Art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

**DECRETO MINISTERIALE 22 GENNAIO 1977 – PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE 2 MAGGIO 1976, N. 183, ALLE INIZIATIVE INDUSTRIALI CON INVESTIMENTI FISSI NON SUPERIORI A 15 MILIARDI**

(Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 63, del 7 marzo 1977)

**IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO**

Visto l'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, che disciplina la concessione del contributo in conto capitale alle iniziative industriali da realizzare nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 11 della citata legge n. 183, concernente le condizioni di ammissibilità al contributo anzidetto delle iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a 15 miliardi di lire; la disciplina del parere di conformità e la istruttoria delle relative domande;

Visto l'art. 11, comma decimo, della medesima legge 2 maggio 1976, n. 183, in base al quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno definisce con proprio decreto le procedure per la concessione del contributo anzidetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, concernente la disciplina del credito agevolato al settore industriale;

**D E C R E T A**

● **Art. 1 – (Presentazione delle domande di agevolazione e di autorizzazione)**

La richiesta di ammissione al contributo e/o all'eventuale credito agevolato, di cui agli articoli 10 e 15 della legge 2 maggio 1976, n. 183 (1), per le iniziative industriali che realizzino o raggiungano con programmi di costruzione, ampliamento, riattivazione e ammodernamento, investimenti fissi non superiori a 15 miliardi di lire, ivi comprese quelle promosse dalle imprese artigiane di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge sopracitata, viene presentata dall'operatore con unica domanda, ad uno degli istituti abilitati ad esercitare il credito a medio termine nel Mezzogiorno. Per la parte di spesa relativa a programmi di ammodernamento può essere richiesto unicamente il credito agevolato.

La domanda, compilata su apposito modulo adottato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (2), viene contemporaneamente presentata al Ministro stesso ed alla Cassa per il Mezzogiorno.

L'istituto di credito trasmette copia della domanda alla Regione interessata che può esprimere, entro il termine perentorio di trenta giorni, il proprio motivato parere con riferimento all'assetto territoriale ed alla programmazione regionale, inviandolo al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, all'istituto di credito ed alla "Cassa".

Nel caso di progetti il cui investimento è subordinato all'autorizzazione da parte del C.I.P.E., la domanda di cui sopra va presentata contestualmente al Ministro per il bilancio e la program-

(1) Vedi rispettivamente pag. 17 e pag. 21.

(2) Il fac-simile del modulo è riportato a pag. 189.

mazione economica ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge 24 maggio 1976, n. 350 (3) e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 (4).

Le domande di agevolazione di cui al primo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 (5), entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto debbono essere confermate dagli operatori interessati e, ove l'istituto di credito lo ritenga indispensabile, integrate da parte degli operatori medesimi negli elementi necessari ai fini dell'istruttoria sulla base dei criteri fissati dal presente decreto. Decorso infruttuosamente il termine anzidetto, le domande vengono temporaneamente archiviate. Dalla data di conferma decorrono, per le istruttorie delle singole domande, i termini previsti dal presente decreto.

● **Art. 2 – (Documentazione da allegare alla domanda di agevolazioni)**

La domanda accompagnata dalla documentazione di cui all'allegato A e con la precisazione se l'operatore intende usufruire, in via definitiva, di entrambe le agevolazioni o soltanto del contributo in conto capitale, deve contenere informazioni sui promotori e sull'iniziativa e, in particolare:

elementi tecnico-economici e finanziari che la caratterizzano, con indicazione del piano finanziario per la copertura integrale del fabbisogno necessario alla realizzazione del programma di investimenti ed al relativo esercizio;

situazione e prospettive di mercato del settore produttivo cui appartiene l'iniziativa;

eventuali connessioni tecnico-economiche con altre iniziative;

collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo con altri stabilimenti ubicati nello stesso comune o con stabilimenti comunque contigui, anche di imprese giuridicamente distinte;

ubicazione puntuale dell'impianto;

tempi tecnici delle varie fasi di realizzazione dello impianto;

fabbisogno di dipendenti, nelle fasi di avvio dell'impianto e a regime, e di eventuali interventi di formazione professionale della manodopera e dei quadri direttivi ed intermedi;

eventuale disponibilità in loco di risorse naturali e di materie prime economicamente e tecnicamente utilizzabili;

fabbisogni energetici, idrici e di servizi, anche a carattere sociale;

infrastrutture generali e specifiche e relativi problemi connessi all'insediamento della iniziativa;

modificazioni dei livelli di inquinamento ambientale con indicazione degli eventuali strumenti di prevenzione;

in caso di ampliamento, riattivazione e ammodernamento, oltre alla indicazione degli investimenti preesistenti, al netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio

(3) Vedi pag. 141.

(4) Vedi pag. 38.

(5) Vedi pag. 51.

monetario effettuate ai sensi della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (6), la data di ultimazione degli investimenti precedenti e la data di inizio lavori del nuovo programma, qualora già avviato;

eventuali richieste, per il medesimo programma di investimenti, di agevolazioni finanziarie regionali o comunitarie.

La domanda viene ammessa all'istruttoria soltanto nel caso in cui il modulo risulti presentato completo in tutte le sue parti ed accompagnato dalla documentazione di cui all'allegato A.

Ai fini della predisposizione della documentazione di cui al presente articolo, l'operatore può avvalersi dei servizi gratuiti di assistenza tecnica dell'Istituto per la assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (I.A.S.M.).

● **Art. 3** — (*Istruttoria unificata della domanda di contributo in conto capitale e/o di credito agevolato*)

L'Istituto di credito a medio termine che riceve la domanda di contributo in conto capitale e/o di credito agevolato, procede ad un'unica istruttoria, rivolta a valutare la validità tecnico-economica dell'iniziativa, la validità del piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa e dalla sua normale gestione, nonché la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'operatore; l'istruttoria deve altresì riferirsi alle prospettive di mercato, agli effetti occupazionali del progetto, ai preventivi finanziari ed economici ed agli obiettivi da realizzare in termini di capacità produttiva e di produzione conseguibili.

Per quanto concerne i mezzi propri dell'operatore, occorre accertare che il capitale disponibile e destinato all'iniziativa non sia inferiore al 30 per cento degli investimenti fissi; la dimostrazione del relativo utilizzo potrà avvenire gradualmente, in relazione agli stati di avanzamento dell'iniziativa medesima.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può chiedere all'Istituto di credito, durante l'istruttoria, approfondimenti su aspetti specifici inerenti l'iniziativa.

Gli organi deliberanti dell'Istituto approvano i risultati dell'istruttoria anche nel caso in cui viene richiesto il solo contributo in conto capitale; l'Istituto invia una apposita dettagliata relazione istruttoria ed i risultati della medesima, unitamente alla delibera di finanziamento — nei casi in cui viene richiesto dall'operatore — al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e, con la documentazione progettuale, alla "Cassa".

● **Art. 4** — (*Procedure per l'istruttoria delle iniziative non superiori ai 2 miliardi di lire*)

Per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a 2 miliardi di lire l'istruttoria deve essere definita ed inviata, ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 3, entro il termine massimo di cinque mesi dalla data di ricevimento della domanda.

La "Cassa", sulla base dell'istruttoria tecnico-finanziaria e della documentazione progettuale

(6) Legge 2 dicembre 1975, n. 576 — Definizione in materia di imposta sui redditi e sulle successioni.

trasmesse dall'istituto di credito, riscontrata la rispondenza della iniziativa alle direttive emanate dal C.I.P.E. e verificata la spesa ammissibile, delibera entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istruttoria la concessione del contributo in conto capitale e/o in conto interessi con provvedimento unico.

La "Cassa" comunica entro il quinto giorno di ciascun mese al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno le iniziative ammesse alle agevolazioni, allegando per ciascuna di esse la relazione, contenente la valutazione degli elementi di cui all'art. 2 e la relativa delibera adottata dal consiglio di amministrazione; il provvedimento di concessione delle agevolazioni viene attuato se il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, non si esprime in senso contrario.

● **Art. 5** – (*Procedure per l'istruttoria delle iniziative superiori ai 2 miliardi di lire*)

Per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori a 2 miliardi di lire e che comunque non superino l'importo di 15 miliardi di lire, l'istituto deve predisporre ed inviare al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed alla "Cassa" la relazione istruttoria entro il termine massimo di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda.

Nel periodo suddetto, contemporaneamente alla definizione dell'istruttoria da parte dell'istituto di credito, la "Cassa" deve determinare sulla base della domanda pervenuta dall'operatore e in stretta collaborazione, per quanto di competenza, con l'istituto istruttore, la spesa ammissibile e, sentite le amministrazioni, i consorzi e tutti gli altri enti comunque interessati, la necessità e la adeguatezza delle opere infrastrutturali richieste, ivi compresi gli interventi per la formazione professionale, i tempi prevedibili per la loro realizzazione, la individuazione dei soggetti cui deve farne carico la esecuzione, e definire il costo ed il prevedibile impegno finanziario per le opere medesime da assumere a carico dei propri fondi.

La "Cassa", espletati gli adempimenti di cui al precedente comma, trasmette apposita relazione al Ministro per il Mezzogiorno, entro il medesimo termine previsto al primo comma del presente articolo.

● **Art. 6** – (*Procedura per il rilascio del parere di conformità*)

Per le iniziative di cui al precedente art. 5, l'ammissione al contributo in conto capitale e/o al credito agevolato è subordinata al preventivo accertamento della conformità della singola iniziativa, tenuto conto delle risultanze istruttorie di competenza rispettivamente dell'istituto di credito e della Cassa per il Mezzogiorno, sia ai criteri fissati dal C.I.P.E., sia alle destinazioni territoriali previste nei piani urbanistici predisposti ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti, ivi compresi i piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale.

Il Ministro per il Mezzogiorno, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricevimento dei risultati istruttori predisposti dall'istituto di credito e dalla Cassa per il Mezzogiorno, nel caso in cui l'accertamento abbia esito positivo, rilascia il parere di conformità di cui al quinto comma dell'art. 11 della legge 2 maggio 1976, n. 183 (7).

(7) Vedi pag. 19.

Per i progetti di investimento subordinati alla autorizzazione del C.I.P.E., di cui al penultimo comma del precedente art. 1, il rilascio del parere di conformità è subordinato alla autorizzazione medesima.

La Cassa per il Mezzogiorno, in attuazione del parere di conformità rilasciato dal Ministro per il Mezzogiorno, verificata la congruità della spesa ammissibile, delibera, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla emanazione del parere suddetto, la concessione delle agevolazioni finanziarie con unico provvedimento.

● **Art. 7** — (*Contenuto e comunicazione del parere di conformità e stipulazione del contratto di mutuo*)

Il parere di conformità deve indicare, oltre agli elementi di conoscenza che caratterizzano l'iniziativa, la misura del contributo in conto capitale e/o del credito agevolato, l'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e delle scorte di materie prime e semilavorate, l'occupazione prevista, i termini temporali per la realizzazione dell'impianto e per l'esecuzione delle relative infrastrutture, sia di competenza della "Cassa", sia di altre amministrazioni interessate, nonché i prevedibili impegni finanziari che la "Cassa" deve assumere sui propri fondi di bilancio.

Il parere con l'esito dell'accertamento di conformità è comunicato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla "Cassa", all'istituto istruttore e all'operatore.

La stipula del contratto di mutuo dovrà avvenire entro i due mesi successivi alla adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni da parte della "Cassa".

Le determinazioni contenute nel parere di conformità sono comunicate, ai sensi e per gli effetti del comma settimo dell'art. 11 della legge 2 maggio 1976, n. 183 (8), dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese quelle regionali e locali.

● **Art. 8** — (*Spese ammissibili alle agevolazioni*)

Le voci di spesa ammissibili alle agevolazioni, al netto di IVA, oltre alla progettazione e direzione lavori comprendono:

opere murarie, di allacciamento ed assimilate;  
macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, compresi quelli mobili necessari per il completamento del ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purchè dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni.

Limitatamente alla concessione del credito agevolato, tra le spese ammissibili sono altresì comprese quelle relative all'acquisto del terreno e delle scorte di materie prime e semilavorate nel limite massimo del 40 per cento degli investimenti fissi, adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa.

---

(8) Vedi pag. 19.

Gli investimenti in impianti fissi, da valutare per la concessione delle agevolazioni nei casi di ampliamento, riattivazione e ammodernamento, sono costituiti dalle immobilizzazioni tecniche al netto dei relativi ammortamenti e delle rivalutazioni per conguaglio monetario.

Tale accertamento viene effettuato sulla base del bilancio, del libro dei cespiti da ammortizzare e delle scritture della contabilità dell'impresa, ad epoca immediatamente anteriore l'inizio della realizzazione del programma di investimento.

Le spese che, in base alle relative fatture e quietanze, risultino sostenute anteriormente ai due anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni — o della domanda originaria nel caso di presentazione di nuova domanda successivamente all'emanazione del presente decreto — sono escluse dalla concessione delle agevolazioni medesime.

Per le variazioni di spesa del costo dei progetti, derivanti esclusivamente da lievitazione dei prezzi, intervenute nel corso della realizzazione del progetto stesso, si procede ai necessari adeguamenti dell'importo degli investimenti fissi e delle relative agevolazioni ad impianto ultimato, fermo restando che gli istituti e la "Cassa" effettuano l'erogazione delle agevolazioni per stati di avanzamento nei limiti già riconosciuti.

Tali variazioni di spesa, ove risultino contenute nel limite massimo del 20 per cento dell'investimento fisso, non comportano la reiterazione degli adempimenti previsti dal presente decreto; dette variazioni comunque, debitamente documentate dall'operatore, devono essere comunicate all'istituto di credito istruttore che, con apposita relazione, ne informa il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e la "Cassa" per gli adempimenti di competenza.

● **Art. 9** — (*Contenuto del provvedimento di concessione delle agevolazioni, obblighi e sanzioni*)

Il provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 4 e 6, entro il mese successivo, è comunicato da parte della "Cassa" all'operatore, all'istituto di credito e, per conoscenza, al Ministro per il Mezzogiorno. Il provvedimento deve, tra l'altro, stabilire a carico dell'operatore:

A) L'obbligo di comunicare l'avvenuta domanda o concessione di agevolazioni finanziarie a carattere regionale o comunitario ai fini della verifica del rispetto del disposto di cui all'art. 12, commi sesto e settimo del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 (9).

B) L'obbligo a non distogliere dall'uso previsto, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di liquidazione a saldo dei contributi, i macchinari, gli impianti e le attrezzature ammessi alle agevolazioni senza esplicita autorizzazione da parte della "Cassa".

C) L'obbligo a non destinare le opere edilizie oggetto delle agevolazioni ad usi diversi da quelli previsti, per un periodo di almeno dieci anni dalla data di liquidazione a saldo dei contributi in conto capitale e dei contributi in conto interessi, senza esplicita autorizzazione.

D) L'osservanza nei confronti dei lavoratori dipendenti delle norme sul lavoro e dei contratti collettivi di cui all'art. 34 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 (10) e

(9) Vedi pag. 43.

(10) T.U. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 34:

"Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi del presente testo unico e nei capitolati di appalto attinenti ad opere di competenza della Cassa medesima, deve essere inserita clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o l'appaltatore di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

alla legge 20 maggio 1970, n. 300 (11).

E) L'osservanza di eventuali norme settoriali, anche comunitarie.

F) L'obbligo di mantenere occupato, salvo esplicita autorizzazione, il numero di unità lavorative previsto per il normale esercizio e indicato nel parere di conformità — o nel provvedimento di concessione della "Cassa" per le iniziative di cui al precedente articolo 4 — per un periodo non inferiore a cinque anni successivi alla data di liquidazione a saldo del contributo in conto capitale e per l'intera durata del mutuo, per quanto riguarda il contributo in conto interessi.

In caso di infrazione agli obblighi di cui alle lettere B) e C), la cui verifica è effettuata dalla "Cassa", con congrua periodicità, presso l'impianto, l'operatore è tenuto alla restituzione pro-quota del contributo in conto capitale e contemporaneamente cessa la corresponsione del contributo in conto interessi all'istituto di credito, da parte della "Cassa".

Nel caso in cui il numero dei dipendenti risulti inferiore di oltre il 20 per cento a quello indicato nel parere di conformità o nel provvedimento di concessione della Cassa per il Mezzogiorno, a seguito di verifiche richieste dalla "Cassa" e dall'istituto di credito e da conseguente certificazione dell'ispettorato provinciale del lavoro, il Ministro per il Mezzogiorno dispone — previa contestazione e fissazione di un termine per le controdeduzioni — la sospensione dell'erogazione del contributo in conto interessi, salvo che l'impresa non provi che l'inosservanza sia stata determinata da causa ad essa non imputabile. Con la stessa procedura il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno dispone la restituzione pro-quota del contributo in conto capitale qualora la inosservanza di cui sopra si verifichi entro il quinquennio decorrente dalla data di liquidazione a saldo del contributo predetto.

I contributi sono nuovamente erogati una volta acquistata la certificazione dell'ispettorato provinciale del lavoro, attestante il ripristino del numero dei lavoratori indicato nel parere di conformità o nel provvedimento di concessione.

● **Art. 10** — (*Erogazione delle agevolazioni*)

L'erogazione delle agevolazioni avviene sulla base degli stati di avanzamento dei lavori; ciascun

---

Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di costruzione dell'impianto che in quella del suo esercizio, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dalla Cassa ai sensi del presente testo unico. Le infrazioni al suddetto obbligo e alle leggi sul lavoro, accertate dall'ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sono comunicate immediatamente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che indicherà alla Cassa le opportune misure da adottare, fino alla revoca dei benefici stessi".

(11) Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 36:

"Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dello Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'ispettorato del lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto. Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni per l'adozione delle sanzioni".

avanzamento deve riguardare categorie o lotti d'opere individuabili, esclusi gli ordini di acquisto di impianti e macchinari e non può essere inferiore al 20 per cento degli investimenti ammessi.

La "Cassa" è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito interessati per assicurare che le erogazioni del contributo in conto capitale abbiano luogo per stati di avanzamento, in concomitanza con le erogazioni del credito agevolato. Le convenzioni dovranno tener conto della esigenza di assicurare la massima rapidità nell'erogazione delle somme dovute e di evitare duplicazioni nei controlli.

La Cassa per il Mezzogiorno e gli istituti di credito erogano, per ogni stato di avanzamento, l'80 per cento delle corrispondenti agevolazioni concesse in modo che, a saldo, eseguiti i controlli finali di cui al successivo art. 12 potrà essere liquidato il residuo 20 per cento.

In corso d'opera, in corrispondenza alla richiesta di erogazioni per stati di avanzamento, saranno effettuati specifici controlli delle opere eseguite e/o dei macchinari installati, sulla base della documentazione fornita.

Eventuali modifiche che gli operatori intendono apportare al progetto nel corso della realizzazione debbono essere tempestivamente trasmesse, unitamente agli elaborati tecnici, all'istituto di credito istruttore e comunicate al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed alla "Cassa" per i conseguenti adempimenti.

● **Art. 11** — (*Documentazione di spesa*)

La documentazione finale di spesa deve consistere in fatture e documentazioni fiscalmente regolari in originale quietanzato e copia, ed è valida per la erogazione di entrambe le agevolazioni.

Sempre che ne venga fatta esplicita preventiva richiesta, la Cassa per il Mezzogiorno e gli istituti di credito possono consentire, caso per caso, e limitatamente alle iniziative indicate nel precedente art. 6, di documentare le spese con elenchi di fatture e di altri titoli per i quali un attestato notarile dichiara la conformità ai documenti originari.

Con la medesima procedura possono essere accettati elaborati anche meccanografici di contabilità industriale, sempre che gli stessi contengano precisi riferimenti idonei a risalire alla natura delle spese ed alle sue componenti tecniche ed economiche.

In tal caso gli elaborati debbono essere accompagnati da una dichiarazione del rappresentante legale della società, controfirmata dal presidente del collegio sindacale, attestante che le spese ed i costi esposti riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti relativi all'impianto oggetto della domanda di agevolazioni, che le forniture sono state pagate a saldo e che i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature sono "nuovi di fabbrica".

La documentazione vistata dall'istituto istruttore viene controllata dalla Cassa per il Mezzogiorno.

● **Art. 12** – (*Collaudo dell'impianto*)

L'erogazione a saldo del mutuo agevolato potrà essere effettuata da parte dell'istituto di credito ad impianto completato.

Ai fini della liquidazione a saldo del contributo in conto capitale, la Cassa per il Mezzogiorno deve disporre, dopo l'avvio a produzione dell'impianto, un apposito collaudo disciplinato dalla "Cassa" medesima che, ad integrazione degli eventuali controlli effettuati con la procedura indicata nel precedente art. 11, verifichi la funzionalità dell'impianto stesso, la rispondenza della documentazione di spesa al progetto approvato, la capacità produttiva dell'impianto, la sua effettiva produzione, il numero dei dipendenti occupati, l'osservanza delle norme antinquinamento nonché di altre eventuali norme e prescrizioni di legge.

Per l'effettuazione di tale collaudo la "Cassa" deve avvalersi di esperti particolarmente competenti nella specifica attività produttiva in cui opera l'iniziativa, in numero non superiore a tre membri, in relazione alle dimensioni e caratteristiche dell'investimento.

L'accertamento in fase di collaudo di eventuali inosservanze alle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione determina, previa contestazione e fissazione di un termine per le controdeduzioni, la sospensione, da parte del Ministro per il Mezzogiorno, delle agevolazioni finanziarie e l'avvio della eventuale procedura di recupero del contributo in conto capitale già erogato.

● **Art. 13** – (*Liquidazione del saldo*)

Entro il termine massimo di sei mesi dalla presentazione della documentazione relativa all'ultimazione dei lavori, la Cassa per il Mezzogiorno procede, sulla base dei risultati del collaudo indicato al precedente art. 12, alla liquidazione del saldo, di cui viene data comunicazione al Ministro per il Mezzogiorno.

● **Art. 14** – (*Relazione della Cassa per il Mezzogiorno*)

La "Cassa" ogni sei mesi deve inviare al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno una relazione con l'indicazione dei singoli impianti per i quali ha emesso il provvedimento di concessione con le relative erogazioni di contributo effettuate, nonché una relazione analitica sullo stato di realizzazione delle infrastrutture e degli interventi per la formazione professionale previsti nei singoli pareri di conformità, con l'indicazione dei relativi impegni finanziari assunti e delle erogazioni effettuate, dei tempi previsti e di quelli osservati nella esecuzione delle opere.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1977

*Il Ministro:* DE MITA

## ALLEGATO A

### I. — DOMANDA DI AGEVOLAZIONI

La domanda di contributo deve essere compilata dai richiedenti in conformità dello schema predisposto dalla Cassa per il Mezzogiorno accompagnata dall'apposito modulo (1), dalla necessaria documentazione progettuale e dagli elementi e certificazioni di cui ai punti seguenti.

### II. — DOCUMENTAZIONE TECNICA

#### a) *Progettazione e direzione lavori*

Occorre precisare chi ha definito la progettazione dell'impianto, se il contratto stipulato è comprensivo o meno di direzione lavori e quale forma contrattuale è stata adottata.

Per le opere di sistemazione del terreno debbono essere eseguiti piani quotati con le sezioni maggiormente indicative, dalle quali sia possibile rendersi conto dell'entità dei lavori previsti.

Per le indagini geognostiche occorre precisarne la natura, a chi ne è stata affidata l'esecuzione, i mezzi utilizzati a tale scopo, nonché la previsione del relativo onere.

#### b) *Opere murarie, di allacciamento ed assimilate*

1) Relazione generale illustrativa con un riepilogo delle voci di spesa quali si rilevano dai computi metrici e dalle descrizioni degli impianti relativi alle opere murarie (elencati al punto 6) con allegata una corografia indicante la esatta ubicazione dello stabilimento.

2) Planimetria generale, in adeguata scala, nella quale risultino la dimensione e configurazione del suolo aziendale e siano specificate le superfici coperte per edifici destinati alla produzione, ad uffici, a magazzini, a servizi sociali o ad altri usi nonché le superfici sistemate a viabilità interna ed inoltre le superfici eventualmente disponibili.

Tale planimetria va corredata di tabella riepilogativa delle predette singole superfici.

3) Analoga planimetria, in adeguata scala, indicante i tracciati (esterni agli edifici ma interni all'area aziendale) degli impianti idrici per gli usi civili, fognante per acque di rifiuto di qualsiasi genere e la rete ferroviaria interna.

4) Opere di recinzione e simili e opere murarie di installazione a sostegno dei macchinari: grafici adeguati alla natura delle opere ed adatti al riscontro delle partite computate.

5) Per ciascun fabbricato: piante dei singoli piani (con indicazione della destinazione dei singoli ambienti), sezioni e prospetti in adeguata scala, debitamente quotati.

Qualora siano previste opere di fondazione di particolare rilevanza od onerosità, si richiedono piante e sezioni delle stesse.

6) Computi metrici estimativi (per ciascun fabbricato; per ciascun impianto che comporti opere murarie; per singoli basamenti o gruppi di basamento di impianti e macchinari), con opportuni richiami ai grafici attinenti.

I computi per i fabbricati devono essere sempre divisi in due parti, di cui la prima per opere di fondazione. I prezzi unitari applicati devono trovare adeguata giustificazione nella descrizione della relativa voce.

Per gli impianti relativi alle opere murarie (igienico-sanitarie, idrico per usi civili, fognante

(1) Il fac-simile del modulo è riportato a pag. 189.

per acque di rifiuto di qualsiasi genere, di illuminazione, di riscaldamento e/o condizionamento per benessere umano, telefonico, antifulmine) il computo può essere sostituito da adeguata descrizione distinta per ciascun impianto. Quando l'iniziativa concerne ampliamento di stabilimento preesistente: a) la relazione, di cui al punto 1), deve contenere opportuna illustrazione dello stato dell'impianto preesistente all'ampliamento; b) la planimetria generale, di cui al punto 2), deve riportare la parte grafica preesistente diversificata e la tabella riepilogativa delle superfici deve essere riferita, distintamente, alla parte preesistente ed a quella attuale.

Tutti gli elaborati innanzi elencati debbono essere firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dalla ditta richiedente.

7) Esauriente descrizione e documentazione deve essere presentata nel caso di acquisto di immobili.

8) Per le opere di infrastruttura specifica, riguardanti in particolare: allacciamenti stradali esterni allo stabilimento, raccordi ferroviari, allacciamenti ad acquedotti e fognature, scavo di pozzi e relative opere di convogliamento, allacciamenti elettrici, cabine di trasformazione, allacciamenti a metanodotti, spostamento di pubblici servizi, deve essere esibita una planimetria in scala adeguata indicante i relativi tracciati, quando le opere medesime risultino esterne all'area aziendale. Per gli allacciamenti elettrici deve essere allegato il preventivo dell'E.N.E.L.

#### c) *Macchinari, impianti ed attrezzature.*

Per l'acquisto dei macchinari, impianti ed attrezzature nonché per le spese di trasporto, montaggio ed assemblaggio devono essere forniti i seguenti elementi:

elenco analitico dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature, delle caratteristiche principali e del prezzo, franco stabilimento produzione. In particolare per quanto riguarda gli impianti deve essere fornita opportuna descrizione sia degli impianti generali sia degli impianti specifici di produzione; per le forniture di maggiore rilievo debbono essere allegati i preventivi delle ditte fornitrici;

elenco analitico delle spese di trasporto, montaggio ed assemblaggio, ove le stesse non siano già comprese nell'elenco di cui sopra;

planimetrie, in adeguata scala, riportanti l'ubicazione dei macchinari ed i tracciati delle reti di distribuzione degli impianti generali.

In caso di ampliamento, le descrizioni di cui sopra, debbono contenere anche opportune illustrazioni dello stato dell'impianto preesistente all'ampliamento; analogamente dicasi per le planimetrie. Quanto ai macchinari, impianti, attrezzature fabbricati in proprio dalla ditta che ha richiesto la concessione delle agevolazioni, debbono essere esibite particolareggiate "commesse di lavorazione" contenenti l'indicazione dei materiali occorrenti (quantità e qualità) della mano d'opera impiegata (qualifica e numero di ore), del costo unitario dei materiali e della mano d'opera, nonché della incidenza delle spese generali. Tali commesse devono essere accompagnate da una dettagliata descrizione, integrata anche da disegni costruttivi, delle macchine ed attrezzature costruite.

Per impianti generali si intendono in particolare: impianto di forza motrice a valle delle cabine di trasformazione, impianto produzione e distribuzione energia elettrica, vapore e aria compressa, impianto distribuzione metano a valle della cabina di decompressione, impianto dell'olio combustibile, impianto idrico per usi industriali comprese le apparecchiature per trattamenti di qualsiasi genere, impianto antincendio, impianto di condizionamento richiesto dal ciclo produttivo, impianto antinfortunistico.

#### d) *Impianti antinquinamento.*

Vanno precisate le esigenze che si presentano in ordine all'eliminazione dei residui solidi,

liquidi o gassosi delle lavorazioni e i mezzi che si intendono adottare per eliminare ogni forma di inquinamento.

Deve essere fornita una dettagliata descrizione delle opere necessarie, nonchè delle spese per la loro realizzazione.

### III. — DOCUMENTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Debbono essere fornite le documentazioni seguenti:

preventivo economico di esercizio, relativo al periodo di avviamento e al regime con dettagliata analisi dei costi e dei ricavi;

per le società già costituite ed operanti, bilanci e conti economici relativi all'ultimo biennio, corredati del dettaglio delle singole poste attive e passive e delle relazioni degli amministratori e sindaci in copie legali sottoscritte;

in caso di ampliamento, per le società con bilancio consolidato, occorrerà fornire separatamente gli elementi relativi all'impianto per il quale vengono richieste le agevolazioni finanziarie;

per le società di nuova costituzione le situazioni patrimoniali, a data recente, dei promotori dell'iniziativa debitamente sottoscritte e corredate degli allegati esplicativi delle singole poste attive e passive.

### IV. CERTIFICAZIONI INTEGRATIVE (2)

Oltre alle documentazioni precedentemente indicate le ditte richiedenti debbono inviare: certificato di iscrizione alla competente C.C.I.A.A.;

licenza edilizia corredata dei disegni di progetto recanti il competente visto di approvazione con gli estremi della licenza stessa;

in caso di ampliamento, certificato dell'I.N.P.S. attestante il settore di inquadramento della ditta e il numero degli occupati distinti per qualifica prima della realizzazione dell'ampliamento stesso;

certificato della competente C.C.I.A.A. attestante la data di inizio dei lavori inerenti l'iniziativa ove questi siano già iniziati;

per le società regolarmente costituite atto costitutivo e relativo statuto nonchè estratto legale dal libro dei soci;

ove l'impianto sorga nell'ambito di un'area o di un nucleo industriale: certificato del competente consorzio di sviluppo industriale attestante che l'impianto sorge nell'agglomerato industriale ovvero fuori dell'agglomerato, ma all'interno del comprensorio consortile;

copia dell'atto di acquisto del suolo aziendale, o eventualmente del compromesso di vendita;

estratto legale di mappa con indicazione dei confinanti;

certificato catastale storico del suolo;

ove la ditta non sia proprietaria del suolo e/o del fabbricato aziendale: copia autentica del contratto con il quale il proprietario concede alla ditta la disponibilità dell'immobile per almeno dieci anni.

Roma, addì 22 gennaio 1977

*Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*  
DE MITA

(2) Con circolare del 23 gennaio 1978 il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha precisato che "le certificazioni integrative di cui al punto IV, in considerazione delle difficoltà obiettive che spesso incontrano gli operatori per acquisire tali certificazioni, potranno essere prodotte anche nel corso dell'istruttoria e, comunque, entro i termini previsti dai decreti anzidetti per la definizione delle istruttorie da parte degli istituti di credito".

**DECRETO MINISTERIALE 24 GENNAIO 1977 – PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DI CUI ALL'ART. 10 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1976, N. 183, ALLE INIZIATIVE INDUSTRIALI CON INVESTIMENTI FISSI SUPERIORI A 15 MILIARDI**

(Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, n. 63 del 7 marzo 1977)

**IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO**

Visto l'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, che disciplina la concessione dei contributi in conto capitale alle iniziative industriali da realizzare nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 11 della citata legge n. 183 concernente le condizioni di ammissibilità al contributo anzidetto delle iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori a 15 miliardi di lire; la disciplina del parere di conformità e la istruttoria delle relative domande;

Visto l'art. 11, comma decimo, della medesima legge n. 183, in base al quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno definisce con proprio decreto le procedure per la concessione del contributo anzidetto;

Visto l'art. 12 della citata legge n. 183 che prevede, per le iniziative sopraindicate, l'ammissione al contributo anzidetto mediante la deliberazione del C.I.P.E., su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

**D E C R E T A**

● **Art. 1** – (*Presentazione della richiesta preliminare di agevolazione*)

A decorrere dall'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183 la richiesta preliminare per il conseguimento del contributo previsto dall'art. 10 della legge stessa (1), per le iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori ai 15 miliardi di lire, viene presentata dall'operatore direttamente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

● **Art. 2** – (*Documentazione da allegare alla richiesta*)

La richiesta deve essere accompagnata da una relazione contenente informazioni sui promotori e sull'iniziativa, e in particolare:

elementi tecnico-economici e finanziari che la caratterizzano, con indicazione del piano finanziario per la copertura integrale del fabbisogno necessario alla realizzazione del programma di investimenti ed al relativo esercizio;

situazione del mercato interno ed estero del settore produttivo cui appartiene l'iniziativa;

eventuali connessioni tecnico-economiche con altre iniziative;

(1) Vedi pag. 17.

collegamenti di carattere tecnico-finanziario e organizzativo con altri stabilimenti ubicati nello stesso comune o con stabilimenti comunque contigui, anche di imprese giuridicamente distinte; ubicazione puntuale dell'impianto e sue possibili alternative;

tempi tecnici delle varie fasi di realizzazione dell'impianto;

fabbisogno di dipendenti, quantitativo e qualitativo, nelle successive fasi di attuazione dell'impianto e di eventuali interventi di formazione professionale della manodopera e dei quadri direttivi e intermedi;

eventuale disponibilità in loco di risorse naturali e di materie prime economicamente e tecnicamente utilizzabili;

fabbisogni energetici, idrici e di servizi, anche di carattere sociale;

esigenza di infrastrutture, generali e specifiche, connesse alla localizzazione prescelta o alle sue alternative;

effetti che l'insediamento proposto può determinare sulle condizioni ambientali, in particolare per quanto attiene ai livelli di inquinamento, mettendo in evidenza gli eventuali strumenti di prevenzione;

in caso di ampliamento o di riattivazione, oltre all'indicazione degli investimenti preesistenti, al netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario effettuate ai sensi della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (2), data di ultimazione degli investimenti precedenti e la data di inizio lavori del nuovo programma, qualora già avviato;

eventuale richiesta, per il medesimo programma di investimenti, di agevolazioni finanziarie regionali o comunitarie.

● **Art. 3** – *(Affidamento dell'istruttoria alla Cassa per il Mezzogiorno)*

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al precedente art. 2, riscontrata la rispondenza di massima del programma di investimenti alle direttive del C.I.P.E., ne affida la istruttoria tecnico-economica e finanziaria alla Cassa per il Mezzogiorno riservandosi, in relazione alle specifiche caratteristiche dell'iniziativa, di far svolgere indagini particolari, e ne dà comunicazione all'interessato.

● **Art. 4** – *(Presentazione della domanda di agevolazione e di autorizzazione)*

L'operatore, cui viene data comunicazione dell'affidamento dell'istruttoria, deve presentare alla "Cassa" e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro un mese dal ricevimento della comunicazione, a pena di decadenza, la domanda di concessione del contributo in conto capitale, compilata su apposito modulo adottato dal Ministro medesimo, nonché la documentazione riguardante l'iniziativa proposta e indicata nell'allegato A.

Copia della domanda viene trasmessa alla Regione interessata che può esprimere al Ministro per il Mezzogiorno e alla "Cassa", entro il termine perentorio di trenta giorni, il proprio motivato parere con riferimento all'assetto territoriale ed alla programmazione regionale ed alle infrastrutture che devono essere realizzate a carico della "Cassa" medesima.

(2) Legge 2 dicembre 1975, n. 576 – Disposizioni in materia di imposta sui redditi e sulle successioni.

Nel caso di progetti il cui investimento è subordinato alla autorizzazione da parte del C.I.P.E. la domanda di cui sopra va presentata contestualmente al Ministro per il bilancio e la programmazione economica ai sensi e per gli effetti dall'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge 24 maggio 1976, n. 350 (3)

La domanda viene ammessa all'istruttoria soltanto nel caso in cui risulti completa in tutte le sue parti e accompagnata dalla documentazione di cui all'allegato A.

Le domande di agevolazione, presentate ai sensi delle precedenti leggi e che, alla data di entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183, non siano state ancora oggetto di parere di conformità, devono essere confermate entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto dagli operatori interessati e, ove si renderà necessario, integrate da parte degli operatori medesimi negli elementi necessari, ai fini della istruttoria, previsti dal presente decreto. Decorso infruttuosamente il termine anzidetto, le domande vengono archiviate. Dalla data di conferma decorrono per la istruttoria delle singole domande i termini previsti dal presente decreto.

● **Art. 5** — (*Istruttoria della domanda di agevolazione*)

L'istruttoria della "Cassa" deve essere espletata entro il termine massimo di quattro mesi dal ricevimento della documentazione completa in tutte le sue parti; in casi particolari, oggettivamente motivati dalla "Cassa" medesima, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può prorogare il termine per un ulteriore periodo non superiore a due mesi.

La "Cassa", avvalendosi degli istituti abilitati al credito a medio termine, procede all'istruttoria rivolta a valutare la validità tecnico-economica dell'iniziativa, la validità del piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa e dalla sua normale gestione, nonché la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'operatore; l'istruttoria deve altresì riferirsi alle prospettive di mercato, agli effetti occupazionali del progetto, ai preventivi finanziari ed economici ed agli obiettivi da realizzare in termini di capacità produttiva e di produzione conseguibili.

In via preferenziale, in presenza di una operazione di finanziamento a tasso di mercato per il medesimo progetto di investimento, la "Cassa" si avvale dell'istituto finanziatore, se abilitato al credito a medio termine.

Per quanto concerne i mezzi propri dell'operatore, la "Cassa" deve accertare che il capitale disponibile e destinato all'iniziativa non sia inferiore al 30 per cento degli investimenti fissi; la dimostrazione del relativo utilizzo potrà avvenire gradualmente, in relazione agli stati di avanzamento dell'iniziativa medesima.

La "Cassa" deve inoltre verificare, sentite le amministrazioni, i consorzi e tutti gli altri enti comunque interessati, la necessità e l'adeguatezza delle opere infrastrutturali richieste, ivi compresi gli interventi per la formazione professionale, i tempi prevedibili per la loro realizzazione, l'individuazione dei soggetti cui deve farne carico l'esecuzione, definire il costo e il prevedibile impegno finanziario per le opere medesime da assumere a carico dei propri fondi di bilancio.

---

(3) Vedi pag. 141.

La "Cassa", espletati gli adempimenti di competenza, trasmette le risultanze dell'istruttoria, approvate dai propri organi deliberanti, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno entro i termini di cui al primo comma.

● **Art. 6** – (*Proposte al C.I.P.E. di ammissione al contributo in conto capitale*)

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sulla base degli elementi istruttori trasmessi dalla "Cassa", entro il termine massimo di trenta giorni, formula al C.I.P.E. la prescritta proposta, ai sensi del primo comma dell'art. 12 della legge 2 maggio 1976, n. 183 (4).

● **Art. 7** – (*Attuazione della delibera C.I.P.E.*)

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvede all'attuazione della delibera del C.I.P.E., entro quindici giorni dalla sua comunicazione, con apposito provvedimento contenente, oltre agli elementi di conoscenza che caratterizzano l'iniziativa, la misura del contributo in conto capitale, l'ammontare degli investimenti fissi ammissibili, l'occupazione prevista, minima e a regime, i termini temporali per la realizzazione dell'impianto e per l'esecuzione delle relative infrastrutture, ivi compresi gli interventi per la formazione professionale e i prevedibili impegni finanziari che la "Cassa" deve assumere sui propri fondi di bilancio.

Il provvedimento è comunicato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla "Cassa" ed all'operatore.

Le determinazioni contenute in tale provvedimento sono comunicate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese quelle regionali e locali.

● **Art. 8** – (*Spese ammissibili*)

Le voci di spesa ammissibili al contributo in conto capitale, al netto di IVA, oltre alla progettazione e direzione lavori comprendono:

opere murarie, di allacciamento e assimilate;  
macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, compresi quelli mobili necessari per il completamento del ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purchè dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente ed al servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni.

Gli investimenti in impianti fissi, da valutare per la concessione delle agevolazioni nei casi di ampliamento e riattivazione, sono costituiti dalle immobilizzazioni tecniche al netto dei relativi ammortamenti e delle rivalutazioni per conguaglio monetario.

Tale accertamento viene effettuato sulla base del bilancio, del libro dei cespiti da ammortizzare e delle scritture della contabilità ufficiale dell'impresa, ad epoca immediatamente anteriore l'inizio della realizzazione del programma di investimento.

(4) Vedi pag. 20.

Le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, o della domanda originaria nel caso di presentazione di nuova domanda successivamente alla emanazione del presente decreto, sono escluse dalla concessione delle agevolazioni medesime.

● **Art. 9** – *(Contenuto del provvedimento di concessione del contributo in conto capitale)*

La Cassa per il Mezzogiorno, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in conformità a quanto disposto nello stesso, delibera la concessione del contributo in conto capitale dandone comunicazione all'operatore e, per conoscenza, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; l'atto di concessione del contributo anzidetto deve stabilire tra l'altro:

A) L'obbligo dell'operatore a non distogliere dall'uso previsto, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di liquidazione a saldo, i macchinari, gli impianti e le attrezzature ammesse a contributo, senza esplicita autorizzazione da parte della "Cassa".

B) L'obbligo a non destinare le opere edilizie oggetto del contributo ad usi diversi da quelli previsti, per un periodo di almeno dieci anni dalla data di liquidazione a saldo senza esplicita autorizzazione.

C) L'osservanza nei confronti dei lavoratori dipendenti delle norme sul lavoro e dei contratti collettivi di cui all'art. 34 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 (5) e alla legge 20 maggio 1970, n. 300 (6).

D) L'obbligo di mantenere occupato il numero di unità lavorative previsto per il normale esercizio e indicato nel provvedimento di cui al precedente art. 7, per un periodo non inferiore a cinque anni successivi alla data di erogazione a saldo del contributo in conto capitale; le eventuali variazioni nella fase di esercizio devono essere tempestivamente comunicate e motivate per l'eventuale assenso.

---

(5) T.U. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 34:

"Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi del presente testo unico e nei capitolati di appalto attinenti ad opere di competenza della Cassa medesima, deve essere inserita clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o l'appaltatore di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di costruzione dell'impianto che in quella del suo esercizio, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dalla Cassa ai sensi del presente testo unico. Le infrazioni al suddetto obbligo, e alle leggi sul lavoro, accertate dall'Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sono comunicate immediatamente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che indicherà alla Cassa le opportune misure da adottare, fino alla revoca dei benefici stessi".

(6) Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 36:

"Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dallo Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato del lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto. Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'Ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni per l'adozione delle sanzioni".

E) L'osservanza di eventuali norme settoriali, anche comunitarie.

In caso di infrazioni agli obblighi di cui alle lettere A) e B), la cui verifica viene effettuata dalla "Cassa", con congrua periodicità, presso l'impianto, l'operatore è obbligato alla restituzione pro-quota del contributo.

L'inosservanza degli obblighi di cui ai punti D) ed E) sarà comunicata al C.I.P.E. per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

● **Art. 10** — (*Erogazione del contributo in conto capitale*)

L'erogazione del contributo avviene sulla base degli stati di avanzamento dei lavori; ciascun avanzamento deve riguardare categorie o lotti di opere compiute ed individuabili, esclusi gli ordini di acquisto di impianti e macchinari e non può essere inferiore al 20 per cento degli investimenti ammessi al contributo.

La "Cassa" eroga per ogni stato di avanzamento l'80 per cento del corrispondente contributo in modo che, a saldo, eseguiti i controlli finali, di cui al successivo articolo, potrà essere liquidato il residuo 20 per cento del contributo concesso.

In corso d'opera, in corrispondenza alla richiesta di erogazioni per stati di avanzamento, la "Cassa" deve effettuare specifici controlli delle opere eseguite e/o dei macchinari installati, sulla base della documentazione progettuale fornita.

Tali controlli in corso d'opera possono essere effettuati dalla commissione prevista al successivo art. 12, quando, in relazione alla complessività dell'investimento, se ne ravvisi l'esigenza.

Eventuali modifiche che gli operatori intendono apportare al progetto nel corso della realizzazione, debbono essere tempestivamente comunicate, accompagnate da elaborati tecnici, alla Cassa per il Mezzogiorno che, effettuate le valutazioni del caso, ne riferisce tempestivamente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per gli adempimenti di competenza.

● **Art. 11** — (*Documentazione di spesa*)

La documentazione finale di spesa per la liquidazione a saldo del contributo deve consistere in fatture e documentazioni fiscalmente regolari in originale quietanzato e copia.

Sempre che ne venga fatta esplicita preventiva richiesta, la "Cassa" può consentire, caso per caso, di documentare le spese con elenchi di fatture e di altri titoli per i quali un attestato notarile dichiara la conformità ai documenti originali.

Con la medesima procedura la "Cassa" può accettare elaborati anche meccanografici di contabilità industriale, sempre che gli stessi contengano precisi riferimenti, idonei a risalire alla natura delle spese ed alle sue componenti tecniche ed economiche.

In tal caso gli elaborati debbono essere accompagnati da una dichiarazione del rappresentante legale della società, controfirmata dal presidente del collegio sindacale, attestante che le spese ed i costi esposti riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti relativi all'impianto

oggetto della domanda di contributo, che le forniture sono state pagate a saldo e che i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature sono "nuovi di fabbrica".

La documentazione prodotta viene controllata dalla "Cassa".

● **Art. 12** – (*Collaudo dell'impianto*)

Ai fini della liquidazione a saldo del contributo in conto capitale la "Cassa" deve disporre, dopo l'avvio a produzione dell'impianto, un apposito collaudo disciplinato dalla "Cassa" medesima che, ad integrazione dei controlli effettuati con la procedura prevista nel precedente art. 10, verifichi la funzionalità dell'impianto stesso, la rispondenza della documentazione di spesa al progetto approvato, la capacità produttiva dell'impianto, la sua effettiva produzione, il numero dei dipendenti occupati, l'osservanza delle norme antinquinamento, nonché di altre eventuali norme e prescrizioni di legge.

Per l'effettuazione di tale collaudo la "Cassa" deve avvalersi di una commissione composta da esperti particolarmente competenti nella specifica attività produttiva in cui opera l'iniziativa, in numero compreso fra 3 e 5 membri, in relazione alle dimensioni e caratteristiche dell'investimento.

L'accertamento di eventuali inosservanze alle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione determina, previa contestazione e fissazione di un termine per le controdeduzioni, la sospensione da parte della Cassa per il Mezzogiorno della liquidazione del contributo e l'avvio della eventuale procedura di recupero del contributo in conto capitale già erogato.

● **Art. 13** – (*Liquidazione del saldo*)

Entro il termine massimo di sei mesi dalla data della presentazione della documentazione relativa all'ultimazione dei lavori, la "Cassa" procede, sulla base dei risultati del collaudo indicato dall'art. 12, alla liquidazione del saldo, di cui viene data comunicazione al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

● **Art. 14** – (*Relazione della Cassa per il Mezzogiorno*)

La "Cassa" ogni sei mesi, deve inviare al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno una relazione sullo stato di realizzazione dei singoli impianti per i quali ha emesso il provvedimento di concessione, che ponga a raffronto i tempi previsti dal provvedimento di cui al precedente art. 7 e quelli effettivamente osservati, con l'indicazione delle erogazioni effettuate, nonché una relazione analitica sullo stato di realizzazione delle infrastrutture con l'indicazione dei relativi impegni finanziari assunti e delle erogazioni effettuate, dei tempi previsti e di quelli osservati nella esecuzione delle opere.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1977

*Il Ministro:* DE MITA

## ALLEGATO A

## I. – DOMANDA DI AGEVOLAZIONI

La domanda di contributo deve essere compilata dai richiedenti in conformità dello schema predisposto dalla Cassa per il Mezzogiorno accompagnata dall'apposito modulo (1), dalla necessaria documentazione progettuale e dagli elementi e certificazioni di cui ai punti seguenti.

## II. – DOCUMENTAZIONE TECNICA

a) *Progettazione e direzione lavori.*

Occorre precisare chi ha definito la progettazione dell'impianto, se il contratto stipulato è comprensivo o meno di direzione lavori e quale forma contrattuale è stata adottata.

Per le opere di sistemazione del terreno debbono essere eseguiti piani quotati con le sezioni maggiormente indicative, dalle quali sia possibile rendersi conto dell'entità dei lavori previsti.

Per le indagini geognostiche occorre precisarne la natura, a chi ne è stata affidata l'esecuzione, i mezzi utilizzati a tale scopo, nonché la previsione del relativo onere.

b) *Opere murarie, di allacciamento ed assimilate.*

1) Relazione generale illustrativa con un riepilogo delle voci di spesa quali si rilevano dai computi metrici e dalle descrizioni degli impianti relativi alle opere murarie (elencati al punto 6) con allegata una corografia indicante la esatta ubicazione dello stabilimento.

2) Planimetria generale, in adeguata scala, nella quale risultino la dimensione e configurazione del suolo aziendale e siano specificate le superfici coperte per edifici destinati alla produzione, ad uffici, a magazzini, a servizi sociali o ad altri usi, nonché le superfici sistemate a viabilità interna ed inoltre le superfici eventualmente disponibili.

Tale planimetria va corredata di tabella riepilogativa delle predette singole superfici.

3) Analoga planimetria, in adeguata scala, indicante i tracciati (esterni agli edifici ma interni all'area aziendale) degli impianti idrici per gli usi civili, fognante per acque di rifiuto di qualsiasi genere e la rete ferroviaria interna.

4) Opere di recinzione e simili e opere murarie di installazione a sostegno dei macchinari: grafici adeguati alla natura delle opere ed adatti al riscontro delle partite computate.

5) Per ciascun fabbricato: piante dei singoli piani (con indicazione della destinazione dei singoli ambienti), sezioni e prospetti in adeguata scala, debitamente quotati.

Qualora siano previste opere di fondazione di particolare rilevanza od onerosità, si richiedono piante e sezioni delle stesse.

6) Computi metrici estimativi (per ciascun fabbricato; per ciascun impianto che comporti opere murarie; per singoli basamenti o gruppi di basamento di impianti e macchinari), con opportuni richiami ai grafici attinenti.

I computi per i fabbricati devono essere sempre divisi in due parti, di cui la prima per opere di fondazione. I prezzi unitari applicati devono trovare adeguata giustificazione nella descrizione della relativa voce.

(1) Il fac-simile del modulo è riprodotto a pag. 189.

Per gli impianti relativi alle opere murarie (igienico-sanitarie, idrico per usi civili, fognante per acque di rifiuto di qualsiasi genere, di illuminazione, di riscaldamento e/o condizionamento per benessere umano, telefonico, antifulmine) il computo può essere sostituito da adeguata descrizione distinta per ciascun impianto. Quando l'iniziativa concerne ampliamento di stabilimento preesistente: a) la relazione, di cui al punto 1), deve contenere opportuna illustrazione dello stato dell'impianto preesistente all'ampliamento; b) la planimetria generale, di cui al punto 2), deve riportare la parte grafica preesistente diversificata e la tabella riepilogativa delle superfici deve essere riferita, distintamente, alla parte preesistente ed a quella attuale.

Tutti gli elaborati innanzi elencati debbono essere firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dalla ditta richiedente.

7) Esauriente descrizione e documentazione deve essere presentata nel caso di acquisto di immobili.

8) Per le opere di infrastruttura specifica, riguardanti in particolare: allacciamenti stradali esterni allo stabilimento, raccordi ferroviari, allacciamenti ad acquedotti e fognature, scavo di pozzi e relative opere di convogliamento, allacciamenti elettrici, cabine di trasformazione, allacciamenti a metanodotti, spostamento di pubblici servizi, deve essere esibita una planimetria in scala adeguata indicante i relativi tracciati, quando le opere medesime risultino esterne all'area aziendale. Per gli allacciamenti elettrici deve essere allegato il preventivo dell'E.N.E.L.

c) *Macchinari, impianti ed attrezzature.*

Per l'acquisto dei macchinari, impianti ed attrezzature nonché per le spese di trasporto, montaggio ed assemblaggio devono essere forniti i seguenti elementi:

elenco analitico dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature, delle caratteristiche principali e del prezzo, franco stabilimento produzione. In particolare, per quanto riguarda gli impianti deve essere fornita opportuna descrizione sia degli impianti generali sia degli impianti specifici di produzione; per le forniture di maggiore rilievo debbono essere allegati i preventivi delle ditte fornitrici;

elenco analitico delle spese di trasporto, montaggio ed assemblaggio, ove le stesse non siano già comprese nell'elenco di cui sopra;

planimetrie, in adeguata scala, riportanti l'ubicazione dei macchinari ed i tracciati delle reti di distribuzione degli impianti generali.

In caso di ampliamento, le descrizioni di cui sopra, debbono contenere anche opportune illustrazioni dello stato dell'impianto preesistente all'ampliamento; analogamente dicasi per le planimetrie. Quanto ai macchinari, impianti, attrezzature fabbricati in proprio dalla ditta che ha richiesto la concessione delle agevolazioni, debbono essere esibite particolareggiate "commesse di lavorazione" contenenti l'indicazione dei materiali occorrenti (quantità e qualità) della mano d'opera impiegata (qualifica e numero di ore), del costo unitario dei materiali e della mano d'opera, nonché della incidenza delle spese generali. Tali commesse devono essere accompagnate da una dettagliata descrizione, integrata anche da disegni costruttivi, delle macchine ed attrezzature costruite.

Per impianti generali si intendono in particolare: impianto di forza motrice a valle delle cabine di trasformazione, impianto produzione e distribuzione energia elettrica, vapore e aria compressa, impianto distribuzione metano a valle della cabina di decompressione, impianto dell'olio combustibile, impianto idrico per usi industriali comprese le apparecchiature per trattamenti di qualsiasi genere, impianto antincendio, impianto di condizionamento richiesto dal ciclo produttivo, impianto antinfortuno.

d) *Impianti antinquinamento.*

Vanno precisate le esigenze che si presentano in ordine all'eliminazione dei residui solidi,

liquidi o gassosi delle lavorazioni e i mezzi che si intendono adottare per eliminare ogni forma di inquinamento.

Deve essere fornita una dettagliata descrizione delle opere necessarie, nonché delle spese per la loro realizzazione.

### III. — DOCUMENTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Debbono essere fornite le documentazioni seguenti:

preventivo economico di esercizio, relativo al periodo di avviamento e al regime con dettagliata analisi dei costi e dei ricavi;

per le società già costituite ed operanti, bilanci e conti economici relativi all'ultimo biennio, corredati del dettaglio delle singole poste attive e passive e delle relazioni degli amministratori e sindaci in copie legali sottoscritte;

in caso di ampliamento, per le società con bilancio consolidato, occorrerà fornire separatamente gli elementi relativi all'impianto per il quale vengono richieste le agevolazioni finanziarie;

per le società di nuova costituzione le situazioni patrimoniali, a data recente, dei promotori dell'iniziativa debitamente sottoscritte e corredate degli allegati esplicativi delle singole poste attive e passive.

### IV. — CERTIFICAZIONI INTEGRATIVE (2)

Oltre alle documentazioni precedentemente indicate le ditte richiedenti debbono inviare: certificato di iscrizione alla competente C.C.I.A.A.;

licenza edilizia corredata dei disegni di progetto recanti il competente visto di approvazione con gli estremi della linea stessa;

in caso di ampliamento, certificato dell'I.N.P.S. attestante il settore di inquadramento della ditta e il numero degli occupati distinti per qualifica, prima della realizzazione dell'ampliamento stesso;

certificato della competente C.C.I.A.A. attestante la data di inizio dei lavori inerenti l'iniziativa, ove questi siano già iniziati;

per le società regolarmente costituite atto costitutivo e relativo statuto, nonché estratto legale dal libro dei soci;

ove l'impianto sorga nell'ambito di un'area o di un nucleo industriale: certificato del competente consorzio di sviluppo industriale attestante che l'impianto sorge nell'agglomerato industriale ovvero fuori dell'agglomerato, ma all'interno del comprensorio consortile;

copia dell'atto di acquisto del suolo aziendale, o eventualmente del compromesso di vendita;

estratto legale di mappa con indicazione dei confinanti;

certificato catastale storico del suolo;

ove la ditta non sia proprietaria del suolo e/o del fabbricato aziendale: copia autentica del contratto con il quale il proprietario concede alla ditta la disponibilità dell'immobile per almeno dieci anni.

*Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*  
DE MITA

(2) Con circolare del 23 gennaio 1978 il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha precisato che "le certificazioni integrative di cui al punto IV, in considerazione delle difficoltà obiettive che spesso incontrano gli operatori per acquisire tali certificazioni, potranno essere prodotte anche nel corso dell'istruttoria e, comunque, entro i termini previsti dai decreti anzidetti per la definizione delle istruttorie da parte degli istituti di credito".

**DECRETO MINISTERIALE 14 GENNAIO 1977 – DETERMINAZIONE DEL TASSO AGEVOLATO D'INTERESSE, AI SENSI DELL'ART. 18, TERZO E QUINTO COMMA, DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1976, N. 183, RECANTE DISCIPLINA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO PER IL QUINQUENNIO 1976-80**

(*Gazzetta Ufficiale* n. 50, del 23 gennaio 1977)

**IL MINISTRO PER IL TESORO**

Vista la legge 2 maggio 1976, n. 183, recante disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80;

Visto, in particolare, l'art. 18, il quale: a) al terzo comma dispone che per le iniziative industriali di qualsiasi dimensione, alle quali sia stato rilasciato il parere di conformità ai sensi delle leggi precedenti, ivi compresa la legge 26 giugno 1965, n. 717 e la legge 6 ottobre 1971, n. 183, sopra citata, gli incentivi sono determinati in base alla disciplina vigente al momento della emanazione del parere di conformità e per i tassi d'interesse agevolato si fa riferimento a quelli che saranno all'uopo fissati con decreto del Ministro per il tesoro; b) al quinto comma dispone che per le iniziative industriali in corso di realizzazione, per le quali sia presentata domanda di adeguamento del parere di conformità per variazioni di spesa si applicano le disposizioni del citato terzo comma;

Ritenuto che la disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 18 descrive che per le iniziative ivi previste sono applicabili gli incentivi secondo la normativa anteriore alla legge n. 183, mentre per i tassi agevolati d'interesse dovranno applicarsi quelli che verranno all'uopo fissati dal Ministro per il tesoro;

Considerato che nel fissare detti tassi d'interesse agevolato non possa prescindersi dal tenere conto del tasso di riferimento in vigore e preso a base per la determinazione del contributo negli interessi, nonchè dei tassi d'interesse agevolato in atto vigenti per le analoghe iniziative industriali da realizzare nel Mezzogiorno, ma non contemplate al terzo comma dell'art. 18 della legge n. 183;

**D E C R E T A**

**Art. 1**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, terzo comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183 (1), il tasso agevolato annuo di interesse per i finanziamenti relativi alle iniziative industriali ivi previste è fissato nelle misure seguenti:

5,50 per cento per i finanziamenti alle imprese che realizzino investimenti fissi o abbiano o raggiungano immobilizzi fino a 5 miliardi di lire;

8,25 per cento per i finanziamenti alle altre imprese che realizzino investimenti fissi o abbiano o raggiungano immobilizzi superiori a 5 miliardi di lire.

**Art. 2**

Per le iniziative di cui al precedente art. 1, per le quali è già intervenuto il relativo contratto di finanziamento, resta confermato il tasso agevolato d'interesse all'epoca preso a base per la determinazione del contributo negli interessi a carico della Cassa per il Mezzogiorno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1977

*Il Ministro:* STAMMATI

(1) Vedi pag. 28.

**DECRETO MINISTERIALE 19 MARZO 1977 – DETERMINAZIONE DEL TASSO DI RIFERIMENTO DA APPLICARE ALLE OPERAZIONI DI CREDITO INDUSTRIALE, DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 NOVEMBRE 1976, N. 902**

*(Gazzetta Ufficiale n. 99, del 13 aprile 1977)*

**IL MINISTRO PER IL TESORO**

Visto l'art. 15 della legge 2 maggio 1976, n. 183, che conferisce la delega al Governo per il coordinamento degli incentivi al settore industriale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e, in particolare, l'art. 20, con il quale, fra l'altro, si dispone che:

- a) il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
- b) detto tasso, successivamente, si modificherà automaticamente e periodicamente in connessione col variare del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito, secondo modalità fissate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 28 di detto decreto del Presidente della Repubblica n. 902, con il quale, al quarto comma, si stabilisce che le norme previste dal decreto stesso si estendono anche agli incentivi agli investimenti industriali, previsti dalle leggi vigenti in materia, ivi comprese quelle riguardanti il Mediocredito centrale, per le quali si applicano le riserve di fondi previste nella misura del 65 e del 35 per cento, rispettivamente a favore del Mezzogiorno e del Centro-Nord e che le dette leggi sono modificate dalle norme del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 902;

Ritenuto che la determinazione del tasso di riferimento è effettuata in relazione:

- a) al costo della provvista sostenuto dagli istituti di credito;
- b) alla commissione riconosciuta agli istituti di credito per gli oneri alla loro attività;

Vista la delibera assunta nella riunione del 4 febbraio 1977, con la quale il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio si è espresso favorevolmente in ordine alle proposte formulate per l'applicazione del citato art. 20 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 902;

## D E C R E T A

## Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 (1), il tasso di riferimento, da assumere come base per la concessione del contributo negli interessi sulle operazioni di credito agevolato ivi previste, è determinato nella misura del 15,95 per cento annuo, costituito come segue:

- a) 14,20 per cento quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;
- b) 1,75 per cento quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività.

## Art. 2

Il tasso di riferimento di cui al precedente art. 1 si modificherà automaticamente con periodicità bimestrale in relazione al variare del costo medio per la provvista, effettuata con emissioni obbligazionarie dagli istituti di credito mobiliare. Detto costo è pari alla media aritmetica ponderata dei costi, rilevati dalla Banca d'Italia, relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nei quattro mesi precedenti a quello in cui viene effettuata la segnalazione ai sensi del comma successivo.

La variazione o la conferma del costo medio per la provvista dei fondi sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro, quindici giorni prima dell'inizio del bimestre successivo nel quale avrà effetto.

La variazione o la conferma del costo medio, come sopra comunicata, sarà resa nota dal Ministero del tesoro, a tutti gli effetti, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del relativo decreto, ed avrà applicazione con decorrenza dal primo giorno del bimestre cui si riferisce.

## Art. 3

La commissione onnicomprensiva, che rappresenta l'altro elemento del tasso di riferimento, potrà variare anno per anno anche sulla base dei costi sostenuti dagli istituti di credito per l'espletamento della loro attività.

La variazione o la conferma della commissione onnicomprensiva sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro, e sarà da questo resa nota, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, con lo stesso decreto con cui si provvede in ordine alla determinazione del costo di provvista.

---

(1) Vedi pag. 46.

Agli effetti della determinazione del tasso di riferimento, l'eventuale variazione della commissione onnicomprensiva avrà decorrenza dal primo giorno del bimestre successivo alla relativa comunicazione al Ministero del tesoro da parte della Banca d'Italia.

#### Art. 4

Il tasso di riferimento nella misura del 15,95 per cento annuo stabilita al precedente art. 1 si applicherà ai contratti di mutuo stipulati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, mentre le modifiche automatiche di tale tasso in dipendenza del variare periodico del costo di provvista dei fondi avranno inizio a partire dal bimestre maggio-giugno 1977, con le modalità indicate all'art. 2 (2).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1977

Il Ministro: STAMMATI

---

(2) Con Decreti ministeriali pubblicati bimestralmente sulla *Gazzetta Ufficiale*, il tasso di riferimento è stato successivamente cambiato o confermato. L'ultimo della serie è il Decreto ministeriale 30 dicembre 1978, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 gennaio 1979, che per tutti i contratti stipulati dal 1 gennaio al 28 febbraio 1979, stabilisce il tasso di riferimento al 15,35%

**DECRETO MINISTERIALE 1° AGOSTO 1977 – CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI AI CENTRI DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA UBICATI NEL MEZZOGIORNO.**

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

di concerto con

IL MINISTRO INCARICATO DEL COORDINAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 13, quinto comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183, riguardante la concessione di contributi in conto capitale per l'impianto, l'ampliamento e lo sviluppo dei centri di ricerca scientifica e tecnologica;

Visto l'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, riguardante la concessione di finanziamenti agevolati ai centri di ricerca anzidetti;

Considerata la necessità di stabilire i criteri e le procedure per la concessione dei contributi ai predetti centri di ricerca nonché la modalità per la determinazione delle spese ammissibili e per l'espletamento dei controlli;

Vista la delibera del CIPE in data 31 maggio 1977 (1),

DECRETA

• **Art. 1** – (*Attività di ricerca agevolabili*)

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 13 della legge n. 183 (2) e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 (3), le iniziative dirette all'impianto, all'ampliamento ed allo sviluppo di centri di ricerca scientifica e tecnologica, finalizzati alle attività produttive con esclusione di quei centri, i cui programmi di società siano finanziati integralmente da specifiche leggi.

• **Art. 2** – (*Soggetti destinatari delle agevolazioni*)

Soggetti promotori della costruzione, ampliamento e sviluppo dei "centri di ricerca" possono essere:

- 1) imprese singole;
- 2) consorzi di imprese;
- 3) consorzi di imprese con partecipazioni di enti anche pubblici di ricerca (CNR, CNEN, Università e simili) o di società di progettazioni;
- 4) enti pubblici economici.

Gli enti pubblici non economici possono partecipare alle iniziative di cui al precedente comma a condizione che la loro partecipazione finanziaria non superi il 50 per cento.

---

(1) Vedi pag. 116.

(2) Vedi pag. 21.

(3) Vedi pag. 42.

Le agevolazioni possono essere concesse, sia alle istituzioni aventi personalità giuridica propria, sia a laboratori di ricerca scientifica e tecnologica a condizione che siano promossi dai soggetti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4).

Ai fini della concessione delle suddette agevolazioni per centri di ricerca scientifica e tecnologica, finalizzati ad attività produttive, si intendono le strutture con le quali si vuole perseguire, attraverso indagini di tipo sistematico tendenti ad un fine economico, obiettivi connessi con i seguenti programmi di sviluppo delle attività produttive riguardanti:

- a) l'individuazione di prodotti nuovi e/o il miglioramento di quelli già esistenti sul mercato;
- b) la creazione di nuovi processi e tecnologie e/o il miglioramento di quelli già in uso;
- c) l'individuazione di nuovi campi di utilizzazione dei prodotti e/o i processi e/o le tecnologie già acquisiti;
- d) lo sviluppo di risultati ottenuti anche in altri centri di ricerca, mediante la realizzazione di impianti pilota o di prototipi necessari per la verifica e messa a punto del risultato della ricerca ai fini della loro utilizzazione.

● **Art. 3** — (*Spese ammissibili*)

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese relative alle opere murarie, attrezzature da laboratorio e di ufficio, apparecchiature scientifiche e tecnologiche, biblioteca concernente la documentazione di base e specifica, impianti ausiliari, con esclusione delle spese concernenti lo svolgimento di programmi di ricerca. Limitatamente alla concessione del credito agevolato, tra le spese ammissibili sono altresì comprese quelle relative all'acquisto del suolo.

Ai fini delle determinazioni della misura delle agevolazioni concedibili, si deve tener conto dei soli investimenti in impianti fissi relativi all'impianto di ricerca considerato nella sua autonomia.

● **Art. 4** — (*Condizioni per la concessione delle agevolazioni*)

Il contributo in conto capitale ed il finanziamento agevolato di cui al presente decreto possono essere concessi ai centri di ricerca nei quali risultino occupati almeno 25 ricercatori.

Ai fini del presente decreto si considerano ricercatori i tecnici del centro addetti all'attività di ricerca con le seguenti qualifiche:

- a) ricercatori qualificati: cioè dipendenti laureati o aventi cultura pratica equivalente, che siano responsabili di almeno un progetto o una fase della ricerca svolta nel centro stesso;
- b) ricercatori: cioè dipendenti laureati, diplomati ovvero aventi cultura pratica equivalente, in grado di svolgere un lavoro autonomo di ricerca o di progetto;
- c) tecnici: cioè dipendenti diplomati ovvero aventi cultura pratica equivalente, in grado di eseguire esperimenti o prove o controlli o disegni.

In ogni caso il rapporto numerico tra i dipendenti assunti con la qualifica di cui alle prime due categorie e quelli di cui alla terza categoria non deve essere inferiore a 1/3.

Ai fini della determinazione degli addetti al centro, sono esclusi dal computo i dipendenti con qualifica di ausiliari, intendendosi per tali coloro che eseguono attività non direttamente inerenti alla ricerca (pulizie, amministrazione, archivi, custodia e attività similari).

Il numero dei ricercatori indicati al primo comma può essere ottenuto o con personale a tempo pieno o a tempo parziale, purchè quest'ultimo corrisponda almeno alla metà del tempo pieno. Ai fini del numero dei 25 ricercatori si possono sommare le frazioni di tempo di ciascun addetto a tempo parziale. Il personale a tempo parziale non può comunque superare il 30 per cento dell'ammontare complessivo. Anche per tale personale viene concesso lo sgravio contributivo di cui all'art. 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183 (4).

Nel caso di ampliamento dei centri di ricerca, nella determinazione del numero degli addetti si deve tener conto anche dei ricercatori già occupati.

Il livello dei 25 ricercatori deve essere raggiunto entro il termine massimo di 24 mesi dalla data di collaudo del centro da parte della Cassa per il Mezzogiorno.

• **Art. 5** — (*Procedure*)

La concessione delle agevolazioni finanziarie indicate nel presente decreto è regolata dalle procedure previste dai decreti ministeriali 22 gennaio 1977 e 24 gennaio 1977 (5) pubblicate nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 7 marzo 1977, integrate come segue:

a) la domanda compilata su apposito modulo adottato dal Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno, viene contemporaneamente presentata allo stesso Ministro nonché al Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica ed alla Cassa per il Mezzogiorno;

b) è costituito un comitato composto da due esperti designati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, due dal Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e uno dalla Cassa per il Mezzogiorno. Il comitato, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, esprime il proprio parere in ordine alla rispondenza delle iniziative agli indirizzi di politica generale della ricerca e alla compatibilità con gli altri programmi e iniziative del settore, accertando altresì se per l'iniziativa in questione siano state o possano essere concesse agevolazioni finanziarie di altro tipo e proponendo in tal caso eventuali esclusioni o limitazioni delle spese ammissibili. Detto parere viene inviato:

— alla Cassa per il Mezzogiorno, nel caso di domande riguardanti investimenti fissi fino a 2 miliardi di lire;

— al Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno, per quelle relative ad investimenti fissi fino a 15 miliardi di lire, ai fini della eventuale adozione del parere di conformità;

— al Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno, per le domande relative ad investimenti fissi superiori a 15 miliardi di lire, ai fini della ammissibilità all'istruttoria.

• **Art. 6** — (*Istruttoria delle domande*)

L'istruttoria della richiesta delle agevolazioni, da effettuarsi con i criteri e le modalità previste dai decreti ministeriali 22 e 24 gennaio 1977, deve in particolare basarsi sul programma di attività che il centro intende svolgere, sulla capacità del beneficiario ad assicurare lo sfruttamento industriale e commerciale dei risultati della ricerca nei settori delle attività produttive interessate e sull'aderenza alle direttive generali di politica della ricerca scientifica deliberate dal CIPE. Per quanto concerne il programma di attività, l'istruttoria deve altresì contenere elementi di valutazione sulla natura della attività di ricerca prevista.

(4) Vedi pag. 22.

(5) Vedi pagg. 55 e 67.

● **Art. 7** — (*Erogazione della agevolazione*)

Le agevolazioni finanziarie sono erogate su presentazione degli stati di avanzamento, in conformità di quanto previsto dai decreti ministeriali 22 e 24 gennaio 1977, salvo trattenuta del 20 per cento del contributo in conto capitale a garanzia degli adempimenti da assolvere. Nel caso in cui entro il termine di 24 mesi dal collaudo non sia raggiunto il numero dei 25 ricercatori, di cui al precedente art. 4, il contributo anzidetto è revocato.

● **Art. 8** — (*Controlli e sanzioni*)

La Cassa per il Mezzogiorno provvede ad effettuare periodici controlli allo scopo di assicurare la destinazione degli impianti agevolati alle finalità per le quali le agevolazioni stesse sono concesse, dando comunicazione dell'esito dei controlli anzidetti al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

Nel caso di infrazione agli obblighi riguardanti il vincolo di destinazione degli immobili per una durata non inferiore ai 15 anni e delle attrezzature per la durata indicata nel provvedimento di ammissione alla agevolazione, si applicano le sanzioni previste dai decreti ministeriali 22 gennaio 1977 e 24 gennaio 1977.

● **Art. 9** — (*Coordinamento tra agevolazioni statali e regionali*)

Le agevolazioni creditizie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 (6), e concedibili per il medesimo programma di investimento, non potranno cumularsi con quelle creditizie concesse a valere su altre leggi statali.

Le agevolazioni creditizie previste da leggi regionali possono concorrere con quelle previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 902 a condizione che non vengano superati i limiti previsti dal decreto medesimo.

In tal caso dette agevolazioni creditizie concesse sulla base dei criteri suindicati, possono cumularsi con il contributo in conto capitale, a condizione che la somma percepita non superi il limite del 70 per cento della spesa prevista per gli investimenti fissi.

Ai centri di ricerca con un numero di addetti inferiore ai 25 ricercatori, possono essere concesse le sole agevolazioni creditizie previste all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 (7).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1 agosto 1977

*Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*  
DE MITA

*Il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica*  
PEDINI

(6) Vedi pag. 35.

(7) Vedi pag. 42.

**DECRETO MINISTERIALE 4 AGOSTO 1977 – DETERMINAZIONE DEL TASSO DI ATTUALIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO CANONI SULLE OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1976, N. 183, RECANTE LA DISCIPLINA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO PER IL QUINQUENNIO 1976-80.**

**IL MINISTRO PER IL TESORO**

Vista la legge 2 maggio 1976, n. 183, recante la disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80;

Visto l'art. 17 della legge predetta che disciplina l'esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali ed autorizza la Cassa per il Mezzogiorno a concedere in unica soluzione, sulle relative operazioni, un contributo in conto canoni di valore equivalente alla somma dei contributi in conto capitale e dei contributi agli interessi di cui le operazioni stesse godrebbero se realizzate con un mutuo agevolato;

Visto, in particolare, il quarto comma del cennato art. 17 il quale dispone che l'importo equivalente ai contributi sugli interessi è determinato ad un tasso di attualizzazione fissato con decreto del Ministro per il tesoro;

Visto il proprio decreto 30 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 luglio 1977, con il quale, per effetto del sistema di variazione automatica dei tassi di riferimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, si dispone che per il bimestre luglio-agosto 1977, il tasso stesso è fissato nella misura del 15,90 per cento ed è così composto:

- a) il 14,15 per cento quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;
- b) 1,75 per cento quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi;

Ritenuto che ai fini della determinazione del cennato tasso di attualizzazione può essere preso a base il tasso di riferimento, fissato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, per le operazioni di credito industriale, all'uopo decurtato della quota relativa al diritto di commissione nonché di un ulteriore punto percentuale in via forfettaria, in analogia a quanto praticato in sede di determinazione dei tassi di attualizzazione dei contributi statali per altri settori;

Considerato che il tasso di attualizzazione del contributo in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria previste dall'art. 17 della legge n. 183 sopra citata deve raggugiarsi per il bimestre luglio-agosto 1977 al 13,15 per cento e che detto tasso di attualizzazione varierà successivamente di bimestre in bimestre in relazione all'andamento del costo della provvista dei fondi per gli istituti;

**DECRETA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 2 maggio 1976, n. 183 (1), il tasso di attualizzazio-

---

(1) Vedi pag. 26.

ne del contributo in conto canoni che la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a corrispondere sulle operazioni di locazione finanziaria previste dalla legge stessa, è fissato, per il bimestre luglio-agosto 1977, nella misura del 13,15 per cento.

Il tasso di attualizzazione di cui sopra varierà bimestralmente in relazione all'andamento del costo puro della provvista dei fondi — dedotto un punto percentuale — indicato con il decreto relativo al credito industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sopra citato (2).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1977

*Il Ministro:* STAMMATI

---

(2) Vedi pag. 35.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 AGOSTO 1978 – DISPOSIZIONI PER LA RISTRUTTURAZIONE ED IL RIORDINAMENTO DEGLI ENTI COLLEGATI ALLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO**

*(Gazzetta Ufficiale n. 277, del 4 ottobre 1978)*

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visto l'art. 9 della legge 2 maggio 1976, n. 183 – recepito nell'articolo 41 del Testo Unico 6 marzo 1978, n. 218 – recante delega al Governo ad emanare disposizioni per la ristrutturazione ed il riordinamento delle attività degli Enti collegati alla Cassa per il Mezzogiorno;

Sentita la Commissione parlamentare per il Mezzogiorno;

Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, e del Tesoro,

**DECRETA**

**Art. 1 - (Obiettivi della ristrutturazione)**

La ristrutturazione e il riordinamento delle attività attribuite dalla legislazione vigente agli Enti collegati alla Cassa per il Mezzogiorno, Società finanziaria nuove iniziative per il Sud S.p.A. (INSUD), Finanziaria agricola meridionale S.p.A. (FINAM), Finanziaria meridionale S.p.A. (FIME), Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM) e Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno (FORMEZ), devono essere finalizzati allo sviluppo economico e sociale mediante la promozione di un organico sistema di servizi e di interventi tecnici e finanziari connessi al potenziamento dell'apparato produttivo ed al sostegno delle funzioni delle amministrazioni pubbliche, regionali e locali relative alla gestione delle attività economiche.

Tali funzioni sono svolte nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 ed in attuazione del Programma quinquennale – e dei suoi aggiornamenti annuali – di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso testo unico, delle direttive impartite per la sua attuazione, ed in collegamento con gli interventi di competenza delle Regioni.

**Art. 2 - (Attività degli enti collegati)**

Gli Enti collegati, ai sensi della legislazione vigente e delle norme del presente decreto, svolgono le attività appresso indicate, nei territori di cui all'art. 1 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218.

**IASM**

Promuove e svolge — anche nell'interesse degli altri enti collegati e di enti regionali — tutte le attività e le iniziative opportune in Italia e all'estero, per la promozione generale e specifica degli investimenti industriali e turistici nel Mezzogiorno, e per far conoscere agli operatori economici i servizi e gli incentivi finanziari di cui possono usufruire ai sensi della legislazione vigente, nonché le opportunità di investimento che si prospettano nel Mezzogiorno.

A tal fine cura anche — su richiesta degli operatori — la predisposizione della documentazione necessaria alla istruttoria per la concessione delle agevolazioni alle iniziative da realizzare nel Mezzogiorno, e fornisce ai nuovi investitori la più opportuna assistenza nelle scelte ubicazionali e nelle valutazioni di fattibilità e redditività.

Promuove e svolge gratuitamente progetti e servizi di assistenza tecnica che attengano alla efficienza aziendale, alla ristrutturazione e riconversione produttiva, all'ammodernamento nell'organizzazione della produzione, all'innovazione gestionale e tecnologica, nonché alla commercializzazione in Italia e all'estero — in questo caso in coordinamento con l'ICE — dei beni e servizi prodotti in favore delle imprese operanti nei settori industriali e turistico, ivi comprese le cooperative, riservandoli con priorità alle imprese di piccole e medie dimensioni e favorendo, in particolare, la promozione e il sostegno di forme associative e consortili tra le imprese di piccola e media dimensione, e assicurando il controllo sui risultati della realizzazione dei progetti.

Promuove e svolge progetti e servizi di assistenza tecnica, da espletarsi mediante programmi a richiesta delle amministrazioni regionali o locali interessate, per l'adeguamento dell'organizzazione amministrativa locale ai compiti connessi alle funzioni relative alla gestione delle attività economiche e all'organizzazione del territorio a fini di sviluppo. Tali servizi vengono realizzati a norma del terzo e penultimo comma del successivo art. 3.

Ai fini sopraindicati promuove e svolge infine le più opportune iniziative dirette e indirette di supporto — nel campo dell'informazione, della documentazione e della ricerca — partecipando e avvalendosi di strutture specializzate e di competenze tecniche.

**FORMEZ**

Predisporre progetti per la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento dei quadri direttivi e intermedi delle imprese, ivi comprese le cooperative, operanti nei vari settori economici, da destinare con priorità alle imprese di piccole e medie dimensioni e alle loro forme associative e consortili.

Realizza, con priorità, i progetti che riguardino forme associative e consortili tra imprese di piccola e media dimensione che attengano all'efficienza aziendale, all'ammodernamento dell'organizzazione e della produzione, all'innovazione gestionale e tecnologica, nonché alla commercializzazione dei beni e servizi prodotti.

Per le medesime finalità realizza progetti di aggiornamento e perfezionamento concernenti problemi comuni a interi comparti produttivi dei settori economici.

Predisporre e realizza progetti per la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento dei quadri delle amministrazioni pubbliche — d'intesa con la scuola superiore della pubblica amministrazione — regionali e locali, nel quadro dei compiti di intervento collegati alla attuazione del programma quinquennale, di cui all'art. 2 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218.

I progetti di cui ai commi precedenti — predisposti previa eventuale specifica attività di ricerca — sono realizzati senza oneri a carico di destinatari. Le Amministrazioni pubbliche ed i privati possono, per singole iniziative, concorrere agli oneri di predisposizione ed attuazione dei progetti.

## FINAM

La FINAM, sentite le Regioni interessate, promuove e favorisce lo sviluppo e la valorizzazione dell'agricoltura nel Mezzogiorno, assumendo partecipazioni al capitale di rischio di cooperative e loro consorzi e di società di piccoli e medi imprenditori agricoli - ivi comprese le imprese di prima trasformazione dei prodotti agricolo-alimentari - con priorità per gli interventi previsti nell'ambito dei progetti speciali e dei progetti regionali di sviluppo.

La partecipazione finanziaria è diretta ad assicurare - in conformità dei progetti di cui al precedente comma - dimensioni aziendali efficienti, ammodernamento delle attrezzature e delle tecniche gestionali, le trasformazioni colturali che siano rivolte a valorizzare gli interventi infrastrutturali, specie di irrigazione, la conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli anche attraverso la realizzazione e l'utilizzo di impianti e punti di distribuzione dei prodotti agricoli meridionali fuori dei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico.

Ciascun intervento di partecipazione della FINAM non può essere superiore al 5 per cento del capitale proprio; le partecipazioni non debbono configurare posizioni di controllo, salvo che si tratti di partecipazioni assunte in concorso con gli enti di sviluppo e altri organismi sottoposti alla vigilanza delle Regioni.

La FINAM può inoltre partecipare ad iniziative dirette a sviluppare la forestazione a scopo industriale nel Mezzogiorno, tenuto conto delle iniziative in atto nel settore e della efficiente attuazione dei progetti speciali.

## FIME

La FIME assume partecipazioni di minoranza al capitale di rischio di imprese, specie di piccole e medie dimensioni, operanti nei settori dell'industria e dei servizi connessi alle moderne forme di progettazione industriale e di gestione dell'impresa, nonché di società di commercializzazione delle produzioni delle industrie meridionali, al fine di favorire, mediante la realizzazione di nuovi impianti e l'ampliamento e ammodernamento di impianti esistenti, lo sviluppo e l'integrazione dell'apparato industriale esistente nel Mezzogiorno. Agli interventi di ampliamento e di ammodernamento la FIME dovrà riservare non meno del 20 per cento del proprio capitale sociale.

La FIME realizza inoltre, tramite la società FIME-LEASING, appositamente costituita, la locazione finanziaria di impianti.

La FIME può partecipare altresì, nei limiti del 20 per cento del proprio capitale sociale, al capitale di imprese industriali ammesse ad usufruire delle agevolazioni previste dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, per progetti di ristrutturazione industriale. Ciascun intervento di partecipazione della FIME non può essere superiore al 5 per cento del capitale proprio e non deve configurare posizioni di controllo, salvo che si tratti di società di commercializzazione, o di altri servizi per l'industria.

Gli interventi della FIME potranno estendersi anche a società con sedi localizzate al di fuori dei territori di cui all'art. 1 del citato testo unico, purché rivolti a promuovere nuove iniziative industriali nel Mezzogiorno e purché commisurati all'entità di tali iniziative.

## INSUD

L'INSUD assume partecipazioni al capitale di rischio di nuove imprese industriali insieme a qualificati soci, anche esteri, in grado di apportare all'impresa comune, oltre alla necessaria do-

tazione di capitale, elevate competenze a livello tecnico e commerciale, curando in particolare, sulla base delle esigenze di integrazione produttiva delle iniziative di gruppi pubblici e privati, la ricerca di temi industriali tecnologicamente validi, da attuarsi con priorità nelle aree interne.

A tal fine l'INSUD può assumere, in via eccezionale, partecipazioni anche di controllo. Ciascun intervento di partecipazione non potrà superare il 10 per cento del capitale proprio.

L'INSUD può assumere altresì, nella misura massima del 40 per cento del proprio capitale di rischio, partecipazioni in società di realizzazione, gestione e commercializzazione nel settore turistico, anche operanti a livello internazionale.

L'INSUD può inoltre collaborare con la Cassa e le Regioni meridionali alla realizzazione di progetti speciali e progetti regionali di sviluppo e di altre iniziative dirette alla valorizzazione delle risorse del Mezzogiorno, in settori attinenti alle attività industriali e turistiche.

Le Società finanziarie FINAM, FIME e INSUD, possono prestare, altresì, nei confronti dei soggetti al cui capitale di rischio partecipano, assistenza tecnica e finanziaria sia nella fase di realizzazione del programma di investimenti, sia in quella gestionale, e possono concedere garanzie alle imprese in cui partecipano.

Le partecipazioni assunte dalle predette società finanziarie dovranno avere, per quanto possibile, carattere transitorio, limitato alla fase di decollo e di raggiungimento degli obiettivi di regime dell'iniziativa stessa al fine di recuperare, con lo smobilizzo delle quote di capitale ceduto, i mezzi finanziari necessari per il mantenimento nel tempo della capacità di interventi in nuove iniziative.

Le partecipazioni dovranno essere assunte tenendo conto della validità economica dell'iniziativa.

Le partecipazioni in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno essere ricondotte entro i limiti fissati dal presente articolo nel termine di due anni dalla predetta data, salvo i casi di natura del tutto particolare che saranno tempestivamente segnalati al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per le decisioni di competenza.

### Art. 3 - *(Collegamento con le Regioni meridionali)*

Al fine di assicurare un migliore collegamento dei programmi e delle attività degli enti collegati di cui all'art. 1 del presente decreto, sono promosse consultazioni periodiche degli Enti stessi con il Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, nonché annuali conferenze unitarie dei predetti Enti, con ciascuna Regione meridionale in occasione della predisposizione dei programmi annuali, nonché la articolazione organizzativa periferica a carattere unitario.

A richiesta delle Regioni meridionali interessate, gli Enti collegati possono essere autorizzati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali, a svolgere, secondo i limiti e i contenuti stabiliti in apposite convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 46 del testo unico n. 218 del 1978, l'attività di consulenza e assistenza tecnica, mediante la predisposizione di progettazioni e di studi, indagini e ricerche connesse, concernenti progetti regionali ed interventi di sviluppo economico e sociale di competenza regionale.

Con la stessa procedura, e soltanto a richiesta delle Regioni, degli enti locali e dei loro consorzi nonché delle comunità montane gli enti collegati possono essere autorizzati a realizzare i progetti e gli interventi di cui al comma precedente, utilizzando i mezzi finanziari delle Regioni interessate.

Le società finanziarie INSUD, FINAM e FIME possono altresì realizzare adeguate forme di collegamento con gli enti e le società finanziarie regionali operanti nel Mezzogiorno, nonché as-

sumere partecipazioni finanziarie negli enti e nelle società medesime nei corrispondenti settori di attività e partecipazioni congiunte ai capitali di società aventi per oggetto nuove iniziative promosse dagli stessi.

*Art. 4 - (Utilizzazione di capitali esteri e mezzi finanziari internazionali)*

Le società finanziarie INSUD, FINAM e FIME, nell'ambito delle rispettive attribuzioni ed in conformità delle direttive del Programma quinquennale, possono costituire, con i limiti e le modalità previste dalla legislazione vigente, società con apporti di capitale estero per la realizzazione di iniziative produttive per la valorizzazione del Mezzogiorno, nel rispetto delle norme e delle procedure che regolano l'accesso ai finanziamenti comunitari e internazionali.

Gli enti di cui all'art. 1, per il perseguimento delle loro finalità, si avvalgono anche dei mezzi finanziari provenienti da organizzazioni comunitarie ed internazionali; a tal fine debbono predisporre progetti esecutivi che consentano la più ampia utilizzazione dei mezzi finanziari anzidetti.

*Art. 5 - (Predisposizione e approvazione dei programmi)*

I programmi pluriennali degli enti collegati di cui all'art. 1 predisposti in attuazione del Programma quinquennale, sono approvati, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e sentito il Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali, dal CIPE, il quale stabilisce altresì l'ammontare dei relativi conferimenti finanziari.

I programmi annuali esecutivi degli enti anzidetti sono predisposti in attuazione degli aggiornamenti annuali del programma quinquennale che, a tal fine, dovranno prevedere i progetti comuni di intervento nonché le indicazioni per il coordinamento delle attività degli enti stessi con quelle degli organismi similari operanti entro e fuori i territori meridionali, e con i nuovi interventi della GEPI, effettuati ai sensi dell'art. 15 lettera b) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

I programmi esecutivi di attività dello IASM e del FORMEZ sono trasmessi, entro il 31 ottobre di ciascun anno, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai fini della approvazione che deve aver luogo entro i 45 giorni successivi; con la approvazione dei programmi possono essere concesse le autorizzazioni di legge necessarie per l'attuazione dei medesimi.

Al finanziamento dei programmi dello IASM e del FORMEZ provvede la Cassa per il Mezzogiorno, in un'unica soluzione anticipata, entro 15 giorni dalla approvazione dei programmi anzidetti.

*Art. 6 - (Coordinamento e controllo delle attività)*

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno coordina le attività degli enti collegati di cui all'art. 1, promuove la periodica consultazione fra i presidenti di tali enti, con la partecipazione del presidente della Cassa per il Mezzogiorno, e assicura il collegamento funzionale tra la Cassa e gli enti medesimi, soprattutto allo scopo di realizzare il coordinato apporto tecnico e progettuale degli enti alla elaborazione dei progetti speciali e alla loro realizzazione.

I programmi, pluriennali e annuali, degli Enti, lo stato di attuazione e gli aggiornamenti illustrati in apposite relazioni, vengono inviati dal Ministro per gli interventi straordinari alla Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno, per assicurare l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e la attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno assegnati alla Commissione stessa dall'art. 4 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218.

Art. 7 — (*Modifiche statutarie e riorganizzazione funzionale degli Enti*)

Ferme restando la natura giuridica e le procedure previste dalla legislazione vigente, gli Enti di cui all'art. 1 sono tenuti, entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, ad apportare le modifiche occorrenti ai rispettivi statuti, nonchè a provvedere alla propria riorganizzazione in conformità del riordinamento funzionale di cui al presente decreto.

Art. 8 —

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1978

ANDREOTTI  
DE MITA-MORLINO-MALFATTI

... ..

... ..

... ..

... ..

DIRETTIVE  
DEL CIPE  
E DEL CIPI

E DEI CIBI  
DEI CIBI  
DIBETTILE

Ministero della Sanità

Il presente decreto, registrato alle Corti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,

è stato emanato in esecuzione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 10/10/1938, con il quale si è provveduto a stabilire le norme per la preparazione e la distribuzione dei cibi per i diabetici.

Il presente decreto è stato emanato in esecuzione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 10/10/1938, con il quale si è provveduto a stabilire le norme per la preparazione e la distribuzione dei cibi per i diabetici.

## DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO PER IL QUINQUENNIO 1976-1980

### IL CIPE

Visto l'art. 1 della legge 2 maggio 1976, n. 183, che ha affidato al CIPE il compito di definire entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, con la procedura ivi indicata, il programma quinquennale contenente gli obiettivi generali e specifici dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, nonché le direttive, i criteri, le priorità e le altre indicazioni necessarie per l'attuazione dell'intervento medesimo;

Visto lo schema di programma per il quinquennio 1976-80 di cui all'art. 1 della citata legge n. 183, proposto dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica;

Viste le indicazioni e le proposte contenute nei pareri espressi in merito al programma anzidetto, rispettivamente dal Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali di cui all'art. 3 della richiamata legge n. 183, in data 3 marzo 1977 e dalla Commissione parlamentare di cui all'art. 2 della legge medesima, in data 20 maggio 1977;

Udite le relazioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del Ministro per il bilancio e la programmazione economica;

### DELIBERA

E' approvato il programma di intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80 di cui alla premessa che viene a far parte integrante della presente delibera.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è autorizzato a impartire alla Cassa per il Mezzogiorno e agli Enti collegati le direttive necessarie per l'attuazione del programma di intervento straordinario.

I Ministri interessati sono invitati, ciascuno per la parte di competenza, ad attenersi, per quanto concerne il coordinamento dei rispettivi interventi ordinari con gli interventi previsti dal programma di cui all'art. 1 della legge n. 183 del 1976 (1), alle direttive contenute al Capitolo IV del programma stesso.

Roma, 31 Maggio 1977

*Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*  
*vice presidente del CIPE*  
Sen. Avv. TOMMASO MORLINO

(1) Vedi pag. 9. Il testo del programma è stato pubblicato dalla Cassa per il Mezzogiorno in: "Programma quinquennale per il Mezzogiorno e direttive di attuazione". Roma 1977.

**DIRETTIVE PER LA RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA DI INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO PER IL QUINQUENNIO 1976-1980**

**IL CIPE**

Visto il programma quinquennale 1976-80 contenente gli obiettivi generali e specifici dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, approvato in data odierna, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 maggio 1976, n. 183;

Visto in particolare l'art. 22, ottavo comma, della legge n. 183 sopracitata che demanda al CIPE il compito di ripartire gli stanziamenti previsti dalla stessa legge fra interventi relativi ai progetti speciali e tra interventi infrastrutturali e finanziari relativi alla incentivazione alle attività produttive;

Visto l'art. 1, terzo comma, del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, che destina il 65 per cento del fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale nei territori meridionali;

Tenuto conto delle destinazioni specifiche indicate nella sopracitata legge n. 183 del 1976;

Su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

**D E L I B E R A**

Le somme di cui all'art. 22, primo comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183 integrate dagli stanziamenti previsti dall'art. 1 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, sono ripartite fra gli interventi di competenza della Cassa del Mezzogiorno relativi ai progetti speciali e gli interventi infrastrutturali e finanziari per la incentivazione delle attività produttive secondo le indicazioni contenute nel capitolo V del programma di interventi straordinari, come segue:

1) Progetti speciali (compresi quelli di nuova formulazione)	3.000
2) Incentivi ad attività industriali	5.980
3) Infrastrutture industriali	700
4) Completamento e trasferimento delle opere alle Regioni (art. 6, comma terzo)	1.600
5) Contributo enti bonifica (art. 6, comma sesto)	35
6) Interventi regionali (art. 7, comma secondo)	2.000
7) Fondo dotazione ENAPI (art. 19, comma secondo)	5
8) Università meridionali (art. 19, comma terzo)	200
9) Finanziamento legge n. 493 del 1975	1.000
10) Oneri sociali INPS (art. 22, comma primo)	1.500
11) Contributo SVIMEZ (art. 22, comma nono)	3
12) Fondo globale riserva	2.057
<b>Totale (miliardi di lire)</b>	<b>18.080</b>

Nelle somme suindicate ai punti 1) e 3) sono compresi gli oneri per IVA, revisione prezzi, gare in aumento e perizie suppletive anche per interventi già approvati; nelle somme indicate al punto 2) sono compresi gli adeguamenti dei pareri di conformità; nelle somme indicate al punto 12) sono compresi gli oneri per revisione prezzi, perizie suppletive, IVA e gare in aumento, limitatamente agli interventi in corso al momento della entrata in vigore della legge n. 183 del 1976, ed esclusi quelli per progetti speciali ed infrastrutture industriali; conguagli alle iniziative industriali con pareri di conformità emanati in base alla legge n. 717 del 1965 (art. 18, comma terzo della legge n. 183); partecipazioni finanziarie di cui all'art. 9 della legge n. 183; gestione opere; spese di amministrazione e funzionamento Cassa ed Enti collegati.

Roma, 31 maggio 1977

*Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*  
*vice presidente del CIPE*

Sen. Avv. Tommaso Morlino

**DIRETTIVE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DI CUI ALL'ART. 10 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1976, N. 183 E DEI FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO DI CUI AL D.P.R. 9 NOVEMBRE 1976, N. 902 (\*)**

**IL CIPE**

Vista la Legge 2 maggio 1976, n. 183, recante norme per la disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80, la quale ha demandato al CIPE la definizione di direttive, criteri e modalità in ordine alla concessione di contributi in conto capitale in favore di iniziative meridionali nei settori industriale, commerciale e dei servizi;

Visto il D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, emanato in base alla delega di cui all'art. 15 della citata legge n. 183 del 1976, il quale ha demandato al CIPE la definizione di direttive, criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato in favore di iniziative industriali nelle regioni centro-settentrionali e meridionali;

Visto il programma quinquennale proposto dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro per il Bilancio e la Programmazione Economica, ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 183 del 1976 e approvato dal CIPE in data odierna;

Visti i pareri, le indicazioni e le proposte formulati in merito al piano anzidetto dalla Commissione parlamentare di cui all'art. 2 della legge n. 183 del 1976 e dal Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali di cui all'articolo 3 della legge medesima;

Preso atto del parere che, per quanto di competenza, il citato Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali ha espresso in data 26 maggio 1977 in ordine alle direttive che seguono, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183;

Udita la relazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Tenuto conto delle proposte formulate, per quanto di competenza, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

**D E L I B E R A**

La concessione dei contributi in conto capitale, di cui all'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, e dei contributi in conto interessi, di cui al D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902 (1), avrà luogo secondo le direttive, i criteri e le modalità appresso indicate, cui si atterrà, per quanto lo concerne, anche il Mediocredito Centrale a termini dell'art. 28 dello stesso D.P.R. n. 902 (2).

Le presenti direttive non riguardano le iniziative di ristrutturazione e di riconversione dei settori industriali, per le quali saranno emanate apposite direttive dopo l'approvazione definitiva del relativo disegno di legge tuttora all'esame del Parlamento. Conseguentemente, le indicazioni settoriali di cui ai punti che seguono si riferiscono esclusivamente alle iniziative per la realizzazione di nuovi impianti, ammodernamenti, ampliamenti e riattivazioni.

Le presenti direttive non riguardano neppure quelle iniziative per le quali — a norma dell'art. 18 della legge n. 183 del 1976 (3), nonché dell'art. 29 del D.P.R. n. 902 del 1976 (4) per ciò che concerne le domande già esaminate dal Comitato di cui all'art. 5 della legge n. 623 del 30 luglio 1959 o munite di parere di conformità — è applicabile la precedente disciplina.

(1) Vedi pagg. 17 e 35.

(2) Vedi pag. 50.

(3) Vedi pag. 28.

(4) Vedi pag. 51.

(\*) Alcune importanti integrazioni e precisazioni interpretative alle presenti direttive sono state apportate dal CIPI con la delibera del 16 novembre 1978, integralmente riprodotte a pag. 108.

1. Ai fini dell'applicazione della legge e del decreto suindicati:
  - a) si considerano "ammodernamenti" le iniziative che, nei limiti dell'occupazione esistente, siano volte ad apportare innovazioni agli impianti, con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttività e/o un miglioramento delle condizioni ambientali di lavoro e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi;
  - b) si considerano "ampliamenti" le iniziative che, attraverso un incremento dell'occupazione e degli altri fattori produttivi, siano volte ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti attuali o di altri similari (ampliamento orizzontale), e/o a creare nello stesso stabilimento una nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi attuali (ampliamento verticale), sempre che gli impianti preesistenti presentino un valore rilevante rispetto ai nuovi immobilizzi fissi. Per i progetti di investimento rispondenti ai requisiti anzidetti, tutte le spese ivi previste, anche quelle dirette in via immediata all'ammodernamento dello stabilimento, si intendono — ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge e al decreto sopra indicati — come tendenti all'aumento della capacità produttiva dello stabilimento medesimo;
  - c) si considerano "riattivazioni" le iniziative che hanno come obiettivo la ripresa dell'attività di impianti industriali inattivi, da parte di nuovi soggetti che abbiano una prevalente partecipazione nella gestione dell'impresa, fermo restando che è escluso dalle agevolazioni l'acquisto dello stabilimento preesistente.

2. Alle agevolazioni di cui sopra possono essere ammessi, salvo le sospensioni di cui al successivo punto 3., i progetti di investimento per la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento o, limitatamente al Mezzogiorno, la riattivazione di stabilimenti industriali nei settori estrattivo e manifatturiero, come definiti nella classificazione ISTAT delle attività economiche, nonchè:

- a) i progetti concernenti attività di elaborazione di dati promossi da più imprese industriali o artigiane consorziate;
- b) i progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica attraverso la combustione di rifiuti urbani;
- c) i progetti relativi ad impianti di installazione, manutenzione e riparazione di impianti industriali;
- d) i progetti relativi agli allevamenti di pesci e molluschi, condotti con forzatura del ciclo di riproduzione;
- e) i progetti relativi ai seguenti tipi di allevamenti zootecnici a carattere industriale:

- a) allevamenti suinicoli proporzionati a connessi stabilimenti di lavorazione e conservazione della carne;
- b) allevamenti suinicoli specializzati nella ricerca, selezione e diffusione di soggetti riproduttori;
- c) allevamenti suinicoli e di bovini connessi a stabilimenti industriali, i cui sottoprodotti rappresentano la quota alimentare base dell'allevamento stesso;
- d) allevamenti avicoli;
- e) allevamenti di ovini.

3. E' sospesa, sino a nuove determinazioni di questo Comitato, l'ammissibilità ai benefici anzidetti per le iniziative concernenti la costruzione di nuovi stabilimenti o l'ampliamento di stabilimenti già esistenti, relative ai seguenti settori e comparti industriali.

- a) industria petrolifera, relativamente alle produzioni di cui alle classi e sottoclassi 3/13/29 (raffinazione di petrolio) e 3.13.30 (produzione e lavorazione di olii minerali, miscele lubrificanti e affini) della classificazione delle attività economiche ISTAT del 1971;

- b) industria chimica di base (primaria) secondo le definizioni del progetto di promozione per l'industria chimica di base, approvato dal CIPE il 6 dicembre 1971, salve le produ-

zioni intermedie per le quali la capacità produttiva nazionale, compresa quella in corso di realizzazione, appare insufficiente rispetto alla domanda interna;

c) produzione di fibre sintetiche, limitatamente ai comparti la cui capacità produttiva appare sovradimensionata rispetto alla capacità di assorbimento del mercato;

d) metallurgia non ferrosa, limitatamente alle produzioni primarie che comportino un alto fabbisogno diretto di importazioni e/o un elevato consumo di energia rispetto al valore della produzione, salve le iniziative che presentino una diretta capacità di valorizzazione delle risorse nazionali e/o che facciano parte di un progetto in cui risultino integrate con iniziative a valle;

e) industria della carta, salve le produzioni per le quali la capacità produttiva nazionale, compresa quella in corso di realizzazione, appare insufficiente rispetto alla domanda interna;

f) produzione di cemento;

g) estrazione, frantumazione e vagliatura di pietrame per la produzione di inerti;

h) estrazione di sabbia, ghiaia e pietrisco;

i) produzioni di calcestruzzo e di conglomerati bituminosi;

l) infustamento di cherosene;

m) imbottigliamento di gas in bombole;

n) autofficine;

o) studi fotografici;

p) industria molitoria;

q) industria della pastificazione, salvi i progetti intesi, nel Mezzogiorno, ad ampliare impianti esistenti;

r) torrefazione di caffè;

s) industria idromineraie;

t) produzione e raffinazione dello zucchero, ad eccezione delle iniziative di ampliamento di stabilimenti dislocati nel Mezzogiorno in comprensori agricoli nei quali si manifesti un importante sviluppo a carattere permanente della produzione bieticola;

u) allevamenti avicoli a carattere industriale nell'Italia centro-settentrionale. (4 bis).

E' altresì sospesa, fino a nuove determinazioni, l'ammissibilità ai benefici anzidetti per le iniziative concernenti la realizzazione di nuovi impianti nel settore della costruzione e riparazione di materiale ferrotranviario, ad eccezione degli impianti localizzati in Sardegna.

4. In presenza di piani di settore approvati dal CIPE, l'ammissione dei progetti d'investimento ai benefici della legge e del decreto sopra indicati sarà subordinata alla verifica della rispondenza dei progetti stessi alle indicazioni contenute nei piani medesimi.

Il CIPE si riserva, comunque, di verificare la coerenza delle sospensioni di cui sopra in relazione all'evoluzione dei diversi settori, nonché rispetto ai futuri programmi specifici da esso stesso approvati, o ai piani di settore che verranno approvati nel quadro della politica di ristrutturazione e di sviluppo delle attività industriali, modificando ove occorra quanto stabilito al precedente punto 3.

5. Compete agli Istituti di credito verificare la rispondenza dei progetti di investimento ai requisiti di validità sotto il profilo tecnico-economico-finanziario e di adeguatezza (sotto il profilo della dimensione, della tecnologia impiegata e della struttura aziendale) all'evoluzione del settore, tenendo anche conto delle agevolazioni eventualmente già concesse in precedenza e dei loro effetti.

(4 bis) Con deliberazione del 21 settembre 1978 il CIPE ha sospeso l'ammissibilità ai benefici di legge anche per le iniziative industriali riguardanti l'estrazione di combustibili liquidi e gassosi.

6. Fra i progetti da realizzare nel Centro-Nord, ammissibili alle agevolazioni previste dal D.P.R. n. 902 del 1976 in base ai criteri di cui sopra, saranno esaminati con priorità, quelli che — oltre a rispondere ai requisiti di cui al precedente punto 5. — presentino uno o più dei seguenti requisiti:

A) nelle aree insufficientemente sviluppate del Centro-Nord:

- a) i progetti riguardanti settori industriali che abbiano, direttamente o per i loro effetti indotti, elevati riflessi sui livelli occupazionali;
- b) i progetti concernenti attività che presentino una diretta capacità di valorizzazione delle risorse locali;
- c) i progetti riguardanti settori industriali di cui appaia opportuno accrescere la produttività e la capacità produttiva, in vista dei riflessi positivi che possono derivarne sulla bilancia commerciale;
- d) i progetti relativi ad impianti ed attrezzature rivolte a ridurre l'impiego di energia per unità di prodotto;
- e) i progetti relativi alla realizzazione, nello stabilimento industriale, di impianti antinquinamento, che permettano di raggiungere, prima delle scadenze previste dalle norme vigenti (nazionali e comunitarie), gli obiettivi di legge;
- f) i progetti di investimento in impianti rivolti al recupero ed al riutilizzo di prodotti di risulta.

B) Nelle altre aree Centro-Settentrionali i progetti rispondenti ai requisiti di cui alle lettere c), d), e), e f) del precedente punto A).

I progetti riguardanti le provincie di Trento e Bolzano, per i quali non ricorrano le sospensioni di cui al precedente punto 3., saranno esaminati con priorità tenendo conto unicamente dei requisiti di validità e di adeguatezza di cui al punto 5.

7. I progetti che non rispondano ai criteri di priorità di cui alle lettere A e B del precedente punto 6., saranno esaminati alla fine di ciascun trimestre, nei limiti dei mezzi che saranno risultati disponibili a seguito dell'accoglimento delle domande prioritarie, a valere sul 25 per cento dei fondi annuali, e nel seguente ordine: a) progetti di investimento nelle aree insufficientemente sviluppate dell'Italia centrale; b) progetti di investimento nelle aree insufficientemente sviluppate dell'Italia settentrionale e progetti di ammodernamento nei restanti territori dell'Italia centro-settentrionale.

Il Comitato interministeriale di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 902 del 1976 (5), tenuto conto dell'entità dei finanziamenti relativi ai progetti da esaminare alla fine del trimestre, potrà — per quanto concerne le zone di cui al precedente punto b) — dare priorità ai progetti di minore dimensione, differenziandone il livello per le due zone anzidette.

I progetti non prioritari che non sarà stato possibile accogliere per insufficienza di mezzi, saranno compresi nel novero dei progetti non prioritari da esaminare alla fine del trimestre successivo.

8. La durata del finanziamento agevolato fissata in 10 anni dall'art. 6 del decreto anzidetto, deve intendersi come durata massima in armonia con quanto disposto dagli artt. 5 e 8 dello stesso decreto.

9. L'estensione alle imprese operanti nei territori del Polesine delle norme previste per le zone insufficientemente sviluppate del Centro-Nord, stabilita dall'art. 27 del D.P.R. n. 902 (6), si intenda riferita alle norme di cui all'art. 6 (7) dello stesso decreto.

(5) Vedi pag. 40.

(6) Vedi pag. 49.

(7) Vedi pag. 39.

10. Quando una impresa promuove più iniziative, anche se configurabili come unità produttive autonome, nell'ambito dello stesso Comune, ovvero contigue, i relativi investimenti — ai sensi dell'art. 10, 8° comma, della legge n. 183 (8) e dell'art. 18 del D.P.R. n. 902 (9) — sono considerati unitariamente ai fini della determinazione delle misure di agevolazione.

Lo stesso criterio si applica quando imprese giuridicamente distinte promuovono più iniziative, nell'ambito dello stesso Comune ovvero contigue, aventi sostanziali collegamenti di carattere tecnico e/o organizzativo, nonché rilevanti collegamenti di carattere finanziario.

11. Le disponibilità provenienti dal fondo di dotazione del Mediocredito centrale non destinate ad incentivi agli investimenti industriali, sono escluse dalla riserva di cui al quarto comma dell'art. 28 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902 (10).

12. Sono escluse dalle agevolazioni previste dal D.P.R. n. 902 tutte le iniziative appartenenti a settori per i quali sono concedibili agevolazioni creditizie agli investimenti su altre leggi dello Stato.

13. Per l'acquisto di "automezzi per trasporti specifici" destinati al trasporto di prodotti industriali, potranno essere concessi, da parte degli istituti di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 902 del 1976 (11), finanziamenti agevolati ammissibili soltanto all'interno del Mediocredito Centrale, ferma restando la riserva per il Mezzogiorno di cui all'art. 28 del D.P.R. n. 902 del 1976 (12). Saranno applicabili ai finanziamenti anzidetti tassi agevolati pari a quelli previsti nel citato decreto.

14. Per i settori industriali indicati nell'accluso elenco è aumentato di un quinto il contributo in conto capitale, ai sensi del quarto comma dell'art. 10 della legge n. 183 del 1976 (13). I settori vengono indicati con riferimento alle classi di attività economiche di cui alla classificazione ISTAT del 1971.

La concessione dell'aumento di cui sopra è limitata alle iniziative per le quali il contributo sia richiesto entro il 31 maggio 1978 ed i cui lavori siano iniziati entro il 31 dicembre 1978 (13 bis).

Sono altresì ammesse al maggior incentivo le iniziative riguardanti gli altri settori industriali (esclusi quelli indicati al precedente punto 3), quando concorrano al conseguimento degli obiettivi previsti dai progetti speciali per le zone interne.

Il CIPE si riserva comunque di verificare, ai sensi del quarto comma dell'art. 10 della legge n. 183 del 1976 (14), la coerenza delle indicazioni settoriali di cui sopra in relazione all'evoluzione dei diversi settori, nonché rispetto ai futuri programmi specifici da esso stesso approvati o ai piani di settore che verranno approvati nel quadro della politica di ristrutturazione e di sviluppo delle attività industriali.

---

(8) Vedi pag. 18.

(9) Vedi pag. 46.

(10) Vedi pag. 50.

(11) Vedi pag. 38.

(12) Vedi pag. 50.

(13) Vedi pag. 17.

(13 bis) Con delibera del CIPI del 24 giugno 1978 questo capoverso risulta così modificato: "La concessione dell'aumento di cui sopra è limitata alle iniziative per le quali il contributo sia richiesto entro il 31 dicembre 1978 ed i cui lavori siano iniziati entro il 30 giugno 1979".

15. Nell'individuazione delle zone particolarmente depresse ai fini dell'ulteriore aumento del contributo in conto capitale, di cui al quinto comma dell'art. 10 della legge n. 183 del 1976 (15), le Regioni terranno conto dell'esigenza di adottare criteri che evitino una ingiustificata parcellizzazione delle aree.

16. Fra le spese ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge e al decreto sopra indicati, possono essere comprese quelle riguardanti (nel Mezzogiorno) la realizzazione di centri per l'elaborazione di dati quando l'iniziativa industriale comporti investimenti fissi superiori a 7 miliardi di lire.

Ferme restando le sospensioni di cui al punto 3., lett. a), per le iniziative nel settore estrattivo le spese ammissibili alle agevolazioni suddette sono quelle riguardanti le opere murarie, gli impianti di estrazione e connesse attrezzature di lavorazione, trattamento e stoccaggio — localizzati nel luogo stesso di estrazione, salvo che a ciò ostino motivi tecnici o strumenti urbanistici — di minerali e di idrocarburi, nonché i sondaggi meccanici eseguiti in uno o più territori oggetto di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di giacimenti minerali o di idrocarburi. Alle agevolazioni sono ammissibili anche le spese di ricerca di minerali e di idrocarburi ove la ricerca stessa abbia portato al ritrovamento di risorse nell'ambito dei titoli suindicati.

17. I progetti riguardanti il Mezzogiorno, per i quali non ricorrano le sospensioni di cui al precedente punto 3., saranno esaminati — ai fini della concessione delle agevolazioni di cui alla legge e al decreto sopra citati — tenendo conto unicamente dei requisiti di validità e di adeguatezza di cui al precedente punto 5.

18. In relazione al disposto del quarto comma dell'art. 18 della legge n. 183 (16), ai fini della validità dei pareri di conformità rilasciati prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 183 "gli ordini di acquisto di impianti e macchinari" devono essere comprovati da acconti debitamente quietanzati; in tal caso gli acconti potranno concorrere al raggiungimento del 50 per cento dell'investimento fisso programmato.

19. Alle iniziative per le quali sia stato espresso parere di conformità relativamente al solo contributo in conto capitale sulla base della precedente normativa di cui alla legge 6 ottobre 1971, n. 853, potrà essere concesso anche il finanziamento a tasso agevolato a norma della legge medesima.

Le relative domande dovranno pervenire entro e non oltre la data di liquidazione a saldo del contributo in conto capitale all'Istituto di credito interessato, che dovrà trasmetterle al Ministro per il Mezzogiorno. Quest'ultimo provvederà all'esame delle domande stesse con i criteri e le modalità di cui alla disciplina vigente al momento dell'emissione del parere di conformità e ne comunicherà all'Istituto di credito, alla Cassa per il Mezzogiorno e all'interessato l'eventuale accoglimento, indicando la misura dell'agevolazione concedibile.

20. Per le iniziative che siano già state esaminate dal Comitato di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1959 n. 623 ai fini della concessione del contributo in conto interessi a valere sui fondi della legge medesima e successive modificazioni e integrazioni, nonché per le iniziative per le quali sia stato concesso il finanziamento a tasso agevolato a valere su altre leggi dello Stato e/o regionali, ma non sia stato ancora espresso il parere di conformità, la concessione del

(15) Vedi pag. 18.

(16) Vedi pag. 28.

contributo in conto capitale è regolata dal disposto dell'art. 10 della legge n. 183 del 1976 (17), fermi restando i limiti di cui agli ultimi due commi dell'art. 12 del D.P.R. n. 902 del 1976 (18).

21. Ai fini del coordinamento tra il contributo in conto capitale ed il credito agevolato, all'istruttoria delle domande intese ad ottenere le agevolazioni anzidette per le iniziative promosse da imprese industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi inferiori a 200 milioni di lire, provvederà l'Istituto di credito prescelto dall'imprenditore ai fini della concessione del credito agevolato, ferma restando la competenza dell'ENAPI, di cui all'art. 19, secondo comma della legge n. 183 (19), nell'ipotesi di richiesta di solo contributo in conto capitale.

22. Per le iniziative presentate ai sensi della legge 30 luglio 1959 n. 623 e successive modificazioni e integrazioni, sulle quali si è già espresso il Comitato di cui all'art. 5 della legge medesima, la formulazione di proposte in merito ad ogni questione concernente l'ammissibilità delle iniziative stesse ai benefici della legge di cui sopra a seguito di pronunzie giurisdizionali ovvero le eventuali variazioni soggettive e/o oggettive che intervengano nel corso della realizzazione delle iniziative medesime è di competenza del Comitato interministeriale di cui all'art. 9 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902 (20).

Gli oneri derivanti dalle decisioni assunte in relazione alle questioni di cui sopra faranno carico al fondo di cui all'art. 1 del decreto anzidetto.

23. Gli operatori economici, ove — ai sensi del disposto dall'ultimo comma degli artt. 1 e 4 rispettivamente del decreto 22 gennaio 1977 (21) e del decreto 24 gennaio 1977 (22) del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sulle procedure per la concessione delle agevolazioni della legge n. 183 del 1976 — intendano confermare le domande di cui all'art. 29, primo comma, del D.P.R. n. 902 del 1976 (23), dovranno provvedere all'integrale compilazione del modulo (24) previsto dai citati decreti ministeriali; per le iniziative comportanti investimenti fissi complessivi non superiori a 2.000 milioni di lire, il modulo dovrà essere compilato soltanto quando l'Istituto di credito lo ritenga indispensabile.

24. Circa il contributo in conto capitale concedibile, ai sensi dell'art. 10, settimo comma, della legge n. 183 del 1976 agli impianti commerciali e di servizi (25), sono ammissibili all'agevolazione anzidetta i progetti di investimento in impianti fissi relativi alle seguenti iniziative, purché promossi — a secondo dei diversi tipi di attività — da imprese associate industriali o artigiane e/o da imprese commerciali associate di piccola e media dimensione e/o da imprese associate di autotrasporto:

- a) acquisto in comune di materie prime e semilavorate;
- b) creazione di una rete distributiva comune, acquisizione di ordinativi e promozione comune delle attività di vendita anche all'estero;

---

(17) Vedi pag. 17.

(18) Vedi pag. 42.

(19) Vedi pag. 29.

(20) Vedi pag. 40.

(21) Vedi pag. 55.

(22) Vedi pag. 67.

(23) Vedi pag. 51.

(24) Il fac-simile del modulo è riprodotto a pag. 189

(25) Vedi pag. 18.

- c) costruzione di impianti in comune per la prevenzione dell'inquinamento;
- d) centri di autotrasporto merci destinati alla raccolta, conservazione e smistamento prodotti, promossi con la partecipazione di enti pubblici economici rappresentativi su iniziativa della Regione, tenuto conto dell'apparato produttivo e dell'assetto territoriale regionale;
- e) creazione di strutture intese a promuovere l'adozione di nuove tecnologie da parte di piccole e medie industrie, attraverso attività di raccolta di dati, di documentazione e di diffusione delle informazioni e di addestramento dei quadri.

Sono ammissibili, altresì, al contributo suddetto i progetti relativi a lavanderie industriali per uso collettivo, con annesso impianto di confezione, realizzati da imprese singole o associate.

25. La concessione delle agevolazioni previste dalla legge 2 maggio 1976 n. 183 e dal D.P.R. 9 novembre 1976 n. 902 avverrà in armonia con gli orientamenti e le disposizioni assunte in sede comunitaria.

Roma, addì 31 maggio 1977

*Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*  
*vice presidente del CIPE*  
Sen. Avv. TOMMASO MORLINO

## ALLEGATO

ELENCO DEI SETTORI INDUSTRIALI PER I QUALI SI RICONOSCE LA MAGGIORAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE AI SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 10 DELLA LEGGE N. 183 DEL 1976.

- A. Estrazione di minerali metalliferi;
- B. Estrazione di combustibili solidi, liquidi e gassosi; (1)
- C. Estrazione di altri minerali non metalliferi, ossia:
  - produzione di sale marino (saline) e di evaporazione;
  - estrazione e ricerche di salgemma;
  - estrazione e ricerche di sali di potassio e minerali fosfatici;
  - estrazione di zolfo;
  - estrazione di pirite;
  - estrazione di dolomite;
  - estrazione e ricerche di minerali non metalliferi per l'edilizia e per l'industria delle ceramiche e refrattari;
  - estrazione e ricerche di minerali non metalliferi per industrie varie (industrie tessili, della concia, elettrotecniche, chimiche, della carta, ecc.);
- D. Industria conserviera, sempre che si tratti di iniziative che prevedano l'impiego di tecnologie avanzate e limitatamente ai seguenti comparti:
  - lavorazione e conservazione delle carni;
  - lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari della pesca;
  - conservazione e trasformazione di frutta, ortaggi ed altri prodotti, salvo la lavorazione del pomodoro;
  - produzione di estratti e dadi alimentari e di alimenti dietetici, nonché di alimenti precucinati o precotti;
- E. Industria casearia, limitatamente alla trasformazione del latte;
- F. Industrie alimentari varie, limitatamente alla produzione di mangimi;
- G. Industria laniera, limitatamente alla tessitura della lana, pura o mista ad altre fibre;
- H. Industria cotoniera, limitatamente alla tessitura del cotone, puro o misto ad altre fibre;
- I. Industria della seta, limitatamente alla tessitura della seta, pura o mista ad altre fibre;
- J. Industria della lavorazione della iuta, pura o mista ad altre fibre;
- K. Industria della lavorazione delle fibre chimiche (artificiali e sintetiche);
- L. Industria della produzione di manufatti a maglia;
- M. Altre industrie tessili, limitatamente ai seguenti comparti:
  - produzione di tappeti e moquettes di qualsiasi tipo di fibra;
  - produzione di linoleum e di tele cerate;
  - produzione di nastri, tessuti ed articoli elastici;
  - tintura, candeggio, stampa, appretto e finitura di qualsiasi tessile;

(1) Con deliberazione del 21 settembre 1978 il CIPI ha sospeso l'ammissibilità ai benefici di legge per le iniziative industriali riguardanti l'estrazione di combustibili liquidi e gassosi.

N. Industria del vestiario, abbigliamento, arredamento ed affini, limitatamente ai seguenti comparti:

- confezione di vestiario in serie, limitatamente alle confezioni sportive e “tempo libero”;
- confezione di biancheria personale in serie, limitatamente alle confezioni sportive e “tempo libero”;
- confezione di biancheria per la casa (comprese le coperte e le tende);

O. Industria del legno limitatamente ai seguenti comparti:

- produzione di compensati e simili, di tranciati e di pannelli fibrolegnosi e truciolati;
- falegnameria industriale per l’edilizia; elementi prefabbricati in legno;

P. Industrie del mobilio e dell’arredamento in legno, limitatamente al seguente comparto:

- costruzione di mobili e di arredamenti in legno e vimini;

Q. Industrie metallurgiche, limitatamente ai seguenti comparti:

- produzione di fili di ferro e di acciaio e di materiale vario derivato dalla lavorazione del filo; laminazione a freddo del nastro e trafilazione a freddo di laminati di acciaio;
- produzione di pezzi di acciaio fucinati e stampati a caldo; stampatura e imbutitura a caldo di lamiere di acciaio;

R. Fonderie di seconda fusione;

S. Industria della costruzione di carpenteria metallica, mobili e arredi metallici, forni, caldaie ed apparecchi termici, limitatamente ai seguenti comparti:

- costruzione di mobili ed arredi metallici;
- costruzione di forni non elettrici a combustione e apparecchi termici per uso industriale;
- costruzione di caldaie e serbatoi;
- costruzione di apparecchi termici non elettrici per uso domestico e per convivenze (compresi cucine, fornelli e stufe non elettriche);
- costruzione di apparecchiature per lavanderie e stirerie;

T. Industria della costruzione di macchine motrici, variatori e riduttori di velocità e di apparecchi di sollevamento e trasporto;

U. Industria della costruzione di macchine utensili e di utensileria per macchine;

V. Industria della costruzione di macchine operatrici per l’agricoltura e l’industria; pompe, compressori, valvolame e simili;

W. Industria della costruzione di minuteria metallica, fustame, bulloneria e molle, stoviglie e vasellame; armi da fuoco e loro munizioni;

X. Industria meccanica di precisione e affini;

Y. Industria della costruzione di macchine, apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici, di telecomunicazioni e affini;

Z. Industria della costruzione di mezzi di trasporto e lavorazione di affini, esclusi il comparto della costruzione di materiale rotabile ferrotranviario e filoviario ed il comparto dei cantieri navali per costruzioni metalliche e per demolizioni;

AA. Industrie della lavorazione dei minerali non metalliferi, limitatamente ai seguenti comparti:

- produzione di prodotti finiti abrasivi;

- lavorazione di pietre dure e preziose per gioielleria e per uso industriale;
- prefabbricazione leggera, media e pesante di strutture per l'edilizia e prefabbricazione di tubi in cemento armato semplice e precompresso;

AB. Industria per la produzione dei prodotti chimici di base, limitatamente ai seguenti comparti:

- produzione di pigmenti inorganici;
- produzione di colori organici sintetici e relativi prodotti intermedi;

AC. Industria per la produzione di prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura (esclusi i fertilizzanti);

AD. Industria per la produzione di prodotti farmaceutici;

AE. Industria per la produzione di prodotti chimici prevalentemente destinati al consumo non industriale;

AF. Industria della gomma, limitatamente ai seguenti comparti:

- produzione di articoli di gomma e di rigenerato di gomma;
- ricostruzione di pneumatici;

AG. Industrie dei prodotti delle materie plastiche, limitatamente ai seguenti comparti:

- produzione di manufatti, accessori ed articoli tecnici per prodotti dell'industria manifatturiera;
- produzione di manufatti ed articoli per l'edilizia;
- produzione di barche, scafi ed articoli sportivi;
- produzione di articoli vari, non altrove classificati;

AH. Industrie manifatturiere varie, limitatamente ai seguenti comparti:

- costruzione di strumenti musicali;
- costruzione di giocattoli e di parti di giocattoli di qualsiasi tipo;
- costruzione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni;
- fabbricazione di monete, medaglie, oreficeria, argenteria e affini.

**DELIBERAZIONE DEL CIPI 16 NOVEMBRE 1978 -- INTEGRAZIONI E PRECISAZIONI INTERPRETATIVE ALLA DELIBERA CIPE DEL 31 MAGGIO 1977 CONCERNENTE LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DI CUI ALL'ART. 10 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1976, N. 183 E DEI FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO DI CUI AL D.P.R. N. 902**

(*Gazzetta Ufficiale* n. 356, del 22 dicembre 1978)

**IL CIPI**

Vista la delibera approvata dal CIPE il 31 maggio 1977, con la quale sono state definite le direttive, i criteri e le modalità in ordine alla concessione dei contributi in conto capitale e dei finanziamenti a tasso agevolato previsti rispettivamente dalla legge 2 maggio 1976 n.183 e dal D.P.R. 9 novembre 1976 n.902;

CONSIDERATA l'opportunità di apportare alcune integrazioni alla delibera anzidetta e di chiarire la portata di taluni suoi punti per risolvere alcuni dubbi interpretativi emersi in sede applicativa;

CONSIDERATO che compete al CIPI provvedere a tali adempimenti, dato che l'art. 1 della legge 12 agosto 1977, n.675 ha attribuito appunto al CIPI le competenze già spettanti al CIPE in materia sia di politica industriale, sia di sviluppo del Mezzogiorno,

TENUTO CONTO delle proposte formulate dal Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato e dal Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno;

**DELIBERA**

Nell'applicazione delle direttive, dei criteri e delle modalità stabilite dal CIPE con delibera del 31 maggio 1977 (1) in ordine alla concessione dei contributi in conto capitale e dei finanziamenti agevolati di cui alla premessa, si terrà conto delle seguenti integrazioni e precisazioni interpretative:

a) Si ha "trasferimento di impianti" quando, in connessione con la chiusura di uno stabilimento industriale venga realizzato uno stabilimento similare in altra area dello stesso Comune o di un Comune attiguo. L'operazione sarà considerata come "ammodernamento" o "ampliamento" o realizzazione di "nuovo impianto" a seconda delle sue caratteristiche intrinseche, in relazione a quanto stabilito dal CIPE al punto 1. della delibera del 31 maggio 1977.

L'operazione stessa potrà fruire delle agevolazioni in questione, limitatamente ai nuovi investimenti, ove ricorra una delle seguenti condizioni:

- che l'impianto ricada in una zona per la quale sia stata prevista una particolare destinazione per uso pubblico e che pertanto l'autorità abbia ingiunto all'impresa di trasferire altrove l'impianto medesimo;
- che il trasferimento dell'impianto sia imposto dall'autorità per ragioni ecologiche ovvero sia reso necessario dalla impossibilità, per ragioni obiettive, di effettuare in loco operazioni di ammodernamento o ampliamento;
- che il trasferimento dell'impianto sia reso necessario dalla disdetta data dal locatore proprietario dell'area, sempre che tale non sia una persona fisica o giuridica che abbia finanziariamente il controllo dell'impresa titolare dell'impianto in questione.

(1) Vedi pag. 97.

b) L'ammissibilità alle agevolazioni in questione dei "progetti relativi agli allevamenti di pesci e molluschi, condotti con forzatura del ciclo di riproduzione", di cui al punto 2. della delibera del CIPE, deve considerarsi limitata, per ciò che concerne i molluschi, a quelli bivalvi, ossia acquatici. Dopo il termine "molluschi" deve pertanto intendersi inserita la parola "bivalvi".

c) La sospensione dalle agevolazioni anzidette delle iniziative per nuovi impianti o ampliamenti nel settore dell'imbottigliamento di gas in bombole, di cui alla lettera m) del punto 3. di detta delibera, deve intendersi limitata alle iniziative riguardanti l'imbottigliamento di gas da petrolio liquefatti e di metano, restando ammissibili alle agevolazioni stesse le iniziative riguardanti l'imbottigliamento di altri tipi di gas (quali i gas tecnici: ossigeno, azoto, ecc.).

d) La sospensione dalle agevolazioni in questione delle iniziative per nuovi impianti o ampliamenti nel settore delle autofficine, di cui alla lettera n) di detto punto 3., va intesa limitata alle iniziative che concernono attività di riparazione del motore o della carrozzeria di autovetture senza possedere caratteristiche industriali, ivi comprese le officine di riparazione e manutenzione di automezzi in garanzia o extragaranzia.

e) Il punto 3. lettera q), della delibera del CIPE è così modificato:

"q) industria della pastificazione, salvi i progetti intesi nel Mezzogiorno ad ampliare impianti esistenti, ovvero a realizzarne di nuovi in connessione con la chiusura graduale di impianti preesistenti, nel quadro di un processo di concentrazione tecnica".

f) La sospensione dalle agevolazioni anzidette di cui all'ultimo comma del punto 3. di detta delibera deve intendersi limitata alle iniziative per nuovi impianti nel settore della costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario.

g) In relazione a quanto stabilito al punto 13. di detta delibera, si terrà presente che:

- con l'espressione "automezzi per trasporto specifici" si è inteso fare riferimento agli automezzi destinati al trasporto di prodotti industriali e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo (art. 26 del Codice della Strada). Tale specificità deve risultare dalla carta di circolazione, come previsto dalle norme in vigore;
- rientrano nella definizione di cui sopra tanto gli automezzi che completano il ciclo produttivo quanto quelli che intervengono a ciclo produttivo ultimato (ad es., gli automezzi attrezzati per il trasporto di speciali manufatti in acciaio);
- dell'agevolazione finanziaria di cui al punto 13. della delibera può beneficiare ogni atto di acquisto di automezzi del tipo anzidetto, quali che siano l'azienda (industriale o di trasporti) che lo compie e lo scopo dell'acquisto stesso (utilizzo del mezzo per trasporto di cose proprie o altrui);
- peraltro, quando l'acquisto di automezzi rientri nel quadro di un investimento diretto ad ampliare impianti esistenti o a realizzarne di nuovi, l'azienda può ottenere i benefici finanziari del D.P.R. 902 (credito agevolato) e della legge 183 (contributo in conto capitale) anche per le spese di acquisto di automezzi per trasporti specifici, purché rientrino fra quelli destinati al completamento del ciclo produttivo o al trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, e sempre che siano dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni;

- non opera per le operazioni d'acquisto di "automezzi per trasporto specifici" la normativa di cui all'art. 4 del D.P.R. n.902 (preventiva autorizzazione del CIPI), in quanto non ricorrono le condizioni previste dalla normativa stessa: che si tratti cioè di "progetti" d'investimento e che l'investimento abbia carattere industriale.

h) Nella valutazione delle spese ammissibili, ai fini della concessione delle agevolazioni in questione, saranno considerati anche gli oneri che l'impresa sia tenuta a sopportare per il concorso alle spese per opere di urbanizzazione.

*Il Presidente delegato della seduta  
vice presidente del CIPE  
Sen. Avv. TOMMASO MORLINO*

## DIRETTIVE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO CANONI PER LE OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI IMPIANTI INDUSTRIALI

### IL CIPE

Vista la legge 2 maggio 1976, n. 183, recante norme per la disciplina dagli interventi straordinari nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80;

Visto in particolare l'art. 17 della legge anzidetta, il quale prevede la concedibilità di un contributo in conto canoni per le operazioni di locazione finanziaria di impianti industriali;

Visto l'art. 2 del D.P.R. 9 novembre 1976 n. 902, il quale demanda al CIPE il coordinamento dei contributi in conto interessi ed in conto capitale di cui al decreto medesimo ed alla citata legge n. 183 con il suddetto contributo in conto canoni, nonché la definizione di criteri e modalità per l'attuazione della locazione finanziaria di attività industriali di cui sopra;

Preso atto del parere espresso al riguardo, in data 26 maggio 1977 dal Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali ai sensi dell'art. 3, secondo comma della legge n. 183 del 1976;

Udita la relazione del Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno;

### DELIBERA

Le direttive, i criteri e le modalità di cui appresso, ai fini del coordinamento di cui alla premessa e dell'attuazione della locazione finanziaria di attività industriali prevista dall'art. 17 della legge 2 maggio 1976 n. 183.

1. La locazione finanziaria prevista dal primo comma dell'art. 17 della legge 2 maggio 1976, n. 183 (1), è riservata alla costruzione, ampliamento, riattivazione e ammodernamento di stabilimenti industriali di piccole e media dimensione.

Nell'ammissione al contributo in conto canoni si terrà conto, per quanto applicabili, delle direttive approvate in data odierna dal CIPE sulla concessione delle agevolazioni di cui alla legge 183/1976 ed al D.P.R. 902/1976 (2).

2. Ai fini dell'ammissione al contributo in conto canoni si applicano, salvo quanto previsto al successivo punto 3., le procedure di cui all'art. 11 della citata legge n. 183 del 1976 (3) ed al decreto 22 gennaio 1977 del Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno (4).

3. La domanda per la locazione finanziaria va presentata alla società di cui al 1° comma dell'anzidetto articolo 17 (denominata FIME-leasing). A tal fine deve essere utilizzato, per quanto applicabile, il modulo adottato dal Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno (5), ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 9 novembre 1976 n. 902.

La FIME-leasing trasmette per ciascuna iniziativa la relativa domanda alla Regione interes-

---

(1) Vedi pag. 26.

(2) Vedi pag. 35.

(3) Vedi pag. 18.

(4) Vedi pag. 55.

(5) Il fac-simile del modulo è riprodotto a pag. 189.

sata che può esprimere, entro il termine perentorio di 30 giorni, il proprio motivato parere con riferimento all'assetto del territorio e alla programmazione regionale, inviandolo, oltre che al Ministro per il Mezzogiorno, alla FIME-leasing e alla Cassa per il Mezzogiorno.

Spetta alla FIME-leasing accertare la validità tecnica, finanziaria ed economica dell'iniziativa; la istruttoria della FIME-leasing, da effettuarsi entro il termine massimo di 5 mesi dal ricevimento della domanda, deve altresì riferirsi alle prospettive di mercato, agli effetti occupazionali del progetto, ai preventivi finanziari ed economici ed agli obiettivi da realizzare in termini di capacità produttiva e di produzione conseguibili.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può chiedere alla FIME-leasing, durante la istruttoria, approfondimenti su aspetti inerenti l'iniziativa.

4. Le scorte di materie prime e di semilavorati necessarie per l'esercizio dello stabilimento industriale realizzato con il sistema della locazione finanziaria sono ammissibili al finanziamento agevolato nei limiti e con le modalità di cui al D.P.R. n. 902 e al decreto ministeriale sopra indicato.

5. Ai fini della concessione del contributo in conto canoni, la FIME-leasing è tenuta alla stipulazione ed alla registrazione del contratto di locazione entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione del contributo in conto canoni, che la Cassa per il Mezzogiorno invia in copia anche al conduttore.

La registrazione del contratto di locazione per gli importi previsti dalla deliberazione è comunicata dalla FIME-leasing al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e alla Cassa per il Mezzogiorno, che accredita, con valuta riferita alla data di registrazione del contratto, l'intero importo concesso in un conto di gestione, dal quale la società di leasing preleverà via via che effettua le spese per le operazioni di cui al precedente punto 1.

I prelievi da detto conto sono subordinati alla presentazione da parte della società di leasing alla Cassa, della certificazione, nei termini che saranno stati stabiliti nella convenzione, dell'avvenuta effettuazione delle corrispondenti spese. L'importo dei prelievi dovrà rispettare la proporzione tra contributo in conto canoni ed investimento complessivamente amesso.

Realizzati gli investimenti previsti, la FIME-leasing trasmette la relativa documentazione di spesa alla Cassa che, entro il termine massimo di sei mesi, provvede al collaudo ed all'eventuale conguaglio del contributo in conto canoni.

6. Le imprese che ottengono in locazione impianti industriali dalla FIME-leasing debbono presentare per il periodo del contratto di locazione, e comunque non prima di due anni dalla consegna degli impianti da parte della FIME-leasing, al Ministro per il Mezzogiorno la certificazione di cui all'art. 21 del D.P.R. 9.1.1976, n. 902 (6). Nel caso in cui il numero dei dipendenti sia inferiore a quello indicato nel parere di conformità o nella delibera di concessione del contributo in conto canoni della Cassa nella misura di cui al secondo comma del D.P.R. anzidetto, il Ministro per il Mezzogiorno disporrà, previa contestazione e fissazione di un termine per le controdeduzioni, la sospensione dei canoni agevolati, salvo che l'impresa conduttrice non provi che l'inosservanza sia stata determinata da cause ad essa non imputabili. La FIME-leasing applicherà, in conseguenza, al locatario i canoni normali, preventivamente definiti all'atto della stipulazione del contratto. Le maggiori somme percepite a tale titolo saranno riservate dalla FIME-leasing alla Cassa per il Mezzogiorno.

Qualora sia stato ripristinato il numero dei lavoratori indicato nel parere di conformità o nella delibera di concessione della Cassa per il Mezzogiorno, i canoni agevolati saranno nuova-

(6) Vedi pag. 47.

mente applicati a decorrere dal primo canone con scadenza successiva alla data di presentazione della relativa certificazione dell'ispettore provinciale del lavoro.

7. Compete alla Cassa per il Mezzogiorno accertare che i canoni di locazione praticati dalla FIME-leasing siano ridotti in misura equivalente alla somma da essa ricevuta come contributo in conto canoni. A tal fine la FIME-leasing invia semestralmente alla Cassa e al Ministro per il Mezzogiorno un rapporto contenente una chiara esposizione dei conteggi relativi alla determinazione dei canoni di locazione da praticare nel semestre successivo. Decorsi 30 giorni dal ricevimento del rapporto senza che siano state formulate osservazioni dalla Cassa, gli schemi di determinazione dei canoni si intendono approvati.

8. Entro 30 giorni dalla presente deliberazione, il Ministro del Tesoro determina il tasso di attualizzazione di cui al quarto comma dell'articolo 17 della legge 2 maggio 1976, n. 183 (7).

9. Per il riscatto dell'impianto oggetto di leasing si applicano le disposizioni di cui al comma sesto del citato art. 17 (8).

Il conduttore dello stabilimento oggetto di leasing è tenuto a comunicare alla FIME-leasing entro il termine di tre mesi antecedente la scadenza del contratto di locazione le proprie intenzioni circa il riscatto dell'impianto locato o il rinnovo del contratto di locazione o la restituzione dell'impianto stesso.

10. Gli stabilimenti industriali oggetto di leasing agevolato che al termine del contratto di locazione non siano stati riscattati dal conduttore dovranno essere oggetto di un nuovo contratto di leasing, il cui canone di locazione sarà determinato tenendo conto del valore di riscatto pari all'1 per cento del valore di acquisto e delle eventuali spese per lavori di riadattamento e di manutenzione dello stabilimento, oppure essere alienati a terzi ad un prezzo non inferiore a quello sopra indicato. Nel caso in cui la FIME-leasing realizzi dall'alienazione a terzi dell'impianto non riscattato un prezzo superiore, la differenza andrà ad affluire in uno speciale fondo del bilancio FIME da utilizzare per l'esercizio del leasing agevolato nel Mezzogiorno.

11. La durata del contratto di locazione non può superare i 15 anni ed essere inferiore a 5 anni. I canoni di locazione anticipati che la FIME-leasing può richiedere al conduttore non potranno superare il 20 per cento del valore dell'impianto.

12. Le operazioni di locazione finanziaria di macchinari previste dall'ultimo comma dell'art. 17 (9), usufruiranno del contributo in conto canoni determinato con i criteri e le modalità già indicate per la FIME-leasing. A tal fine il Ministro dell'Industria, d'intesa con quello del Tesoro, individuerà le società in possesso delle caratteristiche adeguate all'esercizio del leasing agevolato di macchinari.

13. Le operazioni di leasing agevolato di cui al precedente punto 12. dovranno riguardare macchinari destinati ad essere utilizzati in stabilimenti industriali o in centri di ricerca scientifi-

---

(7) Vedi pag. 27.

(8) Vedi pag. 27.

(9) Vedi pag. 28.

ca e tecnologica ubicati nel Mezzogiorno e ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge n. 183 e al D.P.R. n. 902, il cui costo non superi 100 milioni di lire.

La Cassa per il Mezzogiorno dovrà all'uopo stipulare apposite convenzioni (9 bis) con le società anzidette per la concessione del contributo in conto canoni, assicurando che.

a) le agevolazioni concesse siano effettivamente trasferite al locatario del macchinario;

b) il suddetto macchinario sia installato e funzionante in uno stabilimento industriale o in un centro di ricerca scientifica e tecnologica in normale attività nel Mezzogiorno;

c) sia previsto un meccanismo di controllo che consenta di garantire l'utilizzazione permanente del macchinario negli stabilimenti industriali o nei centri di ricerca meridionali, anche mediante un sistema di verifiche e ispezioni periodiche.

14. Al termine del contratto di locazione, il locatario potrà acquistare il macchinario al prezzo determinato con il criterio previsto al comma sesto dell'art. 17 (10).

In caso di mancato riscatto, la società di locazione dovrà provvedere all'ulteriore locazione finanziaria agevolata degli stessi macchinari ad altro conduttore che opera nei territori meridionali (per il quale il canone di locazione sarà determinato in base al valore residuo del macchinario stesso, determinato in base ai sensi dell'art. 17, sesto comma, maggiorato delle spese di manutenzione), ovvero provvedere all'alienazione del macchinario medesimo, al valore come sopra determinato, a favore di imprenditori operanti nel Mezzogiorno.

15. I contratti di locazione finanziaria di macchinari non possono superare i 5 anni. Il canone dovrà essere corrisposto mensilmente e gli anticipi non debbono superare il 15 per cento del costo del macchinario. Le procedure necessarie alla concessione del contributo in conto canoni per il leasing di macchinari saranno uguali a quelle previste per la FIME-leasing.

16. Per la parte del contributo in conto canoni corrispondente al valore attualizzato del contributo in conto interessi, la Cassa per il Mezzogiorno si rivale sulle disponibilità del Fondo nazionale per il credito agevolato ad essa assegnato ai sensi del D.P.R. 9.11.1976, n. 902.

17. Per quanto non previsto dalle presenti direttive si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. n. 902 del 1976 e dal citato decreto sulle procedure del 22 gennaio 1977 del Ministro per gli interventi Straordinari nel Mezzogiorno.

Roma, addì 31 maggio 1977

*Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*  
*vice presidente del CIPE*  
Sen. Avv. TOMMASO MORLINO

(9 bis) Una convenzione tra Cassa per il Mezzogiorno e un gruppo di società di leasing (Agrileasing, Centro Leasing, Federleasing, Fiscambi Leasing, Italease, Locafit, Locat, Locatrice Italiana, Sava Leasing, Spei Leasing e Sud leasing) è stata sottoscritta nel novembre 1978.

(10) Vedi pag. 27.

**DIRETTIVE PER I SETTORI INDUSTRIALI CHE POSSONO BENEFICIARE DELLO SGRAVIO DEGLI ONERI SOCIALI DI CUI ALL'ART. 14 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1976, N. 183**

**IL CIPE**

Visto l'art. 14 della legge 2 maggio 1976 n. 183 (1), il quale ha demandato al CIPE il compito di indicare i settori industriali le cui aziende possono beneficiare, nei limiti previsti dall'articolo medesimo, dello sgravio contributivo di cui alla legge 25 ottobre 1968 n. 1089 (2);

Udite le relazioni del Ministro per l'Industria, il commercio e l'artigianato e del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

**DELIBERA**

Le aziende industriali, considerate tali con riferimento alla classificazione vigente ai fini della "Cassa unica assegni familiari", che possono beneficiare dello sgravio contributivo di cui alla premessa, sono quelle appartenenti ai settori estrattivo e manifatturiero come definiti nella classificazione ISTAT delle attività economiche, nonché quelle che svolgono le seguenti attività:

- a) elaborazione di dati (purché svolta da imprese consorziate);
- b) produzione di energia elettrica attraverso la combustione di rifiuti urbani;
- c) installazione, manutenzione e riparazione di impianti industriali;
- d) conduzione di:
  - allevamenti di pesci e molluschi con forzatura del ciclo di riproduzione;
  - allevamenti suinicoli proporzionati a connessi stabilimenti di lavorazione e conservazione della carne;
  - allevamenti suinicoli specializzati nella ricerca, selezione e diffusione di soggetti riproduttori;
  - allevamenti suinicoli e di bovini connessi a stabilimenti industriali, i cui sottoprodotti rappresentano la quota alimentare base dell'allevamento stesso;
  - allevamenti avicoli e di ovini a carattere industriale.

*Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*  
*vice presidente del CIPE*  
Sen. Avv. TOMMASO MORLINO

(1) Vedi pag. 22

(2) Vedi nota (35) pag. 22.

**DIRETTIVE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE E DEL FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO PER I CENTRI DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**

**IL CIPE**

Vista la legge 2 maggio 1976, n. 183, contenente norme per la disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80;

Visto in particolare l'art. 13 della legge anzidetta che prevede, al terzo comma, la concedibilità di un contributo in conto capitale per l'impianto, l'ampliamento e lo sviluppo di centri di ricerca scientifica e tecnologia;

Visto l'art. 12 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, il quale, al terzo comma, prevede la concedibilità di finanziamenti agevolati in favore dei citati centri di ricerca;

Visto il quinto comma dell'art. 13 sopra indicato, il quale ha affidato al CIPE la definizione delle direttive in base alle quali il Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno provvederà a stabilire, di concerto con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, i criteri e le procedure per la concessione del contributo in conto capitale ai centri anzidetti, nonché le modalità per la determinazione delle spese ammissibili e per l'espletamento di specifici controlli anche periodici da parte della Cassa per il Mezzogiorno;

Visto l'art. 2 del citato D.P.R. n. 902, il quale ha demandato al CIPE la definizione delle direttive, dai criteri e delle modalità per la concessione del credito agevolato previsto dal decreto medesimo;

Preso atto del parere espresso in merito, in data 26 maggio 1977 dal Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge n. 183 del 1976;

Udite le relazioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;

**D E L I B E R A**

Nell'emanazione, da parte del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, del decreto di cui al quinto comma dell'art. 13 della legge 2 maggio 1976, n. 183 (1) e nella concessione ai centri di ricerca di cui alla premessa, del credito agevolato previsto dal D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, si terrà conto delle seguenti direttive:

1. Alle agevolazioni finanziarie di cui all'art. 13 della legge 2 maggio 1976, n. 183 (2) e all'art. 12 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902 (3), sono ammessi i progetti per l'impianto, l'ampliamento e lo sviluppo di centri di ricerca scientifica e tecnologica che siano finalizzati ad attività produttive e per i quali non siano previsti appositi canali di finanziamento.

2. Ai fini della concessione di dette agevolazioni:

a) si intendono per centri di ricerca scientifica e tecnologica, finalizzati ad attività

---

(1) Vedi pag. 21.

(2) Vedi pag. 21.

(3) Vedi pag. 42.

produttive, le strutture con le quali si vuole perseguire, attraverso indagini di tipo sistematico tendenti ad un fine economico, obiettivi connessi con programmi di sviluppo delle attività produttive quali i seguenti:

- individuazione di prodotti nuovi e/o miglioramento di quelli già esistenti sul mercato;
- individuazione di nuovi processi e tecnologie e/o miglioramento di quelli già in uso;
- individuazione di nuovi campi di utilizzazione dei prodotti e/o processi e/o tecnologie già acquisiti;
- sviluppo di risultati ottenuti anche altrove, nei centri di ricerca, anche mediante la realizzazione di impianti pilota e prototipi necessari per la verifica e messa a punto del ritrovato della ricerca ai fini della utilizzazione;

b) i centri di ricerca possono essere sia istituzioni aventi personalità giuridica propria, sia organismi (laboratori) facenti parte integrante dei soggetti promotori definiti come appresso:

c) soggetti promotori della costruzione, l'ampliamento o lo sviluppo dei centri di ricerca possono essere: imprese singole, consorzi di imprese con la partecipazione o meno di enti anche pubblici di ricerca (CNR, CNEN, Università, ecc.) e/o società di progettazione; enti pubblici economici. Nel caso di partecipazione di enti pubblici non economici, questa non dovrà superare il 50 per cento.

3. Resta salva la facoltà, per i centri di ricerca ammessi alle agevolazioni anzidette di fruire, per lo svolgimento di specifici temi di ricerca, dei benefici previsti dalle altre leggi in vigore e particolarmente di quelli di cui alla legge n. 1089 del 1968 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Per la ammissibilità alle agevolazioni di cui sopra è necessario che sia prevista l'occupazione nel centro di ricerca di almeno 25 ricercatori, intendendosi compreso fra essi tutto il personale con qualificazione tecnico-scientifica addetto alla ricerca, con esclusione del personale ausiliario amministrativo e di quello addetto ai servizi generali.

Nel caso di ampliamento di un centro di ricerca già esistente, nel computo dei 25 ricercatori vanno considerati, oltre ai nuovi assunti in funzione dell'ampliamento, anche gli addetti già impiegati.

5. I progetti relativi a centri di ricerca dimensionati per un organico inferiore a 25 ricercatori saranno ammissibili alle sole agevolazioni creditizie di cui all'art. 12 del D.P.R. 902/1976 (4).

6. L'istruttoria della richiesta di agevolazione dovrà in particolare basarsi sul programma di attività che il centro intende svolgere e sulla capacità del beneficiario ad assicurare lo sfruttamento industriale e commerciale dei risultati della ricerca nei settori delle attività produttive interessate; sulla congruità ed ammissibilità delle spese; sui tempi di assunzione del personale; sui tempi di attuazione dei programmi di investimento e sull'aderenza alle direttive generali di politica della ricerca scientifica emanate dal CIPE.

Per quanto concerne il primo punto, l'istruttoria dovrà riferire sulla natura dell'attività prevista.

---

(4) Vedi pag. 42.

7. Sono esclusi dalle agevolazioni previste dal D.P.R. 902/1976 i progetti per i quali siano concedibili agevolazioni creditizie su altre leggi dello Stato.

8. Anche nel caso di finanziamenti agevolati concessi in base a norme diverse da quelle del D.P.R. 902/1976 restano fermi i limiti di cui agli ultimi due comma dell'art. 12 del decreto anzidetto (5).

Roma, addì 31 maggio 1977

*Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*  
*vice presidente del CIPE*  
Sen. Avv. TOMMASO MORLINO

(5) Vedi pag. 43.

## DIRETTIVE PER L'ADEGUAMENTO DEL PARERE DI CONFORMITÀ RILASCIATO AD INIZIATIVE INDUSTRIALI PER LE QUALI VENGANO INDICATE VARIAZIONI DI SPESA

### IL CIPE

Visto l'art. 18, quinto comma della legge 2 maggio 1976, n. 183;  
Preso atto del parere espresso in data 26 maggio 1977 dal Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali ai sensi dello art. 3, secondo comma, della legge anzidetta;  
Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

### DELIBERA

Il Ministro per il Mezzogiorno provvederà, a norma dell'art. 18, quinto comma, della legge n. 183 del 1976 (1), all'adeguamento del parere di conformità rilasciato ad iniziative industriali di qualunque dimensione per le quali vengano segnalate variazioni di spesa, intervenute in corso di realizzazione, derivanti da lievitazione dei costi e/o da aggiornamenti tecnologici, secondo le seguenti direttive, che sostituiscono quelle approvate dal CIPE il 20 settembre 1974.

1. Si intendono aggiornamenti tecnologici degli impianti produttivi gli interventi diretti a razionali, ma non sostanziali trasformazioni del ciclo di produzione originario, attraverso, tra l'altro, l'inserimento di macchinari a tecnologia più avanzata, capaci di determinare un ottimale assetto tecnico-economico dell'azienda, senza peraltro alterare la capacità produttiva inizialmente prevista.

Sono considerati aggiornamenti tecnologici di impianti antinquinamento e/o di servizi quegli interventi, su opere già incluse nel programma di investimento originario, ritenuti necessari, sotto l'aspetto tecnico ed economico, per garantire le rese originariamente previste attraverso tecnologie più avanzate. Restano quindi esclusi dalla definizione di aggiornamento tecnologico gli interventi diretti al sostanziale potenziamento di impianti antinquinamento e/o servizi, resisi necessari a seguito di sopravvenute nuove disposizioni di carattere ecologico o diversi fabbisogni degli impianti produttivi.

2. Al fine dell'esame delle predette richieste di adeguamento, l'Istituto di credito e/o la Cassa per il Mezzogiorno dovranno trasmettere una relazione sull'istruttoria tecnico-economica svolta in proposito, nonché sulla congruità delle spese. In particolare:

— la lievitazione dei costi dovrà essere specificata per singoli capitoli di spesa (suolo, opere murarie, macchinari, impianti, servizi, opere antinquinamento ecc.) con l'indicazione dei tempi di realizzazione delle singole opere che hanno subito la lievitazione dei costi. Nel caso di impianti realizzati con la clausola "chiavi in mano" dovrà inoltre essere acquisita copia del contratto;

— per gli aggiornamenti tecnologici dovrà essere fornita una esauriente relazione sulle modifiche apportate agli impianti, che ponga a confronto il progetto originario e quello aggiornato, sui motivi che hanno determinato le modifiche stesse e sui riflessi derivanti da tali modifiche sul ciclo di lavorazione, capacità produttiva, produzioni, conto economico di gestione ed impiego di manodopera.

(1) Vedi pag. 28.

3. Gli aggiornamenti tecnologici riguardanti programmi di ampliamento possono essere presi in considerazione esclusivamente nei casi in cui intervengano sugli impianti oggetto del relativo parere di conformità, con esclusione di quelli attinenti ad interventi sugli impianti preesistenti, anche quando questi ultimi sono tecnicamente connessi con il programma di investimenti in corso di realizzazione.

4. Per i pareri di conformità espressi dal Ministro per il Mezzogiorno in base a precedenti normative, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata, in via autonoma, a concedere le agevolazioni finanziarie anche sui maggiori importi di spesa, purché attribuibili esclusivamente a variazioni monetarie dei costi e sempre che queste, accertate nella loro congruità dall'Istituto di credito e/o dalla Cassa medesima, siano contenute entro il limite massimo del 20 per cento dell'ammontare degli investimenti fissi indicati nell'originario parere di conformità.

Nei casi in cui la variazione sia superiore alla predetta aliquota, o comunque comporti uno spostamento nella classe di investimento cui l'iniziativa era stata assegnata, o non sia imputabile esclusivamente a lievitazione dei costi, la Cassa per il Mezzogiorno e/o l'Istituto di credito segnaleranno detta variazione al Ministro per il Mezzogiorno per gli adempimenti di competenza.

5. Per le richieste di adeguamento riguardanti iniziative industriali il cui progetto di investimento è stato approvato dal CIPE in base alle precedenti normative, il Ministro per il Mezzogiorno darà comunicazione al CIPE medesimo del provvedimento adottato.

6. Nel caso di variazioni nella spesa derivanti da lievitazione dei costi e/o aggiornamenti tecnologici, nonché dalla realizzazione di opere antinquinamento e/o servizi, l'istruttoria viene unificata, fatta salva la diversa disciplina degli incentivi, al fine di verificare nel suo complesso la validità e la congruità della richiesta di adeguamento.

Per le variazioni di spesa derivanti dalla realizzazione o potenziamento di opere antinquinamento e/o servizi vari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183 (2) e all'art. 14 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902 (3).

7. Le domande di adeguamento dei pareri di conformità, di cui al quinto comma dell'art. 18 della legge n. 183 (4), dovranno essere presentate all'Istituto di credito interessato ad impianto ultimato e non ancora collaudato e con le maggiori spese definite a consuntivo. Nel frattempo gli istituti di credito e/o la Cassa per il Mezzogiorno effettueranno l'erogazione delle agevolazioni nei limiti già riconosciuti.

In deroga a quanto sopra indicato, ove la realizzazione dell'iniziativa abbia raggiunto almeno il 50 per cento dell'investimento fisso previsto, l'istituto di credito e/o la Cassa per il Mezzogiorno possono, su richiesta dell'operatore, avanzare domanda per un adeguamento intermedio del parere di conformità.

Roma, addì 31 maggio 1977

*Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*  
*vice presidente del CIPE*  
Sen. Avv. TOMMASO MORLINO

(2) Vedi pag. 17.

(3) Vedi pag. 43.

(4) Vedi pag. 28.

Faint paragraph of text, likely the beginning of the document's main content.

Faint paragraph of text, continuing the document's main content.

Faint paragraph of text, continuing the document's main content.

Faint paragraph of text, continuing the document's main content.

Faint paragraph of text, continuing the document's main content.

Faint paragraph of text, continuing the document's main content.

Faint paragraph of text, continuing the document's main content.

Faint paragraph of text, continuing the document's main content.

Faint paragraph of text, continuing the document's main content.

Faint paragraph of text, continuing the document's main content.

Faint paragraph of text, continuing the document's main content.

Faint text at the bottom of the page, possibly a signature or footer.

**DIRETTIVE DEL MINISTRO  
PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI  
NEL MEZZOGIORNO**

5. Per gli aggiornamenti strutturali, riguardanti l'adempimento delle opere di adeguamento, l'istruttoria viene svolta in modo analogo a quanto previsto per gli interventi sugli impianti, con la differenza che, in caso di interventi di adeguamento, il costo di realizzazione...

6. Per gli interventi di adeguamento riguardanti le opere di adeguamento, l'istruttoria viene svolta in modo analogo a quanto previsto per gli interventi sugli impianti, con la differenza che, in caso di interventi di adeguamento, il costo di realizzazione...

7. Per gli interventi di adeguamento riguardanti le opere di adeguamento, l'istruttoria viene svolta in modo analogo a quanto previsto per gli interventi sugli impianti, con la differenza che, in caso di interventi di adeguamento, il costo di realizzazione...

8. Per gli interventi di adeguamento riguardanti le opere di adeguamento, l'istruttoria viene svolta in modo analogo a quanto previsto per gli interventi sugli impianti, con la differenza che, in caso di interventi di adeguamento, il costo di realizzazione...

9. Per gli interventi di adeguamento riguardanti le opere di adeguamento, l'istruttoria viene svolta in modo analogo a quanto previsto per gli interventi sugli impianti, con la differenza che, in caso di interventi di adeguamento, il costo di realizzazione...

10. Per gli interventi di adeguamento riguardanti le opere di adeguamento, l'istruttoria viene svolta in modo analogo a quanto previsto per gli interventi sugli impianti, con la differenza che, in caso di interventi di adeguamento, il costo di realizzazione...

11. Per gli interventi di adeguamento riguardanti le opere di adeguamento, l'istruttoria viene svolta in modo analogo a quanto previsto per gli interventi sugli impianti, con la differenza che, in caso di interventi di adeguamento, il costo di realizzazione...

12. Per gli interventi di adeguamento riguardanti le opere di adeguamento, l'istruttoria viene svolta in modo analogo a quanto previsto per gli interventi sugli impianti, con la differenza che, in caso di interventi di adeguamento, il costo di realizzazione...

31 maggio 1976

Ministero per il bilancio e la programmazione economica  
Vice presidente del CIPE  
Sen. Av. TOMMASO MORLINO

DIRETTIVE DEL-MINISTRO  
PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI  
NEL MEZZOGIORNO

**DIRETTIVE DEL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO PER LA RIPARTIZIONE DEI FONDI, AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA OTTAVO, DELLA LEGGE N. 183 DEL 1976 E DELL'ART. 1 DEL D.P.R. N. 902 DEL 1976**

AL PRESIDENTE DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

*Oggetto: Ripartizione dei fondi ai sensi dell'art. 22, comma ottavo, della legge n. 183 del 1976 e dell'art. 1 del D.P.R. n. 902 del 1976*

Si trasmette la delibera del CIPE del 31 maggio 1977 in merito all'oggetto (1). Codesta Cassa utilizzerà fin d'ora le somme indicate ai punti 2, 11 e 12 della citata delibera; quanto alle nuove autorizzazioni di spesa concernenti interventi di diretta competenza di codesta Cassa si fa riserva di formulare apposite direttive in attuazione del programma quinquennale o di specifiche delibere del CIPE.

Per quanto riguarda in particolare il punto 2 della delibera del CIPE su "incentivi ad attività industriali", i fondi, per complessivi 5.980 miliardi di lire, che il programma degli interventi nel Mezzogiorno destina ad essi dovranno essere utilizzati:

a) per la concessione delle agevolazioni finanziarie — contributo in conto interessi e contributo in conto capitale — alle iniziative industriali munite di parere di conformità, rilasciate sulla base delle normative precedenti la legge n. 183 del 1976;

b) per la concessione delle agevolazioni finanziarie — contributo in conto interessi e contributo in conto capitale — alle iniziative industriali ed ai centri di ricerca scientifica e tecnologica in base alla normativa prevista dalla stessa legge;

c) per la concessione del contributo in conto capitale agli impianti commerciali e di servizi di cui all'art. 10, comma settimo, della legge n. 183 (2) agli uffici delle imprese industriali con stabilimenti localizzati nel Mezzogiorno ed alle imprese di progettazione industriale di cui all'art. 13 della legge n. 183 (3);

d) per la concessione del contributo in conto canone per le operazioni di leasing agevolato di cui all'art. 17 della legge n. 183 (4);

e) per far fronte agli oneri derivanti dagli adeguamenti di pareri di conformità.

Nella utilizzazione di tali fondi saranno rispettati i seguenti vincoli di tempi e di destinazione:

— per L. 2.500 miliardi impegnabili nel quinquennio 1976-80 ed erogabili a partire dal 1981;

— per L. 2.080 miliardi afferenti la quota del fondo nazionale per il credito agevolato all'industria destinato al Mezzogiorno, quota peraltro suscettibile di incremento per effetto delle somme residue di cui alla legge n. 623 del 1959 e che saranno conferite al fondo stesso e per le quali è tuttora in corso l'accertamento circa il loro esatto ammontare: la somma di L. 2.080 miliardi dovrà essere destinata esclusivamente alla concessione dei contributi in conto interessi relativamente alle operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative industriali e dei centri di ricerca scientifica applicata definite sulla base del D.P.R. n. 902, artt. 12 e 19 (5),

(1) Vedi delibera riportata a pag. 97.

(2) Vedi pag. 18.

(3) Vedi pag. 21.

(4) Vedi pag. 26.

(5) Vedi pag. 42 e pag. 46.

nonchè, giusto quanto stabilito dalla delibera CIPE suindicata, alla concessione del contributo in conto canone, relativamente alla componente rappresentata dal valore attualizzato del contributo in conto interessi, per le operazioni di leasing agevolato di cui al citato art. 17;

— per L. 1.400 miliardi erogabili nel periodo 1976-80, per far fronte agli oneri derivanti dall'utilizzo dei vecchi pareri di conformità o da iniziative industriali, commerciali, centri di ricerca e impianti di servizi agevolabili sulla base della nuova normativa, che daranno luogo a esborso nel quinquennio 1976-80.

Tenuto conto, altresì, che, sulla base della legge n. 183 del 1976, le determinazioni assunte nel parere di conformità sono vincolanti, e che pertanto è necessario che il parere stesso abbia copertura finanziaria, codesta Cassa costituirà a carico dello stanziamento di 1.400 miliardi di lire una riserva non inferiore a 400 miliardi di lire destinata alla concessione dei contributi in conto capitale a favore delle iniziative che saranno agevolate con la normativa vigente.

Roma, 24 giugno 1977

*Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*  
On.le Dott. Ciriaco De Mita

## DIRETTIVE DEL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA QUINQUENNALE PER IL MEZZOGIORNO

AL PRESIDENTE DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO  
AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE REGIONALI MERIDIONALI

*Oggetto: Programma per il Mezzogiorno (art. 1 della legge n. 183 del 1976) Trasmissione e direttive di attuazione.*

Si trasmette il programma di cui all'oggetto approvato dal CIPE nella riunione del 31 maggio 1977 e, mentre si sottolineano le prescrizioni in esso contenute, oltre quelle previste, in particolare, negli artt. 5, comma primo, e 8, comma quinto, della legge in oggetto, si formulano le seguenti direttive di attuazione.

### A) PROGRAMMI ANNUALI

*Progetti speciali.* Alla realizzazione dei progetti speciali si provvederà attraverso programmi annuali contenenti l'elenco e la descrizione degli interventi che si riterrà di poter avviare a realizzazione in ciascun anno.

Codesta Cassa formulerà la proposta di detti programmi sulla base delle indicazioni delle regioni meridionali in ordine alle priorità territoriali e temporali, alle opere, agli studi di fattibilità e alle progettazioni di massima ed esecutive da avviare nell'ambito di ciascun progetto speciale.

In tale ambito sarà tenuta presente la esigenza di perseguire l'obiettivo del riequilibrio territoriale articolato per ragioni; a tal fine si adotterà, per quanto possibile, un criterio coerente con detto obiettivo nella destinazione delle risorse, avuto soprattutto riguardo ai loro effetti.

Per il 1978 la proposta di programma annuale sarà predisposta, con i criteri di cui sopra, entro il 30 novembre 1977 e si fonderà sulle elaborazioni progettuali e tecniche dei singoli progetti speciali che dovranno essere predisposte e formalmente presentate allo scrivente, ai sensi del successivo punto B), entro il 31 ottobre 1977.

La proposta di programma per il 1977 sarà formulata entro il 15 luglio p.v. e comprenderà gli interventi, coerenti con i criteri contenuti nel programma quinquennale, i cui progetti esecutivi siano approvabili entro il 1977 ed appaltabili improrogabilmente entro il mese di marzo 1978. Le opere che a tale data non risultino appaltate saranno stralciate dal programma annuale 1977 ed eventualmente riproposte, come integrazione, per il programma annuale 1978. Per il programma annuale 1977 le indicazioni delle Regioni potranno essere formulate direttamente attraverso il Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, al fine della loro valutazione in sede di approvazione del programma.

Per i progetti speciali non confermati dal programma di cui all'oggetto, così come per gli interventi che non risultino confermati a seguito della revisione degli altri progetti speciali, codesta Cassa provvederà a realizzare gli interventi con progetti esecutivi già approvati e finanziati dal Consiglio di amministrazione, assumendo impegni di spesa esclusivamente per revisione prezzi e perizie suppletive. Queste ultime sono ammissibili solo in quanto condizionino l'efficacia dell'opera già approvata e, comunque, non prevedano ampliamenti dei progetti originari o attuazione di nuove opere.

*Infrastrutture industriali.* I programmi annuali delle infrastrutture industriali, nel rispetto

dei vincoli specifici e generali stabiliti dal programma quinquennale, e in particolare di quelli a favore delle zone interne, concorreranno, assieme ai programmi annuali per i progetti speciali, al perseguimento dell'obiettivo del riequilibrio territoriale articolato per regione; e ciò anche per quanto riguarda l'impiego delle risorse assegnate al settore.

Le proposte dei programmi annuali per le infrastrutture industriali terranno conto della necessità di riservare una quota delle risorse finanziarie assegnate al settore per far fronte alle esigenze connesse alla emanazione dei nuovi pareri di conformità.

Le Regioni forniranno alla Cassa indicazioni di priorità per le opere, gli studi di fattibilità e le progettazioni di massima ed esecutive da avviare nell'ambito dei programmi delle infrastrutture industriali, tenuto conto di quanto stabilito dalla legge e dal programma.

Per il 1978 la proposta di programma sarà presentata entro il 30 novembre 1977. Per gli anni successivi si provvederà alle scadenze previste nel programma quinquennale per i progetti speciali.

Per il 1977 la proposta di programma annuale sarà formulata entro il 15 luglio p.v. e concernerà le opere per le quali i progetti esecutivi siano approvabili entro il 1977 ed appaltabili improrogabilmente entro il mese di marzo 1978, considerando esclusivamente le infrastrutture connesse a iniziative produttive già realizzate o in corso di realizzazione. Per detto programma le indicazioni delle Regioni potranno essere formulate direttamente attraverso il Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali al fine della loro valutazione.

Le opere che a tale non risultino appaltate saranno stralciate dal programma annuale 1977 ed eventualmente riproposte, come integrazione, per il programma annuale 1978.

Codesta Cassa formulerà entro lo stesso termine del 15 luglio le proposte per la concessione ai Consorzi per le aree e i nuclei industriali del concorso di cui all'art. 153 del T.U. 30 giugno 1967 n. 1523 (1), per gli anni 1975, 1976 e 1977.

## B) ELABORAZIONE PROGETTUALE E TECNICA DEI PROGETTI SPECIALI

Per ciascuno dei progetti speciali confermati, revisionati ed aggiornati secondo i criteri e le direttive contenute nel programma quinquennale, codesta Cassa sulla base delle indicazioni delle Regioni presenterà allo scrivente, entro il 30 ottobre 1977, una compiuta elaborazione progettuale e tecnica comprendente, tra l'altro, i seguenti elementi conoscitivi:

a) individuazione degli obiettivi specifici in rapporto agli indirizzi del programma quinquennale;

b) descrizione tecnica degli interventi ritenuti necessari al perseguimento degli obiettivi medesimi e fabbisogno finanziario per la loro realizzazione;

c) altri elementi conoscitivi — quali effetti diretti e indiretti sull'occupazione, sul reddito e la bilancia dei pagamenti, specificati in termini temporali; le dimensioni finanziarie per il completamento, articolate per anno fino al 1980; definizione del quadro temporale dell'attuazione — necessari per una valutazione accurata dei progetti anche in termini di benefici e costi sociali.

Nel quadro della revisione e dell'aggiornamento dei progetti speciali contenuti nel programma quinquennale, codesta Cassa si atterrà alle seguenti linee direttive, in relazione ai raggruppamenti di progetti speciali come appresso indicati:

— *Progetto speciale per gli schemi idrici intersettoriali.* I progetti speciali nn. 14, 15, 25, 26, 29 e 30 sono unificati per assicurare omogeneità di contenuti e di metodologia operativa.

Le azioni per l'acquisizione di nuove risorse idriche saranno rivolte esclusivamente alla

(1) Testo Unico 30 giugno 1967, n. 1523, art. 153: "La Cassa per il Mezzogiorno può essere autorizzata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a concorrere nelle spese per l'organizzazione e l'attività dei consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, sulla base di preventivi finanziari deliberati annualmente dai consorzi medesimi".

realizzazione delle grandi opere di accumulo e di adduzione. Gli interventi sugli impianti di depurazione sono a carico del progetto speciale quando gli stessi diano luogo al riciclaggio delle acque reflue o siano rivolti alla salvaguardia di fonti idriche.

Tra gli interventi della Cassa, delle Regioni, dell'Amministrazione ordinaria statale e degli Enti locali debbono essere assicurati rapporti di stretto coordinamento, tenuto conto della loro complementarità.

Il progetto speciale deve farsi carico dell'elaborazione, con la collaborazione delle Regioni, di adeguati modelli gestionali che siano in grado di consentire una gestione unitaria e intersettoriale del patrimonio idrico alle regioni interessate..

— *Progetto speciale per lo sviluppo dell'irrigazione.* Si conferma che obiettivo del progetto speciale è l'estensione dell'irrigazione con nuove risorse idriche, e che lo stesso progetto si fa carico anche delle opere idrauliche strettamente connesse. Gli interventi devono essere coordinati e coerenti con gli obiettivi della politica agricola nazionale e finalizzati alla valorizzazione aziendale ed interaziendale; essi devono essere rivolti anche alle zone collinari ed interne.

A tal fine, codesta Cassa procederà alla realizzazione delle opere valutando che le stesse corrispondano alle effettive esigenze delle produzioni agricole in atto o future e accertando che esse siano coordinate con gli interventi regionali rivolti alla trasformazione e alla valorizzazione delle aziende.

— *Progetti speciali di promozione agricola.* I progetti speciali per la zootecnia e per la forestazione debbono trovare più incisiva applicazione nelle zone interne e di montagna ed osservare rigorosamente una funzione di aggiuntività e di complementarità rispetto agli interventi ordinari, centrali e regionali.

Codesta Cassa, pertanto:

- formulerà proposte per il coordinamento degli stessi progetti speciali con le politiche e le norme di attuazione nazionali e regionali e con i regolamenti comunitari;
- potenzierà le iniziative di sperimentazione e di ricerca, di studio dei modelli gestionali e di promozione dei servizi.

Il progetto speciale per l'agrumicoltura sarà esteso a tutte le zone del Mezzogiorno che abbiano stretta vocazione agrumicola e ubbidirà a criteri di efficienza produttiva.

L'estensione del progetto per la zootecnia al comparto avicunicolo è consentita esclusivamente alle iniziative a carattere agricolo, perseguendo l'obiettivo di garantire almeno al 50 per cento l'approvvigionamento diretto dei mangimi necessari.

— *Progetti speciali per l'attrezzatura del territorio.* Le infrastrutture da realizzare nella Sicilia sud-orientale e nel versante tirrenico della provincia di Reggio Calabria sono esclusivamente quelle connesse agli insediamenti industriali esistenti o di sicura realizzazione. La Cassa, pertanto, è chiamata ad adeguarne le caratteristiche e i tempi di attuazione alle decisioni del CIPE in materia.

Il progetto speciale per il disinquinamento del Golfo di Napoli deve essere considerato anticipazione e parte integrante del progetto per l'area metropolitana di Napoli. La Cassa assicurerà il coordinamento degli interventi, rientranti sia nei progetti speciali anzidetti, sia nel progetto speciale per gli schemi idrici intersettoriali e darà corso alla realizzazione delle opere, già progettate o in corso di attuazione, previste nel progetto speciale per il disinquinamento o programmate ai sensi della legge n. 868 del 1973. (2)

— *Progetto speciale per lo sviluppo delle zone interne.* Premesso che i progetti speciali per le zone interne (progetti speciali nn. 21, 12, 28) si configurano come nuovi progetti di promozione dello sviluppo delle attività produttive e dei servizi civili e che le zone interessate

(2) Vedi nota (7) pag. 12.

sono estese alla Calabria e alla Basilicata, la Cassa è tenuta a procedere, in collaborazione con le Regioni interessate e con gli Enti collegati, alla elaborazione progettuale e tecnica del progetto stesso ed alla predisposizione di piani di coordinamento e studi di fattibilità, allo scopo di dare puntuale applicazione all'impostazione contenuta nel programma quinquennale. A tal fine, codesta Cassa presenterà al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 31 luglio 1977, una proposta metodologica e organizzativa concordata con le singole Regioni sulla base della quale lo scrivente, sentito il Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, impartirà le opportune direttive ai fini della elaborazione progettuale e tecnica prevista dall'art. 8, terzo comma, della legge n. 183 (3).

La Cassa, nelle more della definizione del progetto speciale potrà comprendere nella proposta di programma annuale, ai fini della immediata realizzazione, le opere già programmate e progettate, completando prioritariamente le direttrici viarie la cui esecuzione assicuri la funzionalità dei tronchi parzialmente eseguiti.

#### **Nuovi progetti speciali:**

##### *a) Progetti speciali per le aree metropolitane di Napoli e di Palermo*

Il grave deficit di posti di lavoro, la carenza dei servizi civili, lo squilibrio nelle disponibilità di residenze, l'insufficienza e la disorganicità delle infrastrutture, la arretratezza dei servizi della distribuzione, del turismo e del tempo libero sono indicati dal programma quinquennale come "punti nodali" da rimuovere per la realizzazione di un disegno di sviluppo delle due aree.

Il programma prescrive, mediante l'avvio di un processo di programmazione, la definizione delle modalità operative, dei soggetti responsabili, delle risorse disponibili, dei tempi necessari per l'attuazione del progetto speciale.

Codesta Cassa, unitamente agli Enti collegati, presenterà, entro il 31 luglio 1977, allo scrivente una proposta metodologica e organizzativa che preveda altresì la ricomposizione in un quadro unitario di tutti gli interventi in atto o previsti nell'ambito dei progetti speciali confermati e dei precedenti programmi e inoltre individui ai fini del necessario coordinamento i settori ed i soggetti dell'intervento straordinario e dell'intervento ordinario, statale e regionale. Lo scrivente sulla base di tale proposta, sentito il Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, impartirà le opportune direttive ai fini dell'elaborazione progettuale e tecnica prevista dall'art. 8, terzo comma, della legge n. 183.

La Cassa, nelle more della definizione del progetto speciale, potrà comprendere nella proposta di programma annuale, gli interventi urgenti per i sistemi portuali di Napoli e di Palermo.

##### *b) Progetto speciale per la commercializzazione dei prodotti soprattutto di quelli agricoli*

La Cassa unitamente agli Enti collegati definirà la elaborazione progettuale e tecnica ai fini della predisposizione — da parte dello scrivente — del progetto speciale che, puntando, tra l'altro, sull'obiettivo dell'incremento del reddito agricolo, individui formule istituzionali e strutture capaci di assicurare, soprattutto attraverso forme associative di partecipazione dei produttori, la migliore distribuzione dei prodotti.

##### *c) Progetto speciale per la ricerca applicata*

Il programma quinquennale vincola l'operatività del progetto ai settori dell'acqua, del-

(3) Vedi pag. 15.

l'agricoltura e dell'industria con riferimento agli specifici interessi del Mezzogiorno ed agli obiettivi generali e particolari dell'intervento straordinario.

La Cassa definirà con la collaborazione del CNR, la elaborazione progettuale e tecnica — ai fini della predisposizione da parte dello scrivente del progetto speciale — nella quale siano individuati strutture e temi di ricerca, modalità operative, tempi di realizzazione e proposte di ripartizione del fondo previsto dal programma.

#### C) AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA QUINQUENNALE

Per l'aggiornamento del programma quinquennale codesta Cassa predisporrà entro il 31 gennaio 1978, gli elementi relativi allo stato di attuazione dello stesso al 31 dicembre 1977 e fornirà elementi conoscitivi e ogni altra documentazione che risultasse utile.

#### D) COSTITUZIONE PRESSO L'UFFICIO DEL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO DI UN TERMINALE DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DELLA CASSA

Onde consentire allo scrivente e al Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali l'accesso diretto e immediato ai dati concernenti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, Codesta Cassa provvederà a stabilire il necessario collegamento del "centro" con l'Ufficio del Ministro.

*Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*  
On.le Dott. CIRIACO DE MITA

CIRCOLARI DEL MINISTRO  
PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI  
NEL MEZZOGIORNO



MINISTERO DELL'INTERNO  
DIREZIONE GENERALE

CONFERENZA MINISTERIALE DEL 1977 (SOTTO IL PATROCINIO DEL MINISTRO DELL'INTERNO)  
INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

1. - **OGGETTO** - Interventi straordinari nel mezzogiorno.

2. - **PREMESSA** - Il presente decreto ha lo scopo di disciplinare gli interventi straordinari nel mezzogiorno, in attuazione dell'articolo 11 della legge n. 30 del 28.2.1977.

3. - **ARTICOLO 1** - Gli interventi straordinari nel mezzogiorno sono quelli previsti dalla legge n. 30 del 28.2.1977.

4. - **ARTICOLO 2** - Gli interventi straordinari nel mezzogiorno sono quelli previsti dalla legge n. 30 del 28.2.1977.

5. - **ARTICOLO 3** - Gli interventi straordinari nel mezzogiorno sono quelli previsti dalla legge n. 30 del 28.2.1977.

6. - **ARTICOLO 4** - Gli interventi straordinari nel mezzogiorno sono quelli previsti dalla legge n. 30 del 28.2.1977.

7. - **ARTICOLO 5** - Gli interventi straordinari nel mezzogiorno sono quelli previsti dalla legge n. 30 del 28.2.1977.

8. - **ARTICOLO 6** - Gli interventi straordinari nel mezzogiorno sono quelli previsti dalla legge n. 30 del 28.2.1977.

**CIRCOLARI DEL MINISTRO  
PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI  
NEL MEZZOGIORNO**

CIRCOLARI DEL MINISTRO  
PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI  
NEL MEZZOGIORNO

**CIRCOLARE MINISTERIALE N. 3311 DELL'8 MARZO 1978 – PROCEDURE INCENTIVI INDUSTRIALI DD.MM. 22 - 24 GENNAIO 1977 LEGGE N. 183 E DPR N. 902 DEL 1976**

*Con riferimento alle indicazioni emerse nell'ambito del Comitato consultivo permanente insediato il 20 dicembre 1977 per l'esame dei problemi connessi all'applicazione della legge 2 maggio 1976 n. 183 in materia di incentivi industriali, si ritiene opportuno fornire precisazioni in merito ad alcuni quesiti formulati, al fine di conferire maggiore celerità all' "iter" istruttorio delle singole domande di agevolazione.*

**1. – CONFERMA DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE – ULTIMO COMMA DELLO ART. 1 DEL D.M. 22.1.77 E DELL'ART. 4 DEL D.M. 24.1.77.**

Premesso che le domande di agevolazione di cui al primo comma dell'art. 29 del DPR n. 902/1976 avrebbero dovuto essere confermate entro sei mesi dalla pubblicazione dei decreti citati e, precisamente, entro il 7.9.1977, per data di conferma si intende quella alla quale si riferisce la manifestazione di volontà dell'operatore di ottenere le agevolazioni in questione.

Le domande confermate fuori termine potranno essere esaminate successivamente alla definizione di quelle regolarmente confermate, sempre che sussista ancora da parte degli operatori l'interesse ad ottenere le agevolazioni a suo tempo richieste.

Resta inteso che il "biennio", ai fini del calcolo delle spese agevolabili, decorre sempre dalla data della domanda originaria.

Per le domande che non risultino confermate gli Istituti di credito e la "Cassa" dovranno verificare, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della presente, la volontà dell'operatore di ottenere le agevolazioni. Decorso infruttuosamente tale termine le domande saranno archiviate, fermo restando la facoltà degli operatori di riproporle ai sensi e per gli effetti della vigente disciplina. Delle domande archiviate dovrà essere fornito un elenco allo scrivente.

**2. – DECORRENZA DEL "BIENNIO", AI FINI DEL CALCOLO DELLA SPESA AMMISSIBILE ALLE AGEVOLAZIONI, NEL CASO DI DOMANDE DI FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO E DI CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PRESENTATE IN PERIODI DIVERSI, VIGENTE LA NORMATIVA "853" SPROVVISTE DI PARERE DI CONFORMITA'.**

Tenuto conto che la normativa vigente prevede un'unica istruttoria per entrambe le domande di agevolazione (art. 3, 1° comma DM 22.1.77) gli effetti, ai fini del calcolo del "biennio", dovranno decorrere dalla data della domanda di agevolazione che per prima è stata regolarmente presentata.

**3. – CERTIFICAZIONE INTEGRATIVA SUB 4. DEGLI ALLEGATI AI DD.MM. DEL 22-24 GENNAIO 1977.**

Tenuto conto anche di quanto specificato con circolare n. 981 del 23.1.78, in attesa del rilascio da parte dell'INPS del certificato attestante, in caso di ampliamento, il settore di inquadramento della ditta e il numero degli occupati distinti per qualifica esistenti prima della realizzazione dell'ampliamento stesso, può essere prodotta, in via provvisoria, la certificazione

notarile del libro matricola; mentre, in attesa del rilascio da parte della competente CCIAA del certificato attestante la data di inizio dei lavori inerenti l'iniziativa, sempre in via provvisoria, potrà essere esibito un certificato del comune in cui è ubicata l'iniziativa medesima.

#### 4. — AMMISSIBILITA' ALLE AGEVOLAZIONI DELLE SPESE PER REALIZZARE OPERE EDILIZIE AGGIUNTIVE IN LOCALI CHE LA DITTA HA IN FITTO

Tali spese sono ammissibili alle agevolazioni semprechè attinenti e correlate all'attività industriale e tali da rientrare in un progetto di investimenti ritenuto agevolabile dalla normativa vigente; fermo restando l'obbligo da parte dell'operatore a non destinare le opere edilizie ad usi diversi da quelli previsti, per il periodo di almeno 10 anni dalla data di liquidazione a saldo del contributo in conto capitale, senza esplicita autorizzazione (art. 9 dei DD. MM. 22-24. 1. 77).

#### 5. — AMMISSIBILITA' ALLE AGEVOLAZIONI DELLE SPESE PER REALIZZARE O ACQUISTARE "BREVETTI"

La normativa vigente non prevede l'ammissibilità alle agevolazioni di tali voci di spesa.

#### 6. — AMMISSIBILITA' ALLE AGEVOLAZIONI DI LAVANDERIE INDUSTRIALI

Sulla base delle direttive CIPE emanate il 31.5.1977, i progetti relativi a lavanderie industriali per uso collettivo, con annesso impianto di confezione, sono ammissibili al solo contributo in conto capitale.

#### 7. — AMMISSIBILITA' ALLE AGEVOLAZIONI DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI SOLO IMMOBILE

Tale spesa è ammissibile alle agevolazioni semprechè faccia parte integrante di un programma organico di investimenti e corrisponda a uno degli "scopi" ritenuti agevolabili dalla normativa vigente.

#### 8. — AMMISSIBILITA' ALLE AGEVOLAZIONI DI ATTIVITA' DI ELABORAZIONE DI DATI

Ai sensi delle direttive CIPE 31.5.77 sub punto 2, a) sono ammissibili alle agevolazioni i progetti concernenti attività di elaborazione di dati promossi da più imprese industriali o artigiane consorziate.

Inoltre, al punto 16) delle direttive medesime, è stabilito che "fra le spese ammissibili alle agevolazioni possono essere comprese quelle riguardanti (nel Mezzogiorno) la realizzazione di centri per l'elaborazione dei dati quando l'iniziativa industriale comporta investimenti fissi superiori a 7 miliardi di lire".

Tale condizione dovrà essere rispettata anche nel caso di sostituzione di un "centro" e la relativa spesa sarà ammissibile al solo finanziamento a tasso agevolato, semprechè possa configurarsi un programma di ammodernamento.

#### 9. — ALLEVAMENTI ZOOTECNICI A CARATTERE INDUSTRIALE .

Ai sensi delle direttive CIPE 31.5.1977, sono ammissibili alle agevolazioni gli *allevamenti suinicoli* "semprechè proporzionati a connessi stabilimenti di lavorazione e conservazione della carne" e gli *allevamenti suinicoli e di bovini* "semprechè connessi a stabilimenti industriali i cui sottoprodotti rappresentano la quota alimentare base dell'allevamento stesso".

Il termine "connessione" va interpretato in senso fisico e, quindi, di contiguità; inoltre, entrambi gli impianti, configurabili come unico complesso industriale, devono essere promossi dal medesimo operatore. Tuttavia, se i "reparti" di tale complesso industriale — per motivi di natura urbanistica, igienico-sanitario, ecologica, obiettivamente accertati e documentabili — non ricadessero sul medesimo suolo aziendale, ma nel territorio dello stesso comune o di comune contiguo, in via eccezionale, è possibile esaminarne l'ammissibilità alle agevolazioni, fermo restando le altre condizioni di cui alla citata delibera CIPE.

#### 10. — AMMISSIBILITA' ALLE AGEVOLAZIONI DELLE SPESE PER L'ACQUISTO DI BACINI DI CARENAGGIO DA PARTE DI UN CANTIERE NAVALE PER LA COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI NAVI

Tale spesa è ritenuta ammissibile semprechè rientri in un progetto di investimenti agevolabile dalla normativa vigente.

#### 11. — AMMISSIBILITA' ALLE AGEVOLAZIONI DELLE SPESE DI RICERCA DI MINERALI E DI IDROCARBURI

Ai sensi di quanto dispongono le direttive CIPE 31.5.77 -- sub punto 16, tali spese sono ammissibili alle agevolazioni, semprechè la ricerca stessa "abbia portato al ritrovamento di risorse", nell'ambito delle altre voci di spesa connesse all'estrazione, lavorazione, trattamento, stoccaggio e sondaggi meccanici di minerali o di idrocarburi.

#### 12. — AMMISSIBILITA' ALLE AGEVOLAZIONI DI INIZIATIVE INDUSTRIALI RIVOLTE ALLE RIGENERAZIONE DI OLII MINERALI USATI

Tale attività, compresa nella categoria ISTAT 3.13.30, risulta espressamente, allo stato attuale, "sospesa" dalle agevolazioni, ex delibera CIPE 31.5.1977, punto 3. a).

#### 13. — AMMISSIBILITA' ALLE AGEVOLAZIONI DI INIZIATIVE INDUSTRIALI RIVOLTE ALLA ESTRAZIONE DI SABBIE SILICEE

Tali attività, ricadenti nella categoria ISTAT 2.02.18., è ammissibile alle agevolazioni previste dalla vigente normativa.

#### 14. — AMMISSIBILITA' ALLE AGEVOLAZIONI DI INIZIATIVE INDUSTRIALI RIVOLTE ALLE ESSICAZIONE E DEGERMINAZIONE DEL MAIS

Tale attività, ricadente nella categoria ISTAT 3.01.01. è ammissibile alle agevolazioni previste dalla vigente normativa.

16. — AMMISSIBILITA' ALLE AGEVOLAZIONI DI INIZIATIVE RIVOLTE ALLA PRODUZIONE DI BEVANDE ANALCOOLICHE.

Tale attività ricadente nella categoria ISTAT 3.01.11. è ammissibile alle agevolazioni, in quanto diversa da quella di "torrefazione del caffè" espressamente "sospesa" con le direttive CIPE 31.5.77.

15. — AMMISSIBILITA' ALLE AGEVOLAZIONI DI INIZIATIVE RIVOLTE ALLA CONSERVAZIONE DEL CAFFE' IN RECIPIENTI E SOTTOVUOTI, LAVORAZIONI SPECIALI DEL CAFFE' SENZA CAFFEINA E IN POLVERE.

Tale attività ricadente nella categoria ISTAT 3.01.27. è ammissibile alle agevolazioni in quanto diversa dalla industria idrominerale (categoria ISTAT 3.01.26.) espressamente "sospesa" con le direttive CIPE 31.5.77.

17. — AMMISSIBILITA' ALLE AGEVOLAZIONI DI STUDI FOTOGRAFICI.

Tale attività, ricadente nella categoria ISTAT 3.18.01. non è ammissibile alle agevolazioni in quanto espressamente "sospesa" con le direttive CIPE 31.5.77, mentre risultano agevolabili le attività ricadenti nelle categorie ISTAT 3.18.02., 03, 04 e 05.

IL MINISTRO

De Mita

**CIRCOLARE MINISTERIALE 12011 DEL 9 OTTOBRE 1978 – PROCEDURE INCENTIVI INDUSTRIALI DD.MM. 22 - 24 GENNAIO 1977 LEGGE 183 E DPR N. 902 DEL 1976**

*Con riferimento alle indicazioni emerse nell'ambito del Comitato consultivo permanente insediato il 20 dicembre 1977 per l'esame dei problemi connessi all'applicazione della legge 2 maggio 1976 n. 183 in materia di incentivi industriali, si ritiene opportuno fornire precisazioni in merito ad alcuni quesiti formulati, al fine di conferire maggiore celerità all' "iter" istruttorio delle singole domande di agevolazione.*

**1) TRATTAMENTO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI**

Le iniziative aventi per oggetto la cultura, selezione e calibratura, ceratura e confezionamento di prodotti ortofrutticoli non rientrano fra quelle ammissibili alle agevolazioni, in mancanza, nel ciclo di lavorazione, di una vera e propria attività di trasformazione così come ipotizzato al punto 2) delle direttive CIPE del 31.5.1977.

**2) PRODUZIONE DI MANUFATTI IN CEMENTO CON CENTRALE DI BETONAGGIO**

La spesa per una centrale di betonaggio costituente fase intermedia del ciclo di produzione e correlata alla capacità produttiva di un impianto di manufatti in cemento è ammissibile alle agevolazioni di legge.

**3) COLTURE IN SERRE**

Le iniziative rivolte alla produzione di fiori in serra o di ortaggi, mediante forzatura del ciclo produttivo o l'utilizzazione della tecnica aeroponica, non sono comprese tra quelle ritenute dal CIPE ammissibili alle agevolazioni della legge 183/1976

**4) SILOS E DEPOSITI PORTUALI**

L'attività di insilaggio di cereali o di altri prodotti simili che comprende fasi di lavorazione consistenti nell'aspirazione dalla torre di sbarco, la pesatura, l'eliminazione della polvere e l'insilamento con l'aggiunta di prodotti che ne consentono la perfetta conservazione prima dell'insaccamento, non rientra tra le attività manifatturiere di cui al punto 2) della delibera CIPE del 31.5.1977 e pertanto non è ammissibile alle agevolazioni di legge.

**5) PASTIFICIO CON IMPIANTO MOLITORIO**

La spesa per un impianto di molitura costituente fase intermedia del ciclo di produzione di un pastificio non è ammissibile alle agevolazioni in quanto per il settore molitorio il CIPE, con delibera 31.5.1977, ne ha espressamente prevista la "sospensione" per la nota crisi che investe tale settore, caratterizzata da eccesso di capacità produttiva.

**6) ALLEVAMENTO CUNICOLI**

L'iniziativa non è ammissibile alle agevolazioni in quanto l'attività svolta non rientra tra quelle comprese al punto 2) delle direttive CIPE 31.5.1977.

**7) INSCATOLAMENTO E IMPACCHETTAMENTO DELLO ZUCCHERO**

L'iniziativa rivolta all'attività emarginata non è compresa tra quelle ammissibili alle agevolazioni ai sensi della normativa vigente.

**8) TAGLIO E SAGOMATURA FERRO PER CEMENTO ARMATO  
RECUPERO, PACCOTTATURA E TAGLIO IN PANI DI ROTTAMI FERROSI**

L'iniziativa non è ammissibile alle agevolazioni in quanto l'attività svolta non rientra tra quelle comprese al punto 2) delle direttive CIPE 31.5.1977.

**9) ATTIVITA' PER LA CLASSIFICAZIONE, LAVORAZIONE E CONFEZIONAMENTO  
DI STRACCI E MATERIALI TESSILI VARI RECUPERATI DA TERZI — ATTIVITA'  
PER RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEI PRODOTTI DI RISULTA**

Possono essere ammesse alle agevolazioni di legge solo in quanto si possa configurare un ciclo di lavorazione integrato nell'ambito aziendale con una trasformazione di carattere industriale dei prodotti.

**10) STUDI DI REGISTRAZIONE DI SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI e/o TELEVISIVI  
E STUDI DI REGISTRAZIONE E AMPLIFICAZIONE SONORA**

Tali attività possono beneficiare delle agevolazioni della legge n. 183/902 rientrando nella classe industria foto-fono-cinematografica (classificazione ISTAT 3.18.03), limitatamente alla parte manifatturiera.

**11) FINANZIAMENTO SCORTE**

Sono agevolabili unicamente le spese per l'acquisto di scorte e semilavorati, con esclusione degli oneri per la trasformazione delle materie prime in semilavorati, da considerare fase integrante del ciclo di lavorazione.

IL MINISTRO  
De Mita

DEPARTMENT OF THE ARMY  
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL  
WASHINGTON, D. C.

ADJUTANT GENERAL  
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL  
WASHINGTON, D. C.

### APPENDIX

1. The purpose of this appendix is to provide a list of the various forms and publications which are used by the Adjutant General's Office in the performance of its duties. This list is intended to be a guide to the various forms and publications which are used by the Adjutant General's Office in the performance of its duties.

2. The forms and publications listed in this appendix are those which are used by the Adjutant General's Office in the performance of its duties. This list is intended to be a guide to the various forms and publications which are used by the Adjutant General's Office in the performance of its duties.

3. The forms and publications listed in this appendix are those which are used by the Adjutant General's Office in the performance of its duties. This list is intended to be a guide to the various forms and publications which are used by the Adjutant General's Office in the performance of its duties.

## APPENDICI

9) ATTIVITÀ DI RICERCA

L'attività non è ammissibile alle agevolazioni se l'attività svolta non rientra tra quelle ammissibili secondo le norme contenute in CIPE 31.5.1977

10) MERCATO, MONTENTO E IMPIANTO DEL CEMENTO ZUCCHERO

L'attività non è ammissibile alle agevolazioni se l'attività svolta non rientra tra quelle ammissibili secondo le norme contenute in CIPE 31.5.1977

11) ATTIVITÀ DI SAGOMATURA FERRO PER CEMENTO ARMATO

L'attività non è ammissibile alle agevolazioni se l'attività svolta non rientra tra quelle ammissibili secondo le norme contenute in CIPE 31.5.1977

L'attività non è ammissibile alle agevolazioni in quanto l'attività svolta non rientra tra quelle ammissibili secondo le norme contenute in CIPE 31.5.1977

ATTIVITÀ PER LA CLASSIFICAZIONE, LAVORAZIONE E CONFEZIONAMENTO DI STRACCI E MATERIALI TESSILI VARI RECUPERATI DA TERZI - ATTIVITÀ PER LA RICERCA E LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA

Possono essere ammesse alle agevolazioni di legge solo in quanto configurare un ciclo di lavorazione integrato nell'ambito aziendale con una trasformazione di carattere industriale dei prodotti.

10) STUDI DI REGISTRAZIONE DI SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI E TELEVISIVI E STUDI DI REGISTRAZIONE E AMPLIFICAZIONE SONORA

Tali attività possono beneficiare delle agevolazioni della legge n. 163/902 rientrando nella categoria Industria foto-cinematografica (classificazione ISTAT 3.19.03) limitatamente alla produzione di pellicole.

11) FINANZIAMENTO SCORTE

Sono agevolabili unicamente le spese per l'acquisto di scorte e semilavorati, con esclusione delle spese per la trasformazione delle materie prime in semilavorati, da considerare fase integrante del ciclo di produzione.

DECRETO-LEGGE 30 APRILE 1976, N. 156 — PROVVIDENZE URGENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO — CONVERTITO NELLA LEGGE 24 MAGGIO 1976, N. 350 (1)

(Gazzetta Ufficiale n. 115, del 3 maggio 1977)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre provvidenze a favore dell'industria e dell'artigianato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica e per le partecipazioni statali;

DECRETA

*Omissis*

Art. 3

Ogni progetto di investimento concernente la creazione di nuovi impianti industriali per importi superiori a 10 miliardi di lire, da chiunque predisposto, deve essere tempestivamente comunicato al Ministro per il bilancio e la programmazione economica per essere sottoposto all'esame del C.I.P.E. La comunicazione deve essere effettuata anche per ogni progetto di investimento concernente l'ampliamento di impianti industriali preesistenti, il quale comporti aumento della capacità produttiva e dell'occupazione o delle aree occorrenti, sempre che *il relativo investimento sia superiore a 4 miliardi di lire* e (2) il valore dell'impianto, comprensivo dell'impianto progettato, superi il limite di 10 miliardi di lire, tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici.

La realizzazione di progetti di investimento di cui al comma precedente si intende autorizzata se il C.I.P.E., entro tre mesi dalla comunicazione, non esprime la propria valutazione di difformità rispetto agli indirizzi di programmazione economica e in relazione al livello di congestione della zona di prevista localizzazione degli impianti congiuntamente o alternativamente alla disponibilità di manodopera nella zona medesima.

Coloro i quali danno corso ai progetti di cui al primo comma nonostante l'intervenuta valutazione negativa del C.I.P.E. sono tenuti a versare all'erario una somma pari al 25 per cento dell'ammontare dell'investimento. Al medesimo obbligo sono assoggettati coloro i quali danno

---

(1) Del provvedimento si riproducono gli articoli relativi all'autorizzazione di nuovi impianti di rilevanti dimensioni industriali o all'ampliamento di quelli preesistenti.

(2) Le parole in corsivo sono state inserite in sede di conversione in legge.

corso ai predetti progetti senza darne comunicazione al Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

Le amministrazioni dello Stato anche decentrate, le amministrazioni e gli enti pubblici, le regioni, le province, i comuni non possono rilasciare le autorizzazioni e le licenze di rispettiva competenza per progetti di cui al primo comma che non risultino approvati dal C.I.P.E. o per i quali non sia decorso il termine indicato al secondo comma.

#### Art. 4

Le imprese costituite in forma societaria, il cui capitale sociale non sia inferiore ai 5 miliardi, sono tenute a trasmettere, per informazione, al Ministro per il bilancio e la programmazione economica e al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato i loro programmi annuali e pluriennali di investimento.

Le società a partecipazione statale e le società concessionarie di pubblici servizi sono tenute a effettuare l'informazione di cui al comma precedente su richiesta del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, di intesa, rispettivamente, con il Ministro per le partecipazioni statali e con i Ministri preposti alle amministrazioni concedenti.

In caso di inosservanza della disposizione di cui al precedente comma, si applicano a carico degli amministratori delle società le sanzioni di cui al secondo comma dell'art. 18 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, e successive modificazioni e integrazioni.

Le informazioni contenute nei programmi di cui al primo comma sono sottoposte al vincolo del segreto d'ufficio, sono utilizzate esclusivamente ai fini della programmazione economica e non possono essere rese note attraverso riferimenti individuali o comunque in modo che siano identificabili i dati e le cifre riguardanti le singole imprese.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli istituti e alle aziende di credito sottoposte alla vigilanza di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni.

#### Art. 5

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto saranno stabilite, con decreto del Ministro per il bilancio e la programmazione economica di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, le modalità di applicazione delle disposizioni dei precedenti articoli 3 e 4.

Con l'entrata in vigore del decreto di cui al precedente comma sono abrogati l'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1972, n. 322 (3).

*Omissis*

Roma, addì 30 aprile 1976

LEONE  
MORO - DONAT-CATTIN - COLOMBO - ANDREOTTI - BISAGLIA

(3) Si tratta della disposizione di legge, e del relativo decreto di applicazione, per l'autorizzazione a nuovi impianti.

**DECRETO MINISTERIALE 11 GIUGNO 1977 – MODALITA' DI APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 4 DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 1976, N. 156, CONVERTITO NELLA LEGGE 24 MAGGIO 1976, N. 350, CHE MODIFICANO LA DISCIPLINA NORMATIVA DI CUI ALL'ART. 14 DELLA LEGGE 6 OTTOBRE 1971, N. 853, CONCERNENTE L'OBBLIGO PER GLI OPERATORI ECONOMICI DI SOTTOPORRE I PROGETTI DI INVESTIMENTO, DI RILEVANTI DIMENSIONI, AD AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

(Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 17 giugno 1977)

IL MINISTRO PER IL BILANCIO  
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

di concerto con

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito nella legge 24 maggio 1976, n. 350 (1), che modificano la disciplina normativa di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, concernente l'obbligo per gli operatori economici di sottoporre i progetti di investimento di rilevanti dimensioni ad autorizzazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Viste le determinazioni adottate il 12 maggio 1977 dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (2) per stabilire i criteri che da esso stesso saranno seguiti per valutare la conformità dei progetti di investimento, di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito nella legge 24 maggio 1976, n. 350, agli indirizzi di programmazione economica e in relazione al livello di congestione delle zone di prevista localizzazione degli impianti e alla disponibilità di manodopera nelle zone medesime;

Visto l'art. 5 del richiamato decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito nella legge 24 maggio 1976, n. 350, con il quale viene disposto che le modalità di applicazione degli articoli 3 e 4 del citato decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, sono stabilite con decreto del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 (3), concernente la disciplina del credito agevolato al settore industriale, che subordina la concessione di tale credito agevolato alla autorizzazione di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge 24 maggio 1976, n. 350;

---

(1) Vedi pag. 141.

(2) Vedi pag. 150.

(3) Vedi pag. 38.

## D E C R E T A

• Art. 1 — (*Comunicazioni relative ai progetti di investimento*)

I progetti di investimento da chiunque predisposti concernenti la creazione di nuovi impianti industriali, per importi superiori ai 10 miliardi di lire, o l'ampliamento di impianti industriali preesistenti, il quale comporti aumento della capacità produttiva e della occupazione o delle aree occorrenti, sempre che il relativo investimento sia superiore ai 4 miliardi di lire e il valore dell'impianto comprensivo dell'impianto progettato superi il limite di 10 miliardi di lire, tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario, devono essere comunicati al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Segreteria del CIPE, fornendo specifiche indicazioni circa:

- 1) i settori e il tipo di produzione, nonché le eventuali connessioni tecnico-economiche con altre iniziative presenti nella zona;
- 2) le caratteristiche fondamentali degli impianti, compresi quelli anti-inquinamento, e le previste capacità produttive;
- 3) l'ammontare dell'investimento e la previsione dei tempi per la sua realizzazione;
- 4) la manodopera di cui è prevista l'occupazione, con riferimento ai tipi di qualificazione e agli eventuali problemi di reperimento;
- 5) la localizzazione prevista;
- 6) gli eventuali fattori tecnico-economici che condizionano la scelta ubicazionale;
- 7) la prevista superficie delle aree occorrenti, la destinazione delle aree stesse e di quelle circoscrizioni secondo gli strumenti urbanistici vigenti;
- 8) il previsto fabbisogno di energia, di acqua e di servizi anche a carattere sociale;
- 9) i principali effluenti liquidi, gassosi, solidi dell'impianto progettato e indicazione degli eventuali strumenti di prevenzione di inquinamento;
- 10) le infrastrutture generali e specifiche occorrenti sia al servizio immediato dello stabilimento, sia al servizio dell'area interessata all'iniziativa;
- 11) la prevista movimentazione traffico per le materie prime ed i semilavorati in entrata e per prodotti in uscita.

Nel caso di ampliamento, al fine di rendere possibile una adeguata valutazione dell'iniziativa, gli elementi di cui sopra dovranno essere forniti anche in ordine all'impianto preesistente.

La comunicazione dei progetti potrà essere effettuata anche tramite moduli appositamente predisposti dalla segreteria del CIPE.

Il limite di 10 miliardi di lire per le nuove iniziative e dei 4 miliardi di lire per l'ampliamento di impianti preesistenti di cui al primo comma del presente articolo, deve essere riferito al valore complessivo dell'impianto, per cui i progetti articolati per distinte fasi di attuazione vanno considerati unitariamente, se configurano un unico ciclo produttivo.

I soggetti promotori dell'iniziativa, entro il termine indicato nel progetto di investimento autorizzato, dovranno dimostrare l'avvenuto completamento del progetto stesso.

Qualora il progetto non sia stato completato, l'autorizzazione decade per la parte non realizzata.

In tal caso potrà essere richiesta, prima della scadenza, una nuova autorizzazione al CIPE che, ai fini del relativo rilascio, valuterà se permangono le condizioni di non difformità di cui al secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, tenuto conto della parte dell'iniziativa realizzata in base alla autorizzazione precedente.

Per le iniziative meridionali cui vengano concessi i benefici previsti dalle leggi di incentivazione nel Mezzogiorno, l'autorizzazione permane anche per la parte non realizzata qualora siano stati raggiunti i limiti minimi di avanzamento dei lavori previsti dall'ottavo comma dell'art. 11 della legge 2 maggio 1976, n. 183 (4).

• **Art. 2** — (*Comunicazioni relative ai progetti di investimento per i quali si richiedano i benefici previsti dalle normative vigenti*)

Per i progetti industriali da realizzare nel centro-nord, soggetti alla disciplina di cui all'art. 4, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, la domanda per ottenere l'autorizzazione del CIPE ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge 24 maggio 1976, n. 350, va trasmessa al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Segreteria del CIPE, in pari data alla domanda inoltrata all'Istituto di credito per l'ottenimento del credito agevolato.

I suddetti progetti dovranno contenere gli elementi elencati nell'art. 1 del presente decreto, limitatamente a quelli di cui ai punti da 1) a 6), nonché l'indicazione dell'istituto di credito presso cui è inoltrata la domanda di credito agevolato.

Gli elementi anzidetti dovranno riferirsi non soltanto alla parte di investimento (realizzata o da realizzare) per la quale si richiede il credito agevolato, ma alla totalità dell'investimento.

Per le iniziative di cui al primo comma del presente articolo, non sono applicabili le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito nella legge 24 maggio 1976, n. 350.

Qualora il progetto autorizzato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, non sia completato entro i termini previsti nel progetto stesso, l'autorizzazione decade per la parte non realizzata, salvo che la proroga dei termini non sia stata consentita, prima della scadenza, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi del primo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 (5), in sede di approvazione di modifiche ed integrazioni del progetto stesso.

Per i progetti industriali per importi non superiori a 15 miliardi di lire da realizzare nel Mezzogiorno per i quali si richiedano le agevolazioni di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183 e decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e soggetti alla autorizzazione del CIPE ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge 24 maggio 1976, n. 350, la domanda di autorizzazione va trasmessa al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Segreteria del CIPE, in pari data alla domanda di agevolazione inoltrata all'istituto di credito.

(4) Vedi pag. 19.

(5) Vedi pag. 41.

I suddetti progetti dovranno contenere oltre a tutti gli elementi elencati all'art. 1 del presente decreto, anche l'indicazione dell'istituto di credito cui è inoltrata la domanda di agevolazione.

Per i progetti industriali per importi superiori a 15 miliardi di lire da realizzare nel Mezzogiorno per i quali si richiedano le agevolazioni di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, la domanda di autorizzazione del CIPE ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge 24 maggio 1976, n. 350, va trasmessa al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Segreteria del CIPE, in pari data alla domanda di concessione di contributo in conto capitale inoltrata al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e alla Cassa per il Mezzogiorno, come stabilito all'art. 4 del decreto ministeriale 24 gennaio 1977 (6).

La comunicazione dei progetti di cui ai precedenti commi, nei modi stabiliti dall'art. 1 del presente decreto, potrà essere effettuata anche con moduli predisposti dalla segreteria del CIPE. La comunicazione delle iniziative da realizzare nei territori meridionali potrà essere effettuata con lo stesso modulo adottato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (7).

● **Art. 3** — *(Criteri per la valutazione da parte del CIPE delle iniziative previste dai progetti di investimento)*

I criteri per la valutazione delle iniziative previste dai progetti di investimento sono stabiliti con deliberazioni del CIPE.

Ai fini dell'istruttoria per la valutazione delle suddette iniziative la segreteria del CIPE può avvalersi della collaborazione delle amministrazioni competenti.

● **Art. 4** — *(Decorrenza del termine di presentazione dei progetti di investimento e comunicazioni agli organi competenti ad emettere autorizzazioni o licenze dell'avvenuta presentazione delle deliberazioni del CIPE)*

La comunicazione dei progetti di investimento si intende avvenuta nel momento in cui essa perviene al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Segreteria del CIPE.

Il termine di tre mesi previsto dal secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, inizia a decorrere dalla data di cui al primo comma del presente articolo ove la documentazione sia completa di tutti gli elementi.

In caso diverso, il termine anzidetto inizia a decorrere dalla data in cui sia pervenuta al Ministero del bilancio e della programmazione economica, su richiesta dello stesso, la documentazione mancante.

Entro un mese dalla ricezione della domanda il Ministero del bilancio e della programmazione economica ne dà comunicazione agli interessati indicando, ove occorra, gli elementi da inviare al fine della completezza della documentazione.

---

(6) Vedi pag. 68

(7) Il fac-simile del modulo è riprodotto a pag. 189.

Contemporaneamente il Ministero dà comunicazione dell'avvenuta presentazione dei progetti di investimento per l'esame da parte del CIPE anche agli organi centrali e periferici dello Stato, alle regioni, province, comuni ed altri enti pubblici competenti ad emettere le autorizzazioni o licenze per la realizzazione delle iniziative previste dai progetti.

Per i progetti industriali di cui all'art. 2 del presente decreto verrà inoltre data comunicazione rispettivamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e all'istituto di credito interessato.

Lo stesso Ministero comunica tempestivamente agli organi ed altri enti suindicati, oltre che ai soggetti interessati, le deliberazioni adottate dal CIPE in ordine ai progetti presentati ovvero che non è intervenuta, nei termini di legge, alcuna deliberazione a riguardo.

Per le iniziative soggette all'autorizzazione di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito nella legge 24 maggio 1976, n. 350, i termini per il rilascio di autorizzazioni o licenze da parte di altri organi ed enti pubblici decorrono dal momento in cui gli organi ed enti stessi abbiano avuto conoscenza, in base alla comunicazione di cui al sesto comma del presente articolo ovvero per iniziativa degli interessati, della deliberazione positiva del CIPE o della scadenza del periodo di tempo entro il quale il CIPE avrebbe potuto decidere negativamente.

● **Art. 5** — *(Modalità per l'accertamento dell'ammontare degli investimenti realizzati in difetto di autorizzazione)*

Al fine di determinare le somme che devono essere versate all'erario ai sensi dell'art. 3, comma terzo, del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, il Ministero del bilancio e della programmazione economica, compiute, attraverso gli organi competenti, le indagini necessarie per accertare gli elementi soggettivi ed oggettivi relativi ai progetti cui si sia dato corso malgrado la valutazione negativa del CIPE ovvero senza darne comunicazione allo stesso Ministero del bilancio e della programmazione economica, dà comunicazione degli elementi stessi alle intendenze di finanza nella cui giurisdizione le società, gli enti o le persone che hanno dato corso ai progetti anzidetti hanno, rispettivamente, la sede legale ovvero il domicilio e la residenza.

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica dà nel contempo incarico all'ufficio tecnico erariale, nella cui circoscrizione territoriale è stato dato corso ai progetti, di accertare l'ammontare degli investimenti mobiliari ed immobiliari realizzati quale risulta dai costi.

● **Art. 6** — *(Modalità per la corresponsione delle somme dovute all'erario nei casi di esecuzione dei progetti in difetto della valutazione di conformità del CIPE)*

L'ufficio tecnico erariale, esperiti gli accertamenti tecnici ad esso demandati in base all'ultimo comma del precedente articolo, li trasmette, con una dettagliata relazione, al competente intendente di finanza, il quale provvede a determinare, con proprio decreto, la somma da versare all'erario. Nel decreto devono essere specificatamente indicati i dati relativi all'ammontare degli investimenti realizzati.

Il predetto decreto, unitariamente all'ingiunzione di pagamento, da emettersi ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, viene notificato alle società, agli enti ed alle persone di cui al primo comma del precedente articolo.

Copia della ingiunzione deve essere tempestivamente trasmessa al Ministero del bilancio e della programmazione economica nonchè al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali).

● **Art. 7** – (*Comunicazioni relative ai programmi di investimento*)

Le imprese e le società di cui all'art. 4 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, sono tenute a comunicare annualmente al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Segreteria generale della programmazione economica e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale per la produzione industriale, che ne accusano ricevuta, i loro programmi di investimento, nonchè gli eventuali aggiornamenti, modifiche ed integrazioni degli stessi.

Le comunicazioni di cui al primo comma del presente articolo devono contenere, nei riguardi di ciascun programma, oltre agli elementi ritenuti comunque utili dalle suindicate società, indicazioni di massima circa:

- 1) gli obiettivi e le politiche che l'azienda intende perseguire e che sono alla base del programma di investimento;
- 2) il periodo di tempo entro il quale il programma si presume attuabile;
- 3) il presumibile fabbisogno finanziario complessivo e le previste fonti di finanziamento;
- 4) le prospettive occupazionali del programma di investimento ed i relativi problemi (modalità, qualificazione, ecc.);
- 5) la prevista localizzazione delle iniziative programmate.

Ove nel programma siano contenuti progetti di investimento soggetti alla disciplina di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, la società dovrà presentare esplicita richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo anzidetto che sarà trasmessa dall'ufficio ricevente alla segreteria del CIPE. Ciascuno di tali progetti deve contenere le indicazioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

● **Art. 8** – (*Norme transitorie*)

I progetti di investimento presentati ai sensi dell'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, che non risultino ancora autorizzati dal CIPE, saranno esaminati con le procedure previste dal presente decreto. Il termine di tre mesi previsto dal secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, decorre dal giorno in cui siano comunicati alla segreteria del CIPE, ad integrazione degli elementi già forniti, gli ulteriori elementi richiesti dall'art. 1 del presente decreto.

Per le iniziative industriali di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 9

novembre 1976, n. 902 (8), l'ottenimento del credito agevolato rimane subordinato alla concessione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge 24 maggio 1976, n. 350.

La relativa domanda dovrà essere presentata con le modalità previste dall'art. 2 del presente decreto.

Il criterio della contestualità di cui al secondo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, non si applica alle iniziative per le quali sia stata presentata agli istituti di credito domanda di finanziamento agevolato prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Roma, addì 11 giugno 1977

*Il ministro per il bilancio e la programmazione economica*  
MORLINO

*Il ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*  
DONAT-CATTIN

(8) Vedi pag. 51.

**DELIBERAZIONE DEL CIPE 12 MAGGIO 1977 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI INVESTIMENTO, DI CUI ALL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 1976, N. 156, CONVERTITO NELLA LEGGE 24 MAGGIO 1976, N. 350**

(Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 17 giugno 1977)

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito nella legge 24 maggio 1976, n. 350 (1), che modificano la disciplina normativa di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, concernente l'obbligo per gli operatori economici di sottoporre i progetti di investimento di rilevanti dimensioni ad autorizzazione da parte di questo Comitato;

Visto l'art. 5 del richiamato decreto-legge 30 aprile 1976, N. 156, convertito nella legge 24 maggio 1976, n. 350, con il quale viene disposto che le modalità di applicazione degli articoli 3 e 4 del succitato decreto-legge n. 156 del 1976 sono stabilite con decreto del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Considerato che secondo l'art. 3, secondo comma, del ripetuto decreto-legge n. 156 del 1976, la realizzazione dei progetti di investimento di intende autorizzata se il Comitato, entro tre mesi dalla comunicazione, non esprime la propria valutazione di difformità rispetto agli indirizzi di programmazione economica e in relazione al livello di congestione della zona di prevista localizzazione degli impianti, congiuntamente o alternativamente alla disponibilità di manodopera nella zona medesima;

Considerato che, prima dell'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 156 del 1976 (2) occorre stabilire le linee in base alle quali sarà valutata da parte di questo Comitato la coerenza dei progetti di investimento con gli indirizzi di programmazione economica e con il livello di congestione e la disponibilità nella zona di prevista localizzazione;

**D E L I B E R A**

La valutazione della non difformità dei progetti di investimento, di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito nella legge 24 maggio 1976, n. 350, agli indirizzi di programmazione economica e in relazione al livello di congestione della zona di prevista localizzazione degli impianti e alla disponibilità di manodopera nella zona medesima, avrà luogo secondo i criteri appresso indicati.

1. Per quanto concerne gli indirizzi di programmazione economica, si terrà conto: delle indicazioni dei programmi specifici e dei programmi di settore approvate dal Comitato

(1) Vedi pag. 141.

(2) Vedi pag. 142.

nonchè di quelle dei futuri programmi che verranno approvati nel quadro della politica di ristrutturazione e riconversione delle attività industriali;  
delle indicazioni di carattere settoriale desumibili da documenti programmatici approvati, da proprie direttive e da disposizioni legislative vigenti e di futura emanazione;  
degli indirizzi contenuti nel programma di interventi straordinari nel Mezzogiorno predisposto ai sensi dell'art. 1 della legge 2 maggio 1976, n. 183 (3);  
della legislazione vincolistica in materia urbanistica, di assetto del territorio ambientale ed altre di competenza regionale.

2. Il livello di congestione e la disponibilità di manodopera nell'area interessata saranno valutati anche con riguardo agli effetti diretti e indotti della realizzazione dell'impianto, tenendo conto fra l'altro:

della consistenza e composizione demografica;  
del livello di occupazione industriale sul totale delle forze di lavoro occupate, anche in relazione al passaggio di forze di lavoro dal settore agricolo agli altri settori;  
della presenza di forze di lavoro, soprattutto in età giovanile, disoccupate e sottoccupate;  
dell'andamento dei flussi migratori negli ultimi anni;  
del livello di utilizzazione del sistema infrastrutturale e dei servizi e delle risorse disponibili e conseguentemente della eventuale necessità o della previsione di nuovi e consistenti investimenti in dipendenza della realizzazione della iniziativa proposta;  
degli effetti che l'iniziativa proposta può determinare sulle condizioni ambientali, in particolare per quanto attiene ai livelli di inquinamento.

Il CIPE si riserva la facoltà di precisare, completare e modificare i criteri sopra elencati con successive proprie deliberazioni da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1977

*Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*  
*Vice presidente del CIPE*  
MORLINO

---

(3) Vedi pag. 9.

DECRETO MINISTERIALE 27 LUGLIO 1976 – DETERMINAZIONE DELLE PROCEDURE  
PER LE DOMANDE DI CONTRIBUTO DEL “FONDO EUROPEO DI SVILUPPO RE-  
GIONALE”

(Gazzetta Ufficiale n. 86, del 30 marzo 1977)

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO  
DI CONCERTO CON  
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI, PER  
IL TESORO E PER LE REGIONI

Visto l'art. 2 della legge 26 novembre 1975, n. 748, il quale disciplina la procedura per la presentazione alla commissione delle Comunità europee delle domande di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento n. 724/75/CEE, il quale istituisce il Fondo europeo di sviluppo regionale;

DECRETA

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 26 novembre 1975, n. 748 (1), il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, tramite il Ministero degli affari esteri, cura i seguenti adempimenti:

- a) comunicazione alla commissione delle Comunità europee dei programmi di sviluppo regionale di cui all'art. 6.3 del regolamento n. 724/75/CEE (2);
- b) comunicazione alla commissione delle Comunità europee delle informazioni annuali di cui all'art. 6.6 del regolamento n. 724/75/CEE;

(1) Legge 26 novembre 1975, n. 748 art. 2:

“Fino all'approvazione della disciplina organica per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 724/75 concernente la istituzione del Fondo europeo di sviluppo regionale da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite per quanto di competenza le regioni interessate, cura tutti gli adempimenti connessi alla presentazione alla commissione delle Comunità europee, tramite il Ministero degli affari esteri, delle domande di contributo del Fondo stesso.

Per le stesse finalità la Cassa per il Mezzogiorno, fino all'approvazione della disciplina organica di cui al comma precedente, provvede all'istruttoria delle domande di contributo del Fondo e all'acquisizione degli elementi di valutazione tecnica ed economica necessari alla commissione delle Comunità europee per il giudizio sull'interesse degli investimenti rispetto ai criteri stabiliti dal regolamento stesso.

Le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi sono fissate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e per le regioni.

E' istituito nello stato di previsione delle entrate statali apposito capitolo per l'iscrizione delle somme assegnate dalla CEE allo Stato italiano destinate al finanziamento, a titolo di complementarietà, dei progetti ammessi a contributo. Corrispondentemente è istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il contestuale trasferimento delle predette somme alla Cassa per il Mezzogiorno, anche ai fini dell'eventuale destinazione dei benefici ad altri soggetti.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'attuazione del precedente comma le occorrenti variazioni di bilancio nel presente esercizio ed in quelli successivi”.

(2) Vedi più avanti, pag. 155.

- c) presentazione annuale alla commissione delle Comunità europee del quadro statistico globale, per l'anno precedente, di cui all'art. 6.6 del regolamento n. 724/75/CEE;
- d) presentazione alla commissione delle Comunità europee delle domande di contributo del Fondo di cui agli articoli 7.2 e 7.3 del regolamento n. 724/75/CEE, accompagnate dai relativi elementi di valutazione ai sensi dell'art. 7.1 del regolamento n. 724/75/CEE; nonché dalla decisione circa la destinazione del contributo del Fondo ai sensi dell'art. 4.2, lettera a), del regolamento n. 724/75/CEE;
- e) presentazione alla commissione delle Comunità europee delle domande per l'erogazione del contributo del Fondo incluse in prospetti trimestrali attestanti l'erogazione delle spese o l'utilizzazione degli investimenti, con le relative indicazioni, ai sensi dell'art. 8.1 e 2 del regolamento n. 724/75/CEE.

#### Art. 2

Ai fini della predisposizione delle informazioni previste dal precedente art. 1, lettera b), il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede sentite le regioni interessate. A tal fine, le regioni comunicano entro il termine di trenta giorni il relativo parere di competenza.

#### Art. 3

Le domande di contributo del Fondo sono predisposte, tenuto conto delle informazioni inviate alla commissione delle Comunità europee nell'anno in corso, dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti che ai sensi delle vigenti disposizioni erogano aiuti agli investimenti nei settori industriale, artigianale e dei servizi, o provvedono alla spesa, anche se parziale, per la realizzazione di infrastrutture ai sensi dell'art. 4.1, 2 e 3 del regolamento n. 724/75/CEE.

Le predette domande riguardano progetti per i quali:

la decisione di investimento agevolativo o l'impegno di spesa, per le opere infrastrutturali, sono stati già assunti;

esiste la copertura finanziaria, in conformità alla normativa nazionale o regionale;

l'avvio dei lavori è previsto entro il termine di tre mesi o, se è già avvenuto, i lavori sono iniziati nell'anno solare precedente a quello della presentazione della domanda.

Le domande di contributo sono inoltrate a cura delle amministrazioni e degli enti di cui al primo comma al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nonché alla Cassa per il Mezzogiorno per la relativa istruttoria entro il 30 giugno di ogni anno, nel caso di domanda individuale, ed entro il 31 marzo ed il 30 giugno di ogni anno, nel caso di domande globali.

#### Art. 4

La Cassa per il Mezzogiorno nell'effettuare l'istruttoria delle domande di contributo del Fondo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 26 novembre 1975, n. 748, tiene conto:

a) della regolamentazione della Comunità economica europea;

b) delle informazioni presentate alla commissione delle Comunità europee dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

c) di eventuali direttive all'uopo emanate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che provvederà altresì a comunicarle tempestivamente alle amministrazioni pubbliche ed agli enti di cui al primo comma del precedente art. 3.

Ai fini dell'acquisizione degli elementi di valutazione tecnica ed economica di cui all'art. 2 della legge 26 novembre 1975, n. 748, la Cassa per il Mezzogiorno si avvale della collaborazione delle amministrazioni pubbliche e degli enti di cui al primo comma dell'art. 3.

L'esito dell'istruttoria viene inviato dalla Cassa per il Mezzogiorno al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il quale provvede a comunicarlo ai soggetti interessati ed alle amministrazioni rappresentate nel comitato del Fondo di cui all'art. 11.1 del regolamento n. 724/75/CEE.

Alla presentazione delle domande di contributo di cui all'art. 1, lettera d), regolarmente istruite, provvede, sentite le regioni interessate, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno dandone comunicazione alle amministrazioni pubbliche ed agli enti di cui al primo comma dell'art. 3.

#### Art. 5

La Cassa per il Mezzogiorno e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvedono alla istruttoria ed alla presentazione delle domande per la erogazione del contributo del Fondo da parte della Comunità, sulla base delle richieste delle amministrazioni ed enti di cui al primo comma dell'art. 3.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno comunica al Ministero del tesoro ed agli interessati l'inoltro alla commissione delle Comunità europee delle domande di erogazione di cui al precedente comma.

#### Art. 6

Destinataria del pagamento del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale è la Cassa per il Mezzogiorno per il tramite del conto di tesoreria n. 418 denominato "Ministero del tesoro - Spese di riscossione delle risorse proprie rimborsate dalla CEE e proventi vari" e del bilancio dello Stato.

La Cassa per il Mezzogiorno provvede alla erogazione dei predetti contributi alle amministrazioni pubbliche ed agli enti che ne abbiano fatto domanda nella misura pari a quella risultante dalle rispettive decisioni della commissione delle Comunità europee.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1976

*Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*  
ANDREOTTI

*Il Ministro per gli affari esteri*  
RUMOR

*p. il Ministro per il tesoro*  
MAZZARINO

*Il Ministro per le regioni*  
MORLINO

## ALLEGATO

## REGOLAMENTO N. 724/75 DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE CHE ISTITUISCE IL "FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE"

La *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee n. 73, del 21 marzo 1975, ha pubblicato il Regolamento (CEE) n. 724/75, del 18 marzo 1975, che istituisce un Fondo regionale di sviluppo industriale.

Del Regolamento, si riproduce qui di seguito il testo integrale:

## IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235;

Vista la proposta della Commissione;

Visto il parere del Parlamento europeo;

Visto il parere del Comitato economico e sociale;

Considerando che, a norma dell'articolo 2 del trattato, la Comunità ha il compito di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme del suo territorio;

Considerando che alla conferenza di Parigi dell'ottobre 1972 i capi di Stato o di governo, desiderosi di impegnare i loro sforzi per una soluzione comunitaria dei problemi regionali, hanno inviato le istituzioni comunitarie a creare un Fondo per lo sviluppo regionale il cui intervento, coordinato con gli aiuti nazionali, dovrà consentire, man mano che verrà realizzata l'unione economica e monetaria, la correzione dei principali squilibri regionali nella Comunità, soprattutto di quelli che risultano dalla prevalenza delle attività agricole, da trasformazioni industriali e da una sottoccupazione strutturale;

Considerando che alla conferenza di Copenaghen del dicembre 1973 tale impegno è stato ribadito e che alla conferenza di Parigi del dicembre 1974 è stato deciso di attuare il Fondo europeo di sviluppo regionale a decorrere dal 1° gennaio 1975;

Considerando che, in seguito alla decisione presa dai capi di governo alla conferenza di Parigi del dicembre 1974, occorre dotare il Fondo, per gli anni 1975, 1976 e 1977, di importi determinati; che occorre inoltre riservarsi la decisione in merito alla natura delle spese del Fondo per gli esercizi finanziari successivi;

Considerando che il trattato non prevede i poteri di azione a tal fine richiesti e che quindi bisogna dotare la Comunità di detti poteri in applicazione dell'articolo 235 del trattato;

Considerando che un'efficace politica delle strutture regionali è una condizione essenziale per la realizzazione dell'unione economica e monetaria;

Considerando che lo sviluppo regionale richiede investimenti sia in attività industriali o di servizio che garantiscano la creazione o il mantenimento dei posti di lavoro, sia in infrastrutture direttamente collegate con lo sviluppo di dette attività e che in talune zone agricole svantaggiate è necessario contribuire alla creazione di attrezzature collettive sufficienti ad assicurare la continuazione dell'attività agricola ed il mantenimento di un minimo di popolazione;

Considerando che è necessario adottare il principio secondo il quale il contributo del Fondo deve essere assegnato in funzione dell'intensità relativa degli squilibri dai quali le regioni sono colpite; che bisogna tener conto anche degli elementi che consentano di valutare l'interesse dell'investimento tanto dal punto di vista della regione, quanto da quello della Comunità;

Considerando che i contributi del Fondo possono essere efficaci unicamente se gli investimenti che beneficiano dell'aiuto comunitario si inseriscono in programmi di sviluppo regionale e che è necessario seguire di anno in anno i risultati ottenuti in ciascuna regione;  
Considerando che il contributo del Fondo non deve indurre gli Stati membri a ridurre i propri sforzi in materia di sviluppo regionale, ma dev'essere complementare a quelli;  
Considerando che la Commissione deve accertare, con la collaborazione degli Stati membri, la buona esecuzione degli investimenti che beneficiano del contributo del Fondo ed esercitare un efficace controllo sulle operazioni del Fondo;  
Considerando che l'importanza dell'azione comunitaria è tale da richiedere un'informazione particolare del Parlamento europeo e del Consiglio sotto forma di una relazione annua.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

E' istituito un Fondo europeo di sviluppo regionale, qui di seguito denominato "Fondo", destinato a correggere i principali squilibri regionali nella Comunità, in particolare quelli risultanti dalla prevalenza delle attività agricole, dalle trasformazioni industriali e da una sottoccupazione strutturale.

Art. 2

1. Per il periodo 1975/1977 il contributo finanziario del Fondo è concesso agli Stati membri che lo domandano alle condizioni previste nel presente regolamento e nei limiti delle dotazioni seguenti:

300 000 000 UC nel 1975  
500 000 000 UC nel 1976  
500 000 000 UC nel 1977

Questo importo totale di 1 300 000 000 di UC è finanziato, sino a concorrenza di 150 000 000 di UC, mediante stanziamenti attualmente non utilizzati del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (sezione orientamento).

Le risorse del Fondo sono ripartite secondo il seguente criterio:

Belgio	1,5%
Danimarca	1,3%
Francia	15,0%
Irlanda	6,0%
Italia	40,0%
Lussemburgo	0,1%
Paesi Bassi	1,7%
Repubblica federale di Germania	6,4%
Regno Unito	28,0%

Inoltre è attribuita all'Irlanda una somma di 6 000 000 di UC che verrà dedotta dall'aliquota degli altri Stati membri, eccettuata l'Italia.

2. Nell'ambito del riesame del regolamento di cui all'articolo 18, la Commissione presenterà in tempo utile le opportune proposte per quanto riguarda la politica regionale della Comunità e il contributo del Fondo per il periodo successivo.

3. Il bilancio di un esercizio indica, a titolo del Fondo, per l'esercizio finanziario in questione:

- a) gli stanziamenti di impegno,
- b) gli stanziamenti di pagamento.

Salvo disposizioni particolari previste nel presente regolamento, il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità si applica alla gestione del Fondo.

#### Art. 3

Le regioni e zone a favore delle quali il Fondo può intervenire sono limitate alle zone di aiuto definite dagli Stati membri in applicazione dei rispettivi regimi di aiuti a finalità regionale e in cui sono concessi gli aiuti statali che sono presi in considerazione per il contributo del Fondo.

Nella concessione del contributo del Fondo, la priorità sarà data agli investimenti localizzati nelle zone prioritarie a livello nazionale, tenendo conto dei principi di coordinamento degli aiuti a finalità regionale a livello comunitario.

#### Art. 4

1. Il Fondo può partecipare al finanziamento di investimenti che superino ciascuno cinquanta-mila UC, appartenenti a una delle seguenti categorie:

a) investimenti nelle attività industriali, artigianali o di servizio economicamente sane e che beneficino di aiuti statali a finalità regionale, purchè siano creati almeno dieci posti di lavoro o vengano mantenuti dei posti di lavoro. In questo ultimo caso, gli investimenti devono essere effettuati nel quadro di un piano di conversione o di ristrutturazione che garantisca la competitività dell'impresa, dando però la precedenza alle operazioni in cui il mantenimento di posti di lavoro esistenti è correlativo alla creazione di nuovi posti di lavoro.

Le attività di servizio prese in considerazione sono quelle che riguardano il turismo e quelle che dispongono di una scelta di localizzazione, attività che devono avere un effetto diretto sullo sviluppo della regione e sul livello dell'occupazione;

b) investimenti per infrastrutture che siano direttamente connesse con lo sviluppo delle attività di cui alla lettera a) e che siano a carico, in tutto od in parte, dei poteri pubblici o di qualsiasi altro organismo responsabile della realizzazione d'infrastrutture allo stesso titolo di una autorità pubblica;

c) investimenti per infrastrutture di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva del Consiglio concernente l'agricoltura di montagna e di alcune zone svantaggiate, purchè la zona svantaggiata coincida o si trovi all'interno di una delle regioni o zone di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

2. L'ammontare della partecipazione del Fondo è:

a) per gli investimenti di cui al paragrafo 1, lettera a) del venti per cento del costo dell'investimento; esso non può tuttavia superare il cinquanta per cento degli aiuti concessi per ciascun investimento da parte delle autorità pubbliche in applicazione di un regime di aiuti a finalità

regionale, ed è inoltre limitato alla parte dell'investimento che non supera centomila UC per posto di lavoro creato e cinquantamila UC per posto di lavoro mantenuto.

Gli aiuti statali da prendere in considerazione sono le sovvenzioni, gli abbuoni di interesse o il loro equivalente se si tratta di mutui a saggio d'interesse agevolato, a prescindere dal fatto che gli aiuti in questione si riferiscano all'investimento oppure ai posti di lavoro creati. Il calcolo dell'equivalente degli aiuti verrà determinato da un regolamento di applicazione in base all'articolo 17. Gli aiuti concessi sotto forma di riduzione o di esonero di affitti concernenti la locazione di fabbriche potranno inoltre essere presi in considerazione, semprechè sia possibile applicare lo stesso calcolo.

Il contributo del Fondo così stabilito può, previa decisione dello Stato membro notificata contemporaneamente alla domanda di contributo, o aggiungersi all'aiuto concesso dalle autorità pubbliche a favore dell'investimento oppure essere acquisito da queste ultime a titolo di parziale rimborso dell'aiuto stesso;

b) per gli investimenti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del trenta per cento della spesa effettuata dalle autorità pubbliche, quando l'investimento è inferiore a 10 MUC, e dal dieci al trenta per cento al massimo per gli investimenti di importo pari o superiore a 10 MUC; il contributo del Fondo può assumere in tutto o in parte la forma di un abbuono di tre punti sui prestiti che in base all'articolo 130, lettere a) e b), del trattato sono accordati dalla Banca europea per gli investimenti nelle regioni e zone di cui all'articolo 3 del presente regolamento. In questo caso il contributo del Fondo è versato in una sola volta alla Banca; l'abbuono è espresso in percentuale dell'investimento con un calcolo di attualizzazione.

#### Art. 5

1. Il contributo del Fondo è deciso dalla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 12, in funzione dell'intensità relativa dello squilibrio economico che colpisce la regione in cui ha luogo l'investimento e in funzione dell'incidenza diretta o indiretta dell'investimento sull'occupazione. La Commissione esamina soprattutto la coerenza dell'investimento con tutte le azioni intraprese dallo Stato membro interessato a favore della regione in questione, quali risultano dalle indicazioni fornite dagli Stati membri nel quadro dell'articolo 6, tenendo particolarmente conto:

- a) del contributo dell'investimento allo sviluppo economico della regione;
- b) della sua coerenza con i programmi o gli obiettivi della Comunità;
- c) della situazione del settore economico interessato e della redditività dell'investimento;
- d) del carattere frontaliere dell'investimento, cioè quando l'investimento è localizzato in una delle regioni contigue a uno o più Stati membri;
- e) degli altri contributi concessi dalle istituzioni comunitarie o dalla Banca europea per gli investimenti a favore del medesimo investimento o a favore di altre azioni nella stessa regione. Gli altri interventi della Comunità saranno così coordinati con l'intervento del Fondo in modo da promuovere azioni globali, convergenti e coordinate in una determinata regione e garantire in particolare la coerenza tra la politica regionale e la politica in materia di strutture agricole.

2. Per le infrastrutture di costo uguale o superiore a dieci milioni di UC, prima di chiedere il parere del comitato del Fondo di cui all'articolo 12, la Commissione consulta il comitato di politica regionale.

### Art. 6

1. Possono beneficiare del contributo del Fondo solo gli investimenti che s'inseriscono nel quadro di un programma di sviluppo regionale la cui realizzazione potrebbe contribuire a correggere i principali squilibri regionali nella Comunità e che possono incidere sull'attuazione dell'unione economica e monetaria.
2. In deroga al paragrafo 1, le informazioni annuali di cui al paragrafo 6 tengono luogo di programmi fino alla data dell'elaborazione di tali programmi per le regioni in cui non siano ancora stati stabiliti. Tale elaborazione si effettuerà secondo uno scadenziario che consenta di disporre di tutti i programmi prima della fine del 1977.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i programmi di sviluppo regionale, nonché le relative modifiche, man mano che vengono elaborati.
4. I programmi hanno carattere indicativo e precisano gli obiettivi ed i mezzi per lo sviluppo della regione. A tal fine uno dei compiti prioritari del comitato di politica regionale consiste nello studiare i metodi tecnici per l'elaborazione di tali programmi onde disporre, al più tardi entro il 31 dicembre 1975, di uno schema che determini le indicazioni che tali programmi devono contenere.
5. I programmi devono formare oggetto di consultazione da parte del comitato di politica regionale. La Commissione esamina questi programmi tenendo conto delle disposizioni del trattato e delle decisioni delle istituzioni comunitarie.
6. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, all'inizio di ogni anno e per la prima volta prima dell'inizio del terzo mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, tutte le opportune informazioni:
  - a) sull'evoluzione della situazione economica e sociale delle regioni di cui all'articolo 3;
  - b) sui fondi che hanno deciso di assegnare o che prevedono di assegnare allo sviluppo delle regioni in questione;
  - c) sulle azioni previste in materia di infrastrutture e di creazione di attività economiche con il loro scaglionamento nel tempo;
  - d) eventualmente, sul massimale di intensità degli aiuti, nonché, ogni anno, entro il 1° aprile, un quadro statistico globale da cui emergano, per ciascuna regione, i risultati ottenuti nell'anno precedente in seguito alle azioni intraprese nella regione e mettendo in evidenza quelli alla cui attuazione ha partecipato il Fondo.

### Art. 7

1. Le domande di contributo del Fondo sono presentate alla Commissione dagli Stati membri e sono accompagnate dagli elementi di valutazione che consentono alla Commissione di giudicare l'interesse degli investimenti rispetto ai criteri stabiliti dall'articolo 5.
2. Per quanto riguarda gli investimenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, d'importo inferiore a dieci milioni di UC, gli Stati membri presentano, all'inizio di ogni trimestre, delle domande globali. Queste ultime sono presentate per regione e separando gli investimenti previsti

dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) dagli investimenti infrastrutturali. Nelle domande di contributo devono figurare:

a) per gli investimenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), la denominazione delle imprese interessate, il loro settore d'attività, la localizzazione di ciascun investimento, la natura di quest'ultimo (creazione, ampliamento, riconversione o ristrutturazione di uno stabilimento), l'importo globale degli investimenti, gli effetti globali previsti sull'occupazione (creazione o mantenimento), le previsioni in merito alla durata di realizzazione, l'insieme degli aiuti accordati e per i quali si richiede il contributo del Fondo, nonché lo scadenzario previsto per il loro versamento; b) per gli investimenti infrastrutturali, la localizzazione di ciascun investimento, la natura di esso, la sua diretta connessione con lo sviluppo d'attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), le spese previste e quelle a carico dei poteri pubblici, lo scadenzario previsto per i pagamenti, la denominazione delle autorità responsabili, il contributo globale richiesto al Fondo, le previsioni in merito alla durata di realizzazione.

3. Per quanto riguarda gli investimenti il cui importo sia pari o superiore a dieci milioni d'UC, le domande sono presentate separatamente e contengono le seguenti indicazioni:

a) per gli investimenti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), la denominazione dell'impresa, il settore d'attività, la natura dell'investimento, la localizzazione di esso, gli effetti sull'occupazione, lo scadenzario previsto per la realizzazione, le sovvenzioni, gli abbuoni d'interesse o prestiti a saggio d'interesse agevolato, lo scadenzario previsto per il versamento di questi aiuti, qualsiasi altra forma di aiuto delle autorità pubbliche, accordato o previsto, nonché il piano di finanziamento, precisando in particolare gli altri aiuti comunitari richiesti o previsti.

Nella sua domanda, lo Stato membro precisa il contributo globale che, a suo giudizio, dovrà essere accordato all'impresa, nonché la partecipazione che esso chiede alla Comunità;

b) per gli investimenti infrastrutturali, l'autorità responsabile, la natura dell'investimento, la sua localizzazione, la sua diretta connessione con lo sviluppo d'attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), il suo costo, il piano di finanziamento, il calendario di realizzazione e lo scadenzario previsto per i pagamenti.

4. I contributi del Fondo sono decisi dalla Commissione:

- a) globalmente, per ciascuna delle domande di cui al paragrafo 2;
- b) caso per caso, per le domande di cui al paragrafo 3.

5. Gli Stati membri presentano in via prioritaria le domande di contributo per investimenti d'importo pari o superiore a dieci milioni d'UC.

#### Art. 8

1. L'importo del contributo del Fondo — eventualmente stabilito in base al calcolo dell'equivalente degli aiuti, in conformità del regolamento d'applicazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) — è versato man mano che i pagamenti sono effettuati, su presentazione, ad opera dello Stato membro, di prospetti trimestrali attestanti la realtà delle spese e l'esistenza di documenti giustificativi dettagliati, e contenenti le seguenti indicazioni:

- a) per gli investimenti figuranti sulle domande di cui all'articolo 7, paragrafo 2:
  - con riferimento alla domanda di contributo del Fondo, il totale dei pagamenti effettuati, la

localizzazione degli investimenti, il pagamento totale richiesto al Fondo, la denominazione delle imprese interessate ovvero, nel caso delle infrastrutture, la denominazione delle autorità responsabili;

- b) per gli investimenti figuranti sulle domande di cui all'articolo 7, paragrafo 3:
- con riferimento alla domanda di contributo del Fondo, la natura della spesa, l'investimento e la sua localizzazione,
  - l'ordinatore, la data, l'importo ed il destinatario del pagamento,
  - il periodo di tempo cui il pagamento si riferisce rispetto:
    - alla durata prevista per la realizzazione dell'investimento,
    - allo scadenzario o al frazionamento previsto per detta spesa,
  - la sede presso la quale si trovano, alla data della richiesta di pagamento, i documenti giustificativi dettagliati che si riferiscono alla spesa.

2. Quando la richiesta di pagamento è successiva all'ultimazione dell'investimento, il prospetto trimestrale deve inoltre attestare la realtà dell'investimento medesimo e contenere le seguenti indicazioni complementari:

- a) per gli investimenti figuranti sulle domande di cui all'articolo 7, paragrafo 2:
- l'importo effettivamente investito e la natura della spesa,
  - la data d'ultimazione ed il numero di posti istituiti o mantenuti,
  - tutte le altre indicazioni di cui al paragrafo 1, lettera b);
- b) per gli investimenti figuranti sulle domande di cui all'articolo 7, paragrafo 3:
- l'importo effettivamente investito, la data d'ultimazione ed il numero di posti istituiti o mantenuti.

3. Qualora le spese previste dalle decisioni di cui all'articolo 7 siano aiuti concessi sotto forma di abbuoni d'interesse o di prestiti a saggio d'interesse agevolato, la partecipazione del Fondo, relativa a questi aiuti e ancora dovuta al momento in cui gli investimenti sono ultimati, è versata in una sola volta, su presentazione del documento attestante l'ultimazione degli investimenti.

4. Gli Stati membri designano le autorità o gli organismi autorizzati a rilasciare le attestazioni previste dal presente articolo. I pagamenti sono effettuati dalla Commissione allo Stato membro, all'ente da esso all'uopo designato o, eventualmente, alla Banca europea per gli investimenti.

#### Art. 9

1. Qualora un investimento che abbia formato oggetto di un contributo del Fondo non sia eseguito come previsto o qualora le condizioni prescritte dal presente regolamento non vengano soddisfatte, il contributo del Fondo può essere ridotto o soppresso con decisione della Commissione, previa consultazione del comitato del Fondo.

Le somme che siano state indebitamente versate saranno restituite alla Comunità dallo Stato membro interessato ovvero, all'occorrenza, dalla Banca europea per gli investimenti, entro dodici mesi a decorrere dalla data di notifica della decisione.

2. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie al buon funzionamento del Fondo e adottano tutte le misure atte ad agevolare i controlli che

la Commissione ritenga utile effettuare nel quadro della gestione del Fondo, comprese le verifiche in loco.

3. Fatti salvi i controlli effettuati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali e fatte salve le disposizioni dell'articolo 206 del trattato, nonché qualsiasi controllo effettuato in base all'articolo 209, lettera c), del trattato, le autorità competenti dello Stato membro interessato effettuano verifiche in loco o indagini relative alle operazioni finanziate dal Fondo, su richiesta della Commissione e con l'accordo dello stesso Stato membro. Ad esse possono partecipare agenti della Commissione. Quest'ultima può stabilire dei termini per l'esecuzione di tali verifiche.

4. Le verifiche in loco o le indagini relative alle operazioni finanziate dal Fondo hanno lo scopo di accertare:

- a) la conformità delle pratiche amministrative con le norme comunitarie;
- b) l'esistenza dei documenti giustificativi e la loro concordanza con le operazioni finanziate dal Fondo;
- c) le condizioni alle quali le operazioni finanziate dal Fondo sono realizzate e verificate;
- d) la conformità delle realizzazioni con le operazioni finanziate dal Fondo.

5. La Commissione può sospendere il versamento dei contributi relativi ad una operazione se un controllo mette in luce un'irregolarità o una modifica rilevante della natura o delle condizioni dell'operazione stessa, che non sia stata sottoposta all'approvazione della Commissione.

6. Qualora un progetto che beneficia del contributo del Fondo non sia realizzato o lo sia in modo da giustificare soltanto una parte del contributo del Fondo inizialmente concesso, la parte del contributo rimasta inutilizzata è assegnata, alle condizioni previste dal presente regolamento, a un altro investimento che sia localizzato in una delle regioni beneficiarie, appartenenti allo stesso Stato membro.

#### Art. 10

1. Il Fondo può contribuire con una parte delle sue risorse al finanziamento di studi strettamente connessi alle operazioni del Fondo, intrapresi a richiesta di uno Stato membro.

2. Il contributo non può superare il 50 per cento del costo dello studio.

#### Art. 11

1. E' istituito un comitato del Fondo, qui di seguito denominato "comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri viene attribuita la ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non prende parte alla votazione.

#### Art. 12

1. Ove si faccia riferimento alla procedura definita al presente articolo, il comitato è convocato dal suo presidente, di propria iniziativa o a richiesta di un rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta dei progetti in merito alle decisioni da prendere. Il comitato esprime il proprio parere su tali progetti entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza dei problemi sottoposti all'esame. Esso si pronuncia alla maggioranza di 41 voti.

3. La Commissione prende delle decisioni che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se non sono conformi al parere espresso dal comitato, dette decisioni vengono subito comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione rinvia di due mesi al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle decisioni da essa prese. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro due mesi.

#### Art. 13

Il comitato può esaminare qualsiasi altra questione relativa al funzionamento del Fondo che sia sollevata dal suo presidente, di propria iniziativa o a richiesta di un rappresentante di uno Stato membro.

#### Art. 14

1. Gli investitori interessati vengono informati, d'accordo con gli Stati membri in questione, che una parte dell'aiuto loro accordato proviene dalla Comunità. Per quanto concerne le infrastrutture, gli Stati membri, d'accordo con la Commissione, prendono le disposizioni necessarie per assicurare un'adeguata pubblicità ai contributi del Fondo.

2. L'elenco dei progetti che hanno beneficiato del contributo del Fondo è pubblicato ogni sei mesi nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee.

#### Art. 15

Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano l'applicazione degli articoli 92-94 del trattato, specialmente per quanto riguarda la determinazione e la modifica delle zone di aiuti a finalità regionale di cui all'articolo 3 e l'importo della partecipazione del Fondo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

#### Art. 16

1. Entro il 1° luglio di ogni anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento nel corso dell'anno precedente.

2. Tale relazione si occupa anche della gestione finanziaria del Fondo e delle conclusioni che la Commissione trae dai controlli effettuati sulle operazioni del Fondo.

#### Art. 17

Le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 12.

## Art. 18

Su proposta della Commissione, il Consiglio riesamina il presente regolamento entro il 1° gennaio 1978.

## Art. 19

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee.

La Commissione prende in considerazione, per il contributo del Fondo, i pagamenti effettuati dopo il 1° gennaio 1975 o che devono essere ancora effettuati, per quanto riguarda gli investimenti di cui all'articolo 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 APRILE 1967, N. 478 —  
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLE NORME SULLA  
RISERVA DEL 30 PER CENTO DELLE FORNITURE E LAVORAZIONI DELLE  
AMMINISTRAZIONI E DEGLI ENTI PUBBLICI.**

*(Gazzetta Ufficiale n. 164, del 3 luglio 1967)*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 16 della legge 26 giugno 1965, n. 717, concernente l'emanazione del regolamento di esecuzione delle disposizioni relative alla riserva del 30 per cento delle forniture e lavorazioni delle Amministrazioni pubbliche a favore delle imprese industriali e artigianali ubicate nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

**D E C R E T A**

E' approvato l'unito regolamento di esecuzione delle norme sulla riserva del 30 per cento delle forniture e lavorazioni delle Amministrazioni e degli Enti pubblici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 24 aprile 1967

SARAGAT  
MORO — PASTORE — ANDREOTTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLE NORME SULLA RISERVA DEL 30 PER  
CENTO DELLE FORNITURE E LAVORAZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI E  
DEGLI ENTI PUBBLICI

● **Art. 1** — (*Beneficiari della riserva*)

Beneficiano della riserva del 30 per cento le imprese industriali e artigiane che abbiano stabilimenti e impianti fissi ubicati nei territori indicati nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modifiche e integrazioni (1), nonché nei territori indicati nell'art. 1 della legge 6 ottobre 1950, n. 835, e successive modifiche e aggiunte.

Non rientrano nella quota di riserva le forniture e le lavorazioni consistenti nel puro e semplice montaggio di apparecchiature e parti staccate prodotte in stabilimenti ubicati in territori diversi da quelli indicati nel comma precedente. La detta disposizione si applica anche in caso di condizionamento finale di prodotti.

E' fatto obbligo ai beneficiari di eseguire le forniture e le lavorazioni della quota riservata esclusivamente in stabilimenti situati nei territori sopracitati.

L'inosservanza di tale obbligo, da parte delle imprese beneficiarie, salvo il provvedimento di cui all'art. 340 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, può comportare la esclusione delle imprese stesse da successive gare ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dell'art. 68 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

● **Art. 2** — (*Obbligati alla riserva*)

Sono tenuti alla riserva di cui al precedente articolo, tutte le Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, le Aziende autonome, nonché gli Enti pubblici indicati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanati ai sensi dello art. 16, terzo comma, della legge 26 giugno 1965, n. 717, fatte salve le disposizioni più favorevoli in materia di percentuale riservata contenute in altri provvedimenti legislativi.

● **Art. 3** — (*Elenchi delle imprese*)

Al fine della individuazione delle imprese di cui al precedente art. 1, ogni Amministrazione ed Ente tenuto alla riserva curerà la compilazione di un elenco, nel quale le singole imprese saranno distinte in relazione alla specifica attività esercitata.

L'iscrizione in detti elenchi avrà luogo su domanda delle imprese interessate o d'ufficio, per l'iscrizione d'ufficio le Amministrazioni e gli Enti si avvarranno della collaborazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Copia degli elenchi e dei relativi aggiornamenti dovrà essere trasmessa al Ministro per gli

(1) Vedi pag. 22, nota (38).

interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord e al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

La mancanza dell'elenco per un qualsiasi settore industriale o artigiano non esime l'Amministrazione o l'Ente dall'obbligo di bandire una gara riservata, a norma dell'art. 7 del presente regolamento.

● **Art. 4** — (*Oggetto della riserva*)

Costituiscono oggetto della riserva le forniture occorrenti alle Amministrazioni e agli Enti e le lavorazioni di loro competenza, ivi comprese le forniture di materiali destinati alla esecuzione di opere pubbliche e alle costruzioni di immobili e relativi lavori di riparazione, manutenzione, ripristino ed ammodernamento, in qualsiasi forma consentita dall'ordinamento vigente esse vengano affidate.

● **Art. 5** — (*Appalti e subappalti*)

Le Amministrazioni e gli Enti tenuti alla riserva, qualora ricorrano, per le forniture e le lavorazioni di cui all'art. 4, ad appalti conferiti in qualunque forma ad altri enti o privati, dovranno inserire nei relativi capitolati e contratti una clausola idonea a garantire la osservanza della riserva di cui all'art. 16 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

Le norme di cui al comma precedente si applicano anche in caso di subappalto quando esso sia consentito da particolari disposizioni di legge.

● **Art. 6** — (*Quota di riserva*)

La quota di riserva va determinata, sull'importo dei contratti da stipulare in ciascun anno per forniture e lavorazioni di cui all'art. 4.

Per le forniture e le lavorazioni non eseguibili nei territori di cui all'art. 1 o non frazionabili, dovranno adottarsi compensazioni tali da assicurare, nei modi previsti dal presente regolamento, l'osservanza delle quote di riserva.

Le compensazioni di cui al precedente comma, da effettuarsi con il ricupero della quota esclusa dalla riserva mediante un proporzionale aumento di altre forniture e lavorazioni, dovranno essere adottate nella stessa categoria merceologica a favore della quale non si sia potuto procedere all'assegnazione della quota di riserva o in quanto non possibile, nella categoria più simile.

Vanno considerate non eseguibili le forniture e le lavorazioni che non possono essere affidate a imprese operanti nei territori di cui al precedente art. 1 per carenza di specializzazione o di attrezzatura. Ai fini suddetti sono considerate del pari non eseguibili le forniture e le lavorazioni, nel caso in cui per l'affidamento delle stesse non vi sia un numero tale di imprese da

permettere l'espletamento di una pubblica gara o di una licitazione privata e non ricorrano i presupposti per addivenire alla trattativa privata.

Vanno considerate non frazionabili le forniture e le lavorazioni per le quali non sia possibile la suddivisione in quote per motivi tecnici.

● **Art. 7** — (*Esperimento delle gare*)

Le Amministrazioni e gli Enti tenuti alla riserva devono, per ciascuna fornitura e lavorazione, provvedere alla divisione in lotti, affinché una quota corrispondente al 30 per cento dello importo della fornitura o lavorazione possa essere riservata alle imprese industriali e artigiane localizzate nei territori di cui all'art. 1. La divisione in lotti non dovrà essere fatta nel caso in cui si intenda destinare il totale della fornitura e della lavorazione esclusivamente alle imprese di cui all'art. 1, per raggiungere, ai fini della compensazione di cui al precedente articolo, la quota di riserva del 30 per cento.

Le quote riservate devono, se possibile, essere ulteriormente suddivise, al fine di consentire la partecipazione alle gare delle piccole imprese industriali e artigiane.

Le quote riservate devono formare oggetto di gare separate, da effettuarsi contemporaneamente alle corrispondenti gare a carattere nazionale.

Qualora la gara separata risulti deserta o comunque non si pervenga alla sua approvazione definitiva, dovrà essere ripetuta entro il termine di 60 giorni dalla dichiarazione di diserzione o dall'annullamento, previa eventuale revisione delle condizioni di gara, che tenga conto delle oggettive situazioni tecnico-economiche delle imprese operanti nei territori interessati.

Se anche il secondo esperimento abbia esito negativo, alla Amministrazione o all'Ente che l'hanno bandito è data la facoltà di commettere, mediante gara su piano nazionale, le forniture e le lavorazioni che sono state oggetto della gara separata, fermo restando l'obbligo dei committenti, per le quote riservate e non assegnate, di ricorrere alla procedura di compensazione di cui al comma secondo e terzo dell'art. 6.

Qualora aggiudicataria di una gara a carattere nazionale sia una impresa avente i requisiti di cui all'art. 1, l'importo della relativa fornitura o lavorazione non può essere imputato alla quota di riserva.

● **Art. 8** — (*Pubblicità delle gare*)

Le Amministrazioni e gli Enti tenuti all'osservanza della quota di riserva dovranno assicurare la massima pubblicità, sia agli avvisi che ai bandi delle gare da effettuare.

A tal fine le relative comunicazioni devono essere tempestivamente inviate a tutte le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Province interessate per la sollecita pubblicazione nei loro bollettini o notiziari, ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione, alle Commissioni provinciali per l'artigianato e alle locali Unioni degli industriali.

Copia delle suddette comunicazioni va trasmessa per informazione al Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord e al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

● **Art. 9** – (*Bandi gara e contratti*)

Nei bandi di gara aventi per oggetto forniture e lavorazioni, compresi quelli relativi alle gare separate di cui al precedente art. 7, le Amministrazioni e gli Enti obbligati alla quota di riserva devono espressamente indicare quale percentuale della fornitura o della lavorazione viene riservata alle imprese di cui all'art. 1, ovvero i motivi della non eseguibilità o della non frazionabilità ai sensi dell'art. 6.

Qualora si proceda a trattativa privata, l'indicazione dei motivi della non eseguibilità o della non frazionabilità deve risultare dal contratto.

Nei contratti stipulati con le imprese di cui all'art. 1, in applicazione del presente regolamento, deve essere espressamente indicato che le forniture e le lavorazioni che ne costituiscono l'oggetto sono assegnate in osservanza dell'obbligo prescritto dall'art. 16 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

● **Art. 10** – (*Obblighi delle Amministrazioni e degli Enti*)

Ai fini della determinazione della quota di riserva di cui ai precedenti articoli, le Amministrazioni e gli Enti sono obbligati a tenere e ad aggiornare un elenco di tutti i contratti stipulati aventi per oggetto forniture e lavorazioni, anche se non riservate ad imprese beneficiarie della quota di riserva, con l'indicazione dell'importo del contratto, dell'impresa contraente e, per quelle beneficiarie della riserva, del luogo dove esse hanno i relativi stabilimenti o impianti fissi.

I detti elenchi dovranno essere comunicati, d'ufficio, ogni tre mesi ed ogni qual volta ne sarà fatta espressa richiesta, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord ed al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Entro il 15 febbraio di ciascun anno, le Amministrazioni e gli Enti dovranno trasmettere al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord ed al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato una relazione nella quale andranno riportati tutti i dati relativi ai contratti stipulati nell'anno precedente, specificando per ciascuno di essi se e quale quota sia stata riservata ai sensi dell'art. 16 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

Nel caso che la prescritta quota di riserva non sia stata raggiunta, l'Amministrazione o l'Ente dovrà indicare nella relazione con quali forniture o lavorazioni intenda coprire nell'anno successivo la percentuale non assegnata sulla quota di riserva.

● **Art. 11** – (*Commissione interministeriale*)

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del

Centro-Nord e il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, per gli adempimenti di cui al quarto comma dell'art. 16 della legge 26 giugno 1965, n. 717, si avvalgono di una Commissione paritetica di funzionari designati dalle rispettive Amministrazioni, in numero complessivo non superiore a dieci e nominati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.

La Commissione esaminerà le relazioni delle Amministrazioni e degli Enti e compilerà una relazione unitaria nella quale, oltre ad un quadro riassuntivo dell'attività svolta da tutte le Amministrazioni e dagli Enti obbligati alla riserva, saranno formulati anche suggerimenti e proposte per un'adeguata applicazione delle disposizioni di legge e del presente regolamento. Ai lavori della Commissione sono chiamati a partecipare funzionari delle Amministrazioni interessate nonché esperti per la trattazione di problemi di loro specifica competenza.

La Commissione, con il relativo ufficio di segreteria, avrà sede presso il Ministero dell'industria, commercio e artigianato.

PASTORE

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 APRILE 1966 – ELENCO DEGLI ENTI PUBBLICI TENUTI ALL'OSSERVANZA DELLA RISERVA DEL 30 PER CENTO DELLE FORNITURE E LAVORAZIONI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE UBICATE NEI TERRITORI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA LEGGE 26 GIUGNO 1965, n. 717.**

*(Gazzetta Ufficiale n. 123, del 21 maggio 1966)*

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Visto l'art. 1 della legge 6 ottobre 1950, n. 835, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto l'art. 16 della legge 26 giugno 1965, n. 717, che prevede l'indicazione mediante decreto, degli Enti pubblici tenuti alla osservanza della riserva del 30 per cento delle forniture e lavorazioni a favore delle imprese industriali ed artigiane ubicate nei territori menzionati nello stesso art. 16;

Ritenuta l'opportunità di procedere nell'emanazione di un primo elenco degli Enti pubblici anzidetti;

Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il Ministro per l'industria e commercio;

**D E C R E T A**

Sono tenuti all'osservanza della riserva di cui all'art. 16 della legge 26 giugno 1965, n. 717, gli Enti pubblici di cui all'elenco sottoindicato:

Associazione Italiana della Croce Rossa;  
Automobile Club d'Italia;  
Cassa per il Mezzogiorno;  
Comitato nazionale per l'energia nucleare;  
Consiglio nazionale delle ricerche;  
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;  
Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;  
Ente nazionale idrocarburi;  
Ente nazionale per l'energia elettrica;  
Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;  
Gestione case per i lavoratori;  
Istituto centrale di statistica;  
Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali;  
Istituto nazionale delle assicurazioni;  
Istituto nazionale della previdenza sociale;  
Istituto nazionale di previdenza dirigenti di aziende industriali;

Istituto nazionale gestione imposte di consumo;  
Istituto nazionale per il commercio estero;  
Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;  
Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro;  
Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;  
Istituto per la ricostruzione industriale;  
Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale;  
Istituto Poligrafico dello Stato;  
Opera nazionale per i combattenti;  
Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia;  
Servizio per i contributi agricoli unificati.  
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 aprile 1966

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*  
MORO

*Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*  
PASTORE

*Il Ministro per l'industria e il commercio*  
ANDREOTTI

**LEGGE 3 GENNAIO 1978, N. 1 – ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE E DI IMPIANTI E COSTRUZIONI INDUSTRIALI**

(Gazzetta Ufficiale n. 14 del 14 gennaio 1978)

**CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

• **Art. 1 – (Dichiarazione d'urgenza)**

L'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi statali, regionali, delle provincie autonome di Trento e Bolzano e degli altri enti territoriali equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.

Rimangono ferme le disposizioni contenute in leggi speciali regolanti la stessa materia.

Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto.

Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del Consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo.

Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi, non necessita di autorizzazione regionale preventiva e viene approvata con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

La regione emana il decreto di approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti.

Le norme di cui al quarto e al quinto comma del presente articolo si applicano per tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

• **Art. 2 – (Aree destinate all'edilizia scolastica)**

L'ampiezza minima delle aree destinate all'edilizia scolastica può essere inferiore di non oltre il venti per cento di quella stabilita dalle norme tecniche emanate in applicazione dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1967, n. 641, e dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1975, n. 412, a condizione che l'individuazione dell'area sia disposta entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

● **Art. 3** — (*Stato di consistenza ai fini dell'occupazione temporanea*)

Le operazioni di cui agli articoli 7 e 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, preordinate all'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché quelle connesse alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi, sono autorizzate, nell'ambito della rispettiva competenza, dai soggetti indicati dall'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Per le opere dichiarate urgenti ed indifferibili, lo stato di consistenza del fondo prescritto dagli articoli 71, primo comma, e 76 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, va compilato, dopo che sia stata disposta l'occupazione temporanea o d'urgenza, a cura dell'ente espropriante o dei suoi concessionari che vi provvedono in concomitanza con la redazione del verbale di immissione nel possesso.

Detto verbale deve essere redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'espropriante o del concessionario; al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante.

Il relativo avviso, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, è notificato almeno venti giorni prima al proprietario del fondo secondo le risultanze catastali, ed entro lo stesso termine è affisso, per almeno venti giorni, all'albo del comune o dei comuni in cui sono siti gli immobili.

● **Art. 4** — (*Attraversamenti e spostamenti*)

Per le opere dichiarate urgenti ed indifferibili e per le quali sia stata disposta l'occupazione temporanea o d'urgenza, tutti gli enti pubblici o società private che gestiscono servizi pubblici, e siano titolari del potere di autorizzazione o di concessione di attraversamento, sono tenuti a pronunciarsi entro sessanta giorni dalla richiesta indipendentemente dal perfezionamento delle pratiche amministrative e dal versamento delle somme dovute, sulle quali, in caso di ritardo, saranno corrisposti gli interessi legali.

Entro lo stesso termine e alle stesse condizioni i soggetti di cui al comma precedente debbono pronunciarsi sugli spostamenti loro richiesti e devono provvedervi nei tempi tecnici minimi, necessari alla realizzazione della specifica opera pubblica.

● **Art. 5** — (*Inosservanza dei termini*)

Le regioni stabiliscono le forme e le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di inosservanza dei termini assegnati da provvedimenti normativi agli enti locali territoriali, agli Istituti autonomi per le case popolari ed agli enti ospedalieri per gli adempimenti di loro competenza in ordine a procedimenti amministrativi per la esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato o da enti pubblici.

Fino all'emanazione delle leggi regionali, nel caso di inosservanza per oltre trenta giorni dei termini di cui al primo comma, l'organo regionale di controllo e, quando trattasi di adempimenti di competenza degli Istituti autonomi per le case popolari, la giunta regionale, di ufficio

o su comunicazione di chiunque vi abbia interesse, fissano un congruo termine per provvedere, sentito l'ente interessato.

In caso di ulteriore inosservanza l'organo regionale di controllo e la giunta regionale, nominano, entro trenta giorni, un commissario per provvedere agli adempimenti omissi.

Qualora nelle materie oggetto della presente legge, venga presentata domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, a norma dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, detta istanza non potrà essere trattata sino a quando il ricorrente non abbia presentato la domanda di fissazione d'udienza. Nel caso di accoglimento della domanda di sospensione l'udienza di merito deve essere fissata entro il termine massimo di quattro mesi dalla adozione della relativa ordinanza, la quale non potrà comunque avere una efficacia superiore a sei mesi.

Le ordinanze relative alle materie oggetto della presente legge, emesse ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, non sono appellabili al Consiglio di Stato.

● **Art. 6** – (*Deliberazioni degli enti locali territoriali*)

Gli atti deliberativi degli enti locali territoriali, dei loro consorzi e delle comunità montane, concernenti l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1, possono essere delegati, per periodi di tempo prestabiliti e per importi determinati, alle giunte o comitati direttivi degli enti predetti. Tali atti deliberativi sono immediatamente esecutivi.

● **Art. 7** – (*Pareri*)

Gli organi, i quali, in base alle vigenti disposizioni, devono esprimersi in sede consultiva sui progetti e sui contratti concernenti l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1, sono tenuti ad emettere il parere entro sessanta giorni dalla richiesta. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, alle conclusioni della richiesta, il dispositivo è comunicato telegraficamente.

In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, le procedure amministrative riprendono il loro corso prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato. In ogni caso l'istruttoria ed il parere vanno definiti entro sessanta giorni dalla data di ricezione, da parte dell'organo adito, della notizia e degli atti richiesti.

I presidenti dei predetti organi consultivi riferiranno annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine all'applicazione della suddetta norma, indicando le ragioni delle eventuali inosservanze.

● **Art. 8** – (*Pareri sui progetti e perizie della Cassa per il Mezzogiorno*)

I limiti di importo, stabiliti dall'articolo 31, primo e secondo comma, del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967,

n. 1523, sostituito dall'articolo unico della legge 22 luglio 1975, n. 321, sono elevati rispettivamente a due miliardi e a un miliardo.

● **Art. 9** — (*Comitati tecnico-amministrativi*)

I membri dei comitati tecnico-amministrativi presso i provveditorati per le opere pubbliche, indicati ai nn. 6, 10, 11 e 12 del secondo comma nonché al terzo e quarto comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, possono essere sostituiti da loro delegati.

Il settimo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, è sostituito dal seguente:

“Le adunanze dei comitati sono valide con la presenza di un terzo dei membri ed i pareri sono validi quando siano adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla adunanza”.

I comitati tecnico-amministrativi presso i provveditorati per le opere pubbliche devono emettere i pareri prescritti sui progetti e sui contratti per l'esecuzione di opere dichiarate urgenti ed indifferibili nel termine di trenta giorni da quello in cui è pervenuta la richiesta di parere. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, alle conclusioni della richiesta, il dispositivo è comunicato telegraficamente.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche ai comitati tecnico-amministrativi del Magistrato per il Po e del Magistrato alle acque di Venezia.

Le norme di cui al secondo comma si applicano anche ai comitati e sottocomitati di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57.

● **Art. 10** — (*Adempimenti degli uffici periferici e decentrati*)

Gli uffici periferici e decentrati delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle autonome, devono pronunciarsi in via definitiva sugli atti autorizzativi, comunque siano essi denominati, o sui pareri, loro richiesti, ancorchè per obbligo di legge, sia in fase di progettazione di massima che esecutiva, concernenti la realizzazione delle opere di cui all'articolo 1 nel termine di trenta giorni dalla domanda, salvo diverse disposizioni delle leggi vigenti.

Se il provvedimento non è stato emesso nel termine suindicato, l'amministrazione o l'ente preposto alla realizzazione dell'opera pubblica richiede al prefetto territorialmente competente in relazione all'ubicazione dell'opera, di pronunciarsi sulle domande di cui al primo comma.

Il prefetto si pronuncia sulle richieste di cui al primo comma nel termine di venti giorni con provvedimento sostitutivo e definitivo, dopo aver sentito anche oralmente gli uffici interessati e, se del caso, funzionari tecnici delle amministrazioni dello Stato.

Lo stesso prefetto dà comunicazione del provvedimento all'ufficio periferico cui si è sostituito,

al Ministero, da cui dipende l'ufficio periferico, e all'amministrazione o all'ente richiedente.

Qualora ravvisi nell'inosservanza del termine previsto dal primo comma elementi di inadempimento dei doveri di comportamento previsti dall'articolo 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dell'impiegato preposto all'ufficio, il prefetto ne fa relazione alla delegazione regionale della Corte dei conti, per la trasmissione degli atti alla procura generale per l'accertamento delle eventuali responsabilità patrimoniali, salvo in ogni caso, se ne ricorrano gli estremi, l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 361 del codice penale.

Nelle province autonome di Trento e Bolzano il potere conferito dai precedenti commi al prefetto è esercitato dai commissari del Governo.

Gli enti e le società che gestiscono servizi pubblici sono tenuti ad osservare il termine di cui al primo comma.

In caso di inosservanza, il potere sostitutivo di cui ai precedenti commi è esercitato dal Ministero cui è devoluta la vigilanza sull'ente o sulla società entro il termine di cui al terzo comma. Tale potere può essere delegato anche per singoli casi al prefetto territorialmente competente.

● **Art. 11** — (*Modalità di aggiudicazione*)

Le normative di aggiudicazione vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n. 584, possono essere applicate ai lavori da eseguirsi in esecuzione di leggi statali e regionali emanate in occasione di calamità naturali nonché per gli altri lavori concernenti le opere pubbliche per i quali il preventivo avviso di gara sia stato oggetto di pubblicazione fino al sessantesimo giorno a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

● **Art. 12** — (*Aggiudicazione a trattativa privata*)

Per le opere di cui all'articolo 1, l'appalto dei lavori relativi a lotti successivi di progetti generali esecutivi approvati e parzialmente finanziati può essere affidato alla stessa impresa esecutrice del lotto precedente, mediante trattativa privata, per il valore non superiore al doppio dell'importo iniziale di assegnazione del lotto precedente, con la procedura del presente articolo, a condizione che:

- 1) i nuovi lavori consistano nella ripetizione di opere simili a quelle che hanno formato oggetto del primo appalto;
- 2) i lavori del lotto precedente siano ancora in corso;
- 3) l'impresa sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità generale e tecnica per eseguire nuovi lavori.

L'appalto è fatto agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato per il primo lotto, salvo che per il prezzo, il quale va determinato tenendo conto della variazione media dei prezzi intervenuta a partire dalla precedente aggiudicazione per la categoria nella quale l'opera rientra e, in ogni caso, in misura non superiore alle variazioni dei costi rilevati dagli organi competenti, secondo le norme vigenti in materia di revisione dei prezzi contrattuali. Al prezzo così

determinato si applica un miglioramento del ribasso stabilito tenendo presenti le economie ottenibili per effetto del carattere ripetitivo e della aumentata quantità dei lavori da eseguire, e comunque non inferiore al cinque per cento.

Per gli appalti banditi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la procedura di cui ai commi precedenti è consentita quando tale possibilità sia stata indicata nei bandi di gara per l'appalto dei lavori del primo lotto e non sia trascorso un triennio dalla data di aggiudicazione dei lavori del lotto precedente.

• **Art. 13** – (*Prestazione di garanzie*)

Nei casi in cui, per la costituzione di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato o altri enti pubblici, è prescritta la prestazione di fidejussione bancaria, sono ammesse anche le polizze cauzionali rilasciate da imprese di assicurazioni regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio di assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

• **Art. 14** – (*Revisione prezzi in caso di anticipazioni*)

Per le opere di cui all'articolo 1, appaltate dopo l'entrata in vigore della presente legge, qualora si faccia luogo a favore delle imprese appaltatrici alle anticipazioni di cui al decreto del Ministro per il tesoro previsto all'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, secondo le integrazioni apportate dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, la revisione dei prezzi contrattuali sarà accordata per l'importo eccedente quello anticipato.

L'aumento o la diminuzione che dà luogo alla revisione dei prezzi deve superare in ogni caso il cinque per cento dell'importo complessivo dei lavori ovvero, quando si applichi la disposizione di cui al precedente comma, dell'importo dei lavori eccedente quello anticipato.

• **Art. 15** – (*Esecuzione di opere in pendenza dell'adeguamento finanziario*)

Per le opere di cui all'articolo 1 della presente legge aggiudicate in aumento rispetto all'importo a base d'asta, l'esecuzione può essere immediatamente consentita dagli organi competenti entro i limiti di spesa previsti dall'appalto in pendenza degli atti di adeguamento del finanziamento.

• **Art. 16** – (*Proroghe*)

Per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 della presente legge non possono essere concessi alle imprese esecutrici in corso di opera periodi di proroga del termine fissato per l'ultimazione dei lavori che non siano giustificati da comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili.

● **Art. 17** — (*Collaudi*)

I limiti di importo, stabiliti dall'articolo 19, primo e secondo comma, del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 133, e dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, sono elevati da 10 a 150 milioni di lire.

● **Art. 18** — (*Opere di somma urgenza e di bonifica e difesa del suolo*)

Il limite di spesa previsto dal secondo comma dell'articolo 70 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 133, e dalla legge 27 ottobre 1966, n. 944, è stabilito in 100 milioni di lire.

I limiti di importo progettuale stabiliti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446, in lire 25 milioni ed in lire 100 milioni sono elevati rispettivamente a lire 100 milioni ed a lire 200 milioni.

● **Art. 19** — (*Adempimenti per l'erogazione delle rate di mutuo*)

A modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche o di opere finanziate dallo Stato o da enti pubblici, sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico o, se questi manchi, dal direttore dei lavori.

● **Art. 20** — (*Modalità di pagamento di opere finanziate con mutui*)

I mutui concessi per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 possono essere somministrati mediante mandati di pagamento, emessi a favore dell'impresa esecutrice dei lavori, in base a delegazione di pagamento rilasciata dall'ente mutuatario all'atto della stipulazione del mutuo o successivamente.

Il rappresentante dell'ente mutuatario è responsabile della destinazione delle somme riscosse allo scopo per il quale è stato concesso il mutuo ed è stata inoltrata la domanda di somministrazione.

● **Art. 21** — (*Gare deserte*)

Le norme di cui all'articolo 1 della legge 3 luglio 1970, n. 504, come modificato dall'articolo 6 della legge 1 giugno 1971, n. 291, sono estese a tutte le opere di cui all'articolo 1 della presente legge.

● **Art. 22** — (*Pagamenti in conto*)

A modifica del primo comma dell'articolo 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nei contratti per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1, i pagamenti in conto, da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti, sono pari

ai diciannove ventesimi dell'importo contrattuale. All'atto del pagamento in conto è corrisposto, dietro richiesta dell'esecutore dei lavori, anche il residuo ventesimo subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da enti o istituti autorizzati a norma delle disposizioni vigenti.

● **Art. 23** — (*Pagamento delle indennità*)

Il pagamento delle indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza può essere autorizzato mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati.

Un acconto del 50 per cento delle indennità previsto dagli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, può essere corrisposto in attesa del provvedimento autorizzativo al pagamento diretto dall'ufficio che ha convalidato l'indennità sulla base di fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da enti o istituti autorizzati a norma delle vigenti disposizioni.

● **Art. 24** — (*Controlli della Corte dei conti*)

I decreti di cui all'articolo 18 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni, comunque concernenti le opere di cui all'articolo 1, acquistano efficacia qualora non siano restituiti con rilievo istruttorio entro trenta giorni dalla data in cui siano pervenuti alla Corte dei conti e sono assoggettati al controllo successivo.

Gli atti che dispongano l'assunzione di impegno, assoggettati a solo controllo successivo, non possono essere trasmessi alla Corte dei conti dall'Amministrazione oltre trenta giorni dalla data della loro adozione.

Restano ferme le speciali disposizioni vigenti in materia per le aziende autonome.

● **Art. 25** — (*Efficacia dei piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale*)

Agli effetti del primo ed ultimo comma dell'articolo 147 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di dieci anni a decorrere dalla data del decreto di approvazione.

I piani la cui data di approvazione risalga ad oltre un decennio hanno efficacia fino ad un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge; quelli approvati da meno di un decennio conservano efficacia per un decennio e comunque per un periodo non inferiore al triennio dalla predetta data.

● **Art. 26** — (*Competenza contrattuale dei dirigenti*)

L'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, ratificato con la legge 3 febbraio 1951, n. 165, nel testo sostituito con l'articolo 5 della legge 23 marzo 1964, n. 134, si applica

a tutte le amministrazioni dello Stato per gli atti e contratti in esso indicati anche quando la loro approvazione sia di competenza dei dirigenti ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica, 30 giugno 1972, n. 748.

Restano ferme le speciali disposizioni vigenti in materia per le aziende autonome.

● **Art. 27** — (*Condizioni di esclusione dagli appalti*)

L'articolo 13 della legge 8 agosto 1977, numero 584, è sostituito dal seguente:

"Indipendentemente da quanto previsto dagli articoli 20 e 21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, può essere escluso dal concorrere ad un appalto ogni concorrente:

- a) che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di cittadino di altro Stato;
- b) nei confronti del quale sia in corso una procedura di cui alla lettera precedente;
- c) che abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla sua moralità professionale;
- d) che nell'esercizio della propria attività professionale abbia commesso un errore grave, accertato, con qualsiasi mezzo di prova, dall'ente appaltante;
- e) che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione del Paese di residenza;
- f) che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana;
- g) che abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per concorrere all'appalto.

Il concorrente può provare di non trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere a) e c) del precedente comma con la presentazione di un certificato del casellario giudiziale o di un documento equivalente in base alla legislazione dello Stato della CEE cui appartiene qualora trattasi di cittadino straniero non residente in Italia; di non trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera b), presentando un certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale fallimentare in cui ha sede l'impresa o un documento equivalente in base alla legge dello Stato della CEE qualora trattasi di cittadino straniero non residente in Italia. Per quanto riguarda le lettere e) ed f) il concorrente cittadino italiano o cittadino appartenente ad uno Stato della CEE, iscritto all'albo nazionale dei costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, può provare di non trovarsi nelle condizioni ivi previste presentando il certificato di iscrizione all'albo stesso o la dichiarazione giurata di cui all'ultimo comma del successivo articolo 15. Il concorrente stabilito in uno Stato della CEE e non iscritto all'albo, può provare di non trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere e) ed f), presentando un certificato rilasciato dall'amministrazione o ente competente in base alla legislazione dello Stato membro; se nessun documento o certificato del genere è rilasciato dallo Stato membro, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati membri in cui non è prevista la dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne".

• **Art. 28** – (*Requisiti per l'iscrizione nell'Albo dei costruttori*)

L'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come risulta sostituito dall'articolo 15 della legge 8 agosto 1977, n. 584, è sostituito del seguente:

"I requisiti di ordine generale e le attestazioni occorrenti per l'iscrizione nell'albo sono:

- 1) cittadinanza italiana, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite purché appartengano a Stati che concedano trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani. L'iscrizione nell'albo è consentita, alle stesse condizioni richieste per i cittadini italiani, anche a cittadini degli Stati aderenti alla CEE non residenti in Italia;
- 2) assenza di precedenti penali e di carichi pendenti relativi ai delitti di cui al n. 2) dell'articolo 21. Se il direttore tecnico dell'impresa è persona diversa dal titolare di essa, i requisiti di cui al n. 1) e al presente n. 2) debbono riferirsi ad entrambi;
- 3) osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana e la legislazione del Paese di residenza;
- 4) osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
- 5) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, con indicazione dell'attività specifica della ditta; se cittadino straniero non residente in Italia, certificato di iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza;
- 6) certificato (facoltativo) di iscrizione ad una associazione di categoria.

Per il requisito di cui al n. 2) costituisce prova sufficiente la produzione di un certificato del casellario giudiziale o di un documento equivalente in base alla legislazione dello Stato cui appartiene il richiedente che sia cittadino straniero non residente in Italia; per i requisiti di cui ai numeri 3) e 4) costituisce prova sufficiente un certificato rilasciato dall'amministrazione o ente competente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza ovvero una dichiarazione giurata resa dall'interessato innanzi al pretore o al sindaco del luogo ove ha sede l'impresa o ad un notaio; per le imprese straniere non aventi sede in Italia costituisce altresì prova sufficiente una dichiarazione giurata resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato straniero o, negli Stati in cui non esista una tale dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne".

• **Art. 29** – (*Modifica dell'articolo 21 della legge 8 agosto 1977, n. 584*)

Il primo comma dell'articolo 21 della legge 8 agosto 1977, n. 584, è sostituito dal seguente:

"Salvo quanto prescritto dagli articoli 14, 17 e 18 della presente legge per gli appalti di cui all'articolo 1, ciascuna delle imprese riunite deve essere iscritta nell'albo nazionale dei costruttori per la classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto; in ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese sono iscritte deve essere almeno pari all'importo dei lavori da appaltare".

CAPO II  
DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ANAS

● **Art. 30** — (*Lavori di variante e nuovi prezzi*)

La competenza ad approvare le variazioni di cui all'articolo 20, primo comma, del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, spetta al dirigente del compartimento della viabilità dell'ANAS, sentito il dirigente superiore tecnico della direzione generale, sempre che non venga superato l'importo contrattuale aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per lavori suppletivi, escluso il compenso revisionale; le variazioni di cui al secondo comma del citato articolo 20 sono approvate dallo stesso dirigente, purché la spesa di esse non superi la somma impegnata per gli imprevisti, che non può in ogni caso eccedere il quinto del prezzo dell'appalto, e purché le variazioni siano contenute entro un quinto di ciascuna categoria di lavoro, fatta eccezione per le opere di fondazione.

La competenza ad approvare i nuovi prezzi di cui all'articolo 22 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, è attribuita al dirigente del compartimento della viabilità, sentito il dirigente superiore tecnico della direzione generale, purché i nuovi prezzi non comportino aumento del costo dell'opera.

● **Art. 31** — (*Assegnazione delle attribuzioni di ingegnere capo ai dirigenti tecnici dell'ANAS*)

Ai funzionari della carriera direttiva tecnica presso i compartimenti della viabilità dell'ANAS con qualifica non inferiore ad ingegnere capo aggiunto o ad esaurimento, possono essere assegnate, nella direzione dei lavori che si svolgono nell'ambito del compartimento, le attribuzioni di ingegnere capo previste dal regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, fatta eccezione per la stipula dei contratti relativi a lavori e somministrazioni da eseguirsi in economia.

Le stesse attribuzioni competono ai funzionari direttivi preposti agli uffici speciali istituiti ai sensi della legge 7 febbraio 1961, n. 59.

Al dirigente del compartimento, ferme restando le attribuzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.48, vengono assegnate le attribuzioni previste per l'ispettore del compartimento nella direzione, contabilità e collaudo dei lavori di cui al regolamento approvato con il regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

I dirigenti tecnici degli ispettorati presso la direzione generale dell'ANAS mantengono le funzioni ispettive sui compartimenti dipendenti oltre alle incombenze loro derivanti dall'attività espletata nell'ambito della direzione centrale e da quelle contemplate nei precedenti articoli.

Le funzioni di cui al primo comma vengono attribuite con decreto del Ministro dei Lavori pubblici, presidente dell'ANAS.

● **Art. 32** — (*Lavori e forniture in economia*)

Per l'esecuzione di lavori in economia, di importo fino a lire 50.000.000, può procedersi mediante lettera di impegno e pagamento su fattura, previa redazione di certificato di regolare esecuzione.

● **Art. 33** — (*Parere degli organi consultivi*)

I limiti di importo previsti dal primo comma dell'articolo 14, lettera d), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono elevati rispettivamente a 3.000 e 1.500 milioni di lire.

I limiti di importo previsti dal primo comma dell'articolo 17, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono elevati rispettivamente a 500 e 3.000 milioni di lire e a 500 e 1.500 milioni di lire.

Per i progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture fino all'importo di 500 milioni di lire si applicano le disposizioni dell'articolo 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431.

Il primo comma dell'articolo 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, è sostituito dal seguente:

"I capi dei compartimenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade sono autorizzati ad approvare, previo parere di un comitato tecnico-amministrativo, costituito dal competente dirigente superiore tecnico di zona o da un suo delegato di pari qualifica, che lo presiede, dal capo dell'ufficio tecnico del provveditorato per le opere pubbliche o da un suo delegato o da un funzionario tecnico del Ministero dei lavori pubblici appositamente designato, e dall'avvocato distrettuale dello Stato o da un suo delegato, i progetti di massima ed esecutivi di lavori e di forniture e le relative variazioni o aggiunte, fino all'importo di lire 500.000.000, qualunque sia il modo con il quale si intende procedere agli appalti".

CAPO III  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

● **Art. 34** — (*Procedure in corso*)

Le norme della presente legge si applicano anche alle procedure in corso, fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo 12.

● **Art. 35** — (*Leggi regionali*)

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni adottano con legge le misure per accelerare le procedure facenti capo ad esse secondo i principi fondamentali previsti dalla presente legge in tema di dichiarazione implicita di pubblica utilità e di

indifferibilità e di urgenza, di semplificazione dei procedimenti di espropriazione e di occupazione e pagamento della relativa indennità, dei procedimenti sostitutivi, dei procedimenti di aggiudicazione e gestione delle opere e relativi pagamenti.

● **Art. 36** — (*Modifica dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14*)

Il quarto comma dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, è sostituito dal seguente:

“Qualora sussistano comprovati motivi di necessità e di urgenza la pubblicazione relativa a gare il cui importo non sia superiore a 1.000 milioni e non inferiore a 100 milioni, può essere effettuata in appositi albi dell'ente appaltante o, in mancanza, nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede, ed almeno in un quotidiano della regione”.

● **Art. 37** — (*Entrata in vigore*)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## COMPETENZA DELLE REGIONI IN MATERIA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AD INTERVENTI PUBBLICI NEL MEZZOGIORNO

Il *Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale"* n. 234, del 29 agosto 1977, pubblica il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, concernente l'attuazione della delega contenuta nell'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 302, contenente norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione.

Il provvedimento delegato prevede, tra l'altro, il trasferimento alle Regioni di funzioni amministrative in materia di Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, nonchè l'intervento delle Regioni in materia di opere pubbliche di interesse statale e di autorizzazione alla realizzazione di progetti di investimento per importi superiori a L. 7 miliardi, di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853

Si riproduce il testo delle norme relative.

### CAPO VII CONSORZI INDUSTRIALI

● **Art. 65** — (*Consorzi industriali*)

Ferme restando le funzioni amministrative trasferite alle regioni relativamente ai piani regolatori, spettano alle regioni le funzioni amministrative in ordine all'assetto di consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale e tutte le funzioni esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, esclusi i comuni e le province, in materia di assetto, sistemazione e gestione di zone industriali attrezzate, e di realizzazione di infrastrutture per nuovi insediamenti industriali fatte salve le competenze dello Stato ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183.

### CAPO II URBANISTICA

● **Art. 80** — (*Urbanistica*)

Le funzioni amministrative relative alla materia "urbanistica" concernono la disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonchè la protezione dell'ambiente.

● **Art. 81** — (*Competenze dello Stato*)

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) l'identificazione, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 3 della legge n. 382 del 1975, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con particolare riferimento all'articolazione territoriale degli interventi di interesse statale ed alla tutela ambientale ed ecologica del territorio nonchè alla difesa del suolo;

b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche e l'emanazione delle relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse.

Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato, d'intesa con la regione interessata.

La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi, è fatta dall'amministrazione statale competente d'intesa con le regioni interessate, che devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi.

Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data di ricevimento da parte delle regioni del programma di intervento, e il Consiglio dei Ministri ritiene che si debba procedere in difformità dalla previsione degli strumenti urbanistici, si provvede sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia.

I progetti di investimento di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 (1), sono comunicati alla regione nel cui territorio essi devono essere realizzati. Le regioni hanno la facoltà di promuovere la deliberazione del CIPE di cui al quarto comma dello stesso articolo.

Resta fermo quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 880 concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica e dalla legge 2 agosto 1975, n. 393, relativa a norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica e dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, per le servitù militari.

(1) Vedi nota (29) pag. 20.

Il primo punto è quello della...

Il secondo punto è quello della...

Il terzo punto è quello della...

Il quarto punto è quello della...

Il quinto punto è quello della...

Il sesto punto è quello della...

Il settimo punto è quello della...

Il ottavo punto è quello della...

Il nono punto è quello della...

# MODULO PER LA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE PER IL SETTORE INDUSTRIALE

Modello per la richiesta delle agevolazioni finanziarie per il settore industriale

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale dell'azienda, ha l'onore di sottoporre alla Vostra attenzione la presente istanza di richiesta delle agevolazioni finanziarie per il settore industriale, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo n. 112 del 28.2.1998, e di chiedere la Vostra benevola considerazione.

La presente istanza è presentata in conformità con l'art. 10 del Decreto Legislativo n. 112 del 28.2.1998, e con l'art. 10 del Decreto Legislativo n. 112 del 28.2.1998, e con l'art. 10 del Decreto Legislativo n. 112 del 28.2.1998.

La presente istanza è presentata in conformità con l'art. 10 del Decreto Legislativo n. 112 del 28.2.1998, e con l'art. 10 del Decreto Legislativo n. 112 del 28.2.1998, e con l'art. 10 del Decreto Legislativo n. 112 del 28.2.1998.

Indirizzo dell'azienda richiedente
Indirizzo
CAP e Città

Spett.le Banca di Roma - Direzione Provinciale di Roma

Via ...

00100 Roma

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale dell'azienda, ha l'onore di sottoporre alla Vostra attenzione la presente istanza di richiesta delle agevolazioni finanziarie per il settore industriale, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo n. 112 del 28.2.1998, e di chiedere la Vostra benevola considerazione.

La presente istanza è presentata in conformità con l'art. 10 del Decreto Legislativo n. 112 del 28.2.1998, e con l'art. 10 del Decreto Legislativo n. 112 del 28.2.1998, e con l'art. 10 del Decreto Legislativo n. 112 del 28.2.1998.

## MODULO PER LA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE PER IL SETTORE INDUSTRIALE

SETTORE INDUSTRIALE  
FINANZIARIE PER IL  
DELLE ACELORAZIONI  
MODULO PER LA RICHIESTA

# MODULO PER LA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE PER IL SETTORE INDUSTRIALE

adottato dal Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno  
ai sensi della legge 2 maggio 1976 n. 183 e del D.P.R. 9 novembre 1976 n. 902

La Ditta deve rispondere in modo chiaro ed esauriente a tutte le domande contenute nel presente modulo; nel caso di mancata o incompleta risposta non si potrà dare corso all'istruttoria.

Per le iniziative comportanti investimenti fissi complessivi inferiori ai 200 milioni di lire possono essere omesse le risposte ai quesiti di cui ai punti 11) 12) 14) 19) 20) 22) 23) 24) contrassegnati da un asterisco. Anche per le iniziative comportanti investimenti fissi complessivi non superiori ai 2.000 milioni di lire possono essere omesse le risposte ad alcuni dei quesiti sopra indicati, qualora le notizie richieste non fossero ritenute né strettamente attinenti né di rilevante interesse in relazione alle caratteristiche specifiche dell'impianto.

Il modulo dovrà essere compilato in cinque esemplari (di cui due per l'Istituto bancario istruttore, una per il Ministro e due per la Cassa per il Mezzogiorno). Sono ammesse fotocopie.

<b>Riservato all'Istituto istruttore</b>
Domanda n. ....
Data di carico .....

(1) Spett.le .....

On. Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno  
Via Boncompagni, 30

ROMA

Spett.le Cassa per il Mezzogiorno - Piazzale Kennedy, 20

ROMA

La Ditta .....

con sede legale in ..... (Cap. ....) (Prov. ....)

Via ..... Tel. ....

## CHIEDE

che le spese di seguito descritte (2), relative a:

- |   |   |
|---|---|
| — nuovo impianto <input type="checkbox"/> | — ammodernamento (3) <input type="checkbox"/> |
| — ampliamento <input type="checkbox"/>    | — riattivazione (4) <input type="checkbox"/>  |

dello stabilimento sito nel Comune di .....

per la produzione di .....

vengano ammesse a beneficiare, in via definitiva (5), del:

- contributo in conto capitale
- finanziamento a tasso agevolato

- (1) Indirizzare la domanda ad uno degli Istituti autorizzati ad esercitare il credito a medio termine nel Mezzogiorno.
- (2) I progetti industriali comportanti investimenti fissi complessivamente superiori a 10 miliardi di lire devono essere comunicati al Ministro per il Bilancio e la Programmazione Economica (art. 3 del D.L. 30 aprile 1976 n. 156 e Legge 24 maggio 1976 n. 350).
- (3) Gli ammodernamenti possono beneficiare del solo finanziamento agevolato.
- (4) Sono ammessi alle agevolazioni solo i nuovi investimenti.
- (5) Cancellare l'agevolazione di cui non si intende usufruire.

La Ditta, sotto propria responsabilità, dichiara di:

- non essere  
a)  proprietaria di altri stabilimenti industriali siti nello stesso Comune ovvero contigui;  
essere
- non avere  
b)  collegamenti di carattere tecnico, finanziario e organizzativo con altri stabilimenti ubicati nello stesso Comune ovvero contigui (1);  
avere
- non avere  
c)  ottenuto o chiesto, per il programma di investimenti oggetto della presente domanda, agevolazioni finanziarie in base a leggi nazionali, regionali o comunitarie (2);  
avere
- non avere  
d)  ottenuto agevolazioni finanziarie per il medesimo stabilimento.  
avere

— Contributi in conto capitale:

Deliberato il	Scopo (3)	Importo (L/migl.)	Erogato il	NOTE

— Finanziamenti a medio termine:

Data stipula o delibera	Scopo (3)	Importo (L/migl.)	Investimenti finanziati		Utilizzo	Istituto finanziatore e legge
			immobilizzi	scorte		

La Ditta assume impegno di comunicare tempestivamente alle istituzioni in indirizzo:

- ogni modificazione che dovesse intervenire nelle spese e/o nel programma quali risultano dal presente modulo e dalla documentazione progettuale allegata;
- ogni modificazione che dovesse intervenire nella compagine sociale, denominazione o rappresentanza legale.

(1) In caso affermativo occorre esibire una relazione descrittiva delle principali caratteristiche tecnico-economiche degli altri stabilimenti.  
(2) In caso affermativo specificare, in allegato, le agevolazioni richieste o ottenute e le loro caratteristiche principali.  
(3) Indicare se si tratta di nuovo impianto, ampliamento, ammodernamento, riattivazione, conversione, ecc.

Parte A) NOTIZIE INFORMATIVE SULLA DITTA RICHIEDENTE

1) Forma giuridica (1) .....

2) Per le ditte individuali e le società di fatto:

— data di inizio dell'attività .....

— nome, cognome, domicilio, luogo e data di nascita dei titolari .....

.....

.....

3) Per le società regolarmente costituite:

— estremi dell'atto costitutivo: rogito in data .....

per Notar ..... di .....

— capitale sociale: sottoscritto L. ....

e versato L. ....

— valore nominale di ogni quota od azione L. ....

— nome, cognome, domicilio degli amministratori e legali rappresentanti: .....

.....

.....

— nome, cognome e domicilio dei principali soci; numero quote od azioni appartenenti a

ciascuno (2): .....

.....

(1) Indicare se ditta individuale, società di fatto o società regolarmente costituita, specificandone, in quest'ultimo caso, il tipo.

(2) Indicare eventuali partecipazioni estere, anche se di minoranza.

4) Iscritta presso il Tribunale di ..... al n. .... (1)

5) Iscritta alla Camera di Commercio di .....  
in data ..... al n. ....

Settore di iscrizione (2)

prima dei nuovi investimenti

successivamente ai nuovi investimenti

Industria	Agricoltura	Commercio	Artigianato	Trasporti	Altri

6) Iscritta all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Provincia di .....  
in data ..... al n. ....

Settore di inquadramento (2)

prima dei nuovi investimenti

successivamente ai nuovi investimenti

Industria	Agricoltura	Commercio	Artigianato	Trasporti	Altri

7) Per le società da costituirsi (3):

— nome, cognome, domicilio dei promotori .....

— quote di partecipazione previste .....

— forma giuridica e capitale iniziale e finale previsto .....

(1) Per le Società regolarmente costituite.

(2) Segnare con una croce il settore di iscrizione e di inquadramento.

(3) Il parere di conformità (o il provvedimento di concessione delle agevolazioni) sarà intestato alla Società costituita.

Parte B) NOTIZIE TECNICO-ECONOMICHE RIGUARDANTI L'INIZIATIVA

8) L'iniziativa consiste (1):

— nel NUOVO IMPIANTO di uno stabilimento per la produzione di .....

.....  
.....

— nell'AMMODERNAMENTO di uno stabilimento già esistente che precedentemente produceva: .....

.....  
.....

— nella RIATTIVAZIONE di uno stabilimento già esistente che precedentemente produceva:

.....  
.....  
.....

— nell'AMPLIAMENTO di uno stabilimento già esistente che precedentemente produceva:

.....  
.....

e che dopo i nuovi investimenti produrrà: .....

.....  
.....

9) Ubicazione esatta ed indirizzo dello stabilimento .....

.....  
.....

- Lo stabilimento è ubicato (2):
- nell'agglomerato industriale di .....
  - nel perimetro dell'Area o Nucleo industriale di .....
  - in zona industriale regionale .....
  - in zona industriale comunale .....
  - in località esterne a zone di concentrazione industriale

(1) Cancellare la parte che non interessa.

(2) Allegare il relativo certificato del Consorzio di industrializzazione, o dell'Autorità regionale o comunale competente.

10) **Ragioni che giustificano l'iniziativa (anche in relazione ad altri stabilimenti di proprietà della Ditta nel territorio nazionale ed all'estero)** .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

11) \* **Notizie sui previsti mercati interni, regionali e nazionali, di consumo dei prodotti (fornire possibilmente anche dati di produzione e di consumo nazionale, di importazione e di esportazione dei principali prodotti cui lo stabilimento è interessato) e possibilità di esportazione (indicare la percentuale della produzione effettiva che, in atto e prevedibilmente, viene o sarà esportata precisando anche, con i principali prodotti e mercati di collocamento, i contratti in essere, le trattative, ecc.)** .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

12) \* **Notizie sullo stato della concorrenza (locale, regionale, nazionale, estera) in rapporto ai mercati di consumo previsti (indicare anche i principali concorrenti e possibilmente i prezzi praticati dagli stessi per prodotti analoghi a quelli della ditta richiedente)** .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

13) **Notizie sull'organizzazione commerciale dell'azienda** .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

14) \* **Operatori o gruppi con i quali sussistono intese — e quali — di produzione e/o di collocamento dei prodotti (brevetti, licenze, accordi di vendita, ecc.)** .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

15) **Collegamenti di carattere tecnico, finanziario e organizzativo con altri stabilimenti ubicati nello stesso Comune ovvero contigui, anche di imprese giuridicamente distinte e indicazione di eventuali altri stabilimenti di proprietà della Ditta già esistenti in territorio nazionale o all'estero (indicare ubicazione e produzioni effettuate)** .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Parte C) NOTIZIE RIGUARDANTI LE OPERE E LA SPESA

16) Data di inizio (1), di ultimazione, di entrata in funzione

- a) Data di inizio delle opere murarie .....  
Licenza edilizia n. .... del Comune di ..... in data .....
- b) Data di inizio dell'acquisto dei macchinari ed impianti .....
- c) Stato attuale delle opere (indicare in percentuale lo stato di avanzamento delle opere murarie, del collocamento dei macchinari, degli impianti, ecc.) .....
- d) In caso di ampliamento o di ammodernamento indicare la data in cui è entrato in esercizio l'impianto originario .....
- e) Data prevista di ultimazione ed entrata in funzione:  
— del nuovo impianto .....  
— dell'ampliamento, ammodernamento o riattivazione .....
- f) Tempo previsto necessario per portare a regime il nuovo impianto (o l'ampliamento, ammodernamento o riattivazione) .....

17) Dettaglio delle voci di spesa

- a) Suolo aziendale (acquisito per la realizzazione del programma oggetto della richiesta di agevolazioni) ..... L. ....
- b) Macchinari acquistati usati: (elenco a parte) ..... L. ....  
  
in totale L. ....
- c) Progettazione e direzione lavori:  
— Progettazione, direzione e contabilità lavori edili ed assimilati L. ....  
— Progettazione di macchinari ed impianti produttivi ..... L. ....  
— Collaudi, prove di funzionamento e simili ..... L. ....  
  
in totale L. ....

(1) Come da certificazione pubblica.

d) Sistemazione del terreno e indagine geognostiche (salvo che la spesa relativa non sia a carico di amministrazioni pubbliche):

- Scavi generali di sbancamento ..... L. ....
- Riempimenti ..... L. ....
- Bonifica da ordigni esplosivi ..... L. ....
- Indagini geognostiche e geotecniche ..... L. ....
- Spostamento di pubblici servizi ..... L. ....

in totale L. ....

e) Opere murarie ed assimilabili — ivi compreso l'acquisto di fabbricati esistenti — e precisamente (1):

- Edifici industriali ..... L. ....
- Edifici per servizi generali (magazzini, centrali ecc.) ..... L. ....
- Edifici per uffici (pertinenti l'attività industriale locale) ..... L. ....
- Edifici per servizi sociali (mensa, infermeria, spogliatoi, ecc.) L. ....
- Recinzioni e zone a verde ..... L. ....
- Viabilità e tronchi ferroviari interni ..... L. ....
- Opere di sostegno e di installazione di macchinari ed impianti produttivi (2) ..... L. ....
- Reti aziendali (3) di distribuzione idrica, energetica e di illuminazione, reti di fognatura (esclusi gli impianti epurativi e di trattamento antinquinamento di cui alla successiva lettera h), impianti di riscaldamento, condizionamento di benessere umano, impianti antifulmine, impianti telescriventi, radio e telefonici..... L. ....

in totale L. ....

(1) Per tutte le costruzioni destinate alla produzione, a servizi generali, a magazzini, ad uffici, a servizi sociali nonché per le opere di recinzione, viabilità interna, ecc., dovranno essere indicate le superfici coperte impegnate e, ove possibile, le cubature (vpp).

(2) Per le opere d'installazione e sostegno dei macchinari ed impianti produttivi si intendono solamente le opere murarie propriamente dette nonché l'eventuale assistenza muraria.

(3) Esclusi gli allacciamenti alle reti esterne da includere al successivo punto f).

f) Opere di infrastruttura specifica :

- opere di allacciamento stradale e ferroviario dello stabilimento, *solo per insediamenti esterni agli agglomerati industriali, o interni qualora non intervenga il Consorzio di Industrializzazione.* (La rete di viabilità interna, i piazzali e i tronchi ferroviari interni nell'area aziendale dovranno figurare al precedente punto e) :

.....  
.....  
.....  
.....

in totale L. .....

- allacciamenti agli acquedotti e fognature (l'impianto fognante per acque di rifiuto di qualsiasi natura dovrà figurare al punto e) :

.....  
.....  
.....  
.....

in totale L. .....

- scavo di pozzi e relative opere di convogliamento (solo per gli insediamenti esterni agli agglomerati industriali e per quelli in agglomerati sprovvisti di acquedotto) :

.....  
.....  
.....  
.....

in totale L. .....

- allacciamenti elettrici e cabine di trasformazione, limitatamente ai trasporti in alta e/o media tensione ed alle cabine di trasformazione alta/media e media/bassa tensione (ivi compreso eventuali generatori autonomi) :

.....  
.....  
.....  
.....

in totale L. .....

— allacciamenti alla rete informatica:

.....  
.....  
.....  
.....

in totale L. \_\_\_\_\_

— allacciamenti a metanodotti, oleodotti, etilenodotti, a fonti geotermiche e ai centri di raccolta o depositi di olii minerali:

.....  
.....  
.....  
.....

in totale L. \_\_\_\_\_

g) Macchinari, impianti produttivi, impianti generali ed attrezzature (1):

— di produzione centro-settentrionale .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

in totale L. \_\_\_\_\_

(1) Ivi comprese quelle apparecchiature mobili necessarie per il completamento del ciclo di produzione, o per il trasporto in conservazione condizionata, sempre che siano singolarmente identificabili, nonché le spese per il trasporto, installazione, montaggio e assemblaggio. Vanno compresi in questa voce anche gli impianti generali e cioè: impianto elettrico di forza motrice a valle della cabina di trasformazione; impianto produzione e distribuzione del vapore; impianto produzione e distribuzione aria compressa; impianto distribuzione metano a valle della cabina di decompressione; impianto dell'olio combustibile; impianto idrico per uso industriale, comprese le apparecchiature per trattamenti di qualsiasi genere; impianto antincendio; impianto di condizionamento richiesto dal ciclo produttivo; impianti antinfortunistici. Elencare separatamente quelle apparecchiature che la Ditta intende costruire direttamente in economia. Sono ammissibili alle agevolazioni soltanto quelle attrezzature il cui ammortamento tecnico supera la durata del ciclo di lavorazione.

— di produzione meridionale .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

in totale L. ....

— di produzione estera .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

in totale L. ....

**h) Impianti per eliminare ogni forma di inquinamento (opere murarie e macchinari):**

— opere per l'eliminazione e la bonifica dei residui dannosi solidi ed aeriformi delle lavorazioni:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

in totale L. ....



l) Investimenti precedenti (da compilare solo per gli ampliamenti, ammodernamenti e riattivazioni) (2):

— suolo aziendale ..... L. ....

— opere murarie e assimilate ..... L. ....

— macchinari e attrezzature ..... L. ....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

in totale L. .....

m) Scorte di materie e/o di semi lavorati:.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

in totale L. .....

(2) Dovranno essere indicate solo quelle opere e macchinari preesistenti che saranno riutilizzati nell'impianto oggetto di agevolazioni. Ove vengano effettuate demolizioni di opere murarie preesistenti occorrerà precisarne l'entità e darne opportuna descrizione.

18) Riepilogo degli investimenti con indicazione di quelli per i quali si chiedono le agevolazioni:

TIPO DI INVESTIMENTO	VALORE DELL'INVESTIMENTO	
	Totale	di cui si chiedono le agevolazioni
a) Suolo aziendale (1) . . . . .	L. ....	L. ....
b) Macchinari usati (2) . . . . .	L. ....	L. ....
c) Progettazione e direzione lavori . . . . .	L. ....	L. ....
d) Sistemazione del terreno e indagini geognostiche . . . . .	L. ....	L. ....
e) Opere murarie e assimilabili (3) . . . . .	L. ....	L. ....
f) Opere di infrastruttura specifica . . . . .	L. ....	L. ....
g) Macchinari, impianti ed attrezzature:	L. ....	L. ....
— di produzione centro-settentrionale . . . . .	L. ....	L. ....
— di produzione meridionale . . . . .	L. ....	L. ....
— di provenienza estera . . . . .	L. ....	L. ....
h) impianti antinquinamento . . . . .	L. ....	L. ....
i) Acquisto preesistenti impianti (4) . . . . .	L. ....	L. ....
<i>Totale nuovi investimenti fissi</i>	L. ....	L. ....
l) Investimenti precedenti al netto degli ammortamenti e delle rivalutazioni per conguaglio monetario . . . . .	L. ....	L. ....
<i>Totale generale investimenti fissi</i>	L. ....	L. ....
m) Scorte . . . . .	L. ....	L. ....

- (1) La spesa per l'acquisto del suolo aziendale è ammissibile al solo finanziamento a tasso agevolato. Ai fini della determinazione degli investimenti fissi complessivi, il valore del suolo deve essere indicato anche nel caso in cui venga richiesto il solo contributo in conto capitale, nonché nella ipotesi in cui sia già di proprietà della Ditta.
- (2) La spesa per l'acquisto non è ammissibile alle agevolazioni; essa va peraltro indicata ai fini della determinazione degli investimenti fissi complessivi.
- (3) Indicare l'eventuale acquisto di fabbricati esistenti precisando se hanno già fruito di agevolazioni finanziarie da parte della Cassa per il Mezzogiorno.
- (4) Nel caso di riattivazione di impianti preesistenti la spesa relativa all'acquisto degli stessi non è ammissibile alle agevolazioni; essa va peraltro indicata ai fini della determinazione degli investimenti fissi complessivi.

Parte D) NOTIZIE SUI FABBISOGNI IDRICI, ENERGETICI E DI SERVIZI, SULLE INFRASTRUTTURE SPECIFICHE E SUI PROBLEMI DI INQUINAMENTO CONNESSI ALL'INIZIATIVA

19) \* Fabbisogno idrico:

		Precedente (1)	Finale
a) per usi industriali	di raffreddamento	mc/h .....	.....
	di processo	mc/h .....	.....
<i>Totale</i>		mc/h .....	.....
b) per uso potabile		mc/g .....	.....
<p>— Indicare la copertura di tali fabbisogni (da acqua di mare, da acquedotti esistenti, da acquedotti in corso di realizzazione, da pozzi, ecc.) e le rispettive quote di copertura</p> <p>.....</p>			
<p>— indicare se sono previsti impianti e con quali caratteristiche, di riutilizzazione e di riciclo</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>			
<p>— Indicare se per l'acqua per uso industriale sono necessarie particolari caratteristiche qualitative (di durezza, torbidità, contenuto in sali, purezza batteriologica, ecc.) e specificare quali trattamenti sono pertanto previsti</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>			
<p>— Indicare le caratteristiche (quantità e qualità) delle acque residue di lavorazione e specificare le necessità di trattamento (e quali) prima del loro recapito finale</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>			
<p>— Indicare il recapito finale delle acque di scarico (fogna pubblica, lago, fiume, torrente, canale, mare)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>			

(1) In caso di ampliamento.

20) \* Fonti di energia ed utilizzazione:

- a) energia elettrica: potenza mediamente assorbita (1) . . . . . KW .....
- potenza installata di cabina principale . . . . . KVA.....
- potenza installata (somma delle potenze di targa di tutti i motori) KW .....
- potenza installata per illuminazione . . . . . KW .....

b) energia termica:

- ricavabile da combustibili di qualsiasi natura (1) . . . . . Cal/h .....
- natura dei combustibili: .....
- fabbisogno annuo e provenienza .....

	Precedente (2)	Finale
21) Area totale disponibile per l'iniziativa industriale (come da planimetria) . . . . . mq. ....		
di cui:		
a) coperti . . . . . mq. ....		
b) sistemati a viabilità interna (strade e piazzali) . . . . . mq. ....		
c) per altri impieghi (specificarli) ..... mq. ....		
d) residuamente disponibili . . . . . mq. ....		
	<i>Totale</i> mq. ....	

(1) In riferimento alla produzione in regime normale.  
 (2) In caso di ampliamento.









29) **Scorte: fabbisogno di materie prime, semilavorati, materie ausiliarie riferito alla produzione effettiva (1):**

Materie prime - Semilavorati Materie ausiliarie (2)	Quantità annua		Prezzi unitari di costo	Fonti di rifornimento (provenienza) (4)
	Unità di misura (3)	Quantità		
	Precedente (5)			
	Finale			

(1) v. nota (3) pagina precedente.

(2) Elencare separatamente le tre categorie: a) materie prime; b) semilavorati; c) materie ausiliarie.

(3) Usare, sempre che possibile: tonn., mc., Nmc., rispettivamente per solidi, liquidi ed aeriformi.

(4) Indicare possibilmente le ditte fornitrici per i singoli materiali e particolarmente precisare se si tratta di produzioni meridionali, di produzioni centro-settentrionali, di produzioni estere.

(5) Quale risulta nell'esercizio precedente l'ampliamento.

30) **Personale occupato nello stabilimento:**

a) **Distribuzione e costo medio unitario**

Qualifica	Precedente (1)	Finale (2)			Costo medio globale annuo di una singola unità  (3)
		Incrementale	In fase di avviamento	A regime	
— Titolari, soci, loro familiari che NON HANNO qualifica di dipendenti	n.	n.	n.	n.	
— Personale dipendente (4) NON addetto alla produzione indu- striale:					
— dirigenti	n.	n.	n.	n.	
— impiegati	n.	n.	n.	n.	
— operai	n.	n.	n.	n.	
— Personale dipendente (4) ad- detto alla produzione indu- striale:					
— dirigenti	n.	n.	n.	n.	
— impiegati	n.	n.	n.	n.	
— operai:					
specializzati e qualificati	n.	n.	n.	n.	
comuni e manovali	n.	n.	n.	n.	
apprendisti	n.	n.	n.	n.	
<b>Totale</b>	n.	n.	n.	n.	

— di cui n. .... operai sono stagionali e lavorano ciascuno mediamente n. ....  
giornate all'anno per un totale complessivo di n. .... giornate annue lavorative;  
— di cui n. .... operai sono di origine agricola.

(1) Quale risulta nell'esercizio precedente l'ampliamento.

(2) Indicare il numero dei dipendenti di cui si prevede l'utilizzazione in fase di avviamento e in esercizio nor-  
male specificando se il loro impiego è in più turni.

(3) Comprensivo di ogni onere diretto ed indiretto e al netto di oneri fiscalizzati.

(4) Compresi i titolari, soci e loro familiari che HANNO qualifica di dipendenti.

b) Reperimento e formazione di mano d'opera specializzata e qualificata.

— Il nuovo programma di investimenti richiede addestramento del personale:

SI

NO

— Come la ditta si propone di provvedere:

.....

.....

.....

— Oneri che la ditta pensa di dover sostenere per l'addestramento del personale:

.....

.....

.....

c) L'investimento comporterà la riduzione di posti di lavoro presso altri stabilimenti appartenenti alla stessa impresa:

SI

NO

In caso affermativo: n. .... posti, nella seguente regione .....

31) Capitale di esercizio occorrente (in L/milioni)

Componenti	Precedente	Incremento	Finale	Per giorni
— Materie prime . . .	L. ....	L. ....	L. ....	.....
— Semilavorati . . . .	L. ....	L. ....	L. ....	.....
— Finiti . . . . .	L. ....	L. ....	L. ....	.....
— Circolante . . . . .	L. ....	L. ....	L. ....	.....
<i>Totale</i>	L. ....	L. ....	L. ....	.....

Criteria in base ai quali è stato determinato il capitale di esercizio: .....

32) PIANO FINANZIARIO predisposto (1) per la copertura integrale degli investimenti previsti dall'iniziativa e del capitale di esercizio (2). (Si ricorda che in base all'art. 15 Legge 183 del 2-5-1976, all'art. 12 D.P.R. 902 del 9-11-1976 e agli artt. 3 e 5 rispettivamente del D.M. 22 gennaio 1977 e 24 gennaio 1977, l'azienda deve dare dimostrazione di disporre di mezzi propri non inferiori al 30% degli investimenti fissi).

1) FABBISOGNO

— Spesa per immobilizzi agevolabile . . . . .	L. ....	
— Scorte agevolabili (3) . . . . .	L. ....	L. ....
— Immobilizzi non agevolabili . . . . .	L. ....	
— Scorte non agevolabili . . . . .	L. ....	
— Circolante . . . . .	L. ....	
— .....	L. ....	
		<i>Totale</i> L. ....

2) FONTI DI COPERTURA

— Finanziamento agevolato richiesto:		
— per immobilizzi . . . . .	L. ....	
— per scorte . . . . .	L. ....	L. ....
Contributo Casmez prevedibile . . . . . L. ....		
— Capitale sociale (4) . . . . .	L. ....	
— Disponibilità nette aziendali . . . . .	L. ....	
— Investimenti in conto programma . . . . .	L. ....	
— Altre possibili fonti finanziarie . . . . .	L. ....	
		<i>Totale</i> L. ....

(1) Sulla base dell'ultimo bilancio (per le Società di capitali) o situazione patrimoniale (per le Ditte individuali e le Società di persone).  
 (2) Dovrà essere allegata per l'Istituto istruttore una adeguata documentazione patrimoniale e finanziaria.  
 (3) Materie prime e semilavorati nel limite massimo del 40% degli immobilizzi del programma.  
 (4) Apporti nuovi in caso di ampliamento.

33) Conto economico annuo di previsione

VOCI DEL CONTO ECONOMICO	In fase di avviamento (1)	A regime
1) Ricavi netti per vendite (distinti per prodotti):		
.....	L. ....	L. ....
.....	» .....	» .....
.....	» .....	» .....
2) Altri proventi	L. ....	L. ....
3) Totale ricavi e altri proventi (1+2)	L. ....	L. ....
4) Costo dei prodotti venduti:		
a) <u>Rimanenze iniziali</u>	L. ....	L. ....
b) <u>Costi rilevati nell'esercizio:</u>		
— materie prime	» .....	» .....
— materie ausiliarie	» .....	» .....
— energia motrice e combustibili	» .....	» .....
— costo del personale addetto alla produzione	» .....	» .....
— spese accessorie d'acquisto	» .....	» .....
— manutenzione e riparazioni	» .....	» .....
— costi vari industriali	» .....	» .....
— ammortamenti	» .....	» .....
<b>Totale b)</b>	L. ....	L. ....
c) Rimanenze finali	L. ....	L. ....
5) Totale costi (a+b-c)	L. ....	L. ....
6) <b>Reddito lordo sulle vendite (3-5)</b>	L. ....	L. ....
7) Spese generali:		
— commerciali	» .....	» .....
— amministrative	» .....	» .....
(di cui L. .... per personale NON addetto alla produzione)		
8) <b>Reddito lordo d'esercizio (6-7)</b>	L. ....	L. ....
9) Oneri finanziari	» .....	» .....
10) Oneri tributari	» .....	» .....
11) <b>Reddito netto d'esercizio (8-9-10)</b>	L. ....	L. ....

(1) Nel caso di ampliamenti, e/o ammodernamenti esporre in questa colonna i dati relativi all'ultimo esercizio o all'esercizio precedente l'iniziativa in esame.

La sottoscritta Ditta dichiara, sotto la sua responsabilità, che tutte le notizie fornite e i dati denunziati corrispondono al vero. Si impegna altresì ad esibire l'ulteriore documentazione che gli Istituti preposti all'istruttoria dovessero richiedere e dichiara di accettare, senza eccezione alcuna, l'applicazione di tutte le norme delle leggi vigenti nonché di quelle statutarie e regolamentari degli Istituti.

Si dichiara inoltre disposta a consentire le indagini tecniche ed amministrative, che i suddetti Istituti riterranno di disporre in sede di istruttoria e dopo l'eventuale concessione delle agevolazioni.

*Firma* .....


.....

.....

.....

(timbro e firma di un legale rappresentante)

....., li ..... 19.....





**IASM**  
ISTITUTO  
PER L'ASSISTENZA  
ALLO SVILUPPO  
DEL MEZZOGIORNO

Lo **IASM** è una associazione senza fini di lucro, costituita per promuovere e assistere le aziende che vi operano o intendono operarvi, nonché per il Mezzogiorno. Sono soci fondatori dell'Istituto:

● CASSA PER IL MEZZOGIORNO ● ISVEIMER — Istituto per lo Sviluppo Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia ● CIS — Sono inoltre associati allo **IASM**:

● ESPI — Ente Siciliano per la Promozione Industriale ● FIME — Associazione Agricola per il Mezzogiorno ● FORMEZ — Centro di Formazione e Sviluppo per il Sud ● SFIRS — Società Finanziaria Industriale Rinascita

L'attività dello **IASM** si svolge nel quadro degli interventi straordinari in corso sul Mezzogiorno.

#### ● ESTRATTO DALLO STATUTO DELLO IASM

**Art. 2** - Allo scopo di conseguire più elevati livelli di efficienza tecnica nel Mezzogiorno, lo **IASM**:

a) svolge ed organizza attività di promozione dirette ad assicurare l'efficienza toriali, finanziarie e tecniche allo sviluppo del Mezzogiorno;

b) promuove, organizza e presta servizi di assistenza tecnica e di consulenza per la realizzazione nel Mezzogiorno di nuove iniziative produttive di promozione, all'organizzazione tecnica e commerciale, all'ampliamento e

c) presta la propria assistenza tecnica alle Regioni e alle Amministrazioni dell'organizzazione di tali enti ai compiti ad essi spettanti nel quadro

L'Istituto può svolgere qualsiasi attività connessa con gli scopi di cui sopra, pubblici o privati, la cui attività rientri nel quadro degli interventi pubblici di ogni attività avente fini di lucro.

L'Istituto, inoltre, svolge, nei settori di cui sopra, tutti i compiti che gli sono attribuiti e per iniziativa del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

**IASM**  
**NOTIZIE**

- Direttore responsabile: Fabio...
- Redazione: Viale Pilsudski 1...
- Autorizzazione del Tribunale...
- Spedizione in abbonamento...
- Stampa: Soc. Moltiplicazione Ec...

E' consentita la riproduzione  
Sarà gradita la citazione della

## uffici e delegazioni dello IASM

- **Ufficio di Milano**  
Via Ariosto 24  
20145 Milano  
Tel. 02/48.76.36  
Telex 332125 IASM MILANO
- **Ufficio di Francoforte (RFT)**  
Neue Mainzer Strasse 40-42  
6000 Frankfurt am Main 1  
Tel. 0611/29.24.65  
Telex 0412139 BMA

### DELEGAZIONI NEL MEZZOGIORNO PER L'ASSISTENZA TECNICA ALLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE (al 1° gennaio 1979)

Delegazione di **L'Aquila**  
Via XX Settembre, 29  
67100 L'Aquila  
Tel. 0862/65840

Delegazione di **Campobasso**  
Viale Elena, 45  
86100 Campobasso  
Tel. 0874/96748

Delegazione di **Avellino**  
Via Circonvallazione  
Galleria Ciardiello, 2  
83100 Avellino  
Tel. 0825/21692

Delegazione di **Lecce**  
Piazza del Partigiano  
(ang. via Papatotero)  
73100 Lecce  
Tel. 0832/57423

Delegazione di **Potenza**  
Vico Siani, 2  
(via Pretoria)  
85100 Potenza  
Tel. 0971/29774

Delegazione di **Cosenza**  
Via Piave, 70  
87100 Cosenza  
Tel. 0984/75007

Delegazione di **Ragusa**  
Viale del Fante  
(Palazzo Provincia)  
97100 Ragusa  
Tel. 0932/20850

Delegazione di **Nuoro**  
Via Papandrea, 8  
Palazzo CCIAA  
08100 Nuoro  
Tel. 0784/38565



# OFFRIAMO SERVIZI GRATUITI

*[Faint, illegible text columns describing services]*



**IASM**  
ISTITUTO  
PER L'ASSISTENZA  
ALLO SVILUPPO  
DEL MEZZOGIORNO

**Sede centrale**  
Viale Pilsudski, 124  
00197 Roma  
Tel. 06/8472  
Telex 680232 IASM ROMA  
Teleg. IASM ROMA